

APPUNTI SUI PRINCIPALI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

**N.B. AI FINI DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE (R.I.) O AL
REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO (REA), OCCORRE, IN OGNI
CASO, LA COMUNICAZIONE DEL NUMERO DI PARTITA I.V.A.**

ABBATTIMENTO PIANTE (taglio del bosco)

Descrizione attività:

- 1) Attività agricola per connessione con la silvicoltura (Vedere: "agricoltura", vedere: "silvicoltura"): Se l'attività in parola è eseguita da un agricoltore la stessa può essere iscritta, per connessione, come attività agricola.
- 2) Attività artigiana o imprenditoriale se eseguita conto terzi (Vedere: "lavorazioni agricole conto terzi").

ABBRONZATURA (Centri di abbronzatura)

Descrizione attività: Vedere: "Estetisti" - Trattasi in generale di messa a disposizione del pubblico di macchinari funzionanti a gettoni – Vi rientra anche l'attività di noleggio al pubblico di lampade abbronzanti U.V.A.

Requisiti: Licenza comunale per estetista

Normativa: TAR del Veneto, Sezione I, 19.8.1999 n. 1380.

ACCENDIGAS, ACCENDINI, ACCENDITORI, FIAMMIFERI (e simili)

Descrizione attività e Requisiti:

- **Commercio al dettaglio accendini non preziosi:** **Requisiti:** Licenza Ispettorato Compartimentale Monopoli di Stato più normativa sul commercio. Vedere "commercio"
- **Commercio al dettaglio o all'ingrosso di accendini preziosi:** **Requisiti:** come sopra più quanto specificatamente richiesto per l'attività di commercio al dettaglio di "oggetti preziosi".
- **Commercio all'ingrosso accendini non preziosi:** **Requisiti:** Licenza Ispettorato Compartimentale Amministrazione Monopoli di Stato più autocertificazione per il commercio all'ingrosso; vedere modulistica per il commercio all'ingrosso nel sito di questa Camera di Commercio.
- **Commercio all'ingrosso accendini preziosi:** **Requisiti:** Licenza Ispettorato Compartimentale Amministrazione Monopoli di Stato più autocertificazione per il commercio all'ingrosso più quanto specificatamente richiesto per l'attività di commercio all'ingrosso di "oggetti preziosi".
- **Fabbricazione:** **Requisiti:** licenza Ufficio Tecnico di Finanza (Attività normalmente artigiana).
- **Importazione:** **Requisiti:** Licenza Direzione Generale Monopoli di Stato.

Normativa: D.P.R. n. 1198 del 01.10.1971 - Legge 52/83

ACCERTAMENTO TRIBUTI

Vedere: "albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni".

ACCOMPAGNATORI TURISTICI

Requisiti: Il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, contenente "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", all'art. 10, comma 4°, stabilisce che "l'attività di accompagnatore turistico, come disciplinato dall'art. 7 della Legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni, non può essere subordinato all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e ai requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale secondo la normativa di cui alla citata Legge n. 135 del 2001.

Normativa: Legge 29 marzo 2001, n. 135; Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7,

ACCONCIATORI

Descrizione: attività normalmente artigiana – vedere: "artigianato" – Comprende le attività in precedenza denominate di "barbiere e/o parrucchiere per uomo o per donna"

Requisiti: Il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, contenente "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", all'art. 10, comma 2°, stabilisce che l'esercizio dell'attività di acconciatore, in precedenza subordinato al rilascio di autorizzazione comunale, in base al dettato della Legge 17 agosto 2005 n. 174, sia soggetto alla sola **dichiarazione di inizio attività**, da presentare al Comune territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente. **Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari**

Normativa: Legge 161 del 14.02.1963, Legge 1142/70, Legge 735/1984, Legge 17 agosto 2005 n. 174 (in G. U. 2 settembre 2005 n. 204) avente per oggetto "Disciplina dell'attività di acconciatore". Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, art. 10, comma 2°.

Nota: Art. 2 della Legge 17 agosto 2005 n. 174: Definizione ed esercizio dell'attività di acconciatore: *"1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma d'impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente e complementare. 2. L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento del comune, previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 nonché in osservanza delle vigenti norme sanitarie"*

Nota: Art. 6 della Legge 17 agosto 2005 n. 174: Norme transitorie: *"1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di "attività di acconciatore". 2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 3. 3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1963 n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo o per donna hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l'esercizio dell'attività di acconciatore. 5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione di cui all'art. 3, sono tenuti, in alternativa 6. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di 7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività."*

ACETO

Produzione e/o imbottigliamento

Requisiti: Autorizzazione Ministero delle Politiche Agricole (l'attività può essere agricola - per connessione - o eventualmente - se ve ne sono i requisiti – artigiana)

Normativa: D.P.R. n. 162/1965 art. 42 - D.P.R. 773/68 – Legge n. 527 del 02.08.1982

ACETONE (Produzione di)

Descrizione attività: Attività insalubri e pericolose

Requisiti: Atto autorizzatorio: Preavviso

Ente preposto al rilascio: Comune

Semplificazione: Denuncia di inizio attività

Normativa: fonte normativa di base: R. d. 1265 del 27.07.1934

ACIDI (Produzione, impiego, deposito di ...)

Descrizione attività: Attività insalubri e pericolose

Requisiti: Atto autorizzatorio: Preavviso

Ente preposto al rilascio: Comune

Semplificazione: Denuncia di inizio attività

Normativa: fonte normativa di base: R. d. 1265 del 27.07.1934

ACQUA

Vedere: anche “Acque” e “Tutela delle acque dall'inquinamento”.

Descrizione attività: Vendita (all'ingrosso o al minuto) di acqua potabile prelevata con autobotte da acquedotto comunale per essere venduta tale quale al pubblico in altri comuni sprovvisti di acqua - attività non esercitabile liberamente stante la privativa statale sulle acque pubbliche. Per poter esercitare detta attività l'interessato dovrà dimostrare di essere in possesso di un valido contratto con il Comune (o comunque con l'Ente fornitore), il possesso di un'autobotte o di una nave muniti di specifica autorizzazione sanitaria nonché il rispetto della normativa sul commercio (legge 114/98 e norme regionali, settore alimentare) per la vendita su area pubblica o a domicilio.

Normativa di base: Legge 05.01.1994 n. 36 (Legge Galli)

ACQUACOLTURA

Vedere: “Imprenditore ittico”

ACQUAVITE (produzione di ...)

Requisiti: Licenza UTIF

Normativa: Legge 1559/51 - D. P. R 1019/56

Nota: Attività normalmente artigiana

ACQUE GASSATE E BIBITE ANALCOLICHE (produzione e commercio)

- a) **Commercio al dettaglio di ...** : Vedere: “commercio al dettaglio in genere” – il settore è alimentare
- b) **Commercio all'ingrosso di ...** : Vedere: “commercio all'ingrosso in genere” – il settore è alimentare
- c) **Produzione di ...** : **Requisiti:** Autorizzazione Regione o autorizzazione sanitaria della ASL competente - Vedere: “alimentari” – **Normativa:** D.P.R. 719/1958 art. 30 - DPR 616/77 art. 27/E; **Nota:** attività artigiana in presenza dei prescritti requisiti.

ACQUE MINERALI NATURALI O ARTIFICIALI

(produzione o importazione e vendita)

- **Commercio al dettaglio di acque minerali:** Vedere: “commercio al dettaglio in genere” (settore alimentare).
- **Commercio all’ingrosso di acque minerali:** Vedere: “commercio all’ingrosso in genere” (settore alimentare).
- **Produzione e imbottigliamento: Requisito:** Autorizzazione Regione (attualmente Dipartimento Attività Produttive Sett. Int. Risorse del Sottosuolo – Ufficio Risorse del Sottosuolo Attività Termali di Reggio Calabria – Via Nazionale Pentimele n. 230 – (Tel/fax 0965-42754) – **Normativa:** R.D. 1443 del 29.07.1927 - R.D. 1265/34 art. 199 – D.P.R. 128 del 09.04.1959 - D.P.R. 616/77 art. 27/F - Decreto legislativo n. 105 del 25.01.1992 - direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali) – D. Lgs. 624 del 25.11.1996 – D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 – D.P.G.R. – 206 del 15.12.2000 – D. Lgs 112/98 – D. Lgs 96/99 – La Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34, art. 61, prevede delega alla Provincia per “4. In materia di acque minerali e termali, sono attribuite alle Province le funzioni di ricerca, coltivazione e concessione di acque minerali e termali”.

ACQUE TERMALI

Vedere: “terme”, “termalismo”

Normativa: Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34, art. 61 – prevede delega alla Provincia “... 4. In materia di acque minerali e termali, sono attribuite alle Province le funzioni di ricerca, coltivazione e concessione di acque minerali e termali”

ADDESTRAMENTO CAVALLI DA CORSA

Vedere: “allevamento animali”

ADDITIVI ALIMENTARI ED AROMI

(produzione, commercio, deposito di ...)

Requisito: Autorizzazione Regione o Enti sub-delegati (la produzione di additivi alimentari ed aromi può essere attività artigianale).

Normativa: Legge 283/62 - DPR 26.03.1980 – D.L. 25.1.1992 n. 107 – D.P.R. 19.11.1997 n. 514.

ADDOBBATORI

Requisito: Iscrizione all’Albo degli Artigiani

Normativa: Legge n. 443 del 08.08.1985 n. 443

Nota: Albo artigiani c/o Commissione Provinciale per l’Artigianato, tel. 0965-43164

ADVISOR

Descrizione: Informatore (Vedere: “procacciatore d’affari”)

AEREI

- **Linee aeree, voli charter, voli taxi, noleggio mezzi di trasporto aereo** – **Requisiti:** Licenza Ministero dei Trasporti e Aviazione Civile e Disciplinare di volo vistato dal Ministero Trasporti e Aviazione Civile. **Normativa:** R.D. 327/1942 – Decreto Ministero dei Trasporti 18.06.1981
- **Lavori a mezzo aerei:** servizi pubblicitari, riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, rilevamenti, osservazioni, carichi esterni, spargimento di sostanze, areofotogrammetria, ecc. – **Requisiti:** Licenza Ministero dei trasporti e aviazione civile e Disciplinare di volo vistato dal Ministero Trasporti e Aviazione Civile. **Nota:** La Legge 1.3.2002 n. 39 (comunitaria 2001) ha stabilito che dopo il primo comma dell’art. 788 del codice della navigazione è inserito “I servizi di lavoro aereo possono essere effettuati anche da operatori di altro stato membro dell’unione europea, non stabiliti sul territorio italiano, previa autorizzazione temporanea rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ...”.

- **Scuola di volo (pilotaggio)** - **Requisiti:** Autorizzazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Direzione generale) – **Normativa:** Decreto ministero dei trasporti 18.06.1981 – D.P.R. 404/1988 – D.P.R. 566/1988 - D.L. 27 luglio 2005 n. 144 convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005 n. 155. Circolare Ministero interno n. 557/PAS/12982(229 del 29 agosto 2005 (prevedono il nulla osta della Questura per gli allievi piloti).

Nota: Con il disciplinare di volo, che deve essere sottoscritto dal rappresentante dell'impresa e vistato dal Ministero dei Trasporti e Aviazione Civile, vengono stabiliti gli obblighi relativi alle modalità di esercizio delle licenze.

Nota: I mezzi di trasporto aereo non di linea devono essere di proprietà o in disponibilità esclusiva dell'impresa.

Nota: Per il volo da diporto o sportivo, ovviamente non iscrivibile al R.I., vedere: Legge 25.3.1985 n. 106.

Nota: Con D.P.R. 29.09.2000 n. 367 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali emanato ai sensi dell'art. n. 112-undices dell'allegato 1 della legge n. 59/1977 e successive modificazioni è stato disposto che *"Ferme restando le disposizioni in materia di servizi di trasporto aereo non di linea e di lavoro aereo contenute negli art. 788, 789, 790 del codice della navigazione, l'effettuazione di rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali è consentita senza preventivi atti di assenso da parte di autorità e enti pubblici"*.

AEREOFOTOGRAMMETRIA

Vedere: "Aereo"

AEREOPORTI

Vedere: "aviosuperfici"

AFFISSIONI

(Servizio di concessioni pubbliche di affissione)

Vedere: "servizio riscossione tributi", "attacchino"

Requisiti: Iscrizione all'Albo nazionale dei concessionari per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità ed affissioni (D.P.R. n. 639/1972) c/o Ministero delle Finanze - Direzione Generale Finanza Locale.

Nota: All'art. 38 del D.P.R. n. 639/1972 è specificato che il servizio può essere affidato in concessione, tuttavia all'art. 40 è stabilito che le persone fisiche o giuridiche che partecipano alla licitazione privata per l'aggiudicazione del servizio (art. 43) devono essere iscritte presso l'apposito Albo istituito presso il Ministero delle Finanze

AFFITTACAMERE E APPARTAMENTI AMMOBILIATI

Vedere: "imprese turistiche", Vedere anche "Albergo, Locanda, Pensione, Ostello per la gioventù, Villaggio turistico, Campeggio, Case per vacanze".

Requisiti: autorizzazione comunale

Normativa: R.D. 773/1931 art. 108 – Legge 1111/1939 art. 5 – Legge 217/1993 art. 5 - legge Regionale 13/85 - D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 - Legge sul turismo 135/2001 (Vedere: Strutture turistiche ricettive);

Nota: Prima dell'emanazione della nuova legge sul turismo n. 135/2001 occorre l'iscrizione al Registro esercenti imprese turistiche c/o C.C.I.A.A. (adempimento eliminato dalla suddetta legge sul turismo n. 135/2001) e autorizzazione comunale (legge n. 217/93 e legge Regionale 13/85)

Nota: "BED & BREAKFAST" - La Regione Calabria ha approvato nel 2002 (Legge regionale n. 2 del 26 febbraio 2003 in BURC del 3.3.2003 supplemento straordinario n. 1) una normativa specifica per agevolare, anche tramite appositi finanziamenti, questa specifica attività; Detta attività è esercitata (diversamente dall'attività di affittacamere) senza carattere di professionalità in un massimo di quattro camere e non comporta l'obbligo di aprire la partita IVA ma solo l'iscrizione nell'elenco delle attività ricettive B&B. Per l'iscrizione al Registro delle imprese occorre comunque il carattere di

imprenditorialità per cui è necessaria la partita IVA e la specifica autorizzazione comunale (di albergo, affittacamere o altro o la presa d'atto del Comune relativa all'inizio della specifica attività di B&B); vedere anche "Bed & breakfast".

AFFITTO

- **Affitto di azienda** - Attività attribuibile alle sole società (per l'oggetto sociale) - Nel caso di impresa individuale si iscrive la nuova ditta per subingresso e la ditta che ha affittato cessa, per affittanza dell'attività. Occorre in ogni caso atto notarile di affitto di azienda depositato presso il registro delle imprese. (N.B. Non si considera attività d'impresa, e quindi non iscrivibile come tale, l'affitto dell'unica azienda dopo la cessazione dell'attività in proprio) – **Normativa:** circolare Ministero Industria 3472/C del 18.11.1999
- **Affitto di immobili propri** - non è (in generale salvo dichiarazione sostitutiva in senso contrario) attività di impresa ma attività di mero godimento (art. 1571 c.c.) – Vedere: "Gestione (o locazione) di immobili propri" - Vedere anche "Compravendita e conduzione di immobili propri"
- **Affitto in proprio di immobili appartenenti a terzi al fine di subaffittarli successivamente** (Ovviamente con il consenso scritto dei proprietari degli immobili presi in affitto) ad altre persone (subaffitto): art. 1594 c.c. - Non è (in generale) attività iscrivibile in quanto riguarda sempre le locazioni e quindi attività di godimento di immobili

AFFRANCATURA AUTOMATICA

Vedere: "Macchine affrancatrici"

Requisito: Autorizzazione Direzione Provinciale delle Poste

Normativa: D.P.R. n. 156 del 29.03.1973

AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE

Requisiti: Iscrizione al Ruolo Mediatori presso CCIAA.

Normativa: Legge 39/89 – D.M. 425/90 – Circolare MICA 3254/C

Nota: Per le società occorre l'iscrizione nel ruolo di tutti i legali rappresentanti (compresi eventuali procuratori o institori)

Nota: Ai sensi della vigente normativa (vedere circ. MICA 3254/C) nel ruolo si potranno iscrivere le sole società regolari, con esclusione delle irregolari e di fatto.

Nota: Inserire al terminale "Agente di affari in mediazione nella compravendita di..... o Agente di affari in mediazione nel settore"

Nota: L'attività è incompatibile con qualsiasi attività imprenditoriale, professionale, o di lavoro dipendente

Nota: Si tratta di un'agenzia d'affari per la quale non è richiesta la licenza della Questura o del Comune

Nota: Mediazione per la concessione di finanziamenti – Vedere: "Mediatore creditizio" – Vedere: "Promotore finanziario".

Nota: Mediatore in oggetti preziosi: Vedere: "Oggetti preziosi"

Nota: Le Istruzioni della CCIAA di RC per l'iscrizione agli Elenchi degli Agenti di Affari in Mediazione sono nel sito della Camera www.rc.camcom.it

AGENTE DI ASSICURAZIONI

Requisiti:

- **Impresa individuale:** Iscrizione all'Albo agenti di assicurazioni tenuto dall'ISVAP (Istituto Vigilanza Assicurazioni Private -Via del Quirinale n. 21, Roma, Tel 06.421331, fax 06.42133206, sito www.isvap.it) più copia di almeno un mandato (o lettera di incarico);
- **Società:** Iscrizione nell'Albo Nazionale degli Agenti di assicurazione tenuto dall'ISVAP di tutti i legali rappresentanti che sono stati designati a svolgere tale incarico nell'atto costitutivo, in verbale d'assemblea o con procura depositata, più lettera d'incarico intestata alla società.

Normativa: Legge n. 48 del 7.2.1979 – D. M. 28.4.1980 – D. Lgs. 13.10.1998 n. 373

Nota: Società di assicurazione o riassicurazione; Vedere voce apposita

Nota: Vendita e collocamento di prodotti bancari standardizzati: I soggetti appartenenti alla rete distributiva delle assicurazioni sono autorizzati alla vendita dei prodotti bancari standardizzati – Vedere: “prodotti bancari standardizzati”

AGENTE DI BORSA

Requisiti: Ruolo presso la CONSOB

Normativa: Legge 402/1967

Nota: Precedentemente il ruolo era tenuto dal Ministero del Tesoro

AGENTE DI CAMBIO

Requisiti: Ruolo presso la CONSOB

Normativa: Legge 402/1967

Nota: Precedentemente il ruolo era tenuto dal Ministero del Tesoro

Nota: gli Agenti di Cambio sono i soggetti iscritti nel ruolo Nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del D. Lgs. N. 58/1998

AGENTE DI COMMERCIO

Vedere: “agente o rappresentante di commercio”

AGENTE DI COMMERCIO CON DEPOSITO

Vedere: “agente o rappresentante di commercio”

Requisito: oltre all'iscrizione all'albo agenti occorre che la lettera di incarico o il mandato siano annotati all'Ufficio dell'IVA.

AGENTE DI COMMERCIO IN OGGETTI PREZIOSI

Vedere: “agente o rappresentate di commercio e oggetti preziosi”

AGENTE DI PRODOTTI FINANZIARI

Vedere: “promotori finanziari”, “agenzia in attività finanziarie”.

AGENTE IMMOBILIARE

Vedere: “agenzia immobiliare” o “agenzia di affari in mediazione”

AGENTE MARITTIMO (o RACCOMANDATARIO MARITTIMO)

Vedere: “Raccomandatario marittimo”, “agenzia marittima”

Requisito: Iscrizione elenco presso CCIAA dove ha sede una direzione marittima.

Normativa: Legge 135/67

AGENTE E/O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

Requisiti:

- **Impresa individuale:** iscrizione al ruolo agenti e rappresentanti presso CCIAA di residenza (Al ruolo vengono iscritti gli Agenti e i Rappresentanti di commercio compreso il Subagente) più lettera di incarico o mandato;
- **Società:** l'iscrizione al Ruolo della società e dei legali rappresentanti più lettera di incarico o mandato di agenzia.

Nota: Dal 23.03.2005 a seguito di specifica direttiva del Conservatore del Registro delle Imprese di RC, l'iscrizione all'Albo agenti e rappresentanti non è richiesto in modo obbligatorio per l'iscrizione al Registro delle Imprese.

Normativa: Codice civile R.D. 16.03.1942 art. da 1742 a 1752 - Legge 12.03.1968 n. 316 disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio - D.M. (MICA) 12.04.1969 norme di attuazione della legge 12.03.1968 n. 316 sulla disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio – Legge 28.07.1971 n. 590 modifica dell'art. 5 lettera d) della legge 12.03.1968 n. 316 sulla disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio – D.M. (MICA) 26.07.1982 modificazioni al D.M. 12.04.1969 recante il regolamento di esecuzione della legge 12.03.1968 n. 316 concernente la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio – Legge 03.05.1985 n. 204 disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio – D.M. (MICA) 21.08.1985 norme di attuazione

della legge 3.5.1985 n. 204 – Circolare (MICA) n. 309/c del 10.12.1985 applicazione della legge 204/1985 e D.M. 21.08.1985 disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio – Legge 15.05.1986 n. 190 modifiche all'art. 10 della legge 03.05.1985 n. 204 concernente disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio – Circolare n. 3109 del 29.04.1986 applicazione della legge 204/1985 e D.M. 21.08.1985 – Circolare 3092 del 10.12.1985 chiarimenti – Direttiva n. 86/653/CEE del 18 dicembre 1986 - D.M. (mica) n. 3129 del 2.2.1987 applicazione legge 204/1985 e legge 190/1986 chiarimenti relativi a circolari 3092 e 3109 – Circolare (MICA) n. 3329/c del 04.03.1994 disciplina della attività di agente e rappresentante di commercio - Circolare Ministero delle Attività Produttive – D.G.C.A.S. – Ufficio C3 - n. 515654 dell'11.12.2001.

Nota: sul modulo occorre precisare se trattasi di AGENTE o di RAPPRESENTANTE a seconda del tipo di mandato o di lettera di incarico

Nota: la data di inizio attività non potrà che essere successiva all'iscrizione nel ruolo e alla data di sottoscrizione dell'atto di incarico; Va comunque tenuto conto di una eventuale data successiva apposta sull'atto. In caso di dubbio si potrà fare riferimento alla data di denuncia di inizio attività all'Ufficio IVA ed è comunque fatta salva la possibilità di svolgere gli accertamenti di cui al R.D. 29/1925 - E' infine sempre possibile l'autocertificazione.

Nota: L'Ufficio può certificare la denominazione del mandante solo se l'atto di incarico riporta la firma del legale rappresentante autenticata ed è stato rilasciato in data recente.

Nota: Tale attività è incompatibile con l'attività di MEDIAZIONE

Nota: Se si opera all'estero non occorre iscrizione al Ruolo

Nota: AGENTE DI COMMERCIO CON DEPOSITO: La lettere d'incarico e/o il mandato devono essere annotati all'Ufficio IVA – Se deposito di alimentari occorre anche autorizzazione sanitaria per il deposito.

Nota: AGENTE DI COMMERCIO IN OGGETTI PREZIOSI – Vedere: "Oggetti preziosi"

Nota: AGENTE DI COMMERCIO IN MARGARINA CON DEPOSITO – Vedere: "Grassi idrogenati alimentari diversi da burro e grassi suini"

Nota: I SUBAGENTI DI COMMERCIO, se intesi come procacciatori d'affari (Vedere: "procacciatori d'affari") si iscrivono solo con la lettera di incarico con la dizione "procacciatore d'affari" – Se intesi come "agente di un altro agente", regolarmente iscritti all'albo agenti, con mandato o lettera d'incarico agenziale di "Subagente" possono essere iscritti con tale dizione se in possesso dei requisiti di agente (es. esclusività territoriale).

Nota: I "procacciatori di affari" sono iscrivibili al Registro delle Imprese con la sola lettera di incarico se l'attività è svolta con carattere di professionalità

Nota: Il Ministero delle Attività Produttive con circolare 515654 dell'11.12.2001 in relazione alla Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 30.4.1998 (procedimento C-215/97) ha precisato che: "sulla base delle considerazioni che precedono ne discende quindi che occorre tenere distinto l'aspetto contrattuale della questione, concernente la salvaguardia dei diritti economici dell'agente, da quello amministrativo, concernente il puntuale rispetto di una norma dell'ordinamento giuridico italiano tuttora vigente"

Nota: La Corte di Giustizia Europea ha emesso una ulteriore sentenza il 06.03.2003 nel procedimento C-485/01 in cui dichiara "...La direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernente gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale la quale subordini all'iscrizione dell'agente commerciale in un albo previsto a tale scopo l'iscrizione dello stesso agente nel registro delle imprese, a condizione che la mancanza di quest'ultima iscrizione non pregiudichi la validità di un contratto di agenzia concluso dall'agente con il suo proponente o che la conseguenza della mancata iscrizione non ledano altrimenti la tutela che detta direttiva accorda agli agenti commerciali nei rapporti con i loro proponenti"

Nota: Il Conservatore del Registro delle imprese di RC, in data 23.03.2005, ha emanato la seguente direttiva:

"A seguito di un approfondimento con il Segretario Generale sull'ipotesi di iscrivibilità al R.I. di agenti e rappresentanti di commercio senza preventiva iscrizione al Ruolo, si comunica quanto segue: "Tenuto conto delle pronunce della Corte di giustizia europea del 30/4/98 e 13/7/2000 e di una diffusa giurisprudenza in merito, l'iscrizione al ruolo non costituisce più presupposto per l'iscrizione al Registro delle Imprese. Pertanto pur permanendo il Ruolo, l'iscrizione allo stesso non sarà obbligatoria per chi volesse esercitare l'attività di agente e rappresentante di commercio".

NOTA:

- 1- nella descrizione dell'attività dei procacciatori/segnalatori di immobili deve essere sempre specificata la dizione "(con esclusione dell'attività di mediazione di cui alla legge n. 39/1989)" come previsto nella direttiva n. 18/1999;
- 2- nella descrizione dell'attività degli agenti e rappresentanti di commercio, che avviano l'attività senza essere iscritti al ruolo agenti, deve essere specificata la dizione "(trattasi di impresa non iscritta al ruolo agenti e rappresentanti di cui alla legge n. 204/1985)" come previsto nella direttiva n. 17/2002.

AGENZIA AUTOMOBILISTICA

Requisito: Autorizzazione Provincia

Normativa: Legge 08.08.1991 n. 264

AGENZIA DEL LAVORO

Vedere: "agenzia per il lavoro"

AGENZIA DI AFFARI (in genere)

Descrizione attività: I più frequenti tipi di "agenzie d'affari" sono:

- disbrigo pratiche amministrative in genere (richiesta certificati, onoranze funebri, visure catastali, inerenti all'infortunistica stradale - pubblicità - informazioni (sono escluse le investigazioni e quelle per la stampa) - recupero crediti - vendite all'asta - matrimoniali - teatrale - spedizione e trasporti (sono esclusi gli autotrasportatori di cose e persone e gli spedizionieri) - per il collocamento di complessi musicali
- organizzazioni di convegni, spettacoli, sfilate di moda, ricevimenti - per i servizi di catering (gestione ed organizzazione di ricevimenti e simili) - di recapito corrieri (Vedere anche "corrispondenza" per attività tipo pony-espress) - di deposito bagagli - di prestiti su paga - di

investigazioni (vedere: “investigazioni”) – di visurista (Vedere: “visurista”)

Requisiti per l'esercizio delle attività a seguito del D. Lgs. 112/98: La competenza al rilascio delle licenze è stata trasferita al Comune salvo che per le seguenti tipologie di agenzia che rimangono nella competenza della Questura: recupero crediti, pubblici incanti (aste), agenzie matrimoniali, pubbliche relazioni.

Quindi:

- a) **LICENZA COMUNALE:** per Agenzia di informazioni (tranne quelle per la stampa ed escluse le investigazioni) – Agenzia di pubblicità – Agenzia deposito bagagli – Agenzia prestiti su pegno – Agenzia teatrale – Agenzia disbrigo pratiche amministrative in genere (tranne quelle automobilistiche) – Agenzia per servizi di Catering (gestione ed organizzazione di ricevimenti e simili: Vedere: anche Catering) – Agenzia di collocamento complessi musicali – Agenzia di organizzazione di convegni, spettacoli, sfilate di moda, esposizioni, mostre e fiere campionarie.
- b) **LICENZA DELLA QUESTURA:** per agenzia recupero crediti, pubblici incanti (cioè vendite all'asta), matrimoniali e pubbliche relazioni

Normativa: T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18.06.1931 n. 773 art. 115: “Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizione, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore. La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intramettitore. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri mezzi. La licenza vale esclusivamente per il locali in essa indicati. E' ammessa la rappresentanza.”; Regolamento al T.U.L.P.S. art. 205: “sotto la denominazione di agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari usata dall'art. 115 della legge, si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta”; D. Lgs. 31.3.1998 n. 112 art. 163

Nota: Per cessione di crediti di impresa (Vedere: anche Legge 21.02.1991 n. 52) - Albo presso la Banca d'Italia (Vedere: anche art. 37 bis del D. Lgs. 358/97 - norma contro l'elusione)

Nota: per le vendite all'asta realizzate per mezzo della televisione o altri sistemi di comunicazione (ritenute in un primo tempo vietate in modo assoluto dall'art. 18, c. 5, del D. Lgs. 114/98) occorre riferirsi alle precisazioni del Ministero delle attività produttive, D.G.C.A.S., di cui alla circolare del 17 giugno 2002 n. 3547/C

Nota: (particolari tipi di agenzie): AGENZIE AUTOMOBILISTICHE: **Requisito:** Autorizzazione Provincia (Vedere: voce specifica), AGENZIA DI INFORMAZIONE PER LA STAMPA: **Requisito:** Autorizzazione Tribunale (Vedere: voce specifica) – AGENZIA DI STAMPA: **Requisito:** Iscrizione nel Registro Nazionale della Stampa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Vedere: voce specifica)

Nota: Per Agenzia di Investigazioni - Vedere: “Investigazioni”

Nota: Il Ministero delle Attività Produttive (MAP) con circolare del 29.09.2005 avente per oggetto: Assoggettabilità alla disciplina delle “Agenzie d’Affari” di alcune attività ha comunicato: La C.C.I.A.A. di Verona ha posto un quesito in merito all'assoggettabilità delle attività di

- a) Agenzia di pubblicità (intesa come vendita di spazi pubblicitari e/o di realizzazione della campagna pubblicitaria);
- b) Agenzia teatrale intesa come di agenzia di “collocamento” artisti;
- c) Agenzia di spettacoli intesa come organizzazione e produzione di spettacoli/convegni per conto terzi;
- d) Agenzia per il deposito bagagli;
- e) Agenzia di distribuzione giornali;
- f) Agenzia di organizzazione per i ricevimenti e banchetti

Alla disciplina delle agenzie d'affari, di cui all'art. 115 del TULPS e di cui all'art. 204 del R. D. 635/40.

La medesima Camera, ha inoltre chiesto se le predette attività, siano soggette alla preventiva denuncia di inizio attività da presentare in Comune, ai sensi del D. Lgs. 112 del 1998.

Il Ministero dell'Interno, sentito al riguardo, ha reso noto il proprio parere con nota n. 557/PAS 9866.12015 (1) Rif. N. 0003600 – 2005/31/5/2005 – del 27 luglio 2005, evidenziando quanto segue:

<<Il Decreto Legislativo n. 112/1998, in attuazione dei principi sanciti dalla Legge n. 59/1977, ha conferito numerose funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali.

Tra queste il citato decreto ha rimesso alla competenza del Comune il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S., ad esclusione di quelle relative al recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e pubbliche relazioni (art. 163, comma 2, punti B e D del decreto 112/1998).

La definizione di agenzia d'affari sottoposta a titolo autorizzatorio di cui all'art. 115 sopramenzionato si ricava dal dettato dell'art. 205 del regolamento di esecuzione, il quale configura quelle imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nella assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.

Le attività esaminate dalla Camera di Commercio di Verona non sembrano rientrare tra quelle sottoposte alla disciplina di cui all'art. 115 T.U.L.P.S..

In ogni caso sarà cura dell'autorità locale questoriale o comunale, a seconda della specifica competenza, valutare sia la corrispondenza alla fattispecie tipica dettata dal citato art. 115 che la conformità alle finalità di pubblica sicurezza dell'attività in concreto posta in essere.

In ordine alla disciplina di avvio del procedimento autorizzatorio si rinvia all'art. 19 della Legge 241/90 che è stato riformulato dal D. Lgs. N. 35/2005. Detto articolo, come integrato dal legislatore soprarichiamato del 2005, ha mantenuto fermo il procedimento di denuncia di avvio dell'attività all'autorità comunale competente richiedendo un atto esplicito di consenso dell'autorità di pubblica sicurezza con riferimento a quelle attività rimaste alla competenza del Questore>>. Ciò significa che per le attività di agenzia di pubblicità (vendita di spazi pubblicitari, realizzazione di campagna pubblicitaria), agenzia teatrale (collocamento artisti), agenzia di spettacoli (organizzazione e produzione di spettacoli), agenzia di deposito bagagli, agenzia di distribuzione giornali, agenzia di organizzazione di ricevimenti e banchetti) spetta al comune valutare il singolo caso per stabilire se trattasi agenzia di affari rientranti nelle previsioni dell'art. 115 del TULPS. Pertanto se viene chiesta l'iscrizione per una di queste attività senza che sia presentata la licenza comunale si provvederà dopo l'iscrizione al Registro delle imprese a trasmettere con raccomandata A.R. visura al Comune interessato.

AGENZIA DI AFFARI IN MEDIAZIONE

Vedere: “Agente di affari in mediazione”; Vedere anche “Mediatore”;

AGENZIA DI ASSICURAZIONI

Vedere: “agente di assicurazioni”

Normativa: legge 48/79 - D. Lgs. 13.10.1998 n. 373 - Provvedimento n. 01674: norme di organizzazione e funzionamento del collegio di garanzia per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi in G.U. 8.9.2000 n. 210

Requisiti:

- **IMPRESA INDIVIDUALE** - Iscrizione nell’Albo degli Agenti di Assicurazione tenuto dall’ISVAP (Istituto di vigilanza assicurazioni private) + Lettera di incarico o mandato.
- **SOCIETA’** - Iscrizione nell’Albo degli agenti di Assicurazione tenuto dall’ISVAP (Istituto di vigilanza assicurazioni private) di tutti i legali rappresentanti che sono stati designati a svolgere tale incarico nell’atto costitutivo, in verbale d’assemblea o con procura depositata + Lettera di incarico o mandato intestato alla società.

Nota: I soggetti appartenenti alla rete distributiva delle assicurazioni sono stati autorizzati alla vendita dei prodotti bancari standardizzati – Vedere: “Prodotti bancari standardizzati”.

Nota: E’ possibile, su richiesta dell’interessato, l’inserimento della dizione “vendita di servizi assicurativi per corrispondenza”

AGENZIA DI BORSA

Vedere “Agente di borsa”

AGENZIA DI CAMBIO

Vedere “Agente di cambio”

AGENZIA DI COLLOCAMENTO PRIVATO

Vedere: “agenzie per il lavoro”; **Vedere:** “mediazione tra la domanda e l’offerta di lavoro”

Requisito: autorizzazione del Ministero del Lavoro.

Nota: società capitale minimo versato 200 milioni

AGENZIA DI COMMERCIO

Vedere: “agente e rappresentate di commercio”

AGENZIA DI COMMERCIO IN OGGETTI PREZIOSI

Requisiti attività: oltre all’iscrizione all’Albo Agenti (vedere: “agenzia di commercio”) occorre (se oggetti preziosi nuovi) anche licenza della Questura per gli oggetti preziosi – se l’attività riguarda anche oggetti preziosi usati occorre l’iscrizione all’albo agenti, la licenza della Questura e la presa d’atto del sindaco per l’usato (Vedere: “agenzia di commercio” e “usato”). Occorre inoltre allegare il mandato di Agenzia al fine di dimostrare l’effettivo inizio dell’attività.

AGENZIA DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Vedere: “agenzia disbrigo pratiche automobilistiche”, **Vedere anche:** “agenzie disbrigo pratiche automobilistiche e nautiche”

Requisiti attività: Autorizzazione Provincia

Normativa: Legge 264/91

Nota: non si applicano le norme della legge 264/1991 all’attività di consulenza relativa alle macchine agricole effettuata dalle organizzazioni professionali delle imprese agricole e agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale (art. 14 del D. Lgs. 99/2004)

AGENZIA DI DISTRIBUZIONE GIORNALI
--

Vedere: “Agenzia distribuzioni giornali e riviste”

AGENZIA DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI SU EVENTI SPORTIVI

Requisiti: Denuncia inizio attività presentata ai sensi della legge 241/1990 alla Questura

AGENZIA DI INFORMAZIONE PER LA STAMPA
--

Vedere anche: “agenzia di stampa a carattere nazionale”

Requisiti: Autorizzazione del Tribunale

AGENZIA DI INFORTUNISTICA STRADALE CONTO TERZI

Vedere: “Agenzie d'affari”

Requisiti: autorizzazione Comune

Normativa: art. 115 TULPS – Legge 112/98

Nota: prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 112/98 occorre l'autorizzazione della Questura.

AGENZIA DI INVESTIGAZIONI

Requisiti: Autorizzazione Prefettura

AGENZIA DI INTERMEDIAZIONE DI LAVORO

Vedere: “agenzia per il lavoro”.

AGENZIA DI LAVORO TEMPORANEO

Vedere: “lavoro interinale”

Requisiti: Autorizzazione Ministero del lavoro

AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRI

Vedere anche: “Funerari”, Vedere: “Onoranze Funebri”

Descrizione attività: Agente di pompe funebri

Requisiti: Licenza Comune.

Normativa: art. 115/120 T.U. P.S. 18.6.1931 n. 773.

Nota: Per il commercio di articoli funebri: Vedere: “commercio al dettaglio in genere, settore non alimentare”.

AGENZIA DI ORGANIZZAZIONE PER RICEVIMENTI E BANCHETTI
--

Vedere: Catering

Nota: Vedere: anche Lettera circolare del MAP del 29.09.2005 (Nota 5 della voce “Agenzie d'affari”)

AGENZIA DI PREVENDITA DI BIGLIETTI PER MANIFESTAZIONI
--

Requisiti: Autorizzazione comune

AGENZIA DI PRODOTTI FINANZIARI

Vedere: “Promotori servizi finanziari” e/o “consulenti finanziari”

AGENZIA DI PUBBLICITA'

Normativa: Artt. 9 e 115 TULPS 18.06.1931 n. 773 e artt. 204, 205 e 219 del Regolamento al TULPS RD 6.5.1940 n. 635 – Legge 549 del 28.10.1995 – art. 163, comma 2, lettera D, D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 – art. 2, comma 3, del D. C. P. M. del 12.09.2000

Requisito: autorizzazione comunale.

Nota: prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 112/98 occorre autorizzazione Questura ai sensi dell'art. 115 TULPS.

Nota: Vedere: anche Lettera circolare del MAP del 29.09.2005 (Nota della voce “Agenzie d'affari”)

Fax simile licenza di agenzia di pubblicità

COMUNE DI _____ Provincia _____ SETTORE _____ SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
N. ____/ Reg. Aut.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTA la domanda prodotta dal Sig. _____ nat. _____ a _____ il ____/____/____ e residente in _____ Via _____, n. _____, tendente ad ottenere la licenza a gestire un'agenzia di pubblicità da esercitare in _____, Via _____, n. _____.
VISTO il D. lgs 31 marzo 1998, n. 112, art. 163 comma d – che sancisce il trasferimento ai comuni di funzioni e compiti amministrativi precedentemente esercitati dalle Questure.
DA' LICENZA
Al Sig. _____ nat. _____ a _____ il ____/____/____, residente a _____ (____), Via _____ n. _____ - Codice Fiscale _____ a gestire un' AGENZIA DI PUBBLICITA' nel locale sito in VIA _____, N. _____ con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge ed in particolare:
- tenere un registro giornaliero nei modi prescritti dall'art. 219 del Regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di P. S.; - tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia la tabella vidimata da questo Ufficio con le tariffe delle relative mercedi; - non compiere operazioni diverse da quelle previste nei tariffari, né richiedere mercedi anticipate e comunque prima della conclusione dell'affare sotto qualsiasi titolo; - notificare tempestivamente ogni variazione che si intendesse apportare all'andamento dell'agenzia, nonché ogni cambiamento di sede ed ottenere la preventiva autorizzazione di questo ufficio; - è vietato interferire presso pubbliche amministrazioni o uffici pubblici per il disbrigo di pratiche; - produrre, annualmente una dichiarazione di volontà espressa, dalla quale risulti l'intendimento di voler proseguire nello svolgimento dell'attività anche per l'anno successivo. Tale dichiarazione di prosecuzione attività è a cura del titolare della licenza.
La presente autorizzazione, strettamente personale, è valida un anno dalla data del rilascio. La licenza è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per inosservanza delle prescrizioni imposte dalla licenza o da ogni altra disposizione di legge vigente in materia.
_____/____/____ IL RESPONSABILE

AGENZIA DI RECUPERO CREDITI

Vedere: "recupero crediti"

Requisito: licenza Questura

AGENZIA DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE

Vedere: "agenzia per il lavoro"

AGENZIA DI SPEDIZIONI E TRASPORTI
--

Descrizione attività: solo attività agenziale diversa dall'attività di spedizioniere

Requisito: Licenza del Sindaco

Nota: Se viene svolta anche attività di autotrasporto Vedere: "autotrasporto conto terzi"

Nota: Se viene svolta anche attività di spedizioniere Vedere: "spedizioniere"

AGENZIA DI STAMPA A CARATTERE NAZIONALE
--

Vedere: anche "Agenzia di informazione per la stampa"

Requisiti: Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) ai sensi dell' l'art. 1 della legge 31/7/1997 n. 249

Normativa: Legge 416/81 artt. 11, 18 e 27 – Legge 249/1977 art. 1 - Delibera Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni n. 236/01/CONS del 30.05.20001.

Nota: In precedenza l'iscrizione era presso il Registro nazionale della stampa c/o Presidenza Consiglio Ministri (legge 416/81 artt. 11, 18 e 27)

Nota: Sono agenzie di stampa a carattere nazionale le imprese editrici di una o più testate con la

qualifica di agenzia quotidiana di informazione, dotate di struttura redazionale adeguata a consentire una autonoma produzione di servizi e notiziari e collegate in abbonamento almeno con quindici quotidiani in cinque regioni per non meno di dodici ore di trasmissione al giorno, o con trenta emittenti radiofoniche o televisive in dodici regioni per non meno di mille notiziari quotidiani all'anno.

AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Vedere: “agenzia per il lavoro”

AGENZIA DI SPETTACOLI

Vedere: “Agenzia d'affari”

Nota: Vedere anche Lettera circolare del MAP del 29.09.2005 (Nota della voce “Agenzie d'affari”)

AGENZIA DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE

Vedere: “agenzia per il lavoro”

AGENZIA DI VENDITA ALL'ASTA

Requisiti: Licenza Questura

Nota: per le vendite all'asta realizzate per mezzo della televisione o altri sistemi di comunicazione (ritenute in un primo tempo vietate in modo assoluto dall'art. 18, c. 5, del D Lgs 114/98) occorre riferirsi alle precisazioni del Ministero delle attività produttive, D.G.C.A.S., di cui alla circolare del 17 giugno 2002 n. 3547/C.

AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO

Requisiti: Autorizzazione Regione

Normativa: R.D. 773/31 art. 11 e 115 – R.D.L. 2523/1936 – D.P.R. 616/77 art. 58 n. 2 - Legge 217/83 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica – Normativa abrogata dall'art. 11, comma 6, della legge 29 marzo 2001 n. 135 con la decorrenza ivi indicata) - Legge regionale 28.03.1985 n. 13, (Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 217 del 17 maggio 1983) modificata e aggiornata dalle legge regionali 30.4.1995 n. 14 e 30 luglio 1996 n. 16) - **Legge Regionale 10.04.1995 n. 13** (Agenzie di viaggio): **Art. 10** (Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo) “L'apertura di agenzie di viaggio e turismo, di filiali o succursali, e, quindi, l'esercizio delle attività di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, sono soggetti ad autorizzazione regionale da concedersi con deliberazione della Giunta regionale, previo nulla-osta da parte degli organi di pubblica sicurezza, che accertano il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del T.U. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 733 e successive modificazioni. (2) ...” e **art. 13** (Autorizzazione) “(1) La Regione Calabria adotta il provvedimento autorizzativo all'apertura dell'agenzia di viaggio e turismo, succursale o filiale, previo accertamento dei requisiti soggettivi di cui alla lettera h) dell'art. 11 e previa acquisizione del parere della organizzazione più rappresentativa degli organi di competenza che dovrà esprimersi in merito entro 30 giorni dalla relativa richiesta; trascorso tale termine il parere si dà per acquisito. (2) ...” – Legge 111/1995 (Fondo nazionale di garanzia del turista) – Sentenza della Corte Costituzionale n. 362 del 28.10.1998 depositata in cancelleria il 6 novembre 1998 (relativa alla legittimità costituzionale di alcuni articoli della legge della Regione Lombardia n. 27 del 16 settembre 1996) – Circolare del P. della G. R. della Regione Piemonte n. 5/TUS dell'11.5.1999 (che si adegua, pur non essendovi obbligata, al dettato della suddetta sentenza precisando che l'autorizzazione abilita all'apertura di filiali e succursali su tutto il territorio nazionale, a condizione che la gestione sia unica e centralizzata. Per le unità locale a gestione autonoma occorre specifica autorizzazione) – D. M. 349/1999 (regola l'intervento del fondo di garanzia per il turismo. Il fondo interviene solo nel caso in cui l'operatore sia in possesso di regolare autorizzazione regionale) – **Legge 29 marzo 2001 n. 135** (Riforma della legislazione nazionale del turismo) - Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34, art. 54 che prevede delega alla provincia per “...f) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia; g) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi; ... n) le agenzie di viaggio e turismo; ... q) L'abilitazione allo svolgimento delle professioni turistiche; r) la tenuta di albi, elenchi e registri di Enti senza scopo di lucro con prevalente attività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente; le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attività di organizzazione di viaggi, per finalità ricreative, culturali, religiose, sociali, operanti nel settore, compresa l'attività di vigilanza e la tenuta degli albi; (le Province esercitano le predette funzioni ed i predetti compiti avvalendosi delle Aziende di Promozione Turistica);

AGENZIA DISBRIGO PRATICHE

Descrizione attività: Pratiche varie, burocratiche, richiesta certificati ecc. ad esclusione delle pratiche automobilistiche.

Normativa: Art. 115 del TULPS R.D. 18.6.1931 n. 773 e art. 204 e 205 del reg. al TULPS di cui al R.D. 06.05.1940, n. 635 – Legge 28.10.1995 n. 549 – Legge 241/90 – D. Lgs. 112/98 (art. 163, comma 2° lettera d) - D.P.C.M. 12.09.2000 art. 2, comma 3.

Requisiti: Licenza Comunale (o dichiarazione di inizio attività al Comune ai sensi della nuova legge

di semplificazione 2005).

AGENZIA DISBRIGO PRATICHE AUTOMOBILISTICHE E NAUTICHE

Requisiti: Autorizzazione Provincia

Normativa: legge 264/1991

Nota: per avere detta autorizzazione occorre che il titolare o i soci o gli amministratori siano in possesso di attestato di idoneità professionale che si ottiene con il superamento di un apposito esame presso la motorizzazione e devono provvedere: inoltre al deposito di una cauzione - (Vedere: anche scuola guida e/o nautica) - sono possibili, nel caso di particolare impedimento del titolare, autorizzazioni provvisorie ai sensi del punto 6 art. 12 del regolamento provinciale relativo a queste attività.

AGENZIA DISTRIBUZIONE GIORNALI E RIVISTE

Vedere: “agenzie in genere”

Normativa: T.U.L.P.S. n. 773 del 18.06.1931

Nota: Vedere: anche Lettera circolare del MAP del 29.09.2005 (Nota 5 della voce “Agenzie d'affari”

AGENZIA DOGANALE

Vedere: “doganalista”

1) **DITTA INDIVIDUALE** – Vedere: “prestazione di servizi di stampo professionale” (se si tratta di attività professionale non organizzata in forma d'impresa la stessa non è iscrivibile al Registro delle Imprese)

2) **SOCIETA'** - Patentino rilasciato dal Ministero delle Finanze – Procura registrata all'Ufficio del Registro con l'indicazione del nome del socio o del dipendente (in possesso del patentino) responsabile delle attività

AGENZIA IMMOBILIARE

(Agente o agenzia di affari in mediazioni immobiliari)

Vedere: “Agente immobiliare”, “mediatori”,

Requisiti: Iscrizione al Ruolo mediatori C/o CCIAA di residenza

Normativa: Legge 253/1958 - legge 39/1989;

Nota: Se l'attività è svolta da società devono essere iscritti nel ruolo la società e i rappresentanti legali, i procuratori e le persone all'uopo delegate. La società dovrà ottenere un proprio numero d'iscrizione distinto da quello del legale rappresentante. **LA NOMINA DEL PREPOSTO E' POSSIBILE SOLO PER LE SOCIETA' DI CAPITALI (S.p.A. o S.R.L.) E SOLO NEL CASO IN CUI L'OGGETTO SOCIALE PREVEDA PIU' RAMI DI ATTIVITA'.** La nomina deve risultare da atto formale (procura institoria, delibera di consiglio, previsione statutaria) depositato presso il Registro Imprese. Qualora non tutti i legali rappresentanti della società risultino in possesso dell'iscrizione al ruolo, l'esercizio dell'attività di mediazione dovrà essere attribuito ai soli amministratori iscritti sempre tramite atto formale regolarmente depositato, in tal caso l'amministratore iscritto assumerà la funzione di preposto. **PER LE SOCIETA' DI PERSONE (S.N.C e S.A.S.) TUTTI I SOCI AMMINISTRATORI DEVONO ESSERE ISCRITTI INDIVIDUALMENTE AL RUOLO E PERTANTO NON E' POSSIBILE LA NOMINA DI UN PREPOSTO.**

Nota: Quando l'oggetto dell'attività sono i preziosi, oltre all'iscrizione al ruolo dei mediatori, è necessaria la licenza di Pubblica Sicurezza (art. 127 R.D. 773/31).

Nota: L'attività di intermediazione immobiliare è incompatibile con l'iscrizione in altri elenchi e ruoli.

Nota: Se l'attività consiste nel solo disbrigo pratiche amministrative, vedere: “Disbrigo pratiche amministrative” o “Agenzia di affari in genere” (Tuttavia, in questo caso, la definizione dell'attività deve escludere esplicitamente che venga esercitata l'intermediazione – Eventualmente detta esclusione sarà inserita d'Ufficio).

AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA

Vedere: “attività finanziarie”; Vedere: “promotore e/o consulente finanziario”

Descrizione attività: Agente in attività finanziarie è chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari a promuovere e concludere contratti riconducibili all’esercizio delle attività finanziarie previste dall’art. 106, comma 1, del testo bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.

Requisiti: Iscrizione all’Albo tenuto dall’U.I.C.

Normativa: D. Lgs. 374 del 25.09.1999 - Decreto Ministero Economia e Finanze n. 485 del 13.12.2001

Nota: Sulla G.U. n. 40 del 16 febbraio 2002 è stato pubblicato il decreto 13 dicembre 2001 n. 485 (regolamento emanato ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 374/99 in materia di agenzie di attività finanziaria – Il provvedimento fissa le nuove regole in materia di agenzia in attività finanziaria. Per quanto riguarda il contenuto dell’attività, il regolamento ora approvato dispone che esercita attività di agente in attività finanziarie chi è stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti finanziari secondo le regole dettate dall’art. 106 del testo unico bancario, senza disporre comunque di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.

Nota: Si riporta l’art. 106 del testo unico bancario: *“Elenco generale - 1. L’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in apposito elenco tenuto dall’UIC. 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge ...”*

Nota: L’agente in attività finanziarie può svolgere attività strumentali (con rilievo esclusivamente ausiliario) e connesse (attività accessorie che consentono di sviluppare l’attività di agenzia). Sono compatibili con l’attività di agente in attività finanziaria l’attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche nell’esercizio delle attività finanziarie dell’art. 106 T. U. bancario (Vedere attività particolari nella scheda Attività finanziarie) e altre attività professionali per le quali sia richiesta l’iscrizione in altri elenchi, ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali. Non rientrano comunque nell’ambito della disciplina delle agenzie in attività finanziarie le banche, le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio, le SICAV, gli intermediari finanziari, le imprese assicurative, la società Poste Italiane S.p.a. Non svolgono agenzia in attività finanziaria coloro che distribuiscono carte di pagamento, emesse o gestite dagli intermediari a ciò autorizzati, e fornitori di beni e servizi che concludono contratti compresi nell’esercizio delle attività finanziarie sopra indicate (art. 106 c. 1 T.U. Bancario) unicamente per l’acquisto dei propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari iscritti negli elenchi dell’U.I.C.

AGENZIA INFORTUNISTICA STRADALE CONTO TERZI

Requisito: Autorizzazione comune

Normativa: articolo 9 e 115 TULPS 18.06.1931 n. 773 e artt. 204, 205 e 219 del Regolamento al TULPS RD 6.5.1940 n. 635; Legge 549 del 28.10.1995; art. 163, comma 2, lettera D, D. Lgs. 31.03.1998 n. 112; art. 2, comma 3, del D. C. P. M. del 12.09.2000.

AGENZIA IPPICA

Vedere: “Sala scommesse”, “Totip”, “Corsa Tris”, “Sala giochi”

Requisiti: Concessione Ministero delle Finanze – UNIRE e Licenza o presa d’atto della Questura;

Normativa: T.U. leggi P. S. art. 88; Art. 3, comma 78, Legge 23.12.1996 n. 662

AGENZIA MATRIMONIALE

Vedere: “agenzia d’affari”

Requisiti: Licenza della Questura

Normativa: Art. 115 TULPS R.D. 18.6.1931 n. 773, art 163 D. Lgs. 31.3.1998 n. 112

AGENZIA MARITTIMA – AGENTE MARITTIMO

(Agente o Raccomandatario marittimo)

Requisiti: Iscrizione all'elenco c/o C.C.I.A.A. dove ha sede una Direzione Marittima

Normativa: Legge 135/67

AGENZIA MARITTIMA RACCOMANDATARIA

(Agente marittimo raccomandatario)

Vedere: “raccomandatario marittimo”

Nota: al raccomandatario marittimo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1742 e seguenti del codice civile relativi al contratto di agenzia

AGENZIA PER IL DEPOSITO BAGAGLI

Vedere: “Agenzia d'affari”

Nota: vedere anche Lettera circolare del MAP del 29.09.2005 in Nota 5 della voce “Agenzie d'affari”.

AGENZIA PER IL LAVORO

Descrizione attività:

- Intermediazione;
- ricerca e selezione del personale;
- supporto alla ricollocazione del personale

Requisiti: Autorizzazione Ministero del Lavoro

Descrizione attività e normativa:

- Legge 28 novembre 1996 n. 608.
- Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
- Decreto Legislativo 21 aprile 2000 n. 181
- Decreto Legislativo 19 dicembre 2002 n. 297
- art. 4 D. Lgs. 10.09.2003 n. 276 “1. Presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque sezioni: a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 20, b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'art. 20, comma 3 lettere da a) a h), c) agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del personale, agenzie di supporto alla ricollocazione professionale. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'art. 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato 6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a) comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione dell'agenzia alle sezioni di cui alle lettere c) d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c) comporta automaticamente l'iscrizione dell'agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo. 7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale”) – art. 6, comma 6, D. Lgs. 10.09.2003 n. 276 “L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) (intermediazione), c) (ricerca e selezione del personale), d) (supporto alla ricollocazione professionale) può essere concessa dalle regioni e dalla province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio ...”.
- Decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 24 novembre 2003 n. 37
- Decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 24 giugno 2004 n. 25
- Circolare Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 21 luglio 2004 n. 30
- Decreto Legislativo 6 ottobre 2004 n. 251

AGENZIA PER LA CONSULENZA NELLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Vedere: “agenzia disbrigo pratiche automobilistiche”

AGENZIA PER LA RICHIESTA CERTIFICATI IN GENERE
(agenzia per il disbrigo di pratiche burocratiche ed amministrative in genere)

Vedere: “visurista”

Requisiti: Autorizzazione Comune

Normativa: art. 115/120 TULPS – Reg. TULPS art. 205 e 220 – art. 167 D.L. 112/98

Nota 1: L’attività può essere iniziata anche con la semplice denuncia di inizio attività effettuata al comune ai sensi della legge 241/90

Nota 2: Per le pratiche automobilistiche vedere “agenzia per la consulenza nella circolazione dei mezzi di trasporto”

AGENZIA PER L’EMIGRAZIONE

Vedere: “immigrazione”, “ricerca e selezione del personale”, “mediazione tra la domanda e l’offerta di lavoro”

AGENZIA PRATICHE AUTO

Vedere: “agenzia disbrigo pratiche automobilistiche”.

Requisito: Autorizzazione Provincia

AGENZIA PUBBLICA DI AFFARI VARI

Vedere: “agenzia in genere”

AGENZIA PUBBLICHE RELAZIONI

Vedere: “agenzia in genere”

Requisito: Licenza Questura

AGENZIA RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE

Vedere: “lavoro”, “agenzia per il lavoro”, “mediazione tra la domanda e l’offerta di lavoro”.

Nota: “Può essere inquadrata quale attività di “consulenza alle imprese” solo nel caso di ricerca di personale estremamente qualificato. Negli altri casi occorre provvedimento di “accreditamento” della direzione Generale per l’impiego del Ministero del lavoro e Previdenza sociale. La materia è attualmente regolamentata dalla Legge “Biagi”.

AGENZIA TEATRALE E CINEMATOGRAFICA

Vedere: “agenzia in genere”.

Requisito: Autorizzazione comune

Nota: Vedere anche Lettera circolare del MAP del 29.09.2005 (Nota della voce “Agenzie d’affari”)

AGRICOLTURA

(Attività da iscrivere nella sezione speciale del Registro delle Imprese)

Vedere: “Azienda agricola”, “Impresa Agricola”; Vedere “Agriturismo” e “Imprenditore ittico”;

Vedere anche “Carta dell’Agricoltore”, “SIAN”, “Società agricola”

Requisiti: non occorre alcuna documentazione fatta eccezione per “produzione di sementi, bulbi, tuberi, rizomi da fiore, vivaismo, agriturismo, allevamento bestiame e animali in genere, allevamento fauna selvatica, allevamento animali da pelliccia, commercio dei propri prodotti” – per dette attività vedere voci apposite.

Normativa: Art. 2135 codice civile; Legge 59/1963 - Legge 778/87 (Allevamento) - DPR 581/95 - L. R. 23.7.1998 n. 9 - D. Lgs. 18.5.2001 n. 226, D. Lgs. 18.5.2001 n. 227, D. Lgs. 18.5.2001 n. 228; D. Lgs. 101/2005;

Casi particolari:

- vendita prodotti agricoli da parte degli agricoltori - legge 59/1963 – D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 – Comunicazione al comune su apposito modello reperibile sul sito dell'ANCI (www.anci.it)
- vendita sul fondo - attività libera (Requisito: Iscrizione come impresa agricola)
- vendita in sede fissa - autorizzazione comunale ove è ubicato il locale - ora comunicazione al comune su apposito modello reperibile sul sito dell'ANCI (vedere sopra)
- vendita su aree pubbliche - autorizzazione comunale (attività non denunciabile separatamente dall'impresa agricola) - ora comunicazione su apposito modello reperibile sul sito dell'ANCI(vedere sopra).

Nota: Sono imprese agricole anche quelle che svolgono attività di allevamento bestiame - non sono, in generale, agricole quelle che svolgono attività di lavorazione agricole conto terzi (vedere “lavorazioni agricole per conto terzi”).

Nota: per le imprese agricole che hanno un volume d'affari inferiore a quello stabilito dalla legge 25/3/1997 n. 77, l'iscrizione al R.I. è facoltativa, tuttavia la legge 228/2001 non consente la vendita sulle aree pubbliche alle imprese agricole non iscritte al Registro delle Imprese –

Nota: Le imprese agricole sono sottoposte a iscrizione anche al SIAN (D. Lgs. 30.04.1998 n. 143)

Nota 3: Legge Regione Calabria 23.07.1998 n. 9 - Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, e alimentare conferite alla Regione dal decreto legislativo 4.6.1997 n. 143

Nota: L'entrata in vigore del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 ha comportato il riconoscimento del Carattere di multifunzionalità dell'impresa agricola. Ne risulta ampliato l'ambito delle “attività connesse” data la natura agricola attribuita alle attività *“<dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dallo sfruttamento del bosco, o dall'allevamento di animali. Ai fini della qualifica di imprenditore agricolo per i soggetti che svolgono questo tipo di attività, assume rilevanza il concetto di “prevalenza” ovvero di preponderanza nella commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o dallo sfruttamento del bosco, ovvero dell'allevamento di animali”*. L'art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 dispone che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti prevalentemente dalle rispettive aziende, previa comunicazione, in caso di vendita in forma “itinerante” ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Pertanto è necessario inviare al comune una semplice lettera raccomandata contenente la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e le modalità con cui si intende effettuarla. Inoltre devono essere rispettati i seguenti requisiti generali:

- a) iscrizione nel registro delle imprese;
- b) assenza di condanne per delitti in materia igienico-sanitaria o frodi alimentari nel quinquennio precedente l'attività di vendita;
- c) rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Fax simile di dichiarazioni per vendita diretta ai sensi della legge 228/2001: la modulistica è scaricabile dal sito www.anci.it - cliccare su “attività produttive e polizia locale” – cliccare su “Dichiarazione di inizio attività di vendita diretta dei prodotti ricavati in misura prevalente, per coltura o allevamento, dalla propria azienda” – Sono previsti due modelli. Il modello 1 per l'inizio attività, il modello 2 per modifiche e/o integrazioni

Nota: Definizione di “Attività agricola tipica”: Le attività agricole sono: la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento degli animali e le attività connesse. Carattere distintivo dell'attività agricola non è più in necessario collegamento con il fondo ma la cura e sviluppo di un ciclo biologico vegetale o animale o di una fase necessaria di esso. Le coltivazioni artificiali (in serra, in vaso, l'idrocoltura ecc.) sono quindi attività agricole, così come l'allevamento anche quando gli animali non rientrano nella classica definizione di bestiame (sono attività agricole la bachicoltura, l'apicoltura, l'allevamento delle lumache (elicoltura), ecc) o quando manca un collegamento funzionale con il

fondo (è attività agricola quindi l'allevamento di polli o conigli in cortile o in batteria). Veder anche "allevamento".

Nota: Definizione di attività agricola per connessione: Per qualificare un'attività agricola per connessione devono essere soddisfatte due condizioni: a) connessione soggettiva (l'attività in esame deve essere svolta dal medesimo imprenditore agricolo), b) definizione dell'attività (l'attività deve rientrare nella definizione di legge come di seguito riassunta: *"sono connesse, se esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento. E' connessa anche la fornitura di beni o la prestazione di servizi a terzi, esercitata dall'imprenditore agricolo mediante utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola, forestale ovvero di ricezione ed ospitalità quali agriturismo, bed & breakfast ecc."*

Nota: L'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo; Per quanto riguarda le attività connesse alla pesca, Vedere: "Imprenditore Ittico"

Nota: COOPERATIVE E CONSORZI - Sono imprenditori agricoli anche le cooperative ed i consorzi di imprenditori agricoli quando utilizzano per lo svolgimento delle attività agricole prevalentemente prodotti dei soci o consorziati ovvero quando forniscono a questi ultimi beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Normativa: Autorizzazioni a norma reg. CEE 2092/91 e reg. CEE 1804/91 – Il processo produttivo deve essere controllato da un organismo di controllo e certificazione riconosciuto in ambito C.E.

AGRITURISMO

Descrizione attività: Attività agricola solo per connessione, può essere iscritta nella sezione delle imprese agricole solo alle seguenti condizioni:

- Preventiva iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola (L'attività agricola tipica è prevalente sull'agriturismo: in caso contrario non si è in presenza di un'attività agrituristica ma di una normale attività ricettiva turistica – Vedere: "imprese turistiche"),
- Iscrizione presso la Provincia o la Comunità Montana Autorizzazione.
- Autorizzazione comunale. (Nota: Verificare che l'autorizzazione comunale contenga anche il riferimento alla suddette iscrizioni presso la Provincia o presso la Comunità Montana di appartenenza).

Normativa: Art. 19 legge 24 luglio 1977 n. 616 - Legge 05.12.1985 N. 730 (abrogata dalla Legge 20.02.2006 n. 96) – Legge Regionale Calabria n. 22 del 7.9.1988 – Legge Regionale 23.07.1998 n. 9 - D. Lgs. 228/2001 art. 3 – Legge 20.02.2006 n. 96 (in G.U. n. 63 del 16.03.2006, in vigore dal 31.03.2006)

Nota: Non è richiesta l'iscrizione al REC

Nota: Sono comprese nell'agriturismo le attività – anche se svolte all'esterno dei beni fondiari dell'impresa – ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e ippoturismo finalizzate a una migliore fruizione e conoscenza del territorio nonché la degustazione dei prodotti aziendali, inclusa la mescita del vino.

Nota: Art. 6 della Legge 20.02.2006 n. 96: *Disciplina amministrativa*

"1. L'esercizio dell'attività agrituristica non e' consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.

3. Il titolare dell'attività agrituristica e' tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge"

AGROTECNICI

Requisiti: Attività professionale con proprio albo e pertanto non iscrivibile

Normativa: Legge 6.6.1986 n. 251

AGRUMARI E ORTOFRUTTICOLI (esportazione)

Requisiti: Iscrizione all'albo nazionale c/o I.C.E. ai fini dell'esportazione

Normativa: legge n. 31/1966

ALAGGIO E VARO IMBARCAZIONI

Requisito: Autorizzazione dell'Autorità portuale

Normativa: art. 68 codice della navigazione e art. 61 del relativo regolamento di esecuzione

ALBERGO

Vedere: "Imprese turistiche"; Vedere anche: "Locanda, Pensione, Ostello per la gioventù, Villaggio turistico, Campeggio, Affittacamere, Case per vacanze, Albergo diurno"

Requisiti: autorizzazione comunale

Nota: la legge 287/91, art. 3 prevedeva apposita autorizzazione comunale se in detti locali viene svolta attività di somministrazione anche limitatamente alle persone alloggiate. La nuova legge 29.3.2001 n. 135 elimina detto adempimento (Pertanto il rilascio dell'autorizzazione comunale di albergo abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; alla fornitura alle persone alloggiate di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo).

Nota prima dell'entrata in vigore della legge 29.3.2001 n. 135 occorre l'iscrizione al REC imprese turistiche c/o CCIAA e (legge 217/83 e legge regionale 10.04.1995 n. 14 modificata con legge 2.2.1998 n. 2) e l'autorizzazione comunale – la Legge 29.3.2001 n. 135 ha eliminato il REC strutture ricettive quindi ora occorre solo l'autorizzazione comune

ALBERGO DIURNO

Nota: In generale si configura come servizio di Bagni pubblici (Vedere: voce specifica).

ALBERGO PER LA GIOVENTU'

Vedere: "ostello", "turismo sociale", "imprese turistiche".

Requisito: Autorizzazione comunale

Normativa: Legge 217/83 art. 12 - Legge 315/2001

ALBERI DI NATALE

- se produzione: **Vedere:** "fiori e piante ornamentali" e "Vivai"
- se commercio all'ingrosso - **Requisito:** dichiarazione inizio attività ai sensi del D. Lgs. 114/98 (**Vedere:** commercio all'ingrosso in genere, settore non alimentare) - **Nota:** Prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 114/98 occorre l'iscrizione all'Albo c/o CCIAA (legge 125/1959) ora soppresso.
- Se commercio al minuto - **Requisito:** comunicazione al comune ai sensi della legge 114/98 o nel caso di vendita ambulante relativa autorizzazione comunale (**Vedere:** commercio al minuto in genere, settore non alimentare) - Prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 114/98 occorre l'iscrizione al R.E.C. più autorizzazione comunale.

ALBI PROFESSIONALI

Descrizione: Gli Albi professionali comprendono: Agenti di cambio - Agronomi e forestali - Agrotecnici - Architetti - Attuari - Avvocati - Biologi - Chimici - Consulenti del lavoro - Dottori commercialisti - Farmacisti - Geologi - Geometri - Giornalisti e pubblicisti - Infermieri - Ingegneri - Medici - Notai - Odontoiatri - Ostetriche - Periti agrari - Periti industriali - Ragionieri - Revisori

contabili - Spedizionieri doganali - Tecnici sanitari - Veterinari.

Nota: sono tutte attività professionali non iscrivibili al Registro delle imprese

ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Vedere: Artigianato

Nota: Con Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34, art. 30 la tenuta degli albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio, che la svolgono attraverso le Commissioni provinciali dell'artigianato. La norma non è ancora operativa.

Nota: La Commissione per la tenuta dell'Albo degli artigiani è sita in Via Nazionale Pentimele n. 230, 89100 Reggio Calabria – Tel 0965.43164.

ALBO DEI SOGGETTI PRIVATI ABILITATI AD EFFETTUARE LE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI E QUELLE DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI

Requisiti: iscrizione presso Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Ufficio del Federalismo Fiscale, Dip. II – Roma

Normativa: D. L. 15.12.1997 n. 446 (art. 53, comma 1) – D. M. 09.03.2000 - D. M. 11.09.2000 n. 289 (Art. 3, comma 1).

ALBO SMALTITORI

Vedere: “Rifiuti”, “Ambiente”

Normativa: D. 28.04.1998 N. 406

Nota: Per ulteriori informazioni relative all'Albo smaltitori (e per la relativa modulistica) vedere il sito della Camera di Commercio di Catanzaro www.cz.camcom.it

ALBO TRASPORTATORI

Vedere: “autotrasporto conto terzi”

ALCOLICI, SUPERALCOLICI E PROFUMI

- **PRODUZIONE DI LIQUORI, ACQUAVITI, PROFUMI ECC.** – **Requisiti:** licenza UTIF più autorizzazione sanitaria – **Normativa:** T.U. 8.7.24 - Attività normalmente artigiana
- **COMMERCIO INGROSSO** – **Vedere:** “Commercio all'ingrosso in genere”
- **COMMERCIO AL DETTAGLIO** – **Vedere:** “Commercio al dettaglio in genere”

ALIMENTI – ALIMENTARI

Descrizione attività e requisiti:

- **ALIMENTI DIETETICI E PER LA PRIMA INFANZIA (produzione di ...)** – **Requisiti:** Autorizzazione Ministero della sanità - **Normativa:** legge 327/1951 - d.p.r. 616/77 art. 30/E – **Nota:** Attività normalmente artigiana
- **ALIMENTI E BEVANDE (stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento nonché deposito all'ingrosso di ...)** - **Requisiti:** Autorizzazione U.S.L. per l'esercizio di stabilimento e/o laboratorio di produzione, preparazione e confezionamento nonché per il deposito all'ingrosso di alimenti – **Normativa:** Legge 283/62 art. 2
- **ALIMENTI SURGELATI (Produzione di ...)** – **Requisiti:** Autorizzazioni sanitarie Regionali o di Enti sub delegati - **Normativa:** D. 15.06.1971.
- **ALIMENTARI (COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO)** – **Normativa:** D. Lgs. 114/98 e norme regionali – **Vedere:** “commercio al dettaglio in genere (settore alimentare) e commercio all'ingrosso in genere (settore alimentare)” – la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2000 n. 409 (indirizzi e criteri di programmazione delle medie e grandi strutture di vendita in attuazione del D. Lgs. 114/1998 e della legge Regionale 17/1999 art. 1, comma 2, stabilisce che non è possibile il commercio all'ingrosso e al minuto di alimentari nello stesso locale. **Nota:** Il Commercio all'ingrosso e al minuto nello stesso locale è consentito esclusivamente per uno o più dei seguenti prodotti non alimentari: “a) macchine, attrezzature ed

articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato; b) elettrodomestici, materiale elettrico ed elettronico, per telecomunicazioni; c) colori, vernici, carte da parati, ferramenta ed utensileria; d) articoli per impianti idraulici, a gas ed impianti scientifici e di misura; e) strumenti di ottica, cinefotoottica, scientifici e di misura; f) macchine, attrezzature, mobili ed articoli vari per ufficio; g) auto-moto-cicli e relativi ricambi ed accessori”.

- **IMBOTTIGLIAMENTO DI VINO** – Vedere “imbottiglieri di vino”
- **PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI LATTE E DERIVATI** – **Descrizione attività:** Centri di raccolta e standardizzazione, stabilimenti di trattamento e di trasformazione – **Requisito:** Riconoscimento da parte della Regione – Il riconoscimento sostituisce l'autorizzazione sanitaria
- **PRODUZIONE DI MARGARINA** – **Vedere:** “Grassi idrogenati alimentari diversi dal burro e grassi suini”

Nota: L'autorità sanitaria è l'organo della Regione competente secondo i casi in materia medica o veterinaria, tranne che per i depositi all'ingrosso e i piccoli laboratori artigiani per i quali competente è il comune tramite l'ASL

ALLEGATI

- DOCUMENTI PROVENIENTI DA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – esibizione dell'originale o autocertificazione (E' preferibile allegare, per velocizzare il provvedimento, all'autocertificazione la fotocopia del documento originale)
- ALTRI DOCUMENTI – originale o copia conforme o autocertificazione della fotocopia

Normativa: L. 15/68 art. 5 – Circolare MICA 3202/C del 22.1.1990

ALLESTIMENTO VETRINE

Vedere: “prestazioni di stampo professionale”

ALLEVAMENTO ANIMALI

Vedere anche: “agricoltura”

Nota: Attività agricola per connessione da iscrivere nella sezione speciale del registro delle imprese.

Requisiti: Per le attività di allevamento in forma imprenditoriale occorre, in ogni caso, specifica autorizzazione sanitaria comunale, provinciale o regionale.

Normativa: art 2135 c.c. - Legge 778/87– DPR 581/95

Casi particolari di allevamento:

- **ANIMALI DA ESPERIMENTO** – **Requisiti:** Autorizzazione comune (per l'allevamento) - Autorizzazione Ministero della sanità (per l'utilizzazione) - **Normativa:** DL 116/1992
- **ANIMALI DA PELLICCIA** – **Requisiti:** Autorizzazione sanitaria comunale
- **ANIMALI IN GENERE** - **Requisiti:** occorre autorizzazione sanitaria per il tipo di allevamento dichiarato - **Normativa:** legge n. 778/87).
- **APICOLTURA** - **Requisiti:** Autorizzazione sanitaria del Comune – **Normativa:** L. Regione Calabria 3 settembre 1984 n. 29 – Norme per lo sviluppo dell'apicoltura – Legge 24 dicembre 2004 n. 313 (all'art. 6 questa legge stabilisce che “... Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'art 3 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente ...”).
- **BESTIAME** – **Requisiti:** Autorizzazione sanitaria del comune (o regione)
- **CANI**– **Requisiti:** Autorizzazione sanitaria del comune - **Normativa:** Legge 349/93 art. 2 e D.M. 28.1.1994;
- **CAVALLI** – **Requisiti:** autorizzazione sanitaria del Comune - **Normativa:** D.L. 30.4.1998 n. 173 art. 9)
- **CONIGLI** – **Requisiti:** Autorizzazione sanitaria del Comune
- **ELICICOLTURA** (Allevamento lumache) – **Requisiti:** autorizzazione sanitaria del comune
- **FAUNA SELVATICA** (allevamento a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare o venatorio o a scopo ornamentale o amatoriale) – **Requisiti:** Autorizzazione della Regione

- **PESCI (PISCICOLTURA) IN ACQUE INTERNE – Requisiti:** Autorizzazione Provincia
- **PESCI (PISCICOLTURA) IN MARE – Requisiti:** Concessione demaniale e Autorizzazione sanitaria regionale o comunale
- **POLLI – Requisiti:** Autorizzazione sanitaria del Comune

AMBIENTE

Vedere anche: “MUD”, “Rifiuti”, “Rottami”, “Stoccaggio rifiuti da avviare al riciclaggio”

Normativa:

- D.P.R. 10.9.1982 n. 915
- Legge regionale 2.1.1986 n. 1 (Disciplina degli scarichi delle imprese che esercitano attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione olivicola e delle cantine olivicole)
- D.M. 11.03.1988 n. 141 (Regolamento per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi)
- D. Lgs 95/92 del 1992 sugli oli minerali usati
- Legge 21.01.1994 n. 61 (di conversione del D.L. 04.12.1993 n. 496)
- D.M. 25.05.1994 - D.M. 10.01.1996
- D. Lgs. 05.02.1997 n. 22 (supplemento ordinario n. 33 alla G. U. n. 15.12.1997 n. 38)
- D. Lgs. 08.11.1997 n. 389 - *“Le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all’Albo. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l’autorizzazione all’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l’iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del precedente decreto”*
- D. M. 145/98 (formulari per il trasporto dei rifiuti; **Nota:** deve essere vidimato dalla Camera di Commercio prima di essere posto in uso).
- D. M. 148/98 (registro di carico e scarico dei rifiuti; **Nota:** deve essere vidimato dall’Agenzia delle Entrate prima di essere posto in uso).
- D. Lgs. 173/98 del 1998 (deroghe per l’agricoltura);
- Decreto 4.8.1998 n. 372 (Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto rifiuti e manuale di transcodifica);
- Decreto 28.04.1998 n. 406 (Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione Europea avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti)
- Decreto legislativo 03-04-2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” pubblicato su S. O. alla G. U. 14-04-2006.

AMBULANTI (Commercio)

Vedere: “commercio su aree pubbliche”

Normativa: D. Lgs. 114/98 più leggi regionali.

Requisito: autorizzazione comunale (può essere di tipo A o di tipo B)

Nota: L’attività era precedentemente regolata dalla legge 112/91

AMBULANZA (servizi privati di)

Requisiti: Libretto di circolazione con indicazione dell’abilitazione per il trasporto feriti ed infermi più Autorizzazione regionale dell’Assessorato alla Sanità di Catanzaro

Normativa: D.M. 17.12.1987 n. 533, art. 3

Nota: Fax simile di autorizzazione per ambulanza:

REGIONE CALABRIA - ASSESSORATO ALLA SANITA' - CATANZARO	
IL DIRIGENTE REGIONALE	
Vista l’istanza datata _____	con la quale il Sig. _____ titolare della ditta

_____ chiede il rilascio dell'autorizzazione sanitaria regionale per adibire l'ambulanza tg _____ al trasporto e soccorso infermi.
 CONSIDERATO che il responsabile sanitario del servizio ambulanze _____
 VISTO il parere favorevole _____
 VISTE le ricevute di _____ del versamento _____
 VISTO l'art. 193 del T.U. delle LL. SS. 27.7.1934 n. 1265
 VISTO il D.M. 17.12.1987 n. 533
 VISTA la legge regionale 13.5.1996 n. 7
 VISTO il D.P.G.R. 24.6.1999 n. 354
 VISTA la risoluzione del C.P.S. adottata nella seduta del 25.9.1975
 DECRETA
 Di autorizzare il Sig. _____ titolare della ditta _____ ad adibire l'ambulanza _____ (tipo A) al trasporto e soccorso infermi con tariffe non superiori a quelle della Croce Rossa Italiana.
 IL servizio di Igiene Pubblica della ASL, competente per territorio, cui copia del presente decreto sarà trasmesso per competenza, eserciterà la relativa vigilanza segnalando all'assessorato Regionale alla Sanità eventuali manchevolezze o irregolarità.
 DI dare atto che il presente decreto non è soggetto a controllo di legittimità e che sarà pubblicato nel bollettino Ufficiale della Regione Calabria

IL DIRIGENTE DI SETTORE

AMBULANZA DI TIPO "B"

Descrizione attività: TRASPORTO DI SOLO INFERMI CON ESCLUSIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO

Requisiti: Libretto di circolazione con indicazione dell'abilitazione per il trasporto infermi più Autorizzazione Comunale rilasciata sulla base dell'autorizzazione ASL (U.O. Igiene Pubblica).

AMBULATORI (o poliambulatori)

Riguardano le seguenti attività:

- Ambulatorio di Fisiocinesiterapia e Rieducazione funzionale
- Ambulatorio o gabinetto di medicina nucleare (Vedere: risonanza magnetica)
- Ambulatori di analisi cliniche (gabinetto, laboratorio studio) o presidi diagnostici curativi e riabilitazioni ambulatoriali

Vedere anche: "presidi diagnostici curativi"

Requisiti: Autorizzazione regionale o della A.s.l.

Normativa: L. 27.7.1934 n. 1265 - Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34, art. 127 (prevede delega al Comune per "... c) l'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento, la trasformazione delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, nonché per la sospensione e per la chiusura delle medesime. 2. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente l'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e gli studi professionali". - Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34, art. 128 (prevede delega alla ASL per "1. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali le funzioni amministrative inerenti la pubblicità sanitaria concernente le strutture di ricovero e le strutture ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio")

AMBULATORIO VETERINARIO

Requisiti: Autorizzazione del Comune

AMIANTO

Vedere: "ambiente".

Requisiti: iscrizione albo smaltitori (C/o C.C.I.A.A. di Catanzaro) per bonifica siti contenenti amianto – Categoria 10 – La categoria 10 è suddivisa a sua volta in categoria 10 A e categoria 10 B – entrambe le categorie sono suddivise in cinque classi, dalla A alla E)

Normativa: Legge 27 marzo 1992 n. 257

Nota: In data 17.1.2003 l'albo smaltitori di Catanzaro ha comunicato che "... non si può procedere all'iscrizione richiesta perché alla data odierna non è stato emanato il decreto riguardante le modalità e gli importi della garanzie finanziarie che devono essere presentata a favore dello stato ..."

AMIDI E FECOLE (Produzione di ...)

Requisiti: Riconoscimento del Ministero delle attività produttive - Il riconoscimento come impresa produttrice di amido, fecole e derivati, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero delle attività produttive 31.05.1989 si intende concesso ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego ai sensi dell'art. 20 della legge 7.8.1990 n. 241

Normativa: D. M. 30.12.1986, D. M. 31.05.1989

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO (o di stabili)

Vedere: “prestazioni di stampo professionale”

Requisiti: Attività attribuibile alle sole società - attività libera

Nota: Ditta individuale: attività professionale non iscrivibile al registro delle imprese;

Nota: Nell'esperto risponde n. 79 del 11.10.1998 al quesito n. 4722, alla domanda “Una S.n.c. la cui attività e quella di servizi di elaborazione dati può assumere incarichi di amministrazione di condomini, tenuto conto che questo servizio rientra tra quelli previsti dall'oggetto sociale” risponde “La necessità che l'amministrazione di condominio debba essere necessariamente una persona fisica è argomento molto dibattuto in giurisprudenza. Secondo un orientamento giurisprudenziale (Cassazione, sentenza n. 5608 del 09.06.1994) l'amministratore deve essere in ogni caso una singola persona fisica e non può essere una società, nemmeno di persone. Con successiva sentenza del 24.02.1994 n. 11155 la Corte ha ammesso la possibilità che l'amministrazione del condominio sia affidata anche a una società di fatto”.

Nota: Le società di fatto non sono iscrivibili al Registro delle Imprese.

ANALISI CHIMICHE

Requisiti: Autorizzazione ASL solo se trattasi di sostanze pericolose

ANALISI CLINICHE E CHIMICO-CLINICHE

Descrizione attività: Gabinetto, laboratorio, studio di analisi cliniche o chimico cliniche

Vedere: “Presidi diagnostici curativi e riabilitazione ambulatoriali” o “Analisi chimico cliniche e microbiologiche”; Vedere anche: “ambulatori”.

Requisiti: Autorizzazione del comune su parere A.S.L. o autorizzazione regionale

Normativa: R.D. n. 1265/1934 art. 193 - art. 23 D.P.R. 10.06.1955 n. 854 - D.P.R. 4.1.1972 – Legge Regione Calabria n. 34/2002

ANALISI GEMMOLOGICHE

(laboratorio)

Requisiti: Licenza Questura

ANALISI MERCEOLOGICHE

(laboratorio)

Requisiti: attività libera (non occorre alcuna documentazione salvo l'apertura della partita IVA)

ANIMALI

- **Animali da esperimento** – **Normativa:** D. lgs. n. 116/1962
 - A) Stabilimento di allevamento - **Requisiti:** autorizzazione comunale;
 - B) Utilizzazione: autorizzazione - **Requisiti:** Ministero della Sanità
- **Animali da allevamento** – Vedere: “allevamento”

ANIMATORE TURISTICO

Vedere: “attività professionali del turismo”

ANTICHITA', ANTIQUARIATO, ARTE

Descrizione attività:

- **COMMERCIO AL MINUTO (GALLERIA) O ALL'INGROSSO, SENZA VENDITA ALL'ASTA**: **Normativa:** Legge 1062/71 art. 1 - **Requisiti:** Comunicazione al Comune ai sensi

del D. Lgs. 114/98 (Vedere: “commercio al dettaglio in genere o commercio all’ingrosso in genere”) e presa d’atto del comune specifica per “Antichità”. **Nota:** Se trattasi di oggetti privi di valore artistico Vedere: “Usato” e “commercio di cose usate”

- **VENDITA CONTO TERZI SU PROCURA** – **Requisiti:** licenza Comune, Vedere “Agenzia”
- **VENDITA ALL’ASTA** (per conto terzi su procura) - **Requisito:** licenza Questura - **Normativa:** art. 115 t.u.l.p.s. – D.P.R. 616/77 art. 6-19 – D. Lgs. 31.3.1998 n. 112 art. 163 – **Vedere anche:** “agenzia di vendita all’asta” - **Nota:** per le vendite all’asta realizzate per mezzo della televisione o altri sistemi di comunicazione (ritenute in un primo tempo vietate in modo assoluto dall’art. 18, c. 5, del D Lgs. 114/98) occorre riferirsi alle precisazioni del Ministero delle attività produttive, D.G.C.A.S., di cui alla circolare del 17 giugno 2002 n. 3547/C) in cui si stabilisce che “ LA VENDITA ALL’ASTA CON MEZZI TELEVISIVI E’ VIETATA DAL D. LGS. 114/98 UNICAMENTE AGLI OPERATORI DETTAGLIANTI CHE SVOLGONO L’ATTIVITA’ DI ACQUISTO PER LA RIVENDITA AI CONSUMATORI FINALI”.

ANTIMAFIA

Normativa: Legge 31.05.1965 n. 575 - Legge 13.09.1982 n. 646 integrata dalle legge 726 e 936/1982 - Legge 19.03.1990 n. 55 - D.L. 12.1.1991 n. 5 - D.M. Interno 16.12.1997 n. 486 recante regolamento recante norme per lo snellimento delle procedure antimafia (Prevede la possibilità di inserire la dichiarazione antimafia nel certificato rilasciato dalla Camera di commercio) - D.P.R. 03.06.1998 n. 252 (regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia) - Circolare del Ministero dell’Interno 559/Leg/240.517.8 del 18.12.1998 recante istruzioni al regolamento di cui al D.P.R. 252/98.

Nota: La nuova documentazione antimafia - Nel caso di richiesta incentivi il Minindustria con propria circolare ha disciplinato il procedimento di richiesta antimafia nel modo seguente:

A) Qualora l’importo dell’agevolazione sia inferiore a trecentomilioni non dovrà essere assolta alcuna formalità per la certificazione antimafia

B) Qualora l’importo dell’agevolazione sia pari o superiore a trecentomilioni l’impresa deve:

B1) Presentare alla Camera di commercio I. A. e A. la richiesta del certificato recante la dicitura antimafia

B2) Ricevuta detta certificazione l’impresa può:

B2.1) Presentare detto certificato alla Prefettura affinché venga integrata con le “informazioni sulle eventuali infiltrazioni mafiose” ex art. 4 del D. Lgs. 08.08.1994 n. 490 indicando il provvedimento per le quali dette informazioni vengono richieste (ad es. art. 13 del D.L. 79/97 convertito in Legge 140/1997, l’importo complessivo dell’agevolazione e l’Amministrazione alla quale devono essere trasmesse le informazioni Antimafia

B2.2) Presentare il certificato Camerale di cui al punto B1) direttamente al concessionario per l’inoltro alla Prefettura ai fini di cui sopra

In entrambi i casi la Prefettura invierà la certificazione antimafia conclusiva all’Amministrazione interessata (nel caso della suddetta L. 140/1997 al Ministero dell’Industria – Direzione generale coordinamento incentivi)

ANTIPARASSITARI

Descrizione attività:

- **Produzione e/o imballaggio di antiparassitari** – **Requisiti:** Autorizzazione Ministero della sanità – **Normativa:** Circolare del Ministero della Sanità n. 15 dell’01.04.1992
- **Acquisto, Conservazione, Vendita e Utilizzo di antiparassitari** – **Requisiti:** Autorizzazione Regione / Comune – **Normativa:** Legge 127/97 - D.P.R. 24.5.1998 n. 223 – D.P.R. 23.4.2001 n. 290

ANTITACCHEGGIO

Descrizione attività:

- **Attività di vigilanza nei luoghi di vendita anche tramite telecamere** - attività assimilata alle investigazioni o alla vigilanza (Vedere: “investigazioni”, “vigilanza”).

- **Se si tratta unicamente di consulenza** (studio della disposizione degli scaffali nei locali, suggerimenti per gli impianti da usare ecc.) non occorre alcuna documentazione, ma deve essere specificato che non trattasi di vigilanza.

ANZIANI

Vedere: “Assistenza e/o casa di riposo”

Requisiti: Autorizzazione regionale per la casa di riposo e presa d’atto della Questura

APICOLTURA

Vedere: “agricoltori”, “allevamento”

Requisiti: autorizzazione sanitaria per l’alveare.

Normativa: Art. 2135 codice civile, Legge Regione Calabria 3 settembre 1984 n. 29; Legge 24 dicembre 2004 n. 313: all’art. 6 questa legge stabilisce che “... *Chiunque intraprenda per la prima volta l’attività nelle forme di cui all’art 3 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale competente ...*”.

Nota: L’apicoltura è considerata attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del c.c. anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

Nota: Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d’api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d’api, le api e le api regine, l’idromele e l’aceto di miele;

APOSTILLE

(Legalizzazione di documento Estero)

Normativa: Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 ratificata in Italia con legge 20.12.1966 n. 1253.

Nota: La formula di “Apostille” rende legale il documento nei paesi che hanno sottoscritto la convenzione

APPALTI DI PUBBLICI SERVIZI

Normativa: D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 (attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti di pubblici servizi)

APPALTO FORNITURE CALORE

Vedere: “combustibili”

Descrizione attività: attività svolta da fornitori di combustibili

Requisiti: attività libera

APPARECCHI AUTOMATICI PER IL PUBBLICO

Vedere anche: “Apparecchi elettronici da intrattenimento (Videogiochi ecc.)”

- **Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento** (flipper, giochi a gettone ecc.)
 - A) fino a 8 apparecchi in locale destinato ad altro scopo (ad es. bar) – **Requisiti:** Comunicazione al comune, contenente l’autocertificazione;
 - B) oltre 8 apparecchi: **Vedere:** “sala giochi”.
- **Commercio (vendita) a mezzo apparecchi automatici** – **Normativa:** art. 17 della legge 114/98 – **Vedere:** “vendita tramite apparecchi automatici”
- **Somministrazione a mezzo apparecchi automatici** – **Requisiti:** Autorizzazione comunale ai sensi della art. 1 della legge 287/91 (solo per locali esclusivamente adibiti a tale scopo). Diversamente si applica l’art. 17 della legge 114/98 (**Vedere:** “vendita tramite apparecchi automatici”).
- **Noleggio e distribuzione, gestione (anche indiretta) di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici** – **Requisiti:** licenza del Comune – Tuttavia se si tratta di apparecchi automatici per il gioco (apparecchi per videogiochi ecc.) occorre il nulla osta dell’Amministrazione Finanziaria (Monopoli di Stato – Sito www.aams.it - Tel. 090/679650 – Fax

090/663451 – e-mail: sezione.messina@aams.it) (art. 38 della legge 23.12.2000 come modificato dall'art. 22 comma 2 della legge 289/2002). **Vedere:** “Apparecchi elettronici da intrattenimento”

- **Produttore, importatore** - **Requisiti:** nulla osta di distribuzione rilasciato dai Monopoli di Stato – **Normativa:** T.U. 773/1931, art. 86, 110 – legge 425/1995 – legge 338 del 23.12.2000, art. 36, 38, 39 – Legge 289/2002, art. 22 – D. L. 269/2003);
- **Gestore** (nulla osta per la messa in esercizio) – **Requisiti:** Dichiarazione di installazione rilasciata dai Monopoli di Stato – **Normativa:** TU 773/1931, art. 86, 88, 110);
- **Noleggiatore** - **Requisiti:** nulla osta di distribuzione rilasciato dai Monopoli di Stato – **Normativa:** T. U. 773/1931, art. 86, 110 – D. L. 269/2003)

Normativa per gli apparecchi automatici: Art. 110, comma 6 e 7, del TULPS approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 - D.P.R. 26.10.1972 n. 640 – Legge 23 dicembre 2000 n. 388 - Legge 22.12.2002 n. 289 (Legge finanziaria 2003) – Circolare Ministero Finanze 12.2.2003 n. 1/COA/DG/2003 (Art. 22 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, recante nuove disposizioni normative nella materia degli apparecchi e dei congegni automatici ed elettronici da intrattenimento e divertimento - prime istruzioni di applicazione reperibile al sito www.aams.it) - Circolare Ministero Interno n. 557/B.2334.12001 (1) del 3 marzo 2003 (Art. 22 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, recante nuove disposizioni normative nella materia degli apparecchi e dei congegni automatici ed elettronici da intrattenimento e divertimento). L'art. 22, comma 6, della legge 289/2002 stabilisce che “*Con decreto del Ministero dell'Economia ... sono individuati il numero massimo di apparecchi, con riferimento alle loro diverse tipologie...che possono essere installati presso i pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati ...*”

APPARECCHI ELETTRONICI (O ELETTROMECCANICI) DA INTRATTENIMENTO (Sala di videogiochi ecc.)

- **PRODUTTORE, IMPORTATORE:** **Requisiti:** nulla osta di distribuzione rilasciato dai Monopoli di Stato – **Normativa:** T.U. 773/1931, art. 86, 110 – legge 425/1995 – legge 338 del 23.12.2000, art. 36, 38, 39 – Legge 289/2002, art. 22 – D. L. 269/2003;
- **GESTORE (sub-concessionario o esercente pubblico):** **Requisiti:** Nulla osta per la messa in esercizio – Dichiarazione di installazione rilasciata dai Monopoli di Stato – Licenza Questura – **Normativa:** TU 773/1931, art. 86, 88, 110;
- **NOLEGGIATORE:** **Requisiti:** nulla osta per la messa in esercizio rilasciato dai Monopoli di Stato – **Normativa:** T. U. 773/1931, art. 86, 110 – D. L. 269/2003 – Circolare Monopoli del 16.06.2005

Nota: Monopoli di Stato – Sito www.aams.it - Tel. 090/679650 – Fax 090/663451 – e-mail: sezione.messina@aams.it

APPARTAMENTI PER VACANZE (case per vacanze)

Requisiti: autorizzazione comunale

Normativa: Nuova legge sul turismo n. 135/2001(Vedere: Strutture turistiche ricettive)

Nota: Prima dell'emanazione della legge 135/2001 occorre (ai sensi della legge 217/1983 e delle leggi regionali in materia) l'iscrizione al Registro imprese turistiche c/o CCIAA e autorizzazione comunale.

AQUICOLTURA

Vedere: “Piscicoltura”

ARBITRATO, ARBITRI, ARBITRATORI, CONCILIAZIONE, CONCILIATORI E PERITI

Vedere: “esercizio di attività professionali”

Requisiti: Iscrizioni in registri presso il Ministero della giustizia.

Normativa:

D.Lgs. n. 5/2003

Titolo VI - DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Art. 38 - Organismi di conciliazione

“Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 1 del presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro.

L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 39.”

D. 23 luglio n. 222 – Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5

Articolo 3 – Istituzione del registro

“1. E' istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione dei tentativi di conciliazione. 2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; né è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'abito della direzione generale.”

Articolo 4 – Criteri per l'iscrizione nel registro.

“1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e privati ...”

D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005 n. 80

Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006 (in http://www.giustizia.it/ministero/struttura/dipartimenti/org_concil.html) che approva il modello di domanda per l'iscrizione e i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione

Nota: La Camera di Commercio di Reggio Calabria dispone di CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE

ARCHIVIAZIONE OTTICA

Descrizione attività: rientra nell'elaborazione informatica dei dati

Requisiti: attività libera

Normativa: Art. 2, comma 15, legge 24.12.1993 n. 537 – Deliberazione AIPA n. 15 del 28.7.1994 - Deliberazione AIPA n. 24 del 30.7.1998 - Art. 6, comma 1, D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - Deliberazione AIPA del 13.12.2001.

AREE INDUSTRIALI

Normativa: Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34, art. 23.

Nota: Sono competenti, per le funzioni amministrative per la realizzazione di aree industriali per insediamenti produttivi da parte di imprese e consorzi di imprese, i comuni

ARMI COMUNI DA SPARO E RELATIVO MUNIZIONAMENTO (Commercio e riparazione di)

Requisiti: licenza Questura

Nota: Per il commercio vedere anche “Commercio al dettaglio/all'ingrosso in genere”

Nota: La riparazione è normalmente attività artigiana)

ARMI, MUNIZIONI, ESPLOSIVI (DA GUERRA) (Commercio al minuto e/o all'ingrosso e/o riparazioni di ...)

Requisiti: Autorizzazione da Ministero Interni o Prefettura o Questura (secondo i casi).

Normativa: T.U.L.P.S. 773/31 art. 28, 30, 31, 33 e seg. – R. D. 635/1940 - Legge n. 1452 del 22.12.1956 - legge 258 del 6.7.1974 – Legge 185/90;

AROMI

Vedere: “additivi alimentari e aromi”

Requisiti: Autorizzazione Regione (o di enti sub delegati)

Normativa: D. Lgs. 25.1.1992 n. 107 – D.P.R. 19.11.1997 n. 514

Nota: la produzione può essere attività artigiana

ARPACAL

Agenzia Regionale per l'ambiente della Regione Calabria

Sede: Catanzaro
e-mail: sedecentrale@arpacal.it

ARTE

(commercio al minuto di oggetti d'arte o gallerie d'arte con o senza vendita all'asta)

Vedere: anche: “prestazione di servizi di consulenze e perizie sui valori delle opere d'arte”, “Conservazione e restauro di opere d'arte”; “Antichità”

Descrizione attività:

- Per le **gallerie d'arte** (organizzazione di esposizioni senza vendita all'asta) – Vedere: “agenzia d'affari in genere”

- Per le **vendite all'asta** (per conto terzi su procura): Vedere: “Asta”

- L'attività di **produzione e vendita di proprie opere d'arte** non è soggetta ad adempimenti preventivi per gli artisti che vendono le proprie opere – E' possibile l'iscrizione all'artigianato se l'attività è svolta a livello imprenditoriale (esempio, per i vasai, ceramisti, ecc.)

- **Opere di pittura, scultura, grafica e minerali con valore storico-artistico** - (Vedere: “commercio all'ingrosso a al minuto in genere” con l'avvertenza che se le opere d'arte sono antiche o di antiquariato è necessaria la presa d'atto del Comune (Vedere: “Antichità”, “Antiquariato”, “Commercio di cose usate”, “usato”)

Normativa: Legge 1062/71 art. 1 – D.P.R. 616/77 artt. 6 – 19 – D. Lgs. 31/3/1998 n. 112 art. 163;

Nota: Riguardo il restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sono sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui al D. l. 29.10.1999 n. 490 – Per l'iscrizione al Registro delle imprese di restauro di immobili serve (art. 17, comma 1, lettera f) del D.P.R. 25.1.2000 n. 34 – Decreto Borgone sulle SOA) solamente la partita IVA; Tuttavia per concorrere all'esecuzione di lavori superiori a 150.000 euro occorre essere successivamente qualificati da una SOA ai sensi del decreto 3.8.2000, n. 294.

ARTIFICIERE

Vedere: “fuochino”

ARTI GRAFICHE

Comprendono: tipografie, eliografie, litografie, serigrafia, fotocopie, riproduzioni a ciclostile, fotocomposizione, copisteria, produzione matrici per serigrafie, tipografie ecc. – Sono normalmente tutte attività artigiane;

Requisiti: Occorre allegare, solo per l'attività fotografica, la presa d'atto del Questore (per il Comune capoluogo) o del Sindaco (per gli altri Comuni della Provincia). Per le altre attività è sufficiente comunicare il numero di partita IVA.

Normativa: Art. 111 del TULPS “Non si può esercitare senza licenza del Questore l'arte tipografica, litografica, fotografica o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari” - DPR 616/77 art. 19 n. 11 - Autorizzazione comunale. - L'art. 111 del TULPS è stato abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 112/98 (art. 16 del D. Lgs. 112/98 “...(2) E' abrogato l'art. 111 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ...” - tuttavia l'art. 164 lettera f) dello stesso D.P.R. (Art. 164 del D. Lgs. 112/98 “... f) l'articolo 111 del citato Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.” prevede che l'interessato ha “l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza”

Nota: per la fotografia Vedere: “Fotografi”

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vedere: “prestazioni di stampo professionale”

Descrizione attività: la voce comprende: ottico, odontotecnico, ernista, infermiere, radiologo, levatrice, ostetrica, puericultrice, assistente sanitaria visitatrice, massaggiatori, massiofisioterapisti, igienista dentale e altre categorie assimilabili di operatori paramedici.

Requisiti: attestato di abilitazione o diploma di almeno una persona che presta al propria opera

nell'impresa registrato c/o U.S.L.

Normativa: R.D. 1334/1928; R. D. 27.07.1934 n. 1265 art. 100, Legge 340/2000 all. B (abrogazione dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 100 del R. D. 1265/1934)

Nota: per massaggiatore sportivo occorre anche attestato o diploma del CONI

Nota: Se l'attività è svolta in forma di impresa è normalmente artigiana

Nota: Se l'attività non viene svolta direttamente dal titolare o da un socio o legale rappresentante debitamente abilitato è ammissibile che venga nominato un direttore tecnico con i requisiti previsti.

ARTIGIANATO, ARTIGIANI

Vedere: anche "Albo degli artigiani" – "Commissione Provinciale dell'Artigianato di Reggio Calabria" c/o Albo Artigiani c/o Assessorato Artigianato, Via Nazionale Pentimele, n. 230 - Tel 0965.43164);

SONO ATTIVITA ARTIGIANE: Barbiere, parrucchiere, acconciatore, ceramista, estetista, fabbro, falegname, meccanico, odontotecnico, ottico, parrucchiere, sarto, tappezziere, vetraio, visagista, ecc.

PER L'ISCRIZIONE ALL'ARTIGIANATO OCCORRE: L'autorizzazione sanitaria rilasciata dal comune e il requisito professionale ove previsto

Nota: Vendita al minuto di articoli di propria produzione

- nel locale di produzione: attività libera
- in un locale diverso: Comunicazione: Vedere: esercizio di vicinato Legge 114/98
- su aree pubbliche: autorizzazione comunale tipo A o B
- a domicilio o per corrispondenza: Comunicazione al Comune mediante specifico mod. COM e presa d'atto della Questura se a domicilio con incaricati

NORMATIVA RELATIVA ALL'ARTIGIANATO: R.D. 1265/34 - Legge 161/63 - Legge 1142/70 - Legge 08.08.1985 n. 443 - Legge 1/90 - Legge 20 maggio 1997 n. 133 - Legge 5 marzo 2001 n. 57 - Legge Regione Calabria n. 34/2002 -

ASCENSORI E MONTACARICHI

Vedere: "impiantistica", Vedere: "installazione impianti"

Requisiti: Abilitazione presso Commissione provinciale artigianato o presso C.C.I.A.A. ai sensi della legge 46/90.

Nota: Per il rilascio del numero di matricola dopo l'installazione e la messa in esercizio del singolo ascensore o montacarichi: Autorizzazione del Comune (D.P.R. n. 162/1999)

Nota: Gli ascensori installati negli edifici civili prima del 25 giugno 1999 dovranno essere adeguati (in termini che vanno dai sei mesi ai sei anni a seconda dei casi) alle norme UNI. Lo ha stabilito un decreto pubblicato nella G. U. del 14.11.2005 allo scopo della salvaguardie degli utenti.

ASEPSI MICROBIOLOGICA DI APPARECCHI PER UFFICIO

Vedere: "disinfezione apparecchiature per ufficio", "imprese di pulizia"

ASILO E/O ASILO NIDO E/O BABY PARKING

Descrizione attività:

- **Asilo nido, baby parking** - **Requisiti:** autorizzazione ASL (rilasciata su delega della Regione a persona fisica); Vedere anche: "ludoteca"
- **Scuola materna privata o giardino d'infanzia** (Vedere: anche "scuola materna") - **Requisiti:** Autorizzazione Regionale ai sensi dell'art. 2 della legge 23.12.1975 n. 698 + Autorizzazione del Provveditore agli studi.

Normativa: R. D. 577 del 05/02/1928 – Legge Regione Calabria 27 agosto 1973 n. 12, disciplina degli asili nido - art. 2 e 3 legge 23.12.1975 n. 698.

Nota: L'autorizzazione è sempre intestata a persona fisica, anche quando l'attività è svolta da società.

Nota: La Regione Calabria con legge 27.08.1973 n. 12 ha regolamentato la costruzione e la gestione degli asili nido di proprietà dei Comuni o di consorzi di Comuni ai fini della concessione agli stessi dei finanziamenti regionali.

Nota: L'autorizzazione regionale per asilo nido deve essere richiesta al Sindaco del Comune

Competente per territorio)

Fax simile autorizzazione per asilo nido:

COMUNE DI _____	
Ufficio _____	Prot. _____ n. del _____
Autorizzazione n. _____ del _____	
AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER L'ESERCIZIO DI CENTRO SERVIZI PER L'INFANZIA E ASILO NIDO	
Il funzionario responsabile	
Vista la richiesta Prot. ____ n. ____ del ____ di: _____ residente _____	
C.F. _____ per l'autorizzazione sanitaria all'esercizio di: Centro servizi per l'infanzia e asilo nido	
Vista la documentazione allegata all'istanza	
Vista la relazione del Medico d'Igiene e Sanità Pubblica n. _____ del _____	
Visto l'art. 1 del DPR n. 264 del 11.2.1961	
Visto l'art. 2 della legge 283 del 30.4.1962	
Visto il D.P.R. 327 del 26.3.1980	
Visto l'art. 6 della Legge 15.05.1997 n. 127	
DA' AUTORIZZAZIONE SANITARIA	
A _____ residente in _____ Per l'esercizio di un "centro servizi per l'infanzia e Asilo nido" con sede in _____ Sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e del regolamento locale d'igiene. La presente autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per inosservanza delle disposizioni o regolamenti in materia	
Li _____	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ASSICURATIVE (Imprese ...)

Vedere anche: "assicurazioni"

Normativa: D.P.R. 13.2.1959 n. 449 – Legge 295/1978 - Impresa di cui all'art. 1 del D. Lgs. 26.05.1997 n. 173 - D.P.R. 13.02.1959 n. 449 T.U. delle leggi sulle assicurazioni private - Legge 24.12.1969 n. 990 Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - Legge 22.10.1986 n. 742 nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita - Direttiva CEE del 22.06.1988 n. 88/357/CEE - D. Lgs. 15.01.1992 n. 49 - D. Lgs. 17.12.1992 n. 509 - D.M. 29.12.1993 - D. Lgs. 17.03.1995 n. 174 attuazione della direttiva CEE 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita - D. Lgs. 17.03.1995 n. 175 attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita - D. Lgs. 13.10.1998 n. 373 Razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b) e 14 della legge 15.03.1997 n. 59.

ASSICURAZIONI

- **Impresa o società di assicurazione** - autorizzazione Ministero dell'Industria (d.p.r. 449/1959) – ora ISVAP
- **agente di assicurazione** (legge 48/1979) - albo nazionale degli agenti di assicurazione c/o Ministero dell'Industria - ora ISVAP - e lettera di incarico dell'impresa. (se l'attività è svolta da una società occorre l'iscrizione di tutti i legali rappresentanti.
- **Subagente di assicurazione** - solo lettera di incarico dell'agente
- **Procacciatore o produttore** - solo lettera di incarico
- **Mediatore o broker** - legge 792/1984 - Albo nazionale dei Brokers c/o Ministero dell'Industria (iscrizione come ditta o come società) (ora ISVAP)
- **Perito assicurativo** (legge 166/1992) - ruolo nazionale C/o Ministero Industria (ora ISVAP)

ASSISTENTE DOMICILIARE E DEI SERVIZI TUTELARI – ADEST

Vedere: "servizi socio assistenziali"

ASSISTENZA

Vedere anche: "servizi socio assistenziali"

- **Sanitaria per disabili ed anziani:** Autorizzazione al funzionamento ed iscrizione regionale (art. 19, 20 e 31 – Legge Regionale n. 5/87) – Vedere: anche Case di riposo per anziani
- **a domicilio anziani** (assistenza non sanitaria):

- a) Ditta individuale: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'attività è svolta a mezzo personale qualificato ed è organizzato in forma di impresa (verificare per eventuale presa d'atto Questura – trasmettere comunque copia visura alla questura)
- b) Cooperative o società legalmente costituite: attività libera: Eventuale autocertificazione che l'attività è svolta tramite personale qualificato (Vedere: anche: assistenza disabili)
- **a domicilio bambini:**
 - a) come sopra (verificare eventuale presa d'atto Questura – trasmettere comunque copia visura alla Questura)
- **infermieristica a domicilio:** Vedere: assistenza sanitaria a domicilio per disabili e anziani
- **nella gestione e coordinamento delle attività dei venditori:** attività libera

Nota: ASSISTENZA INFERMIERISTICA, ASSISTENZA AGLI ANZIANI O A PORTATORI DI HANDICAP – Vedere: “arti ausiliarie delle professioni sanitarie”

Nota: ATTIVITA' SVOLTA SENZA PERSONALE QUALIFICATO – Non occorre alcuna documentazione ma si deve precisare nel modello: “Attività di assistenza a domicilio senza personale qualificato e con esclusione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie”

ASSOCIAZIONE, FONDAZIONE, CIRCOLO PRIVATO, PRO LOCO, ORDINI RELIGIOSI, ENTI MORALI, ONLUS DIVERSE DALLE COOPERATIVE.

Si iscrivono al registro delle imprese (RI) – Sezione Ordinaria – modello S1 + S5 o UL + Int. P – se svolgono in modo esclusivo o prevalente e non saltuario un'attività d'impresa; in questo caso l'ente assumerà la forma giuridica della sezione ordinaria del registro delle imprese (Vedere: tabella FGO) di associazione IMPRESA (AI) o FONDAZIONE IMPRESA (FI) – Nel caso di associazione (o fondazione) già iscritta (con modello R) al solo REA, che intende diventare ASSOCIAZIONE IMPRESA (O FONDAZIONE IMPRESA), si deve utilizzare il modello S2 invece del modello S1

Si iscrivono nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) – Modello R + S5 o UL + Int. P – se svolgono un'attività economica non occasionale o saltuaria in modo strumentale o sussidiario rispetto ai loro scopi; La forma giuridica sarà (come da tabella FGS) di ASSOCIAZIONE, ENTE MORALE, ecc.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Fax simile (deve portare gli estremi di registrazione e il timbro dell'Ufficio del Registro)

Fac-simile di contratto di “Associazione in partecipazione” Con la presente scrittura privata, i sottoscritti Signori: - _____ (ASSOCIATO), ingegnere (o altro), nato a _____ il ____ (codice fiscale dichiarato _____) ed ivi residente in Via _____ n. _____ (Partita IVA n. _____) e - _____ (ASSOCIANTE), nato a _____ il ____ (codice fiscale dichiarato _____) ed ivi residente in Via _____ n. _____ Titolare dell'impresa individuale / società denominata _____ (partita IVA n: _____) convergono di associarsi in partecipazione per l'esercizio dell'impresa di titolarità di _____, corrente in _____, alla Via _____- n. _____ avente per oggetto _____, codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Calabria n. _____, iscritta con il numero di Repertorio economico amministrativo (REA) _____ (ed annotata nella sezione speciale Artigiani con il numero _____ dell'Albo delle Imprese artigiane). L'associante _____ conferisce incarico a tempo indeterminato, all'associato _____ che accetta, di responsabile tecnico relativamente ed esclusivamente a _____ (es. alle opere impiantistiche – specificare - regolamentate dalla legge 46/90 / all'attività di autoriparatore – specificare - regolamentata dalla legge 122/92 / alle attività di impresa di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (specificare) regolamentata dalla legge 84/94). Quale corrispettivo di detto apporto, l'ingegnere (o altro) _____ avrà diritto a partecipare agli utili prodotti nell'esercizio dell'impresa di cui sopra nella misura del _____% annuo. L'associato Ingegnere (o altro) _____, non parteciperà materialmente alle perdite di esercizio, consistendo il proprio rischio contrattuale nel caso di perdite di esercizio dell'impresa Associante, nella mancata remunerazione del lavoro prestato. Al 31 dicembre di ogni anno, l'Associante _____ procederà all'inventario dell'attivo e del

passivo e sulle risultanze di esso redigerà il Bilancio degli utili e delle perdite, che verrà sottoposto per l'approvazione dell'Associato _____

Ciascuna delle parti avrà diritto a recedere liberamente dal presente contratto comunicando la propria intenzione, per iscritto, almeno due mesi prima.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico delle parti in egual misura

Reggio Calabria, li _____

FIRMATO _____

L'ASSOCIANTE

FIRMATO _____

L'ASSOCIATO

REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI _____

Registrato il _____ al n. _____ Serie _____

ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI

Vedere: “organizzazione dei produttori”

Requisiti: Riconoscimento della Regione come “Ente” – Iscrizione Registro Persone Giuridiche presso Tribunale.

Normativa: Legge 756/82 – L. 674/1978

Nota: Con decreto legislativo 27 marzo 2005 n. 102 (art. 3) è stato stabilito che “*Requisiti delle organizzazioni dei produttori - 1. Le organizzazioni dei produttori devono assumere una della seguenti forme giuridiche societarie: a) società di capitali aventi per oggetto la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi; b) società cooperative agricole e loro consorzi. c) società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricole o loro forme societarie.*”

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Vedere: “associazioni”

Normativa: L. 383/2000

Requisito: Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito il Registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale. Con leggi regionali sono inoltre istituiti Registri presso le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Possono iscriversi le associazioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, costituite ed operanti da almeno un anno; L'iscrizione ha funzione di pubblicità dichiarativa.

ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA'

Vedere: “attività finanziarie”

ASTA (agenzia - galleria - vendita)

Requisiti: Licenza Questura più specifiche normative di settore (La disciplina delle aste integra e non sostituisce le altre previsioni normative che regolano l'attività dei diversi operatori economici. Essi (produttori, commercianti, agenti di commercio, mediatori, ecc.) rimangono pur sempre soggetti alle specifiche normative di settore. La vendita può essere svolta solo nei locali indicati nella licenza.

Normativa: T.U.L.P.S. 773/1931 art. 115 - d.p.r. 616/77 art. 19 – D. Lgs. 31.3.1998 n. 112 art. 163 c. 2 lett. e)

Nota: la legge 114/98 vieta le aste televisive ai commercianti al minuto (*Nota: per le vendite all'asta realizzate per mezzo della televisione o altri sistemi di comunicazione (ritenute in un primo tempo vietate in modo assoluto dall'art. 18, c. 5, del D Lgs 114/98) occorre riferirsi alle precisazioni del Ministero delle attività produttive, D.G.C.A.S., di cui alla circolare del 17 giugno 2002 n. 3547/C).*

Nota: Aste on line: L'impresa banditore mette a disposizione il sito internet senza intervenire nello svolgimento dell'asta: L'impresa in tal caso non deve essere autorizzata per la vendita tramite pubblico incanto, ma esercita attività di mediatore; Vedere “agente di affari in mediazione”. Se invece l'impresa banditore mette all'asta beni propri o altrui tramite internet (intervenendo nell'asta) deve possedere oltre alle autorizzazioni commerciali o di agenzia d'affari anche la licenza del Questore per

il pubblico incanto.

ASTATORI di carni, ortofrutticoli, prodotti ittici

Vedere: “commercio all’ingrosso in genere (settore alimentare)”.

Normativa: Legge 125/59 – D. Lgs. 114/98

Nota: Per il commercio all’ingrosso di prodotti ittici l’autorizzazione sanitaria è rilasciata dalla Regione.

Norma: Prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 114/98 occorre l’iscrizione presso l’apposito Albo tenuto dalla Camera di commercio

ATTACCHINO

Vedere: “affissioni”

ATTIVITA’ AGROMECCANICA

Vedere: “Agricoltura”, “Lavorazioni agricole conto terzi”

Requisito: Attività agricola per connessione

Normativa: D. Lgs. 99/2004 – D. Lgs. 101/2005

Nota: E’ definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione o la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell’attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.

ATTIVITA’ ARTIGIANE

Vedere: “artigianato”

ATTIVITA’ DI PRODUZIONE E LAVORAZIONE

Requisiti: Autorizzazione sanitaria del Comune.

ATTIVITA’ DI SERVIZI

Vedere: voci specifiche

Requisiti: Apertura partita IVA, Eventuale licenza o autorizzazione o comunicazione o presa d’atto dell’Ente pubblico interessato o (se del caso, esibizione di contratti e/o delle prime fatture di acquisto e/o vendita di servizi)

ATTIVITA’ FINANZIARIE

Vedere anche: “Agenzia in attività finanziaria”

Descrizione attività: Concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, locazione finanziaria, assunzioni di partecipazioni, intermediazione in cambi, servizi di incasso. Pagamento e trasferimento fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito, agenzia in attività finanziarie – Iscrizione in apposito elenco tenuto dall’UIC

Requisiti: Iscrizione in Elenchi istituiti presso l’Ufficio Italiano Cambi

Normativa: Legge 197/1991 - D. L. 385/1993 (T.U. Bancario) art. 106 e 107 – D. Ministero Tesoro 6.7.1994 – Legge 6.2.1996 n. 52 – D.L. 24.2.1998 n. 58 – D. Lgs. 25.9.1999 n. 374 (Agenzia in attività finanziaria) – D. Ministero Economia e Finanze n. 485/2001

Nota: attività non esercitate nei confronti del pubblico

- **Società con oggetto sociale esclusivamente finanziario** – **Requisiti:** Iscrizione in apposita sezione dell’elenco tenuto dall’UIC
- **Società con oggetto sociale misto** – **Requisiti:** Sono obbligate all’iscrizione nella sezione dell’elenco dell’UIC solo se l’attività finanziaria è prevalente rispetto alle altre esercitate. La prevalenza (Decreto Ministero del Tesoro del 6.7.1994) è valutata facendo riferimento

ai due ultimi esercizi: Perciò all'inizio dell'attività la società non è tenuta all'iscrizione nell'elenco.

Nota: intermediazione nella concessione dei finanziamenti, Vedere: "mediatore creditizio"

Nota: E' assimilata all'attività nei confronti del pubblico anche l'attività di finanziamento ai soci di cooperative con più di 50 soci

ATTIVITA' PROFESSIONALI DEL TURISMO

Vedere: "Professioni turistiche"

ATTIVITA' SPORTIVE IN GENERE

Vedere: "Corsi per l'avviamento alle attività sportive"

Nota: L'art. 90 della legge 289/2002 (Legge finanziaria per il 2003) ha concesso agevolazioni fiscali alle associazioni sportive dilettantistiche prevedendo tra l'altro che esse si possono costituire in forma di società di capitali senza scopo di lucro. Le associazioni sportive dilettantistiche possono quindi costituirsi in una delle seguenti tre forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dall'art. 36 e seg. Del codice civile; b) Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 361/2000; c) Società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono la finalità di lucro.

ATTO DI TRASFERIMENTO (CESSIONE) DI QUOTE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Vedere: "cessione di quote di s.r.l."

Normativa: Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 197 del 20.10.2003 n. 197

AUDIOVISIVI

Vedere anche: "videocassette"

Descrizione attività:

- servizi di montaggio - attività artigiana (non sottoposta ad adempimenti preventivi)
- realizzazione (produzione di) servizi di audiovisivi – Attività attualmente non sottoposta ad adempimenti preventivi – Normalmente attività artigiana svolta da fotografi professionisti – Prima del D. Lgs. 112/98 occorre licenza della Questura

AUDITEX e VIDEOTEX

Vedere: "telecomunicazioni"

AUDIZIONE (sala pubblica di audizioni)

Requisito: licenza comunale

Normativa: t.u.l.p.s. R.D. 773/31, art. 68 e d.p.r. n. 616/1977 art. 19.6

AUTISTI DI PIAZZA

Requisito: Autorizzazione comune (Vedere: autonoleggio con conducente).

Normativa: L. 15.1.1992 n. 21

AUTODEMOLITORI

- **Centro di autodemolizione e raccolta rottami (gestione):** **Requisito:** autorizzazione ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. 22/97 della regione. – **Normativa di riferimento:** D.P.R. n. 915/1982 – Legge 8.8.1985 n. 443 - D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e succ. modif. e integraz.- Legge 22/97 e succ. mod. – D. Lgs. 24.06.2003 n. 209. – **Riferimento:** Regione Calabria, Assessorato Ambiente - tel.

0961-857299 – **Nota:** attualmente l'Autorizzazione è concessa dal Commissario Straordinario per i rifiuti della Regione Calabria - Istanza con progetto e terreno rientrante nello strumento urbanistico come "attività produttiva"

- **Vendita al minuto di parti di veicolo derivanti da autodemolizione** (l'attività di demolizione deve essere regolarmente e preventivamente autorizzata dalla Regione) – **Requisito:** si applicano le nuove norme sul commercio che prevedono la comunicazione o autorizzazione a seconda se si tratti o meno di esercizio di vicinato, più presa d'atto del Comune per l'usato. **Nota:** Prima dell'entrata in vigore dei D. Lgs. 112/98 e 114/98 occorre la licenza Questura (per l'usato), l'iscrizione al R.E.C. e l'autorizzazione comunale - **Nota:** il D. Lgs 24.06.2003 n. 209 (art. 15, c. 7) consente il commercio di parti di ricambio usati ad eccezione di quelli attinenti alla sicurezza del veicolo.

- **Autorizzazione al trasporto auto da demolire o di carcasse o parti di auto demolite** - Iscrizione all'Albo Smaltitori presso Camera di Commercio di Catanzaro - Tel 0961-888111

Nota: il D. Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 che ha per titolo "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" ribadisce la necessità della preventiva autorizzazione regionale per i nuovi centri di raccolta e l'adeguamento alla vigente normativa per quelli già esistenti.

AUTOLAVAGGIO

Descrizione attività: è attività artigianale salvo che si dimostri il contrario dichiarando che l'attività è svolta non in forma artigiana e che vi sono degli operai addetti o che si tratti di autolavaggio automatico ecc.

Requisiti: Occorre "autorizzazione sanitaria del Comune" o "presa d'atto del comune" anche ai fini dello scarico delle acque reflue.

AUTOLINEE E AUTOSERVIZI DI LINEA (gestione)

Vedere: "trasporti pubblici di linea", Vedere: "Trasporto di persone su strada".

- servizi urbani: autorizzazione comunale
- servizi extraurbani: autorizzazione regionale
- servizi internazionali: autorizzazione Ministero trasporti

Normativa: D.P.R. 616/77 art. 84

AUTONOLEGGIO

Vedere: "noleggio" – **Vedere:** "autoservizi pubblici non di linea"

- **Autonoleggio con conducente** – **Normativa:** legge 21/1992 – **Requisiti:** Iscrizione al ruolo conducenti veicoli e natanti c/o C.C.I.A.A. e autorizzazione comunale - per adesso solo autorizzazione comunale. (N.B. ALCUNI COMUNI RILASCIANO PREVENTIVAMENTE DEI NULLA OSTA VALIDI SOLO PER L'IMMATRICOLAZIONE DEL MEZZO AD USO NOLEGGIO CON CONDUCENTE – PER L'ISCRIZIONE AL R.I. OCCORRE ATTENDERE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA')
- **Autonoleggio senza conducente** – **Normativa:** L. 19.12.2001 n. 481 – **Requisiti:** presa d'atto comune

AUTORIMESSA PUBBLICA (CON CUSTODIA E VINCOLO D'ORARIO)

Vedere: "rimessaggio autoveicoli e/o imbarcazioni"

Normativa: D. Lgs. 19.12.2001 n. 480 (regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse in G. U. n. 37 del 13.2.2002) –

Requisiti: Per avviare l'attività di rimessa di veicoli è sufficiente una denuncia di inizio attività da presentare direttamente al Comune nel quale si intende svolgere l'attività. (art. 1. *L'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli è subordinato a denuncia di inizio attività da presentarsi, ai sensi*

dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, al comune nel quale si svolge l'attività)

Nota: Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su un'apposita ricevuta, che avrà valore anche ai fini fiscali, date d'ingresso e di uscita, marca colore e targa di ciascun veicolo. Non dovranno essere annotati i dati relativi ai veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia. L'annotazione può avvenire anche con modalità informatiche. Ma per le nuove tecnologie si dovrà attendere un apposito decreto dell'Economia e delle Finanze.

Nota: Precedentemente al D. Lgs. occorre licenza comunale ai sensi del t.u.l.p.s. art. 86 e d.p.r. 616/1977 art. 198;

AUTORIMESSA PRIVATA (POSTI FISSI SENZA CUSTODIA)

Requisito: Denuncia inizio attività ex art. 19 L. 241/90 al comune nel cui territorio si trova la rimessa.

Normativa: D.P.R. 19.12.2001 n. 480/2001

AUTORIPARATORI / AUTORIPARAZIONI

Normativa: Legge 5.2.1992 n. 122 - Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione - Circ. Minindustria 19.06.1992, n. 3286/C - D.M. 16 marzo 1994, n. 35 - DPR 18.4.1994 n. 387 - Circ. Minindustria 28 settembre 1994, n. 3348/C - Circ. Minindustria 16 giugno 1995, n. 3372/C - Legge 26 settembre 1996, n. 50 - D.M. 30 luglio 1997, n. 406 - D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 22, comma 3, lettera c) - D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 - Circolare 3502/C (Prot. 652400) del 05.12.2000 (D.P.R. 14.12.1999, n. 558 - Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59): In detta circolare si chiarisce che le attività di cui agli articoli 7, 9 e 10 di detto D.P.R. possono essere iniziate su denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241 del 1990, Si specifica altresì che **“E' necessario che vi sia concomitanza tra la denuncia di inizio attività e effettivo avvio della stessa. NON SONO AMMESSE DENUNCE DI INIZIO RETROATTIVE”**).

Requisiti: Se l'attività viene svolta artigianalmente l'iscrizione avviene presso l'Albo degli artigiani. Se l'attività viene svolta non artigianalmente vedere apposite istruzioni presenti nel sito web di questa Camera di Commercio alla voce “attività regolamentate”

Nota: L'iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo degli Artigiani è prevista in relazione alle seguenti specializzazioni: meccanica e motoristica – carrozzeria – elettrauto – gommista.

Nota: I requisiti di iscrizione devono essere dimostrati per ogni unità locale (salvo casi particolari già previsti in sede ministeriale con apposite circolari) –

Nota: L'installazione di componenti fissi (Esempio impianti a GPL – autoradio – antifurti – condizionatori d'aria) è subordinata a previa iscrizione nella sezione principale relativa alla singola attività. Per l'installazione di impianti GPL, vedere: “Impianti GPL”.

Nota: Per riferimenti: Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale per il Commercio, Le assicurazioni e i servizi – Servizio Centrale delle Camere di Commercio – Ufficio B4.

AUTORIZZAZIONI SANITARIE

Vedere anche leggi sanitarie in “sanitarie leggi”

Normativa: Regio Decreto 27.03.1934 n. 1265 (t.u. leggi sanitarie) - Legge 30.04.1962 n. 283 per la produzione e la vendita delle sostanze alimentari e delle bevande - D.P.R. 26.03.1980 n. 327 - Legge Regionale (Regione Calabria) n. 2 del 22.01.1996; Legge Regione Calabria n. 5 del 26.1.1987 e relativo regolamento di attuazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 491 del 18.10.1989

ESEMPI DI AUTORIZZAZIONI SANITARIE:

- AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER ALLEVAMENTO BOVINI,
- AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER MEZZO DI TRASPORTO,

- AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER DEPOSITO DI PRODOTTI ALIMENTARI
- ECC

AUTOSCUOLA

Requisiti: Il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, contenente "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", all'art. 10, comma 5°, stabilisce che l'esercizio dell'attività di autoscuola, in precedenza subordinato al rilascio di autorizzazione della Provincia, sia soggetto alla sola **dichiarazione di inizio attività**, da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa.

Normativa: legge 301/1990 – Legge 264/91 - D. L. 30.4.1992 n. 285 art. 123 - DPR 16.12.1992 n. 495, art. 335 – D. M.17/05/1995 n. 317 – D. Lgs. 112/98 - **Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7**

Nota: Art. 1 comma 1 D.M. 317/95 "*Le autoscuole possono svolgere oltre all'attività di insegnamento alla guida anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni e nonché tutte le altre pratiche relative alle patenti di guida*"

AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Vedere anche: "noleggio" "autonoleggio"

Requisiti: numero di Iscrizione al Ruolo conducenti di veicoli o natanti abilitati ad autoservizi pubblici non di linea e autorizzazione comunale – "*Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozette, natante e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale*". Il servizio può essere svolto da artigiani iscritti all'albo, cooperative di produzione e lavoro, associazioni o consorzi tra imprese artigiane, ditte individuali. Le licenze individuali possono essere conferite ad organismi sopra citati salvo rientrarne in possesso nei casi previsti dalla legge.

Normativa: L. 15.1.1992 n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)

AUTOSOCCORSO

Vedere: "soccorso stradale" - Vedere: anche "autotraino"

Requisiti: libretto di circolazione su cui sia indicata l'abilitazione all'uso specifico – Se Autosoccorso ACI, allegare anche copia della convenzione con l'ACI. Per il soccorso in ambito autostradale allegare anche il permesso dell'ANAS.

Nota: Se inteso come ambulanza (Vedere: Autoambulanza) occorre anche autorizzazione della Regione (per il pronto soccorso) o della ASL (per solo trasporto infermi).

AUTOTRAINO

Vedere: "autosoccorso" e "soccorso stradale"

AUTOTRASPORTO DI PERSONE

Vedere: "autoservizi di linea e non di linea" – Vedere: "noleggio con conducente"

AUTOTRASPORTO DI COSE (O MERCI) PER CONTO TERZI

Requisito: Iscrizione all'Albo Trasportatori presso la Provincia o presentazione carta di circolazione provvisoria intestata all'impresa con indicazione esplicita "per conto terzi".

Normativa: Legge 06.06.1974 n. 298 modificata dalla Legge 28.04.1975 n. 145 - D.P.R. 03.01.1976 n. 32 - D.M. 5.11.1987 n. 508 - D.M. 4.11.1988 (Abilitazione per il trasporto internazionale) - D.M. 16.05.1991 n. 198 - D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 - D. Lgs. 10.09.1993 n. 360 - Legge 6.6.1994 n. 298 - Legge 23.12.1997 n. 454 (L'art. 1, punto 6, della legge 23 dicembre 1997 n. 454 prevede che tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'Albo degli autotrasportatori) – Deliberazione del 30.01.1998 (Disposizioni in merito all'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi in attuazione dell'art. 1, punto 6, della legge 23 dicembre 1977 n. 454 (Del. 1/98) – D. Lgs. 14.03.1998 n. 84 (abrogato) - D. Lgs. 14.03.1998 n. 85 (Iscrizione definitiva all'Albo delle imprese che esercitano l'attività esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 6 tonnellate) – D. Lgs. 112/98 artt. 102, 104, 105 - Legge 27.04.1998 n. 245

- Circolare 5/98 del 30.04.1998 (Disposizioni in tema di accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto terzi alla luce della nuova normativa di cui ai D. Lgs. 14.03.1998 n. 84 e n. 85 pubblicati nella G.U. n. 83 del 09.04.1998). - D. L. 20.12.1999 n. 484 convertita in Legge 18.02.2000 n. 27 - D. Lgs. 22.12.2000 n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 10 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali) - D.L. 03.07.2001 n. 256 convertito in legge 20.08.2001 n. 334 (recante interventi urgenti nel settore dei trasporti) - D. Lgs. 28.12.2001 n. 478 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi) - Legge 1.03.2005 n. 32 - Legge 18 Aprile 2005 n. 62 - D. Lgs. 21.11.2005, n. 206 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).

Nota: RECAPITI TELEFONICI DELLA MOTORIZZAZIONE: 0965-653111 - 0965-653127 - 0965-43694 -

Nota: RECAPITI TELEFONICI DELLA PROVINCIA REGGIO CALABRIA - Albo Autotrasportatori - 0965-364450 - 0965-364453.

Nota: Prima dell'entrata in vigore della legge 454/97 - con mezzi a massa complessiva uguale o superiore a 60 q.li - autorizzazione motorizzazione civile - con mezzi fino a 60 q.li di massa complessiva - libretto di circolazione o documento equivalente che indichi la portata (foglio di via). - A seguito dell'entrata in vigore della legge 23.12.1997 n. 454 occorre sempre (anche per i mezzi di portata inferiore a 60 q.li) l'autorizzazione della motorizzazione civile. Con delibera del 15.04.1998 è stata prorogata al 01.06.1998 la regolarizzazione delle ditte che già utilizzavano mezzi di portata inferiore a 60 q.li. - (La motorizzazione rilascerà un certificato provvisorio valido solamente per l'iscrizione al Registro delle Imprese - detto certificato sarà acquisito dall'Ufficio in originale) -

Nota: La procedura d'iscrizione per le imprese di autotrasporto sotto le 6 tonnellate:

- 1) L'impresa richiede l'iscrizione nell'Albo della provincia in cui ha sede, specificando la limitazione con autoveicoli con carico fino a sei tonnellate
- 2) Il comitato provinciale delibera l'iscrizione "condizionata" nell'elenco separato dell'albo e rilascia un certificato di iscrizione ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese
- 3) L'impresa individuale si iscrive nel registro delle imprese (R.I.) allegando il certificato di iscrizione nell'elenco separato
- 4) Il Registro Imprese, in sede di registrazione, nello spazio riservato all'attività, inserisce una dicitura del seguente tenore "impresa iscritta nell'elenco separato Albo autotrasportatori in attesa di rilascio dell'iscrizione definitiva". Non potrà indicare che esercita realmente l'attività.
- 5) La persona deve ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese comunque entro novanta giorni dalla notifica della delibera di cui al punto 1, perché il certificato del R.I. deve essere consegnato al Comitato entro il suddetto termine che è perentorio.
- 6) L'iscrizione nell'elenco separato dell'Albo è efficace dalla data in cui si consegna il certificato del R.I.
- 7) Al momento dell'acquisto del veicolo, l'autotrasportatore documenta tramite la carta di circolazione, la destinazione del veicolo stesso ad uso di terzi - 8) L'impresa individuale ritorna alla Camera di commercio per l'iscrizione definitiva nel Registro delle imprese o nell'Albo degli artigiani (se ha le caratteristiche dell'impresa artigiana come è nella maggior parte dei casi) -

Nota: con l'emanazione del D. Lgs. 28.12.2001 n. 478 (in G.U. 12.02.2002 n. 36) - (Disposizioni integrative correttive del D. Lgs. 395/2000 in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi) viene rivista la disciplina che regola l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi e di persone. Costituisce esercizio di questa professione per conto terzi, secondo le nuove disposizioni l'attività di impresa che esegue, mediante autoveicoli, il trasporto di cose mediante corrispettivo. Mentre l'attività di trasportatore per conto di persone e quella che prevede il trasporto di più di nove persone, autista compreso, il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o di alcune categorie di utenti. Il provvedimento inoltre disciplina le modalità di iscrizione all'albo, definisce i requisiti che devono possedere le imprese per ottenere tale iscrizione, ridefinisce le prove scritte per l'esame di accesso, ritocca il sistema sanzionatorio e rinvia ad un regolamento attuativo che dovrà essere emanato entro il prossimo 1 aprile 2002 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nota: Con nota n. 5026 del 03.05.2002 la motorizzazione di RC ha comunicato che "L'iscrizione provvisoria delle imprese iscritte all'albo autotrasportatori di cose conto terzi, ai sensi del D.M. n. 198/91, ancora valido in attesa che entri in vigore il D. Lgs. N. 470/2001 (che prevede, almeno nell'attuale stesura, la distinzione delle iscrizioni provvisorie e definitive) art. 1 (imprese iscritte fino a 60 Q.li di peso complessivo o 35 di portata utile), è documentabile direttamente dall'impresa di trasporto attraverso l'esibizione della carta di circolazione intestata alla stessa, che dimostri, in tal modo, di aver immatricolato un veicolo destinato ad uso terzi" - PERTANTO L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI CON MEZZI DI PORTATA NON SUPERIORE A 6000 Kg POTRA' AVVENIRE ANCHE TRAMITE PRESENTAZIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE PROVVISORIA INTESTATA ALL'IMPRESA CON INDICAZIONE ESPLICITA DELL'USO "PER CONTO TERZI" MENTRE PER L'ISCRIZIONE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI CON MEZZI DI PORTATA SUPERIORE A 6000 Kg, OCCORRE CARTA DI CIRCOLAZIONE PROVVISORIA INTESTATA ALL'IMPRESA CON INDICAZIONE ESPLICITA DELL'USO "PER CONTO TERZI" e "AUTORIZZAZIONE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE".

Nota: L'iscrizione all'Albo trasportatori tenuto dalla Provincia non è soggetto a controllo al momento della presentazione della pratica. Il controllo è effettuato:

- Dalla Motorizzazione, successivamente al rilascio della carta di circolazione provvisoria (vengono segnalati i casi di non iscrizione)
- Dal Registro delle Imprese e dall'Albo degli Artigiani, consultando gli elenchi inviati dalla Provincia.

Nota: nel caso di ditta comunitaria che apre un'Unità locale in Italia è sufficiente l'autorizzazione rilasciata dal paese dove c'è la sede

AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO

Requisiti: Licenza M.C.T.C., Ufficio motorizzazione.

Normativa: Legge n. 298 del 06.06.1974

Nota: Attività non iscrivibile al Registro delle imprese - circolare 3202/C p. 1.1. - Si iscrive l'attività effettivamente esercitata (esempio commercio di ..., produzione di ..., ecc.).

AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE(su strada)

Vedere: "trasporti internazionale"

Requisito: oltre all'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori per trasporto conto terzi occorre abilitazione ai sensi del D.M. 05.11.1987 e del D.M. 04.11.1988.

AUTOTRENO PER AUTO

Requisito: Iscrizione all'albo trasportatori più Libretto di circolazione rilasciato dalla Motorizzazione con indicazione dell'uso specifico

Nota: attività normalmente artigiana

AUTOVEICOLI (COMMERCIO)

Descrizione attività:

A) nuovi:

- Commercio al dettaglio – **Requisito:** Comunicazione (COM1) o Autorizzazione (COM2) – **Normativa:** Legge 114/98
- commercio all'ingrosso – **Requisito:** Autocertificazione per il commercio all'ingrosso **Normativa:** Legge 114/98

B) usati (o nuovi e usati contemporaneamente)

- Commercio al minuto – **Requisito:** Comunicazione (mod. COM1) o Autorizzazione (Mod. COM2) più Presa d'atto del comune per l'uso **Normativa:** Legge 114/98 e art. 126 T.U.L.P.S.;
- Commercio all'ingrosso - **Requisito:** Autocertificazione Commercio all'ingrosso più presa d'atto del comune per l'uso - **Normativa:** Legge 114/98 e art. 126 T.U.L.P.S.;

AUTOVEICOLI (NOLEGGIO)

- **Noleggio senza conducente** - **Requisito:** presa d'atto del comune – **Normativa:** art. 86 T.U.L.P.S. e art. 19 d.p.r. 616/1977 - **Nota:** prima del D. Lgs. 112/98: licenza Comunale - Per le imbarcazioni **Vedere:** “noleggio o locazione imbarcazioni”;
- **Noleggio con conducente e/o taxi** - **Requisito:** ruolo conducenti veicoli e natanti c/o C.C.I.A.A. e autorizzazione comunale - per adesso (fino all'emanazione del regolamento regionale previsto dalla legge 21/1992) solo autorizzazione comunale.

AUTOVEICOLI (VENDITA USATO CONTO TERZI)

Descrizione attività: vendita su procura per conto terzi

Requisiti: licenza del Comune (**Vedere:** “agenzie”)

Normativa: art. 115 t.u.l.p.s. – D. Lgs. 112/98

Nota: In precedenza occorre licenza della Questura

AUTOTRATTO

Vedere: “autosoccorso”

Requisito: Libretto di circolazione rilasciato dalla motorizzazione per conto terzi con indicato l'uso specifico

AVIOSUPERFICI

(Gestione)

Requisiti: Nulla osta autorità di pubblica sicurezza – prova della comunicazione effettuata al Ministero dei trasporti o alla circoscrizione aeroportuale

Normativa: D.M. 27.12.1971 (Norme di attuazione della legge 2.4.1968 n. 518 concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio) – D.M. 10.03.1988.

Nota: Trasmettere copia visura alla Questura.

AZIENDA

- **agricola** (**Vedere:** “agricoltori”)
- **faunistico-venatoria** – **Requisiti:** Autorizzazione Regione (attività agricola per connessione con l'allevamento degli animali)
- **agri-turistico-venatoria** – **Requisiti** per l'agriturismo + Autorizzazione Regionale per l'allevamento – **Vedere:** “agriturismo”

BABY SITTING /BABY PARKING

Vedere: “ludoteche” o “asili” o “asili nido”

BAGNI

- **STABILIMENTI, PISCINE** - R.D. 773/31 art. 86 - DPR 616/77 art. 19 p. 8 - Licenza comunale – Vedere: “stabilimento balneare”
- **BAGNI TURCHI** – (Categoria: Palestre – Codice attività: 92.61.6) **Atto autorizzatorio:** Agibilità più Autorizzazione sanitaria del Comune - **Normativa:** Legge n. 1086 del 05.11.1971 – **Disposizioni collegate:** T.U.L.P.S. Artt. 80 e 86, Reg. T.U.L.P.S. artt. 141 e 142, D.P.R. 24.07.1977 n. 616 (Artt. 19 cc. 5 e 6), Legge 25.08.1991 n. 287, D.M. 17.12.1992 n. 564.

BALLO

(sala da ..., scuola di ...)

Requisito: Licenza comunale

Normativa: art. 68 t.u. leggi p. s. e DPR n. 616/1977

BAMBINI

Vedere: “assistenza”, “asilo nido”, “ludoteca”

BANCA

Raccolta del risparmio tra il pubblico e esercizio del credito

Descrizione attività: Impresa indicata nell’art. 1, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 1.9.93 n. 385.

- ATTIVITA’ BANCARIA – Autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D. Lgs. 58/1998
- SPORTELLO BANCARIO - Copia della comunicazione inviata alla Banca d’Italia (mod. 137/vg) - N.B. la data di apertura deve coincidere con quella indicata nel modello di cui sopra. Vedere: “Sportello Bancario”
- PRIMA SUCCURSALE DI BANCA COMUNITARIA – L’attività può iniziare decorsi due mesi dalla comunicazione alla Banca d’Italia da parte dell’Autorità competente nello Stato di appartenenza
- PRIMA SUCCURSALE DI BANCA EXTRACOMUNITARIA – Autorizzazione Banca d’Italia
- SUCCURSALE DI BANCA ITALIANA IN STATO EXTRACOMUNITARIO – Autorizzazione Banca d’Italia.

Nota: In caso di cessione di rapporti giuridici (cessione d’azienda, rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco) la banca cessionaria è tenuta a darne notizia mediante iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 58 del D. Lgs. 385/1993 come modificato dal D. Lgs. 37/2004)

BANCA DATI

Se per ricerca del lavoro vedere: “mediazione tra la domanda e l’offerta di lavoro”

Diversamento: attività libera

Nota: eventuale notificazione al Garante della privacy (Trasmettere visura al garante della Privacy)

BANCHE ITALIANE

Vedere: “Banca”, “Servizi di investimento”

BANCO DEI PEGNI

Requisito: Autorizzazione Banca d’Italia e Licenza (o presa d’atto) Questura

Normativa: art. 115 TULPS, D. Lgs. 385 del 01.09.1993, Legge 52/1996, D. Lgs. 24.02.1998 n. 58

BANDA MUSICALE

Vedere: “prestazioni di servizi di stampo professionale”

BANQUETING

Vedere: “Catering”

BAR

- **bar, caffè** – **Normativa:** Legge 25.8.1991 n. 287 (aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi) – **Requisiti:** REC somministrazione (c/o C.C.I.A.A.) e autorizzazione comunale **tipo B** (L. 287/1991) - **Nota:** Se sono somministrate solo bevande analcoliche l’autorizzazione è di **tipo D** - **Nota:** Ai sensi del D. L.4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248 che recita “le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: a) l’iscrizione in registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l’esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande” il REC somministrazione sembra sia stato abolito quindi occorrerebbe solo l’autorizzazione comunale. Il Comune è prima di rilasciare la licenza di bar- ristorante ecc. sarebbe tenuto a verificare il possesso dei requisiti relativi alla somministrazione di alimenti e bevande (esempio: diploma di scuola alberghiera, attestato di un corso specifico rilasciato dalla Regione, attestato di esame svolto in passato presso la camera di commercio, attestato di iscrizione al soppresso REC per la somministrazione). **Si attende una nota chiarificatrice da parte del Ministero competente o da parte Unioncamere..**
- **c/o circoli privati** - **Vedere:** “circoli privati” (con somministrazione)
- **interno a scuole, ospedali ecc.** - **Normativa:** Legge 287/91, art. 3 – **Requisiti:** REC somministrazione e Autorizzazione comunale. **Nota:** il regolamento chiarirà se ed in quali casi sarà necessaria l’iscrizione al REC (nota: il REC è stato soppresso dal D. L.4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248). In attesa di regolamento alcuni Comuni non rilasciano ancora le autorizzazioni. In detti casi occorrerà chiedere copia del contratto di gestione e tesserino sanitario del gestore

BARBIERE

Vedere: “acconciatori”

BARCAIOLO

Vedere: “prestazioni di stampo professionale”

BARCHE

- **Noleggio:** **Vedere:** “noleggio imbarcazioni”
- **Costruzioni:** **Requisiti:** iscrizione nel Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali presso la Capitaneria di Porto (Capitaneria di porto di Reggio Calabria 0965-42530). **Nota:** Per natanti a motore e navi (costruzione, riparazione, demolizione) **Requisiti:** Albo tenuto dal Ministero della Marina mercantile (legge 234/1989 art. 19).

BED & BREAKFAST

Vedere anche: “Ospitalità rurale”

Descrizione attività: Attività al limite tra l’ospitalità volontaria e imprenditoriale

Nota: “non è di norma iscrivibile perché non comporta la predisposizione di strutture che esulino la normale manutenzione e conduzione dell’immobile” (Risoluzione Ministero delle Finanze 180/E del 14.12.1998)

Normativa: La Legge Regionale n. 2 del 26 febbraio 2003 ha previsto una specifica normativa per agevolare, anche tramite appositi finanziamenti, questa attività che può essere esercitata senza carattere di professionalità in un massimo di quattro camere e non comporta l’obbligo di aprire la partita IVA ma solo l’iscrizione nell’elenco delle attività ricettive “B&B” tenuto dai Comuni. In fatti l’art. 2 di detta legge recita “Le attività di accoglienza ricettiva esercitate dai privati che, in via

occasionale o saltuario, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi della organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fino ad un massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione sono classificate come <<B&B>>”. Inoltre: art. 3 “L’esercizio dell’attività di B&B non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile” e art. 4 c. 7 “L’esercizio dell’attività di B&B non comporta l’obbligo di aprire la partita Iva, secondo quanto stabilito dal Ministero delle Finanze nella risoluzione ministeriale n. 180 del 14/12/1998”. Per l’iscrizione al Registro delle imprese occorre invece dichiarare che trattasi di attività imprenditoriale e pertanto occorre ricollegarsi a quanto previsto per all’attività ricettiva in genere per cui occorre la dichiarazione il numero di partita IVA e allegare la specifica autorizzazione comunale (o eventualmente la presa d’atto relativa all’attività di “B&B” vistata dal comune)

Nota: Con circolare del 29 luglio 2005 n. 557/PAS.12388.12012(1) (in G. U. 30 Agosto 2005, n. 201) il Ministero dell’Interno ha fatto presente che i gestori dell’attività B&B hanno l’obbligo di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate ai sensi dell’art. 1098 del TULPS come sostituito dall’art. 8 della legge 29 marzo 2001 n. 135.

BENI MOBILI E IMMOBILI

Vedere: “gestione di beni e conduzione (o gestione) di immobili propri”

BERGAMOTTO

(produzione bevande alcoliche al bergamotto)

Requisiti: Autorizzazione sanitaria e licenza U.T.F.

Normativa: D.P.R. n. 616/1977 art. 27/e - L. R. 14.2.2000 n. 1

Nota: Attività normalmente artigiana

BIBITE ANALCOLICHE (produzione)

Vedere: “Acque gassate” o “Bevande analcoliche”

Requisiti: Autorizzazione sanitaria

Normativa: D.P.R. 719/58 art. 30 – D.P.R. 616/1977, art. 27, Lett. E.

Nota: Attività normalmente artigiana

BILIARDO

(sala pubblica di ...)

Requisiti: Autorizzazione Comune

Normativa: RD 773/31 art. 86 – D.P.R. 616/77 art. 19

BINGO

Requisiti: Autorizzazione Ministero delle Finanze – Denuncia inizio attività alla Questura ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90

Normativa: Decreti Ministero Finanze 31.1.2000 n. 29, 16.11.2000, 21.11.2000, 11.7.2001

BIODISEL (PRODUZIONE)

Vedere “Biomasse”

Requisiti: Autorizzazione U.T.F. (per il pagamento delle accise)

Nota: Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 128 "Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, e l'allegato A; Vista la direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, che stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché una percentuale minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili sia immessa sui loro mercati e a tal fine stabiliscono obiettivi indicativi nazionali; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, concernente l'attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità; Visto l'articolo 1, commi 520 e 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005; Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto e la successiva delibera CIPE, n. 123 del 19 dicembre 2002 di approvazione del Piano Nazionale per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed il potenziamento degli assorbimenti di carbonio; Considerato che l'articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, di delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, prevede di privilegiare l'uso di prodotti ecocompatibili, tra i quali ricadono i biocarburanti e altri carburanti rinnovabili; Ritenuto di dover fissare obiettivi indicativi nazionali realistici, compatibili con il

potenziale nazionale di produzione di biocarburanti a partire dalla biomassa, anche alla luce degli obiettivi indicativi nazionali fissati ai sensi della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, degli affari esteri, della giustizia e delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Finalità 1. Il presente decreto è finalizzato a promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sicurezza dell'approvvigionamento di fonti di energia rispettando l'ambiente, e di promozione delle fonti di energia rinnovabili.

Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) **biocarburante**: un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa; b) **biomassa**: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; c) **altri carburanti rinnovabili**: carburanti rinnovabili, diversi dai biocarburanti, originati da fonti energetiche rinnovabili come definite nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e utilizzati per i trasporti; d) **tenore energetico**: il potere calorifico inferiore di un carburante. 2. Sono considerati biocarburanti i prodotti di cui all'Allegato I. 3. Ai fini del presente decreto, l'immissione in consumo ha luogo al verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, anche per i prodotti destinati ad usi esenti.

Art. 3. Obiettivi indicativi nazionali 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale: a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento; b) entro il 31 dicembre 2010: 2,5 per cento.

Art. 4. Modalità di promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili 1. Le modalità di prima promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili nei trasporti sono quelle fissate, fino all'anno 2007, dall'articolo 1, commi 520 e 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. Ulteriori modalità di promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili nei trasporti saranno previste mediante apposite norme.

Art. 5. Disposizioni per incentivare la destinazione di prodotti agricoli non destinati alla alimentazione alla produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili. 1. Sulla base del parere consultivo espresso dalla commissione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, sono estesi anche alla incentivazione di colture dedicate alla produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, fermo restando che dai medesimi provvedimenti non possono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono, altresì, prevedere misure incentivanti per la stipula di accordi di filiera con le principali organizzazioni del settore agricolo e del settore dei carburanti per trasporti.

Art. 6. Promozione della ricerca e della diffusione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili 1. Le attività di ricerca e di sviluppo di biocarburanti e delle relative tecnologie, nonché le attività di promozione delle stesse, costituiscono uno degli obiettivi generali dell'accordo di programma quinquennale da stipulare con l'ENEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte in collaborazione con la Stazione sperimentale per i combustibili, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, con modalità stabilite nel medesimo accordo di programma.

Art. 7. Modalità per la valutazione del bilancio ecologico dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili e dell'effetto del loro uso in veicoli non adattati. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle attività produttive con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le parti sociali interessate, avvalendosi degli organismi da ciascuno controllati o vigilati, approva e avvia un programma per la valutazione del bilancio ecologico dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili, nonché per la valutazione dell'effetto dell'uso dei biocarburanti in miscele superiori al 5 per cento in veicoli non adattati, in particolare ai fini del rispetto delle normative in materia di emissioni. 2. Dall'attuazione del programma di cui al comma 1, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Art. 8. Disposizioni varie 1. Le miscele combustibile diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel inferiore o uguale al 5 per cento, che rispettano le caratteristiche del combustibile diesel previste dalla normativa vigente, possono essere immesse in consumo sia presso utenti extra-rete che in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 5 per cento possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra rete, e impiegate esclusivamente in veicoli omologati per l'utilizzo di tali miscele. 2. Sulla base dei risultati del programma di cui all'articolo 7, comma 1, o di nuove risultanze tecnico scientifiche e fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, può, con propri decreti, incrementare il contenuto percentuale di biodiesel delle miscele combustibile diesel-biodiesel che possono essere avviate al consumo presso utenti in rete. 3. Qualora, in attuazione delle disposizioni del comma 2, siano avviate al consumo in rete miscele combustibile diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel in misura superiore al 5 per cento, i punti vendita nei quali tali miscele sono distribuite sono obbligati ad esporre idonee etichette di descrizione del prodotto, unitamente all'elenco dei veicoli omologati per l'uso dei predetti biocarburanti. 4. Entro il 1° luglio di ogni anno, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, comunica alla Commissione i dati di cui all'Allegato II e trasmette la relativa relazione. 5. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9. Adeguamenti tecnici 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della direttiva recepita con il presente decreto, e' data attuazione con decreto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 2. Dei decreti adottati a norma del comma 1 e' data tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Allegato I (Articolo 2, comma 2)

1. Sono considerati biocarburanti i seguenti prodotti:

- a) bioetanolo: etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;
- b) biodiesel: estere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, di tipo diesel destinato ad essere usato come biocarburante;
- c) biogas carburante: gas combustibile ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, che può essertrattato in un impianto di purificazione onde ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale, al fine di essere usato come biocarburante o gas di legna;
- d) biometanolo: metanolo ricavato dalla biomassa destinato ad essere usato come biocarburante;
- e) biodimetiltere: etere dimetilico ricavato dalla biomassa destinato ad essere usato come biocarburante;

- f) bio-ETBE, etil-ter-butil-etere: ETBE prodotto partendo da bioetanolo. La percentuale in volume di bio-ETBE considerata biocarburante ai fini del presente decreto legislativo e' del 47 per cento;
- g) bio-MTBE, metil-ter-butil-etere: MTBE prodotto partendo da biometanolo. La percentuale in volume di bio-MTBE considerata biocarburante ai fini del presente decreto legislativo e' del 36 per cento;
- h) biocarburanti sintetici: idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi sintetici prodotti a partire dalla biomassa;
- i) bioidrogeno: idrogeno ricavato dalla biomassa ovvero dalla frazione biodegradabile dei rifiuti destinato ad essere usato come biocarburante;
- l) olio vegetale puro: olio prodotto da piante oleaginose mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non modificato, qualora compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni.

Allegato II (Articolo 8, comma 4)

1. Anteriormente al 1° luglio di ogni anno sono comunicati alla Commissione:

- a) le misure adottate per promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti;
- b) le risorse nazionali assegnate alla produzione di biomassa per usi energetici diversi dai trasporti;
- c) il totale delle vendite di carburanti da trasporto e la quota dei biocarburanti, puri o miscelati, e di altri carburanti rinnovabili immessi sul mercato per l'anno precedente. Se del caso sono segnalate le condizioni eccezionali nell'offerta di petrolio greggio o di prodotti petroliferi che hanno influenzato la commercializzazione dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili.

2. Nella prima relazione successiva all'entrata in vigore del presente decreto e' inserito il livello dell'obiettivo nazionale indicativo per la prima fase. Nella relazione riguardante l'anno 2006 e' inserito l'obiettivo indicativo nazionale per la seconda fase.

3. Nelle relazioni le differenziazioni dell'obiettivo nazionale rispetto ai valori di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/30/CE, sono motivate anche sugli elementi seguenti:

- a) fattori obiettivi quali il limitato potenziale nazionale di produzione di biocarburanti a partire dalla biomassa;
- b) l'ammontare delle risorse assegnate alla produzione di biomassa per usi energetici diversi dai trasporti e le specifiche caratteristiche tecniche o climatiche del mercato nazionale dei carburanti per il trasporto;
- c) politiche nazionali che assegnino risorse comparabili alla produzione di altri carburanti per il trasporto basati su fonti energetiche rinnovabili e che siano coerenti con gli obiettivi della citata direttiva.

BIOLOGICHE (produzioni agricole e allevamenti)

Vedere: "agricoltura biologica", "allevamenti biologici", "produzione di alimenti biologici".

Normativa: Autorizzazioni a norma Reg. CEE n. 2092 CE del 24.06.1991 e Reg. CEE 1804/91 – Il processo produttivo deve essere controllato da un organismo di controllo e certificazione riconosciuto in ambito C.E.

Come certificare i prodotti da agricoltura biologica? L'azienda che vuole certificare le attività di produzione, preparazione, commercializzazione e importazione dei prodotti biologici deve essere sottoposta al sistema di controllo, che prevede specifiche fasi. Sul sito web del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, sono disponibili le informazioni sulle procedure che le imprese devono affrontare per conseguire la certificazione della propria produzione, dalla compilazione della notifica di attività con metodo biologico alla verifica della conformità dei siti produttivi da parte dell'Organismo di Controllo e alla stesura, da parte di quest'ultimo, della "Relazione di Ispezione Fase di Avvio", contenente tutte le informazioni utili alla Commissione di Certificazione per esprimere il giudizio di idoneità. Al termine dell'iter l'azienda riceverà tutta la documentazione necessaria a comprovare la sua adesione al sistema di produzione biologica.

BIOMASSE (Produzione di)

Descrizione attività: L'attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato art. 2135 del codice civile e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste

Requisiti: Attività agricola per connessione.

Normativa: D. Lgs. 99/2004

BIOTECNOLOGIE

Vedere: "brevetti"

BIRRA (produzione)

Requisiti: Autorizzazione sanitaria + Autorizzazione Prefettura + Licenza U.T.F.

Normativa: T.U. 8.7.1924 - legge 1354/1962

BIRRERIA

Vedere: "somministrazione di alimenti e bevande"

BOMBOLE GAS

Vedere: "Gas", Vedere: "GPL"

GESTIONE IMPIANTI DI RIFORMIMENTO DI BOMBOLE GAS

- Licenza Prefetto o della Regione (se l'impresa ha impianti in una sola provincia/regione)
- Licenza Ministero Industria (se l'impresa ha impianti in più Regioni)

DEPOSITI: Autorizzazione Ministero Industria (o Regione)

COMMERCIO DETTAGLIO: Vedere: "commercio al dettaglio in genere"

Normativa: Legge 7/73 – D.P.R. 616/77 art. 12 e 19;

BONIFICHE DEI SITI (anche dei siti contenenti amianto)

Vedere: "Amianto":

Requisito: Iscrizione Albo Smaltitori o (eventualmente) decreto del Commissario Regionale per l'emergenza dei Rifiuti in Calabria.

Normativa: Il Decreto Ministero Ambiente n. 406 del 28.04.1998 (in G.U. n. 276 del 25.11.1998) riordina le competenze dell'albo smaltitori, identifica dieci classi di attività, cinque relative alla raccolta e al trasporto, due alla gestione di impianti, di cui una suddivisa in otto sottocategorie, uno all'intermediazione e al commercio di rifiuti e due per le bonifiche. Si devono iscrivere anche le aziende speciali, i consorzi o società comunali, nonché le municipalizzate

BORSE DI COMMERCIO

Descrizione: Sono pubblici istituti in cui si riuniscono gli operatori che intendono compiere contrattazioni

Requisiti: Sono istituiti con D.P.R. su iniziativa del Ministero dell'Industria

BOWLING (gestione sala)

Requisiti: Licenza Comunale

Normativa: art. 86 t.u.l.p.s. R.D. 773/31 e d.p.r. 616/1977 art. 19 p. 8

BOZZETTI (pubblicitari e non)

- **Servizi di consulenza in prodotti pubblicitari ecc.** – **Requisiti:** Fotocopia partita IVA riportante il codice attività di servizio
- **Produzione di bozzetti** - **Requisiti:** Non occorre alcuna documentazione - Fotocopia partita IVA

BROKER DI ASSICURAZIONE

Vedere: "mediatori"

Descrizione attività: Broker è colui che acquista prodotti assicurativi per conto del cliente finale. E' un compratore professionale di prodotti assicurativi.

Requisiti: Iscrizione all'Albo mediatori di assicurazione e riassicurazione tenuto dall'ISVAP (Istituto Vigilanza Assicurazioni Private) – L'albo è suddiviso in due sezioni: 1. persone fisiche, 2. Società.

Normativa: L. 28.11.1984 n. 792 – D. lgs. 13.10.1998 n. 373

BREVETTI (Consulente in)

Requisiti: Iscrizione Albo presso Ministero Industria.

Normativa sui brevetti: Articoli 76 e 87 della Costituzione - Regio decreto 29 giugno 1939 n. 1127 - Regio decreto 25 agosto 1940 n. 1411 recante disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali - Decreto legislativo 4.12.1992 n. 480 - Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa - Circolare ministeriale 23.4.1997 n. 383 – istanze di annotazione. - Circolare Min. 14.11.2000 n. 784011 avente per oggetto protocollazione seguiti relativi ai brevetti europei. - Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 95 recante attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli - Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n. 26

– Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 95, recante attuazione alla direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli.

BULBI E RIZOMI DA FIORI

Vedere anche: “vivai”, **Vedere:** “commercio”

- **produzione, selezione e confezione** – **Requisiti:** Autorizzazione della Regione – **Normativa:** Legge n. 987/1931
- **commercio al minuto**: **Requisiti:** Comunicazione o autorizzazione comunale – **Normativa:** legge 114/98

BUONI PASTO

Nota: L’art. 14-vicies ter del Decreto legge 30 giugno 2005 n. 115 convertito in legge 17 Agosto 2005 n. 168 prevede l’emanazione di specifiche norme per fissare i requisiti delle imprese che vogliono svolgere l’attività di gestione dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto.

CACAO E CIOCCOLATO

Vedere: “alimentari”

Normativa: Legge 30 aprile 1976 n. 351 (abrogata) - Legge 1.3.2002 n. 39 art. 28 (Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e cioccolato destinati all’alimentazione umana - comunitaria 2001) – D. Lgs. 12.06.2003 n. 178 (attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana)

CAD

Vedere: “Operatore CAD”

CAFFE’

- **BAR** Caffé (esercizio per la somministrazione del - Vedere: “somministrazione di alimenti e bevande”)
- **TORREFAZIONE, DECAFFEINIZZAZIONE, SOLUBILIZZAZIONE, DEPOSITO E CONFEZIONAMENTO** – Vedere: “alimentari”

Nota: CAFFE’ NAZIONALIZZATO (STABILIMENTO, DEPOSITO) – l’attività era precedentemente regolata dalla Legge 26.05.1966 n. 344 concernente disposizioni sulla disciplina del movimento del caffè nazionalizzato ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale; era prevista la licenza dell’Intendenza di Finanza. La legge 26.05.1966 n. 344 è stata abrogata dall’art. 35 del D.L. 30.08.1993 n. 331 convertita in L. 28.10.1993 n. 427 – occorre comunque, trattandosi di alimentari, la licenza sanitaria di cui alla legge 283/62

CALL CENTER – CENTRO TELEFONICO

Vedere anche: “Phone-Center”

Requisiti: Dichiarazione di inizio attività

Organismo: MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI – Ispettorato Territoriale Calabria sito in Reggio Calabria – Via S. Anna 2^a tronco Palazzo TLC piano 2^a stanza nr. 19 – Tel. 0965/892148 – 852310 – 852318.

Normativa: D. Lgs. 259/2003 del 1^a Agosto 2003, art.25

Nota: l’inizio attività potrà avvenire dal giorno di ricevimento della comunicazione da parte del Ministero delle Comunicazioni

Nota: se nel Call Center (centro telefonico) si effettuano telemarketing, agenzia d’affari, vendita per corrispondenza o vendita via internet occorre munirsi delle relative autorizzazioni. Se invece per “Call Center” si intende “servizio telefonico internazionale” vedere la voce relativa.

Nota: se il call center svolge attività senza essere aperto al pubblico (esempio tipo “telefono azzurro”) ma con convenzione con apposito Ente (da allegare in copia) potrà procedersi all’iscrizione senza la

dichiarazione di inizio attività al Ministero delle Comunicazioni. L'ufficio tuttavia procederà ai dovuti controllo con il Ministero delle Comunicazioni.

CAMBIAVALUTE

Descrizione attività: negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta

Requisito: Iscrizione in apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993 tenuto dall'UIC per conto del Ministero del Tesoro

Normativa: D. Lgs. 385 dell'1.9.1993 – D. lgs. 342 del 4.8.1999 –

Nota: Nel vigore della precedente normativa occorre la Concessione della Banca d'Italia

CAMERA DI COMMERCIO

(Telefoni, Fax e e-mail delle Camere di Commercio Italiane)

Agrigento (tel. 0922.490211 – Fax 28508 - segretario.generale@ag.camcom.it),
Alessandria (tel. 0131.3131 – Fax 43186 – segreteria.generale@al.camcom.it),
Ancona (tel. 071.58981 – Fax 2073907 – segreteria.generale@an.camcom.it),
Aosta (tel. - Fax - registro.imprese@ao.camcom.it),
Arezzo (tel. 0575.30301 – Fax 300953 – segreteria.generale@ar.camcom.it),
Ascoli Piceno (tel. 0736.2791 – Fax 262144 – segreteria@ap.camcom.it),
Asti (tel. 0141.535211 – Fax 535200 – segretario.generale@at.camcom.it),
Avellino (tel. 6941 - Fax 694312 – segreteria.generale@av.camcom.it),
Bari (tel. 080.2174111 – Fax 2174228 – segreteria.generale@ba.camcom.it),
Belluno (tel. 0437.955111 – Fax 955250 – segreteria.generale@bl.camcom.it),
Benevento (tel. 0824.300111 – Fax 300333 – paola.barile@bn.camcom.it),
Bergamo (tel. 035.4225111 – Fax 226023 - segreteria@bg.camcom.it),
Biella (tel. 015.3599311 – Fax 2522215 - segreteria@bi.camcom.it),
Bologna (tel. 051.6093111 – Fax 6093451 – segreteria.generale@bo.camcom.it),
Bolzano (tel. 0471.945511 – Fax 945620 - info@hk-cciaabz.it),
Brescia (tel. 030.3514111 – Fax 3514222 – segreteria.generale@bs.camcom.it),
Brindisi (tel. 0831.2201 – Fax 220210 – affari.generali@br.camcom.it),
Cagliari (tel. 070.605121 – Fax 60512435 - segreteria.generale@ca.camcom.it),
Caltanissetta (tel. 0934.530611 – Fax 21518 - ragioneria@cl.camcom.it),
Campobasso (tel. 0874.4711 – Fax 90034 - segretario.generale@cb.camcom.it),
Caserta (tel. 0823.249111 – Fax 249299 - info@ce.camcom.it),
Catania (tel. 095.321155 – Fax 321110 - segretario.generale@ct.camcom.it),
Catanzaro (tel. 0961.888111 – Fax 721236 - euro@cz.camcom.it),
Chieti (tel. 0871.354307 – Fax 330913 – virginia.lalli@ch.camcom.it),
Como (tel. 031.256111 – Fax 240826 - como@co.camcom.it),
Cosenza (tel. 0984.8151 – Fax 815284 - segreteria.generale@cs.camcom.it),
Cremona (tel. 0372.4901 – Fax 21393 - segreteria.generale@cr.camcom.it),
Crotone (tel. 0962.901108 – Fax 20310 - affari.generali@kr.camcom.it),
Cuneo (tel. 0171.318711 – Fax 696581 - info@cn.camcom.it),
Enna (tel. 0935.501155 – Fax 501978 - segreteria.generale@en.camcom.it),
Ferrara (tel. 0532.783711 – Fax 240204 - segreteria@fe.camcom.it),
Firenze (tel. 055.27951 – Fax 2795259 - segretario.generale@fi.camcom.it),
Foggia (tel. 0881.797111 – Fax 726046 - segreteria.generale@fo.camcom.it),
Forlì Cesena (tel. 0543.713111 – Fax 713416 - segreteria.generale@fo.camcom.it),
Frosinone (tel. 0775.2751 – Fax 270442 - segreteria@fr.camcom.it),
Genova (tel. 010.27041 – Fax 2704413 - segreteria.generale@ge.camcom.it),
Gorizia (tel. 0481.3841 – Fax 533176 - segreteria.generale@go.camcom.it),
Grosseto (tel. 0564.430111 – Fax 415821 - segreteria.generale@gr.camcom.it),
Imperia (tel. 0183.7931 – Fax 275021 – camera.commercio@im.camcom.it),
Isernia (tel. 0865.4551 – Fax 235024 - segreteria@is.camcom.it),
L'Aquila (tel. 0862.6671 – Fax 413543 – affari.generali@aq.camcom.it),

La Spezia (tel. 0187.728111 – Fax 777908 - segreteria.generale@sp.camcom.it),
 Latina (tel. 0773.6721 – Fax 693003 - cciaa.latina@lt.camcom.it),
 Lecce (tel. 0832.684111 – Fax 684260 - cameradicommercio@le.camcom.it),
 Lecco (tel. 0341.292111 – Fax 292220 - segreteria@lc.camcom.it),
 Livorno (tel. 0586.231111 – Fax 231229 - segreteria.generale@li.camcom.it),
 Lodi (tel. 0371.45051 – Fax 431604 - info@lo.camcom.it),
 Lucca (tel. 0583.9765 – Fax 976629 - segreteria.generale@lu.camcom.it),
 Macerata (Tel. 0733.2511 – Fax 230839 - info@cciaamc.sinp.net),
 Mantova (tel. 0376.2341 – Fax 234234 - segreteria@mn.camcom.it),
 Massa Carrara (Tel. 0585.7641 – Fax 776515 - segreteria.generale@ms.camcom.it),
 Matera (tel. 0835.338411 – Fax 330614 - direzione@mt.camcom.it),
 Messina (tel. 090.77721 – Fax 674644 - segreteria.generale@me.camcom.it),
 Milano (tel. 02.85151 – Fax 85154955 - chevallard@mi.camcom.it),
 Modena (tel. 059.208111 – Fax 211035 - info@mo.camcom.it),
 Napoli (tel. 081.7607111 – Fax 5526940 - segreteria.generale@na.camcom.it),
 Novara (tel. 0321.338211 – Fax 338338 - segreteria.generale@no.camcom.it),
 Nuoro (tel. 0784.242500 – Fax 30142 - segreteria.generale@nu.camcom.it),
 Oristano (tel. 0783.21431 – Fax 73764 - segreteria.generale@or.camcom.it),
 Padova (tel. 049.8208111 – Fax 8208290 - segreteria@pd.camcom.it),
 Palermo (tel. 091.6050111 – Fax 582338 - segretario.generale@pa.camcom.it),
 Parma (tel. 051.2101 – Fax 282168 - segretario.generale@pr.camcom.it),
 Pavia (tel. 0382.3931 – Fax 304559 - pavia@pv.camcom.it),
 Perugia (tel. 075.57481 – Fax 5748205 - segreteria.generale@pg.camcom.it),
 Pesaro Urbino (tel. 0721.3571 – Fax 31015 - segreteria.generale@ps.camcom.it),
 Pescara (tel. 085.45361 – Fax 690870 - segreteria.generale@pe.camcom.it),
 Piacenza (tel. 0523.3861 – Fax 334367 - segreteria.generale@pc.camcom.it),
 Pisa (tel. 050.512111 – Fax 512351 - segreteria.generale@pi.camcom.it),
 Pistoia (tel. 0573.99141 – Fax 368652 - segreteria@pt.camcom.it),
 Pordenone (tel. 0434.381111 – Fax 27263 - segreteria.generale@pn.camcom.it),
 Potenza (tel. 0971.412111 – Fax 412248 - segreteria.generale@pz.camcom.it),
 Prato (tel. 0574.61261 – Fax 612733 - segreteria@po.camcom.it),
 Ragusa (tel. 0932.671111 – Fax 671245 - segretario.generale@rg.camcom.it),
 Ravenna (tel. 0544.481311 – Fax 481500 - segreteria@ra.camcom.it),
 Reggio Calabria (tel. 0965.384111 – Fax 332373 – vedere rubrica nel sito www.rc.camcom.it),
 Reggio Emilia (tel. 0522.7961 – Fax 433750 - segreteria@re.camcom.it),
 Rieti (tel. 0746.203141 – Fax 205235 - cciaa.rieti@ri.camcom.it),
 Rimini (tel. 0541.363711 – Fax 363744 - segreteria@rn.camcom.it),
 Roma (tel. 06.52082 – Fax 52082634 - segreteria.generale@rm.camcom.it),
 Rovigo (tel. 0425.22201 – Fax 217764 - cciaa@ro.camcom.it),
 Salerno (tel. 089.3068111 – Fax 334865 - segreteria.generale@sa.camcom.it),
 Sassari (tel. 079.2080200 – Fax 280749 - segreteria.generale@ss.camcom.it),
 Savona (tel. 019.83141 – Fax 8314255 - segreteria@sv.camcom.it),
 Siena (tel. 0577.202511 – Fax 288020 - segreteria.generale@si.camcom.it),
 Siracusa (tel. 0931.4031111 – Fax 66066 - segreteria.generale@sr.camcom.it),
 Sondrio (tel. 0342.527111 – Fax 512866 - segreteria@so.camcom.it),
 Taranto (tel. 099.4547267 – Fax 4547260 - segretario.generale@ta.camcom.it),
 Teramo (tel. 0861.3351 – Fax 246142 - segreteria.generale@te.camcom.it),
 Terni (tel. 0744.4891 – Fax 406437 - segretario.generale@tr.camcom.it),
 Torino (tel. 011.57161 – Fax 5716516 - info@to.camcom.it),
 Trapani (tel. 0923.800201 – Fax 29564 - segreteria.generale@tp.camcom.it),
 Trento (tel. 0461.887111 – Fax 986356 - segreteria.generale@tn.camcom.it),
 Treviso (tel. 0422.5951 – Fax 412625 - segreteria.generale@tv.camcom.it),
 Trieste (tel. 040.6701111 – Fax 6701321 - presidenza@ts.camcom.it),

Udine (tel. 0432.2731 – Fax 509469 - segreteria@ud.camcom.it),
 Varese (tel. 0332.295405 – Fax 282158 - segreteria@va.camcom.it),
 Venezia (tel. 041.786111 – Fax 786330 - segreteria@ve.camcom.it),
 Verbano-Cusio-Ossola (tel. 0323.925277 – Fax 922054 - segreteria@vb.camcom.it),
 Vercelli (tel. 0161.5981 – Fax 598265 - segreteria.generale@vc.camcom.it),
 Verona (tel. 045.8085011 – Fax 594648 - segreteria@vr.camcom.it),
 Vibo Valentia (tel. 0963.44011 – Fax 44090 - segreteria.generale@vv.camcom.it),
 Vicenza (tel. 0444.994811 – Fax 994834 - segretario.generale@vi.camcom.it),
 Viterbo (tel. 0761.29221 – Fax 345755 - segreteria.generale@vt.camcom.it).

Nota: L'uso della dizione Camera di Commercio è vietata agli organismi non in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 della Legge 580 del 29.12.1993 e art. 3 del D.M. 19.07.1996 n. 488 (Circolare Ministero Industria n. 3457/c del 03.12.1998) - art. 22 della Legge 580 del 29.12.1993: *"1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione <<camera di commercio>> le associazioni cui partecipino enti e imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 1970 n. 518, ovvero siano iscritti in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministero del commercio con l'estero, di concerto con il Ministero degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'art. 1 dello statuto dell'Unioncamere, approvato con Decreto del presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli altri organismi che usino la dizione <<Camera di commercio>> e che non risultino disciplinati dalla presente legge sono tenuti a mutare la propria denominazione. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire cinquemilioni ad un massimo di lire diecimilioni e, previa diffida a provvedere: al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni. A tale mutamento si provvede con decreto del Presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori."*

CAMPEGGIO

Vedere: "imprese turistiche".

Requisito: autorizzazione comunale

Normativa: legge 326/1958 – Legge 616/1977 art. 60/c - legge 217/1983 Art. 5 - Legge Regione Calabria n. 28 dell'11.07.1986 - Legge 29 marzo 2001 n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo).

Nota: Impresa turistica come Albergo, Locanda, Pensione, Ostello per la gioventù, Villaggio turistico, Affittacamere, Case per vacanze.

Nota: precedente normativa: iscrizione REC (sezione imprese turistiche) e autorizzazione comunale;

CAMPER (noleggio)

Vedere: "noleggio di autoveicoli senza conducente"

Requisito: Presa d'atto del comune

Normativa: R.D. 773/31 art. 86 D.P.R. 616/77 art. 19 -

CAMPO DI CALCIO, CALCETTO ECC (gestione)

- Se vi è pubblico che assiste alle partite: Licenza commissione pubblico spettacolo e autorizzazione sanitaria per i locali (es. spogliatoi, servizi igienici ecc.)
- Diversamente solo autorizzazione sanitaria per spogliatoi e servizi igienici (se esistono).

CANILE

Requisito: Autorizzazione comunale su parere A.S.L.

Normativa: D.P.R. 8.2.1954 n. 320

CARBURANTI

Commercio all'ingrosso di carburanti - lubrificanti - oli minerali

Descrizione attività:

- a) **senza deposito o con deposito inferiore a 10 mc.** – **Requisito:** Autocertificazione per commercio all'ingrosso in cui si dichiara che l'attività è svolta senza deposito o con deposito inferiore a 10 mc. – (Nota: Inviare visura con Raccomandata A.R. alla Regione)
- b) **con deposito compreso tra i 10 mc. e 300 mc.** – **Requisito:** Licenza UTF e autorizzazione Prefettura (ora Regione).
- c) **con deposito superiore a 300 mc.** – **Requisito:** Licenza UTF e concessione Ministero Industria

Normativa: R.D.L. 16.12.1926 n. 2174 - R.D.L. 1741/1933 - art. 3 del D.L. 05.05.1957 n. 271 convertito con modifiche in Legge 02.07.1957 n. 474 - D. L. 375/1970 art. 16 - Legge 460/65 – D.P.R. 616/1977 - Direttiva CEE n. 92/81 – Direttiva CEE n. 92/82 - D. Lgs. 32/98 dell'11.2.1998, D. Lgs. 346/98 D. 30.9.1999.

Nota: Per gestione distributore stradale (vendita di solo gasolio, benzina o G.P.L.) vedere: “distributori stradali di carburanti”

Nota: nel caso di depositi di GPL vedere “GPL”

Nota: Chiunque intenda impiantare o gestire depositi, con o senza serbatoio, di oli minerali, di lubrificanti e di carburanti in genere, deve chiederne la concessione anche se l'impianto si debba fare su un'area di proprietà privata. La durata della concessione sarà stabilita nel relativo decreto concessione o licenza.

Nota: Per la Regione Calabria occorre far riferimento a Regione Calabria - I° Dipartimento Industria Commercio Artigianato – Settore 24 Industria – Va Cassiodoro - Palazzo Europa – Tel 0961-8583300 – Fax 0961-63505 – 88100 Catanzaro.

Nota: L'esercizio può essere avviato con autorizzazione provvisoria

Nota: Sono esenti dall'obbligo dell'autorizzazione o della concessione i depositi con capacità non superiore a 10 mc, ovvero quelli per usi privati, agricoli o industriali, con capacità non superiore a 25 mc.

Nota: Prelievo carburanti in recipienti (in fusti) per rifornire mezzi che non possono raggiungere i distributori di carburante (cingolati, pompe a gasolio, imbarcazioni ecc.) – **Requisito:** Autorizzazione della Regione – Detta autorizzazione viene rilasciata, per le ditte della provincia di RC, dall'Assessorato industria e artigianato – sezione di Reggio Calabria – Via Nazionale Pentimele n. 230.

CARBURATORISTI AUTORIPARATORI

Vedere: “autoriparatori”

CARNE

- **Vendita al minuto (macelleria)** - **Vedere:** “commercio al dettaglio in genere - settore alimentare” – **Normativa:** D. Lgs. 114/98.
- **Commercio all'ingrosso** - **Vedere:** “commercio all'ingrosso in genere – settore alimentare” (occorre autorizzazione sanitaria del Sindaco e autocertificazione dei requisiti morali e professionali) - **Normativa:** D. Lgs. 114/98.
- **Impianti di macellazione, laboratori di sezionamento, depositi, frigoriferi delle grandi catene di distribuzione** – **Requisito:** Riconoscimento di idoneità CE del Ministero della Sanità (viene rilasciato dalla Regione ai sensi del D. Lgs. 18.04.1994 n. 286)

Nota: In precedenza per il commercio all'ingrosso, commissionari, mandatari, astatori occorre l'iscrizione all'albo c/o CCIAA (legge 125/1959) – detto Albo è stato abrogato dalla legge 112/98.

CARROZZERIA

Vedere: “autoriparatori”

CARTA DELL'AGRICOLTORE / PESCATORE

Normativa: D.P.R. 1.12.1999 n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) – Art. 5 Interconnessioni con il sistema delle Camere di commercio “(1) il SIAN, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581 e dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173, comunica al sistema informativo delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura gli elementi informativi necessari all'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)(2) L'iscrizione di una impresa, esercente le attività di cui all'art. 1, comma 1, nel registro delle imprese, di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, viene comunicata al SIAN dal sistema informativo delle camere di commercio”

CARTELLONI PUBBLICITARI

- **produzione, montaggio e relativa vendita di insegna luminose e non o intelaiature per manifesti** - non occorre alcuna documentazione - N. B. se trattasi di montaggio di insegne luminose, Vedere: “impianti” – Attività artigianale
- **se anche agenzia pubblicitaria** – **Requisito:** Licenza Comune
- **se produzione di disegni e/o bozzetti** - Vedere: “bozzetti pubblicitari”

CASA D'ASTA

Vedere: “agenzia di vendita all'asta”

CASA DI CURA PRIVATA

Requisito: Autorizzazione Regione

Normativa: R.D. 1265/1934 – D.P.R. 4/1972 – Legge 132/1968

CASA DI CURA E PRESIDIO SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI

Requisito: Autorizzazione sanitaria regionale

Normativa: Legge 12.02.1968 n. 132 (art. 51 e seg.)

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI

Requisito: Autorizzazione Regionale rilasciata su parere dall'U.S.L. competente per territorio – Il Ministero dell'Interno ritiene, con nota 8.1.2001 (riportata in “Commercio & servizi” 2/2001 pag. 514) di poter “confermare la necessità da parte di chi vuole gestire attività relative a case di riposo per anziani di munirsi della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 86 del t.u.l.p.s.” – Occorre in ogni caso autorizzazione sanitaria della Regione o del comune (Vedere: anche Servizi socio-assistenziali)

Normativa: R.D. 1265/34 - D.P.R. 4/72 - Legge 132/68 - Legge regione Calabria n. 5 del 26.1.1987 e relativo regolamento di attuazione approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 491 del 18.10.1989.

CASA DISCOGRAFICA

Vedere: “Discografia, dischi, videocassette, musicassette” e, per edizioni musicali, “Editoria”

Normativa: D.M. 773/1931 art. 111 – Legge 616/1977 art. 19 – Legge 18.08.2000 n. 248

Nota: Art. 75-bis del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.06.1931 n. 773 (inserito dalla legge sul diritto di autore) “Chiunque intenda esercitare a fini di lucro attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenete fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore, che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno”

CASA DA GIOCO

Requisito: licenza Questura

CASA PER FERIE

Vedere: “casa per vacanze” e “imprese turistiche”

Descrizione attività: Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fini di lucro per il conseguimento di fini sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e dei loro familiari.

Requisito: Autorizzazione Comunale.

Normativa: Legge 217/1983 art. 6 – Legge 135/2001 (Vedere: Strutture turistiche ricettive).

CASA PER VACANZE

Vedere: “appartamenti per vacanze” o “imprese turistiche”

Requisito: Autorizzazione Comunale.

Nota: sono imprese turistiche Albergo, Locanda, Pensione, Ostello per la gioventù, Villaggio turistico, campeggio, affittacamere

CASEIFICIO (produzione)

Vedere: “alimentari”

Requisiti: Autorizzazione sanitaria per lo stabilimento.

CASH & CARRY

Definizione attività: Commercio all'ingrosso con il sistema del self-service

Requisiti: Autocertificazione dei requisiti di cui alla legge 114/98 per il commercio all'ingrosso e attestazione regionale di superamento del corso specifico sugli alimenti (se il settore è alimentare).

Nota: Vecchia normativa: Legge 426/71 (iscrizione REC - per le società occorre il preposto)

CATERING (o BANQUETING)

- **Definizione attività:** Produzione per il Catering (servizio offerto ad enti ed aziende di dimensione non piccola per la ristorazione dei dipendenti) - **Requisiti:** Autorizzazione sanitaria per il locale dove si producono gli alimenti.
- **Definizione attività:** Agenzia per organizzazione ricevimenti – **Requisiti:** Autorizzazione Comune (Vedere: “Agenzia di affari in genere”) - **Normativa:** R.D. 773/31 art. 115; D. Lgs. 112/98 – **Nota:** Vedere anche lettera circolare del M.A.P. del 29.09.2005 nella voce “Agenzie d'affari”); **Nota:** In precedenza l'attività era sottoposta a Licenza Questura.
- **Definizione attività:** Somministrazione di alimenti e bevande a domicilio del consumatore (denominato anche “banqueting”) - **Requisiti:** autorizzazione comunale (o denuncia inizio attività al Comune) - **Nota:** in attesa del regolamento, essendo dubbio l'obbligo del REC somministrazione, ci si conformerà alle decisioni adottate da ciascun comune - **Normativa:** Legge 287/91 art. 3 c. 6.

Nota: La disciplina di riferimento per la fornitura di pasti presso il domicilio del consumatore è da rintracciare nell'art. 3, comma 6, lettera a), della legge n. 287/1991. Poiché la competenza in materia di somministrazione è delle regioni occorrerà far riferimento anche alla normativa regionale in materia (ancora non emanata). Per gli aspetti igienico-sanitari, si applica la legge 283/1962 ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 327/1980.

CAVE E TORBIERE (gestione di cave)

Normativa: D.P.R. 616/77 art. 62.

Requisiti: autorizzazione prevista da legge regionale - Occorrono licenza edilizia del Comune - nulla osta paesaggistico ecc. - L'autorizzazione finale viene concessa dalla Regione Calabria (Catanzaro) - per la Camera di Commercio occorre acquisire solamente l'attestato dell'Ufficio Risorse del

Sottosuolo della Regione Calabria – Reggio Calabria – Tel 0965-42754 – o la Denuncia di inizio attività presentata alla Regione secondo il seguente fax-simile.

Regione Calabria Dipartimento Attività Produttive Ufficio Risorse del Sottosuolo Via Nazionale Pentimele n. 230 Reggio Calabria Oggetto: Denuncia di esercizio di cava
Il sottoscritto _____ in qualità di (1) _____ della cava di (2) _____ In località _____ foglio di mappa n° _____ part. _____ del Comune di _____ di proprietà del Sig. _____ residente in _____ Via _____ - n° _____ esercita in virtù (3) _____ denuncia ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 09/04/1959, n. 128 e sue successive modificazioni ed integrazioni, che i lavori della cava, da svolgersi a cielo aperto, avranno inizio a datare dal _____
Comunica che sono stati nominati: Direttore responsabile dei lavori di cava è (4) _____ domiciliato a _____ Via _____ -n° _____ Sorvegliante dei lavori di cava è il Signor (4) _____ domiciliato a _____ Via _____ -n° _____ Rende noto che la ragione sociale della Ditta/Società imprenditrice è _____ -- con sede a _____ - Via _____ n. _____ - , il legale rappresentante di essa è il Signor (5) _____ Agli effetti del citato Decreto 128/59 dichiara che l'imprenditore ha stabilito il proprio domicilio, o eletto domicilio speciale a _____ - Via _____ n° _____ La cava denunciata era precedentemente esercitata dalla Ditta/Società _____ All'atto della cessazione o sospensione dell'esercizio per il periodo superiore agli otto giorni, il sottoscritto si impegna a darne tempestiva comunicazione. Si allega il Documento di Sicurezza Salutare, ai sensi del D. Lgs. 25.11.1996 n. 6245, redatto dall'imprenditore stesso e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Sorvegliante. Data _____ - L'IMPRENDITORE _____
P.S. – La presente denuncia di esercizio cava, redatta ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel D.P.R. 09/04/1959 n. 128, e sue successive modificazioni ed integrazioni, delle quali l'Ufficio Risorse del Sottosuolo prende atto e non esonera l'esercente della cava degli obblighi connessi a Nulla-Osta, Autorizzazioni e prescrizioni di altri Enti ed organi preposti alla vigilanza di altri settori della Pubblica Amministrazione Data _____ per presa visione L'IMPRENDITORE _____
(1) Imprenditore dalla cava o procuratore (2) Materiale da estrarre (3) Citare i titoli su cui si basa l'esercizio della cava (4) Laureato in Ingegneria e/o in Geologia ed abilitato alla professione, Per cave fino a quindici addetti, diploma universitario in Ingegneria Ambiente-Risorse o equipollente. (5) Nel caso che l'impresa sia Società regolarmente costituita. Ove si tratti di società di fatto deve essere nominato un legale rappresentante

CAVE SU ALVEI DEI FIUMI (estrazione di materiale litoide – ghiaia e sabbia)

Vedere: “cave e torbiere”.

Requisiti: Autorizzazione regionale.

Normativa: D.P.R. 616/77 art. 62 e 90 – Legge 8.7.1986 n. 349 – D. Lgs. 112/1998 art. 89 - D. Lgs. 96/1999.

Nota: Gli alvei dei fiumi sono beni demaniali. Non esiste pertanto il caso di esercizio per conto terzi; L'art. 34 del D. Lgs. 96/1999 conferisce “alle Regioni e agli Enti locali” le funzioni relative alla concessione di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua.

CD E VIDEO: NOLEGGIO/VENDITA

- **Noleggio di videocassette e/o CD ROM** - **Requisiti:** Dichiarazione inizio attività al Registro delle imprese.

- **Vendita di videocassette, CD ROM e CD Musicali** - **Requisiti:** Vedere: “commercio in genere”.

Nota: Noleggio compact disc musicali: una normativa CEE che tutela il diritto d'autore rende fuori legge il noleggio dei compact disc (Sentenza della Corte di cassazione n. 1825 del 2.2.1994)

Nota: L'Art. 75-bis del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.06.1931 n. 773 (inserito dalla legge sul diritto di autore) dispone che: *“Chiunque intenda esercitare a fini di lucro attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenete fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore, che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno”*

CENTRALE ELETTRICA

Descrizione attività e requisiti:

- COSTRUZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI POTENZA SUPERIORE A 300 MW (esclusi quelli che producono energia da fonti rinnovabili e da rifiuti) – Autorizzazione Ministero dell'Industria
- COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI ALTRI IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA – Autorizzazione della Provincia
- OFFICINA DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA – Licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane competente per territorio (L'inizio dell'attività può avvenire a partire dalla data della verifica dell'officina)
- ACQUISTO E RIVENDITA DI ENERGIA ELETTRICA IN QUALITÀ DI CLIENTE GROSSISTA (D. Lgs. 504/1995 art. 53, comma 2, lett. a) – Licenza rilasciata dall'Agenzia delle Dogane di tutte le province in cui il cliente grossista opera

Normativa: Legge 9.1.1991 n. 9 - D. Lgs. 26.10.1995 n. 504 artt. 52 e seg. - D.P.R. 11.2.1998 n. 53 in vigore dal 23.05.1998 - D. Lgs. 31.3.1998 n. 112 artt. 29 e 31.

Nota: La direttiva 96/92CE prevede l'apertura del settore elettrico da parte dei privati; la normativa è in fase di evoluzione

Nota: Art. 1 D. Lgs. 79/1999: *“Le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni del presente decreto Le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato e attribuite in concessione al gestore di rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3. L'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.”*

Nota: Officina di produzione di energia elettrica: Complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti o in comuni diversi da quelli di produzione.

Nota: acquisto e rivendita di energia elettrica, nonché l'acquisto per uso proprio con impiego promiscuo e potenza impegnata superiore a 200 kW

CENTRALE IDROELETTRICA

Requisiti: Copia convenzione definitiva con ENEL ovvero attestazione dell'ENEL che è consentito l'inizio attività.

Normativa: Legge 09.01.1991 n. 9 - D.M. 25.09.1992 – D.P.R. 11.02.1998 n. 53 (in vigore dal 23.5.1998) – Art. 12 del D. Lgs. 79/1999 (regola le concessioni idroelettriche).

CENTRALE TERMOELETTRICA

Requisiti: Autorizzazione Ministero Industria

Nota: Autorizzazione del Ministero dell'Industria per: produzione energia elettrica con impianti già esistenti o nuovi, per installazione ed esercizio di gruppi elettrogeni (superiori a certe dimensioni, 3MW se a metano, 1 MW se a benzina o gasolio esclusi quelli che funzionano senza emissioni o con

inquinamento poco significativo in atmosfera), per emissioni in atmosfera dovute a impianti di produzione di energia elettrica

CENTRO ANTIFUMO
con utilizzo di apparecchiature elettriche

Requisiti: Allegare “presa d’atto della ASL” o eventualmente “prova della comunicazione di inizio attività alla ASL”

CENTRO COLLAUDO AUTOVEICOLI

Vedere anche: “centro di revisione di autoveicoli”

Requisiti: Autorizzazione Motorizzazione per la gestione del centro di collaudo

Nota: la motorizzazione, oltre che i centri privati autorizzati ai sensi dell’art. 80 del nuovo codice della strada può autorizzare i comuni ad approntare un centro prove revisioni e collaudo veicoli a motore. La revisione, in questo caso, è effettuata dagli ingegneri della motorizzazione. Questa attività pertanto non è iscrivibile a nome del privato. Infatti il comune può solamente prendere in affitto (o in comodato ecc.) i macchinari dal privato. Si può comunque iscrivere la “gestione del centro di revisione” se lo stesso risulta affidato in gestione dal Comune al privato ed esiste atto di assenso (esplicito) della motorizzazione con cui viene recepita la gestione del centro di revisione a nome del privato.

CENTRO DI ABBRONZATURA

Vedere: “Estetista”; **Vedere:** “Abbronzatura”

CENTRO DI ELABORAZIONE DATI

Vedere: “elaborazioni dati”

Requisiti: autorizzazione sanitaria del comune per i locali dove si svolge l’attività e/o parere sanitario (nulla osta) della ASL competente per territorio

CENTRO DI IMBALLAGGIO UOVA

Requisiti: Autorizzazione ministero dell’agricoltura

CENTRO DI RACCOLTA PER LAVANDERIA

Requisiti: autorizzazione sanitaria o prova della comunicazione alla ASL

CENTRO DI RACCOLTA PER VEICOLI FUORI USO

Vedere: “autodemolizione”

CENTRO DI RECUPERO PER TOSSICO DIPENDENTI

Requisiti: Dichiarazione della Regione di iscrizione in apposito elenco (attualmente provvisorio)

Normativa: Legge 162/90

CENTRO DI REVISIONE AUTOVEICOLI

Requisiti: Autorizzazione motorizzazione e Autorizzazione sanitaria per i locali

Nota: Per ottenere l’autorizzazione della motorizzazione occorre la preventiva iscrizione al registro delle imprese (o all’Albo degli artigiani) per tutte le categoria (meccanico, carrozziere, gommista ed elettrauto), autorizzazione motorizzazione

Nota: la motorizzazione, oltre che i centri privati autorizzati ai sensi dell’art. 80 del nuovo codice della strada (**Vedere:** “revisioni”) può autorizzare i comuni ad approntare un centro prove revisioni e collaudo veicoli a motore - la revisione, in questo caso, è effettuata da ingegneri della motorizzazione - questa attività pertanto non è iscrivibile a nome del privato. Infatti il comune può solamente prendere in affitto (o in comodato ecc.) i macchinari dal privato. Si può comunque iscrivere la “gestione del centro di revisione” se lo stesso risulta affidato in gestione dal Comune al privato ed esiste atto di

assenso (esplicito) della motorizzazione con cui viene recepita la gestione del centro di revisione a nome del privato.

CENTRO ESTETICO

Vedere: “estetista” – Vedere: “solarium”

CENTRO PER CURE FISICHE

Vedere: “case di cura”

CENTRO OLISTICO

Descrizione attività: L’attività è iscrivibile solo come “servizi di consulenza tecnico economica nel settore del benessere della persona” e se esercitata in forma d’impresa ai sensi dell’art. 2082 c.c.

Requisiti: Occorre autorizzazione sanitaria per i locali.

Nota: Indicare nel modulo d’iscrizione o denuncia, al campo note, che l’attività è svolta in forma imprenditoriale.

Nota: Se il centro è configurabile come albergo o ambulatorio Vedere: rispettive voci

CENTRO PRIVATO DI ALLEVAMENTO E RIPRODUZIONE di fauna selvatica allo stato naturale per uso ripopolamento

Requisiti: Concessione regionale

Normativa: Legge Regione Calabria 9/96 art. 9

CENTRO SERVIZI PER L’INFANZIA (asilo nido)

Vedere: “Asilo nido”

CENTRO TELEFONICO

Vedere: “Call Center”

CERAMICA artistica e tradizionale - ceramica italiana di qualità

Vedere: “artigianato”

Requisiti: Iscrizione all’ artigianato

Normativa: legge 9.7.1990 n. 188, legge 112/98

CERNITA metalli (imballatura e demolizioni)

Vedere: “autodemolitori” o “recupero metalli” o “raccolta rottami” o “rifiuti”

CERTIFICATORE DI QUALITA’

Nota: sono gli Enti autorizzati a certificare la qualità, es. ISO – CEN – UNI; UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione, Tel 02-700241 – www.uni.it), CEI (Comitato Elettronico Italiano – Tel 02-210061 – www.ceiuni.it), SINAL (Sistema Nazionale per l’Accreditamento dei Laboratori – Tel 068440991 – www.sinal.it), SINCERT – Sistema nazionale Accreditamento Organismi – Tel 02-2100961 – www.sincert.it), CNIM – Comitato nazionale Italiano per la manutenzione – Tel 06-4745340 – www.cnim.it), SIT – Sistema Italiano di Taratura

Nota: L’organismo deve essere accreditato presso l’organizzazione ISO ovvero UNI.

Nota: Per maggiori informazioni azienda INFORMA presso Camera di Commercio. Sito: www.informa.calabria.it

CESELLATORI (e incastratori di pietre preziose)

Vedere: “oggetti preziosi”

Requisiti: Iscrizione all'artigianato

Normativa: t.u.l.p.s. R.D. 773/1931 art. 127 – R.D. 635/1940 art. 243

Nota: con l'art. 16 della legge 112/98 è stato stabilito che: <<All'art. 127, comma primo, del t.u.l.p.s. approvato con r.d. 773/31 e succ. mod. sono soppresses le parole “i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini”>>

CESSIONE DI CREDITI DI IMPRESA

Vedere: “Factoring”, Vedere: “agenzia recupero crediti”.

Requisiti: Albo presso la Banca d'Italia

Normativa: Legge 21.02.1991 n. 52, art. 37 bis del D. Lgs. 358/97 (norma contro l'elusione) -

CESSIONE DI QUOTE DI SRL

Requisiti: Le copie autentiche dei contratti di cessione di partecipazioni scontano l'imposta di bollo

Normativa: Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 171/E del 08.08.2003 e n. 197 del 20.10.2003.

CESSIONE PRO SOLUTO CREDITI INSOLUTI DI ENTI PUBBLICI

Requisiti: Iscrizione (da almeno un anno) all'elenco speciale delle società finanziarie ex art. 107 D. Lgs. 285/93 tenuto dalla Banca d'Italia.

Normativa: D. Lgs. N. 157 del 17.03.1995 e succ. modificazioni – art. 8 D. L. 28.03.1997 n. 79 conv. In L. 28.05.1997 n. 140

CHIMICI

(Produzione di vernici, coloranti, fertilizzanti chimici, con esclusione dei detersivi)

Vedere anche: sostanze tossiche

Requisiti:

- a) **non nocivi** - autorizzazione USL o dichiarazione del comune (l'attività può essere artigiana)
- b) **nocivi** - Vedere: “sostanze tossiche”
- c) **analisi chimiche** – Vedere voce apposita

CICLI, MOTO, MOTOCICLI E AUTOVEICOLI

(custodia)

Vedere: “autorimesse”

Requisiti: presa d'atto comune

Normativa: R.D. 773/1931 art. 86 - d.p.r. 616/1977 art. 19

Nota: in precedenza occorreva licenza comunale.

CICLOSTILE

lavorazione tramite ciclostile

Vedere: “arti grafiche”, “fotocopie”, “tipografi”

Requisiti: presa d'atto del comune

Normativa: t.u.l.p.s. art. 111 e d.p.r. 616/1977 art. 19

Nota: in precedenza occorreva licenza comunale

CIMITERI

servizi cimiteriali

Vedere voce specifica: es. smaltimento rifiuti cimiteriali (in “rifiuti”), installazione impianti elettrici (in “impiantisti”) e relativa gestione (in convenzione con il comune), costruzione loculi (in “impresa edilizia”) ecc.

Normativa: D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria)

CIMITERO PER ANIMALI

Requisiti: Parere A.S.L.

Normativa: D. Lgs. 508/1992 (art. 3, c. 3 e 4, art. 5)

Nota: Nel caso di raccolta, trasporto, trattamento, magazzinaggio e trasformazione di carcasse di animali per l'industria chimica (non destinate al consumo umano): **Requisito:** Riconoscimento dello stabilimento da parte del Ministero della sanità.

CINCILLA' (allevamento)

Vedere: "animali da pelliccia"

Requisito: autorizzazione comunale (tramite ASL)

CINEMA (gestione di sala di cinema)

Requisiti: autorizzazione della Commissione pubblici spettacoli del Comune ai fini della sicurezza degli spettatori

Normativa: t.u.l.p.s. R.D. 773/1931 art. 68 e d.p.r. n. 616/1977 art. 19 - D. Lgs. 112/91, art. 164 comma 3

Nota: il D. Lgs. 112/91, art. 164 comma 3, ha stabilito: *"Nell'art. 68, primo comma, del più volte richiamato t.u.l.p.s. le parole "rappresentazioni cinematografiche e teatrali" sono abrogate"*

Nota: precedentemente occorre la licenza comunale. Per la vigente normativa, salvo l'autorizzazione della Commissione pubblici spettacoli del Comune ai fini della sicurezza degli spettatori, l'attività non è soggetta ad adempimenti preventivi.

CIOCCOLATO

Vedere: "Cacao e cioccolato".

CIRCO

Vedere: "spettacoli viaggianti".

Requisiti: licenza comunale previo nulla osta del Ministero del Turismo

Normativa: D.P.R. 616/77 art. 19.5

CIRCOLAZIONE DELLE MERCI NELLA UNIONE EUROPEA
--

Vedere: "CARNET ATA"

CIRCOLO PRIVATO (con bar e/o ristorante interno)
--

Descrizione attività: bar/ristorante all'interno di circoli privati gestiti da Associazioni e circoli di carattere politico, sindacale, religioso sportivo dilettantistico, di promozione sociale e formazione extra scolastica della persona. Vedere anche: "soggetti collettivi diversi"

Normativa: Circolare MICA n. 190695 del 24.6.1993 – Circolare Ministero Interno 8374 del 30.4.1996 - D.P.R. 4.4.2001 n. 235 (in G.U. 141 del 20.6.2001)

Requisiti:

- **Riservato ai soci e con gestione diretta** (gestito cioè dal presidente o da un socio) - autorizzazione comunale intestata al Gestore oppure al Presidente con l'indicazione di chi lo gestisce (Nota: Si utilizza il Modello R: inserire al terminale: BAR/RISTORANTE RISERVATO AI SOCI DEL CIRCOLO ...)
- **Riservato ai soci e con gestione di un terzo:** Si iscrive al Registro delle Imprese il gestore e non il circolo - a) Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno: **Requisito:** Iscrizione al REC somministrazione del gestore e denuncia inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 al comune nel cui territorio si esercita – b) Altre associazioni e circoli senza finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno: Iscrizione al REC somministrazione del gestore e Autorizzazione comunale (scatta il silenzio assenso 45 giorni dopo la domanda) (Nota: Si utilizza il Modello R + Modello S5 + Intercalari P: inserire al terminale: BAR/RISTORANTE

RISERVATO AI SOCI DEL CIRCOLO ...).

- **Aperto anche ai non soci** - Vedere: “somministrazione di alimenti e bevande”

Nota: **l'art 7 del D. L. 27 luglio 2005 n. 144 convertito in legge 31 luglio 2005 n. 155** recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale dispone che *“1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31.12.2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiedere la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale”*

CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Requisiti: Occorre permesso di soggiorno per lavoro autonomo, per lavoro subordinato, oppure per motivi familiari. Nel caso vi sia un'autorizzazione o una licenza non è necessario per la C.C.I.A.A. verificare il possesso del permesso di soggiorno

Normativa: Art. 6 Legge 40/1998 – Circolare Ministero Interno 20.3.1998 – Legge 25 luglio 1998 n. 286 – D.P.R. 18.01.2002 n. 54 - Legge 30.07.2002 n. 189.

Nota: La verifica nei confronti delle persone fisiche della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi deve essere effettuata solo nei casi espressamente previsti (dalla legge o dalle convenzioni internazionali).

Nota: Dopo l'inserimento al Registro delle Imprese trasmettere, in ogni caso visura, alla Questura

CITTADINI NEOCOMUNITARI

Normativa: D.P.R. 18.01.2002 n. 54 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea) - Legge 24 dicembre 2003 n. 380 (in G.U. n. 17 del 22.01.2004 supplemento ordinario n. 10) - DPCM 20 Aprile 2004; Circolare Ministero del lavoro 14/2004 del 28.04.2004, Circolare Ministero del lavoro 15/2004 del 30.04.2004

Nota: Dal 1° maggio 2004 entrano a far parte dell'Unione Europea i seguenti nuovi dieci stati: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia, Repubblica Slovacca.

Nota: I cittadini neocomunitari che intendono esercitare in Italia un'attività di lavoro autonomo godono, ai fini dell'accesso al mercato del lavoro, di libera circolazione. Per il rilascio del permesso di soggiorno i cittadini comunitari o neocomunitari che intendono esercitare in Italia un'attività di lavoro autonomo dovranno depositare in Questura un'istanza corredata da: Iscrizione alla Camera di commercio in originale o copia, visura camerale o data di inizio attività regolarmente depositata alla camera di Commercio in originale e in copia, codice fiscale o partita I.V.A. del cittadino neocomunitario, iscrizione ad albo professionale se prevista.

CLINICA (casa di cura privata)

Requisito: Autorizzazione Regionale.

Normativa: Legge 132/68 - D.P.R. 616/77 - L. 833/78

Nota: Nomina direttore sanitario (carica REA)

COCCHIERE

Vedere: “prestazioni di servizi di stampo professionale”, **Vedere:** “Noleggio con conducente”

Nota: Se noleggio carrozze per matrimoni, giri turistici cittadini ecc.: Autorizzazione comunale;

COLLAUDATORE E VERIFICATORE DI IMPIANTI

Vedere: “verificatore di impianti”

Requisiti: Iscrizione presso l'ispettorato tecnico del ministero delle Attività Produttive di Roma

tramite Camera di Commercio.

CODICE A BARRE (normativa volontaria EAN)
--

Nota: Per l'attribuzione del codice a barre contattare **INDICOD**, Via Serbelloni n. 5 - 20122 Milano – Tel 02-7772121 – fax 02-784373

CODICE DELLA STRADA

Normativa: D. L. 27.06.2003 n. 151 (Modifiche e integrazione al codice della strada)

CODICE MECCANOGRAFICO ALL'ESPORTAZIONE

Vedere: “import – export”

Descrizione: Viene rilasciato dalla Camera di Commercio competente per territorio

Normativa: é Regolato da una circolare del Commercio Estero del 20.07.1957 e successive modifiche

Nota: Riguarda coloro che intendono svolgere attività economica con l'estero

Nota: si rilascia solo alle imprese: occorre pertanto l'iscrizione al Registro delle Imprese come industriale o come commerciante all'ingrosso o all'albo Artigiani o come impresa agricola

Nota: Il Ministero dell'Industria ha emanato la circolare 3456/C - Prot. 571259 - del 19.11.1998; in detta circolare si precisa che il codice deve essere attribuito solo agli operatori abituali con l'estero (con previsione di almeno due operazioni all'anno) - Coloro che intendono esportare ortofrutticoli o agrumari devono essere iscritti inoltre all'albo di cui alla legge 25.01.1966 n. 31 tenuto dall'ICE. L'iscrizione a detto albo avviene a seguito di istruttoria svolta presso la Camera di commercio (detta iscrizione tuttavia non è necessaria per i produttori agricoli, singoli o associati, che occasionalmente esportano prodotti della propria azienda - in questo caso basta essere iscritti al “Registro degli operatori” tenuto dall'AIMA)

COLLAUDI E VERIFICHE IMPIANTI PETROLIFERI E G.P.L.

Vedere anche: “depositi G.P.L.”

Normativa: Legge 10.3.1986 n. 61

COLLEGAMENTI COMMUTATI E/O DIRETTI DELLA RETE PUBBLICA

Vedere: “telefonia”

COLLOCAMENTO PRIVATO

Vedere: “agenzia per il lavoro”.

Requisito: Autorizzazione Ministero del Lavoro

Normativa: D. Lgs. 21.4.2000 n. 181–

Nota: L'attività, prima monopolio dello Stato, viene consentita anche ai privati.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DISABILI

Vedere: “agenzia per il lavoro”

Normativa: L. 12.3.1999 n. 68

COLORANTI

Vedere anche: “Chimici”

Descrizione attività: Produzione di vernici, coloranti, fertilizzanti chimici, con esclusione dei detersivi

- a) **non nocivi** - **Requisito:** autorizzazione USL o dichiarazione del comune
- b) **nocivi** - **Vedere:** “sostanze tossiche”

COLTELLI

Vedere: “strumenti da punta e da taglio”

COMBUSTIBILI (Commercio)

Descrizione attività:

- **liquidi:** **Vedere:** “carburanti” – “oli minerali” – “gas in bombole”
- **solidi** quali: carbone, carbonella, legna, ecc - **Vedere:** “commercio in genere” settore non alimentare

COMMERCIO (Norma base)

Vedere voci specifiche

D. Lgs 31.03.1998 n. 114 - “Art. 25 - *I soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita di prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all’allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375 e all’art. 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996 n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari, e a ottenere che l’autorizzazione sia modificata d’ufficio con l’indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad eccezione delle tabelle speciali*”. Il D. Lgs. 114/98 ha stabilito diverse tipologie di esercizio e due settori: (alimentare e non alimentare)

Nota: Altre normative relative al commercio: Circolare MICA 3446 del 15.06.1998 (su art. 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, disciplina transitoria) - Circolare Ministeriale n. 556291 del 04.12.1998 (su art. 25, 4° c.) - Ordinanza 02.03.2000 in G. U. n. 56 del 08.03.2000 (requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche).

Nota: Ai sensi del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248 “gli esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 possono effettuare attività di vendita la pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l’esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo”

COMMERCIO AMBULANTE

Vedere: “commercio sulle aree pubbliche”

COMMERCIO A DOMICILIO

Descrizione attività: Commercio al minuto a domicilio (porta a porta); è denominato “Commercio a domicilio del consumatore”

Requisiti: modello COM7 (se viene svolto con incaricati occorre per gli stessi il tesserino di riconoscimento di cui all’art. 19, commi 5 e 6 del D. Lgs. 114/98)

Normativa: D. Lgs. 114/98 – Legge 17 agosto 2005 n. 173

Nota: Vecchia normativa: Iscrizione REC (legge n. 426/1971 art. 36) o autorizzazione regionale sulle aree pubbliche di tipo C (legge 112/91)

COMMERCIO A BORDO DI MOTONAVI

Requisiti: occorre presentare modello COM 4 trenta giorni prima dell’inizio dell’attività presso il comune competente per territorio e cioè presso il “*Comune ove ha sede legale la società proprietaria della motonave*” – Nota del Ministero Industria n. 509978 del 06.08.2002.

COMMERCIO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Vedere: “Commercio in generale”

Requisiti: Modello COM5

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI COSE USATE

Vedere: “usato”

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN GENERE E IN SEDE FISSA

Esercizi di vicinato: comunicazione al Comune con modello COM1 (occorre sempre attendere trenta giorni prima di iniziare l'attività) – se si tratta di commercio del settore alimentare occorre avere i requisiti per l'alimentare).

Nota: La domanda di esercizio di vicinato è valida anche per il commercio per corrispondenza, per la vendita con apparecchi automatici e per la vendita presso il domicilio dei consumatori.

Medie strutture di vendita (occorre l'autorizzazione Comunale che verrà rilasciata con modello COM2) – come sopra per i requisiti per l'alimentare.

Grandi strutture di vendita (Occorre autorizzazione comunale che verrà rilasciata previa conferenza dei servizi presso la Regione Calabria con modello COM2) - come sopra per i requisiti per l'alimentare.

Nota: Sono esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita minore o uguale a 150 mq nei comuni fino a 10.000 abitanti e minore o uguale a 250 mq. nei comuni oltre i 10.000 abitanti - Sono medie strutture di vendita quelli aventi superficie agli esercizi di vicinato e non superiore a 1.500 mq nei comuni fino a 10.000 abitanti e non superiore a 2.500 mq. nei comuni oltre i 10.000 abitanti - Sono grandi strutture di vendita quelli aventi superficie superiore alle medie strutture di vendita - Sono forme speciali di vendita: gli spacci interni, la vendita tramite apparecchi automatici, la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, la vendita a domicilio dei consumatori

Nota: Il subingresso in qualsiasi esercizio commerciale è sottoposto solo a comunicazione (non occorre aspettare i 30 giorni per l'inizio attività).

Nota: Ai sensi della circolare 3467/C del 28.05.1999 del MICA gli eredi possono esercitare l'attività per sei mesi anche se privi dei requisiti professionali.

COMMERCIO AL MINUTO DEI PROPRI PRODOTTI (AGRICOLI) DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI (IN LOCALI NON UBICATI SUL FONDO)

Vedere: “agricoltori”.

Requisiti: Agli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i propri prodotti non si applica la disciplina del commercio (art. 4 D. lgs. 114/98). Gli imprenditori agricoli, possono singolarmente o in forma associata, svolgere su tutto il territorio nazionale attività di commercio al dettaglio dei prodotti provenienti prevalentemente dalla proprie aziende, anche se si tratta di prodotti derivati (nota: Per prodotti derivati si intendono quei prodotti ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa)

- a) **Per il commercio al dettaglio in forma itinerante:** Esercizio di una attività agricola di produzione di beni (con relativa iscrizione al registro delle Imprese), Comunicazione al Comune nel cui territorio l'impresa intende esercitare la vendita. L'attività può iniziare decorsi i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
- b) **Commercio al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici prodotti da terzi:** L'impresa agricola può vendere anche i prodotti di produzione di terzi a condizione che l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non propri nell'anno precedente a) per l'imprenditore individuale, non superi 80 milioni di lire b) per le società non superi i 2 miliardi di lire
- c) **Nota:** L'attività di commercio al dettaglio è preclusa alle imprese individuali, alla società di persone e alle società di capitali se rispettivamente, il titolare, i soci o gli amministratori hanno riportato nel quinquennio precedente condanne passate in giudicato per delitti in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione degli alimenti.

Normativa: D. Lgs. 228/2001

Nota: Il modulo per la dichiarazione di inizio attività o variazione dell'attività è reperibile sul sito dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) all'indirizzo www.anci.it

COMMERCIO AL MINUTO DI COSE USATE

Vedere: “usato”

COMMERCIO AL MINUTO DI GENERI DI MONOPOLIO

Vedere: “tabaccheria”

Requisito: Autorizzazione Monopoli di Stato

COMMERCIO AL MINUTO DI MEDICINALI

Vedere: “farmacia”

Nota: Ai sensi del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248 “gli esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 possono effettuare attività di vendita la pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l’esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo”

COMMERCIO AL MINUTO DI PROPRI PRODOTTI SUL LUOGO DI PRODUZIONE

- a) **Artigiani** – attività non soggetta ad adempimenti preventivi se l’impresa è iscritta all’Albo degli artigiani
- b) **Industriali** – Comunicazione al Comune con Modelli COM (COM1 o COM2 a seconda dei casi, **Vedere:** “commercio in genere”)
- c) **Agricoltori** – **Vedere:** “commercio al dettaglio di prodotti agricoli di propria produzione”

COMMERCIO AL MINUTO PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE, O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE

Requisiti: La comunicazione al comune per l’inizio attività avviene con il modello COM6

COMMERCIO ALL’INGROSSO

Requisiti: autocertificazione del possesso dei requisiti morali (e per il settore alimentare anche professionali) di cui all’art. 5 del D. Lgs. 114/98 su modello predisposto dalla Camera di Commercio. Se trattasi di prodotti alimentari occorre dichiarare oltre al possesso dei relativi requisiti e allegare l’autorizzazione sanitaria per l’attività dichiarata.

Normativa: D. Lgs. 114/98

Nota: La modulistica per la dichiarazione di inizio attività per il commercio all’ingrosso è presente nel sito di questa Camera di Commercio (clic su “modulistica”)

Nota: Ai sensi della legge 114/98 e dell’art. 12 della Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2000, n. 409 portante Indirizzi e criteri di programmazione delle media e grandi strutture di vendita in attuazione del D. Lgs. N. 114/1998 e della legge Regionale n. 17/1999 art. 1, comma 2 (in B. U. 4 marzo 2000 n. 14, Straord.) *“E’ vietato esercitare congiuntamente il commercio all’ingrosso e al dettaglio nel medesimo punto di vendita. Il divieto non si applica qualora l’operatore, quale che sia il contenuto merceologico oggetto della comunicazione di cui all’art. 7 del decreto o dell’autorizzazione di cui agli art. 8 e 9 dello stesso, si limiti a trattare esclusivamente uno o più dei seguenti prodotti:*

- a) *macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, l’artigianato;*
- b) *elettrodomestici, materiale elettrico ed **elettronico**, per telecomunicazioni;*
- c) *colori, vernici, carte da parati, ferramenta ed utensileria;*
- d) *articoli per impianti idraulici, a gas ed impianti scientifici e di misura;*
- e) *strumenti di ottica, cinefotoottica, scientifici e di misura;*
- f) *macchine, attrezzature, mobili ed articoli vari per ufficio;*
- g) *auto-moto-cicli e relativi ricambi ed accessori”*

COMMERCIO ALL’INGROSSO DI CARBURANTI CON DEPOSITO INF.RE AI 300 MC

Vedere: “carburanti”

Requisiti: Licenza Regione

Nota: in precedenza l'autorizzazione era rilasciata dalla Prefettura

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CARBURANTI CON DEPOSITO SUP.RE AI 300 MC

Requisiti: Licenza Ministero Industria

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CARBURANTI SENZA DEPOSITO
--

Requisiti: Autocertificazione dei requisiti per il commercio all'ingrosso, più partita IVA, più copia prime fatture di acquisto e vendita (Nota: Inviare visura alla Regione).

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CARNI, ORTOFRUTTICOLI, ITTICI
--

Requisiti: iscrizione come commercio all'ingrosso settore alimentare presso Registro Imprese Camera di Commercio

Nota: in precedenza occorreva iscrizione all'Albo c/o CCIAA (legge 125/1951) - legge abrogata dal D. Lgs. 114/98

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI COSE USATE

Vedere: "usato", "oro usato", "antichità" "cose antiche"

Normativa: R.D. 773/31 art. 126 – DPR 616/77 artt. 18 e 19 – D.P.R. 28.5.2001 n. 311.

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MARGARINA
--

Vedere: "margarina", "grassi idrogenati alimentari diversi da burro e grassi suini"

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MEDICINALI

Vedere: "medicinali"

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MEDICINALI VETERINARI
--

Vedere: "medicinali"

COMMERCIO ALL'INGROSSO DI STUPEFACENTI

Vedere: "stupefacenti"

COMMERCIO ALL'INGROSSO PER CORRISPONDENZA
--

Requisiti: autocertificazione presso CCIAA per commercio all'ingrosso. Se alimentare occorre dichiarare il possesso dei requisiti per l'alimentare e autorizzazione sanitaria per il deposito.

Normativa: L. 114/98.

COMMERCIO CON L'ESTERO

Vedere: "codice meccanografico per l'esportazione"

Normativa: D. Lgs. 143/98 - D. Lgs 27.05.1999 n. 170 (in G.U. 138 del 15.6.99)

Nota: Il codice meccanografico viene rilasciato dalla Camera di commercio.

COMMERCIO DI ORO

Vedere: "Oro"

COMMERCIO E DEPOSITO FRIGORIFERO CARNI FRESCHE

Requisiti: Iscrizione al Registro degli operatori commerciali dei prodotti di cui al D. Lgs. 30.01.1993 n. 28 provenienti da altri Stati della Comunità Europea – Ministero della Sanità – Ufficio Veterinario Adempimenti CEE – Compartimento Calabria – Reggio Calabria

Normativa: DIRETTIVA CEE 64/433/CEE

COMMERCIO E PRODUZIONE ESPLOSIVI, FUOCHI D'ARTIFICIO O PIROTECNICI

Requisiti: Autorizzazione Questura o Prefettura;

COMMERCIO E RIPARAZIONE ARMI COMUNI

Requisiti: Autorizzazione Questura

COMMERCIO ELETTRONICO (e-commerce)

Vedere anche: "Internet"

Requisiti: comunicazione al comune con Modello COM6-bis (occorre attendere 30 giorni prima di iniziare l'attività) – occorre comunicare il sito Web

Normativa: L. 114/98 – Circolare Ministero attività produttive n. 3547/C del 17.06.2002 (per il commercio elettronico e per le aste on line) – D. Lgs. 9.4.2003 n. 70 (in G.U. 14.4.2003 n. 87): Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa ad alcuni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico – Circolare Ministero Attività Produttive n 3561/C (Prot. 554650) del 7 luglio 2003 -

Nota: Per finanziamenti al commercio elettronico vedere: Circolari ministeriali 900501 e 900502 del 10 dicembre 2002 (in G.U. del 28 dicembre 2002) in www.minindustria.it numero verde 800-388388

COMMERCIO RIFIUTI

Requisiti: Iscrizione all'Albo smaltitori presso CCIAA di Catanzaro

Normativa: il Decreto Ministero Ambiente n. 406 del 28.04.1998 (in G.U. n. 276 del 25.11.1998) riordina le competenze dell'albo smaltitori, identifica dieci classi di attività, cinque relative alla raccolta e al trasporto, due alla gestione di impianti, di cui una suddivisa in otto sottocategorie, uno all'intermediazione e al commercio di rifiuti e due per le bonifiche. Si devono iscrivere anche le aziende speciali, i consorzi o società comunali, nonché le municipalizzate

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (ex commercio ambulante)

Per il commercio sulle aree pubbliche (fermo restando i settori alimentari e non alimentari) si ha:

- **Autorizzazione di tipo A** (a posto fisso – con concessione decennale del posteggio – L'autorizzazione di tipo A consente anche l'attività in forma itinerante all'interno del territorio regionale – E' rilasciata dal Comune titolare del posteggio – si utilizza il Modello COM 9).
- **Autorizzazione di tipo B** (itinerante – si utilizza il Modello COM 8 – L'autorizzazione di tipo B è rilasciata dal Comune dove si trova la residenza dell'imprenditore o la sede legale della società, L'autorizzazione di tipo B consente anche la vendita a domicilio) –

Nota: Se trattasi di subingresso è sufficiente la ricevuta di presentazione del modello al Comune;

Nota: Anche le società di persone regolarmente costituite possono svolgere tale attività (con esclusione delle società di fatto);

Nota: L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla loro somministrazione, per la quale è comunque richiesta la specifica iscrizione al REC somministrazione - Vedere: "commercio su aree pubbliche con contestuale somministrazione di alimenti e bevande"

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN MODO ITINERANTE O A POSTO FISSO CON CONTESTUALE SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Requisiti: Superamento corso autorizzato dalla regione per commercio settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande (ovvero superamento di apposito esame per la somministrazione di alimenti e bevande) - Iscrizione al REC somministrazione per la parte somministrazione alimenti e bevande - Autorizzazione del comune per commercio itinerante e contestuale somministrazione di alimenti e bevande che deve essere esplicitamente indicata nell'autorizzazione (il mezzo dovrà ovviamente essere autorizzato preventivamente da un punto di vista sanitario) - Apertura partita IVA - Iscrizione al Registro delle Imprese.

Normativa: Nota Ministero attività produttive n. 511127 del 11.09.2002

COMMISSIONARIO

- **Commissionari in genere** – Descrizione attività: Acquistare e rivendere in nome proprio e per conto terzi – **Requisiti:** Mandato di commissione o lettera di incarico
- **Commissionari in prodotti ortofrutticoli, carni, ittici** - Come commissionari in genere – Nota: In precedentemente occorreva iscrizione all'albo c/o CCIAA (legge 125/1959 – detta normativa è stata abrogata dal D. Lgs. 31.3.1998 n. 114.);
- **Commissionari in titoli:**
 - SE DITTA INDIVIDUALE :**
 - 1) titoli quotati in borsa - **Requisiti:** Autorizzazione CONSOB
 - 2) titoli non quotate in borsa - **Requisiti:** autorizzazione Questura
 - SE SOCIETA' :**
 - 1) Legge 1/91 - **Requisiti:** Iscrizione all'Albo delle società di intermediazione mobiliare C/o la CONSOB

COMPATTAZIONE RIFIUTI CON MEZZI MECCANICI IN DISCARICHE AUTORIZZATE

Requisiti: non occorrono autorizzazioni relative né allo smaltimento e né al trasporto.

Nota: Trattasi del lavoro di pressare i rifiuti dentro la discarica (normalmente comunale) con la ruspa e eventualmente di ricoprirli con la sabbia.

COMPETIZIONI MOTORISTICHE SU STRADA

Requisiti: Autorizzazione Regione (per le strade di interesse nazionale e regionale), Provincia (per le strade di interesse provinciale, (comuni per le strade di interesse comunale) sentita l'autorità di pubblica sicurezza.

Normativa: circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1525 del 11.4.2003.

COMPLESSO MUSICALE

Vedere: “prestazioni di stampo professionale”

COMPOSIZIONE TIPOGRAFICA

Vedere: “arti grafiche”

COMPRAVENDITA E CONDUZIONE DI IMMOBILI PROPRI

Per i R.I. del Piemonte e Valle d'Aosta l'iscrizione è possibile anche se impresa individuale. Si ritiene di aderire a detta impostazione.

COMUNICATORE D'IMPRESA

Descrizione attività: è una nuova professione che va dal settore pubblicitario alle ricerche di mercato

Vedere: voci specifiche

COMUNIONE EREDITARIA

Nota: non iscrivibile al R.I. in quanto società di fatto. La comunione ereditaria su richiesta del legale rappresentante della stessa potrà comunque essere annotare sulla posizione REA del defunto.

Nota: Non è consentito l'esercizio provvisorio dell'impresa di somministrazione di alimenti e bevande (il subentrante mortis-causa deve, prima di poter iniziare l'attività del dante causa essere regolarmente iscritto nel Registro esercenti il commercio somministrazione);

Nota: per il commercio di alimentari Vedere: circolare Minindustria 3467/C del 28.05.1999) che concede l'esercizio provvisorio per sei mesi anche in assenza dei requisiti professionali del settore alimentare “Punto 11.2 di detta circolare “In caso di subingresso mortis causa in un'attività avente ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, se il subentrante non è in possesso del requisito professionale richiesto dall'attuale disciplina, egli è tenuto ad acquisirlo. Si ritiene che l'acquisizione possa avvenire entro sei mesi dall'apertura della successione in analogia con i termini

concessi dall'amministrazione finanziaria ai fini della denuncia di successione. Ciò per'altro non significa che gli eredi in questione non siano tenuti all'immediata comunicazione o domanda di autorizzazione riservandosi di comunicare i dati relativi al requisito professionale in un momento successivo." –

Nota: Per le farmacie occorre allegare l'autorizzazione sanitaria rilasciata alla comunione ereditaria contenente il nominativo del direttore tecnico della farmacia.

Nota: Deve comunque essere prodotta, da uno degli eredi, una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che i membri della Comunione Ereditaria sono gli unici eredi (o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che oltre a quanto sopra attesti che eventuali altri eredi hanno rinunciato alla continuazione dell'attività).

Nota: In presenza di minori occorre anche certificato attestante che il Giudice tutelare ha individuato la persona autorizzata a continuare l'attività nell'interesse dei medesimi: In questo caso l'attività della comunione ereditaria (che si iscriverà nella forma di impresa individuale o di società regolare) non può avere inizio prima dell'autorizzazione del giudice.

COMUNITA' ALLOGGIO – COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI

Requisito: autorizzazione Regionale o Comunale. (su sopralluogo dell'Autorità Sanitaria)

Normativa: R.D. 1265/34 – D.P.R. 4/72 - Legge 132/68 – Legge regione Calabria n. 5 del 26.1.1987 e relativo regolamento di attuazione approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 491 del 18.10.1989

Nota: In precedenza occorre: iscrizione al REC imprese turistiche + Autorizzazione regionale (su sopralluogo della Autorità Sanitarie) – Il REC imprese turistiche è stato soppresso dalla legge 135/2001 (Vedere: imprese turistiche)

Nota: La legge regionale n. 23 del 2003 prevede:

TITOLO V - AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

Art. 24 (Autorizzazione)

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale gestite dagli Enti pubblici o dai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 7, della presente legge sono autorizzati dai Comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai criteri fissati dalla Giunta regionale che recepisce ed integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali.

2. I Comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni per i servizi e le strutture di cui al comma 1, con le seguenti modalità:

a) per le strutture già operanti provvederanno al rilascio di autorizzazioni provvisorie, prevedendo entro sessanta giorni l'emanazione di direttive per l'adeguamento ai requisiti nazionali e a quelli previsti al comma 1 del presente articolo;

b) per le strutture di nuova istituzione, trovano immediata applicazione i requisiti minimi nazionali previsti dal citato regolamento (D.M. 308/2001) al quale espressamente si rinvia.

3. I requisiti minimi, conformemente a quanto previsto dal citato regolamento riguardano le strutture ed i servizi rivolti a:

a) minori per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;

b) disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;

c) anziani per interventi socio-assistenziali o socio sanitari ad eccezione delle R.S.A. ad alta medicalizzazione ed R.S.A., finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;

d) persone affette da AIDS che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente e definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;

e) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare, o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il progetto individuale.

4. Per le comunità di tipo familiare e per i gruppi appartamento con funzioni di accoglienza e bassa intensità assistenziale, che accolgono fino ad un massimo di sei utenti, i requisiti minimi richiesti sono quelli previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. La Giunta Regionale, con proprio atto, individuerà i casi in cui le strutture, di cui al presente comma, possono operare sulla base della semplice dichiarazione di inizio attività. Per le comunità che accolgono minori, la Giunta Regionale individua gli ulteriori requisiti necessari alle peculiari esigenze educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti.

I servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori istituiti in seguito alla entrata in vigore della presente legge devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare, al fine di giungere alla progressiva eliminazione degli Istituti per minori. Gli Istituti per minori già operanti all'entrata in vigore della presente legge, sono riconvertiti nel rispetto dei requisiti di cui alla presente legge o cessano la propria attività, secondo le modalità e i tempi previsti dal Piano sociale regionale.

5. Le strutture a ciclo diurno e residenziale, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, devono:

- a) essere ubicati in luoghi facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture;
- b) essere dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;
- c) prevedere la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, così come lo disciplinerà la Regione;
- d) prevedere la presenza di un coordinatore responsabile della struttura;
- e) adottare un registro degli ospiti e predisporre per gli stessi un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, un progetto educativo individuale; il piano individualizzato e il progetto educativo individuale devono indicare: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità degli interventi, il piano delle verifiche;
- f) organizzare le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
- g) adottare, la Carta dei Servizi Sociali, in conformità dell'articolo 13 della Legge 328/2000, nella quale vengono pubblicate le tariffe praticate e le prestazioni effettuate.

6. Fermo restando l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e dei relativi accordi integrativi, i soggetti erogatori devono garantire il rispetto delle seguenti condizioni organizzative e dei seguenti requisiti comuni a tutti i servizi alla persona, che costituiscono i requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge n. 328/2000, attraverso:

- a) la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia di servizio erogato, secondo lo standard che sarà definito dalla Regione Calabria;
- b) la presenza di un coordinatore responsabile del servizio;
- c) l'adozione della Carta dei Servizi Sociali di cui all'articolo 13 della Legge n. 328/2000, nella quale siano indicati i servizi prestati e le tariffe applicate;
- d) l'adozione del registro degli utenti del servizio nel quale siano indicati i piani individualizzati di assistenza.

7. Al fine di definire i requisiti minimi richiesti in modo specifico per le diverse strutture si debbono considerare:

- a) strutture a carattere comunitario quelle con bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza con limitata autonomia personale, priva del supporto familiare o per la quale la permanenza del nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza;
- b) strutture a prevalente accoglienza alberghiera quelle con bassa intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa in relazione al numero di persone ospitate, destinate ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti;
- c) strutture protette quelle con media intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza non autosufficiente;
- d) strutture a ciclo diurno quelle con diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata e collocati all'interno o in collegamento con una delle tipologie di strutture di cui alle lettere a), b) e c). Oltre ai requisiti indicati nel presente Titolo, le strutture di cui al presente articolo devono possedere i requisiti indicati nell'allegato A del D.M. 308 del 21.05.2001.

8. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si rinvia al provvedimento che la Giunta Regionale adotterà per l'attuazione dell'articolo 11 della Legge 328/2000, nella quale saranno specificati ulteriori requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture residenziali e semi-residenziali.

9. Fino all'adozione delle disposizioni regionali di cui al comma precedente, e ferma restando l'applicazione dei requisiti minimi previsti dal Decreto del 21/5/2001, n. 308, continueranno ad applicarsi le norme regionali vigenti prima dell'entrata in vigore della Legge n. 328/2000.

Art. 25 (Accreditamento)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della qualità delle prestazioni sociali e facilitare i rapporti tra i soggetti erogatori di servizi e i cittadini, i servizi e le strutture socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati operanti in Calabria, autorizzati ai sensi dell'articolo 24, sono accreditati con le modalità di cui al presente articolo.

2. L'accreditamento è condizione per instaurare con i soggetti pubblici rapporti economici finalizzati all'erogazione delle prestazioni con le modalità di cui all'articolo 27.

3. La Giunta regionale stabilisce con propria direttiva, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, i requisiti e le procedure per il rilascio dell'accreditamento volti a garantire la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi accreditati e i criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati. La direttiva di cui al presente comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

4. Le funzioni amministrative concernenti l'accreditamento sono attribuite ai Comuni, ricadenti negli ambiti di cui all'art. 17 della presente legge, acquisito il parere di un apposito organismo tecnico la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabiliti con la direttiva di cui al comma 3. La Regione programma, individua e organizza azioni formative rivolte ai componenti gli organismi tecnici.

5. A tal fine la Giunta regionale, sulla base dei requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dallo Stato per l'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, nonché dei requisiti specifici per le Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni, definisce i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica e dei soggetti previsti dall'art 1, comma 7 della presente legge.

6. I Comuni, autorizzano, accreditano e vigilano sui servizi sociali e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o a gestione privata, realizzata dai soggetti previsti dall'art 1, comma 7 della presente legge nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione.

7. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

8. Il nuovo sistema si applica alle strutture di nuova istituzione mentre per le altre è previsto un regime transitorio in base al quale i Comuni concedono autorizzazioni provvisorie. Tali strutture già operanti, nel termine fissato dalla Regione, dovranno adeguarsi entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. La Regione sulla base degli indirizzi statali dettati per le sperimentazioni innovative, disciplina le modalità per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni per un periodo massimo di tre anni.

10. La Regione tramite il dipartimento esercita attività di vigilanza sulle strutture socio-assistenziali per verificarne la qualità delle prestazioni, il possesso e il mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato la concessione dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento.

Art. 26 Albo regionale

1. Con la presente legge viene istituito, presso l'Assessorato ai Servizi Sociali un apposito Albo regionale dove sono iscritti tutti i soggetti previsti dall'art 1, comma 7 della presente legge che gestiscono strutture e attività socio-assistenziali, i quali siano stati accreditati o autorizzati allo svolgimento delle rispettive attività. L'albo regionale dovrà essere strutturato per tipologie specifiche in riferimento alla diversa competenza operativa dei soggetti interessati.

CONCESSIONARIO

- **concessionario di auto** – **Normativa:** Regolamento Comunitario 1475/95 – **Requisito: Vedere:** “Commercio in genere” più lettera di concessione.
- **concessionario in genere** – **Normativa:** legge 114/98 – **Requisito: Vedere:** “commercio in genere” più Lettera di concessione
- **concessionario pubblicitario** - **Requisito:** iscrizione c/o Registro Nazionale della Stampa (Registro degli Operatori di Comunicazione) - **Normativa:** Legge 416/81 art. 11 – Delibera dell'Autorità per le garanzie delle Comunicazioni n. 236/01/CONS del 30.05.2001– **Nota:** La domanda di iscrizione deve essere presentata entro sessanta giorni a decorrere dal primo contratto. **Nota:** Le imprese concessionarie di pubblicità sono:
 - i soggetti che, in forza di un contratto con un'emittente radiotelevisiva, o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l'incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante impianti radiofonici e televisivi
 - I soggetti che in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, nonché di testate in formato elettronico di cui alla lettera f), o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l'incarico, non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione su giornali quotidiani, periodici o riviste, o testate in formato elettronico.

CONCESSIONE DI CONFORMITA' METROLOGICA (per produttori di strumenti metrici)

Requisito: determinazione Camera di Commercio

Normativa: Legge 27.7.1991 n. 236 – D.M. 28.03.2000 n. 179.

CONCESSIONE DI MUTUI O LEASING

Vedere: “banche”, “finanziarie”.

CONCILIAZIONE

Vedere: “Arbitrato”

CONCIMI CHIMICI (produzione)

Vedere: “chimici” o “prodotti chimici”

CONCORSI A PREMIO

Normativa: D.P.R. n. 430 del 26.10.2001 – la normativa completa è reperibile sul sito o

CONCORSO A PRONOSTICI E GIOCHI

BINGO: Autorizzazione Ministero delle Finanze più Licenza Questura o denuncia inizio attività ai sensi della legge 241/1990 art. 19 alla Questura

TOTOCALCIO: concessione CONI

LOTTO: concessione Intendenza di finanza (legge 85/1990)

ENALOTTO: Autorizzazione della Sisal

TRIS: Autorizzazione della Sisal

TOTIP: Autorizzazione della Sisal

Nota: La SISAL S.p.A. società concessionaria dello Stato per i giochi sopraindicati, è tenuta, in base alla stessa concessione statale, ad autorizzare solo ricevitorie dotate di licenza di pubblica sicurezza.

CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ABILITATI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Requisito: Iscrizione al Ruolo e autorizzazione comunale

Nota: la legge regionale non risulta ancora approvata, quindi solo autorizzazione comunale.

CONDUTTORE DI VEICOLI IN PIAZZA

Requisito: Iscrizione al Ruolo e autorizzazione comunale (la legge regionale non risulta ancora approvata quindi solo autorizzazione comunale).

Vedere anche: “Prestazioni di stampo professionale”

CONDUTTORE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO ADIBITE A NOLEGGIO

Requisito: Titolo professionale di conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per acque marittime ed interne. Viene rilasciato dal Capo circondario marittimo di iscrizione per la gente di mare o, per le acque interne, dall'Ufficio di iscrizione per il personale della navigazione delle acque interne. Il titolo professionale in parola è abilitante per la conduzione di dette imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.

Normativa: Art. 10 del D.L. 21.10.1996 n. 535 (aggiunto dalla legge di conversione 23.12.1996 n. 647)

CONDUZIONE

- **associata fra imprese agricole ai soli effetti extra agricoli:** esempio lavorazioni agricole conto terzi, sgombero neve ecc. - Iscrizione legale rappresentante della scrittura privata di costituzione dell'associazione registrata (Nota: la data di inizio attività deve coincidere con quella della scrittura)
- **impianto di riscaldamento** - Vedere: “fuochista”

CONEGRINA (produzione)

Vedere: “prodotti chimici”

CONFERIMENTO D'AZIENDA

Per conferimento d'azienda si intende l'operazione attraverso la quale un'azienda, ovvero un ramo d'azienda, viene apportato in un ente giuridicamente diverso dalla società o impresa individuale conferente.

Nota: Occorre sempre atto notarile

CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI ALIMENTARI

Vedere: “alimentari”

CONFEZIONE MAGLIERIA CONTO TERZI

Attività normalmente artigiana – Può essere impresa non artigiana se l'imprenditore non partecipa manualmente alla produzione – occorre pertanto, ai fini dell'iscrizione al Registro delle imprese, dichiarare che la produzione avviene tramite personale dipendente. Se manca detta dichiarazione dovrà essere inviata visura all'Albo degli artigiani per i necessari controlli.

CONFIDI

Normativa: Art. 13 D.L. 269/2003 “*Ai fini della presente legge si intendono per <<confidi>> i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative che svolgono l'attività di <<garanzia collettiva fidi>>....*” – “*I confidi, salvo quanto stabilito al comma 32, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e dei servizi ad essa connessi*” – “*Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100.000 Euro*” – “*Il Ministero dell'Economia Determina i criteri ...in base al quale sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 ...*”

CONGRESSI

Vedere: Organizzazioni congressi e/o spettacoli alla voce “Agenzia d'affari”.

Nota: Per la professione di organizzatore di congressi vedere voce specifica in “Professioni turistiche”

CONSERVAZIONE E RESTAURO DI OPERE D'ARTE

Riguarda restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui al D. l. 29.10.1999 n. 490 – Per l'iscrizione al Registro delle imprese serve (in ogni caso – vedere art. 17, comma 1, lettera f) del D.P.R. 25.1.2000 n. 34 – decreto Bargone sulle SOA) solamente la partita IVA – Tuttavia per concorrere all'esecuzione di lavori superiori a 150.000 euro occorre essere qualificati da una SOA ai sensi del decreto 3.8.2000, n. 294.

CONSOB

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Divisione Intermediari: Albo Promotori o Albo Intermediari o Albo Agenti di Cambio – Via della Posta 8/10 20123 Milano;

Sito: www.consob.it –

Nota: Deliberazione 1° Aprile 2003 n. 14015 (disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte di soggetti abilitati e degli agenti di cambio: La delibera riguarda: Le SIM – Le Banche Italiane – Gli Agenti di cambio – Le imprese di investimento comunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali – Le imprese di investimento extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali – Le Banche comunitarie e extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali – Le imprese di investimento comunitarie e extracomunitarie che prestano servizio in Italia senza stabilimento di succursali – Le banche comunitarie e extracomunitarie che prestano servizi di investimenti in Italia senza stabilimento di succursali – Le società di gestione del risparmio – Le SICAV – Gli intermediari finanziari)

CONSORZI OBBLIGATORI (in materia ambientale)

- COBAT (consorzio batterie esauste);
- CONAI (consorzio nazionale imballaggi); il CONAI (Consorzio nazionale imballaggi) ha sede in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 3, Tel. 02/760541 - Fax 02/760113073 con Ufficio anche a ROMA Tel. 06/688221. I consorzi di Filiera sono: Consorzio nazionale Acciaio 02/66712787) - Consorzio imballaggi alluminio 02/615441) - Consorzio nazionale imballaggi a base cellulosica - 02/66987531) - Consorzio imballaggi legno 0547/672946) – Consorzio imballaggi in plastica - 02/268101) – Consorzio imballaggi in vetro - 02/48012961); - Legge 22.02.1999 n. 35 (G.U. 24.02.1999 n. 45) (conversione D.L. 452/98)

Normativa: Titolo II° del D, Lgs. 22/97 (costituzione del CONAI e dei Consorzi di recupero e riciclo)
- Legge 09.12.1998 n. 426 (in G.U. n. 291 del 14.12.1998 prevede l'obbligo di adesione al CONAI per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi a prescindere del livello di fatturato

CONSORZIO GARANZIA FIDI

Vedere: "CONFIDI"

CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE
--

Vedere: "motorizzazione", "consulenza per ..."

Normativa: D. Lgs. 4.2.2000 n. 40

CONSULENZA (SERVIZI DI)

Prestazioni di servizi di stampo professionale, non finanziari (per consulente finanziario vedere: "mediatore creditizio") e non appartenenti alle professioni protette (Dottori commercialisti, Ragionieri Commercialisti, Consulenti del lavoro, Tributaristi ecc.). Circolare MICA 3202/c del 22.01.1990

Requisiti: sono iscrivibili al Registro delle imprese, in via esemplificativa i seguenti servizi:

- a) servizi di consulenza e di organizzazione (gestione, sviluppo, marketing, distribuzione e logistica (Nota: per il significato tecnico della parola logistica Vedere: "Logistica")
- b) servizi di consulenza tecnico economica (pianificazione e progettazione aziendale - sviluppo - implementazione - supporto e formazione)
- c) servizi resi dalle società di revisione (Vedere: "revisori contabili")
- d) servizi di consulenza e campagne pubblicitarie (vedere però "agenzia pubblicitaria")
- e) servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale - corsi liberi di informatica
- f) servizi di telecomunicazione a valore aggiunto (non convenzionali) - Vedere: "telecomunicazioni" – occorre comunque presa d'atto del garante delle comunicazioni.
- g) servizi agro-meteorologici e tecnici per l'agricoltura, compresi i servizi di analisi qualitativa delle produzioni agro-alimentari
- h) servizi di trasferimento dell'informazione utile all'impresa nel campo ..
- i) servizi di fornitura di disegni tecnici
- j) servizi di programmi, elaborazione dati (software)

CONSULENZA FINANZIARIA

(consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari)

Descrizione attività: Attività limitata alla consulenza nella concessione dei finanziamenti

Vedere anche: Mediatore creditizio e consulente finanziario

Requisito: Iscrizione Albo c/o UIC (Ufficio Italiano Cambi – Via delle Quattro Fontane n. 123, 00184 Roma – tel. 06-46631).

Normativa: art. 16 legge 7.3.1996 n. 108 (Legge antiusura) + Circolare ministeriale 410878 del 22.03.1996 – D.P.R. 28.07.2000 n. 287 (in G.U. n. 243 del 17.10.2000) "Regolamento di attuazione dell'art. 6 della legge 7 marzo 1996 n. 108 recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia" e ProvVedere:mento Ufficio Italiano dei Cambi del 4 agosto 2000 (in G.U. n. 243 del 17.10.2000) "Istruzioni per l'iscrizione nell'albo dei mediatori creditizi previsti dall'art. 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108"– Art. 2 del DPR 287/2000 "1. E' mediatore creditizio, ai sensi della legge e del presente regolamento, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ..." – Art. 3 del D.P.R. 287/2000 "1. 2. L'attività di mediazione creditizia di cui alla legge e al presente regolamento è riservata ai soggetti iscritti nell'albo. Qualora l'attività di mediazione creditizia di cui alla legge ed al presente regolamento sia svolta da persona giuridica, la stessa deve essere esercitata per il tramite di persone fisiche iscritte all'albo. 3." – Art. 5 del D.P.R. 287/2000 "1. ... 2. ... 3. Nella domanda di iscrizione all'albo inoltrata da parte di società, il legale rappresentante deve

dichiarare: a) ...b) ... c) ... d) gli estremi dell'iscrizione nell'albo dei soggetti per il tramite dei quali la società svolge l'attività di mediazione creditizia o, in mancanza, le relative domande in allegato”

CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Vedere: “Agenzia Pratiche automobilistiche”

Requisiti: Autorizzazione provincia

CONSULENZA PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE (Vedere: consulente per ...)

Nota: Il D. Lgs. 4.2.2000 n. 40 e sue successive modificazioni e integrazioni in attuazione alla direttiva 96/35/CE del Consiglio dell'Unione Europea obbliga le imprese interessate a nominare uno o più consulenti in possesso del certificato di formazione di qualificazione professionale di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

CONSUMO - CONSUMATORI (Diritto dei consumatori e Codice del consumo)

- **CODICE DEL CONSUMO: Normativa:** D. Lgs. N. 6.9.2005 n. 206 (in supplemento ordinario n. 162 alla G. U. 8 ottobre 2005 n. 235)
- **CREDITO AL CONSUMO: Normativa:** Legge 142/1992 – D. Lgs. 385/1993
- **COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI AI CONSUMATORI** – Normativa: Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 190 (in G. U. 22 settembre 2005 n. 190 – Attuazione della direttiva 2002/65/Ce relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore – Per “servizio finanziario, ai sensi di detta normativa si intende “qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o previdenza individuale”)

CONVEGNI

Vedere: “congressi (organizzazione di ...)”; Vedere anche: “professioni turistiche”

Requisito: Autorizzazione del comune

COOPERATIVE

Nota: Nel caso di cooperative che si occupano solamente della vendita dei prodotti dei soci senza che gli stessi siano conferiti fisicamente alla cooperativa la stessa si può attivare con la dizione: “VENDITA, SENZA DEPOSITO, DEI PRODOTTI CONFERITI DAI SOCI”

Nota: se i prodotti vengono invece conferiti fisicamente e quindi depositati presso la cooperativa (eventualmente anche per una prima lavorazione), occorre autorizzazione sanitaria per i locali di deposito.

COOPERATIVA GARANZIA FIDI

Vedere: “CONFIDI”

COOPERATIVE SOCIALI

Normativa: L. 381/91

Requisito: Iscrizione presso il Registro delle imprese e presso l'Albo delle cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive. L'iscrizione avviene tramite la compilazione del modello informatico C17 da inviare/presentare alla Camera di Commercio competente. L'iscrizione ha funzione di pubblicità dichiarativa.

COPISTERIA (lavori di dattilografia o con computer)
--

Vedere: “arti grafiche”

Requisiti: attività libera

Normativa: t.u.l.p.s. art. 111 e d.p.r. 616/1977 art. 19

Nota: Prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 112/98 occorre la licenza comunale

CORRIERE

Vedere: “corrispondenza” e “pacchi”

Nota: **Se corriere turistico** (attività professionale relativa al turismo normalmente non iscrivibile a meno che non sia svolta in forma d’impresa: vedere “imprese turistiche”) - **Normativa:** R.D. 773/1931 – D.P.R. 616/1977 art. 19

CORRISPONDENZA EPISTOLARE (Già affrancata)

Vedere anche: “poste private /o pacchi”

Requisiti: per la consegna corrispondenza epistolare (già affrancata) non occorre alcuna documentazione

Normativa: D.P.R. 156/73 art. 41

CORSA TRIS (sala giochi e scommesse)

Vedere anche: “sala scommesse”.

Requisiti: Autorizzazione della Sisal e licenza della Questura (quest’ultima sostituita da denuncia inizio attività ai sensi della legge 241/90).

Normativa: t.u.l.p.s. R.D. 773/1931 art. 68 (organizzazione) e 88 (sala scommesse) – DPR 616/77 art. 19.5 - D.P.R. 08.04.1998 n. 169 in G.U. 01.06.1998 n. 125 (art. 2 - Concessione del Ministero delle Finanze d’intesa con il Ministero per le politiche agricole, a seguito di gara secondo la normativa comunitaria, per l’esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore e a quota fissa a persone fisiche e società con idonei e comprovati requisiti).

Nota: I GIOCHI SISAL SONO: TRIS – TOTIP – ENALOTTO

Nota: La SISAL S.p.A. società concessionaria dello Stato per i giochi sopraindicati, è tenuta, in base alla stessa concessione statale, ad autorizzare solo ricevitorie dotate di licenza di pubblica sicurezza.

Nota: Per l’organizzazione delle corse Licenza comunale;

CORSE DI CAVALLI (Organizzazione delle corse)
--

- Organizzazione di corse di cavalli: **Requisiti:** Licenza del Comune
- Per sala scommesse: **Vedere:** “Sala scommesse”

CORSI

Descrizione e requisiti:

- **Corsi di ballo, danza, lezioni private in genere,ecc.** - Vedere: “ballo” e “scuola privata in genere”
- **Corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali** – **Requisiti:** autorizzazione provincia – **Normativa:** Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34, art. 131
- **Corsi liberi di formazione professionale** – **Vedere:** “formazione professionale” – **Requisiti:** Attività libera
- **Corsi per parrucchiere** - Autorizzazione Regionale/Comunale intestata al titolare o socio responsabile dei corsi. L’autorizzazione non è richiesta se i corsi sono tenuti esclusivamente su parrucche montate su manichini (in quest’ultimo caso però non verrà rilasciata l’autorizzazione regionale per l’esercizio dell’attività) – non è considerata attività artigiana.
- **Corsi nautici** – **Vedere:** “nautica”
- **Corsi regionali di addestramento professionale** – **Requisiti:** Autorizzazione Regione.

- **Corsi sportivi – Vedere:** “Gestione di installazioni sportive”

COSE

Descrizione:

- **Cose antiche** - Vedere: “antiquariato”
- **Cose usate** - Vedere: “usato”

COSMETICI

Descrizione: (produzione e/o confezionamento di cosmetici) – Attività normalmente artigiana

- 1) **Non alcolici:** Comunicazione al Ministero della sanità e nomina responsabile tecnico (legge 713/1986 art. 10) – L’inizio attività deve essere successivo di almeno trenta giorni dalla data di comunicazione.
- 2) **Alcolici:** come sopra più licenza UTF

Nota: Etichettatura dei cosmetici - Legge 1.3.2002 n. 39 (comunitaria 2001)

CREATORE DI PAGINE WEB SU INTERNET

Vedere: “web” – Vedere: “internet”

Requisiti: attività libera

CREDITI

- **Agenzia recupero crediti - Vedere:** “agenzia d’affari” – **Requisiti:** licenza Questura
- **Cessione di crediti o factoring - Requisiti:** Albo C/o Banca d’Italia – **Normativa:** legge 52/1991

CREDITO AL CONSUMO

Vedere: “Banche”

Normativa: D. Lgs. 385/93 - Circolare Ministero dell’Industria 3440/C del 30.04.1998 -

CREPERIA

Vedere: “somministrazione di alimenti e bevande”

Nota: Trattasi di esercizio di somministrazione alimenti e bevande di tipo A

CURE

- **fisiche in genere** (riabilitazione dopo traumi) - **Vedere:** “presidi diagnostici curativi” o “riabilitazione post-traumatica”
- **termali** - Autorizzazione regionale – **Normativa:** D.p.r. 616/77 art. 27 - **Vedere:** “stabilimento termale”

CUSTODIA

- **Servizi di custodia** - Vedere: “vigilanza”, “servizi di vigilanza privata”, “portierato”
- **Custodia motocicli** - Vedere: “autorimesse” – **Requisito:** presa d’atto del comune (precedentemente: licenza comunale) - **Normativa:** R.D. 773/31 d.p.r. 616/77 art. 19.8
- **Custodia giudiziale** (di automezzi ecc. sequestrati per ordine dell’autorità giudiziaria) - Vedere: “Depositeria Giudiziaria”

DANZA

Vedere: “scuole di danza”, “scuola privata”, “ballo”

DATTILOGRAFIA (lavori di dattilografia)

Vedere: “copisteria”

DEMOLITORI DI AUTO

Vedere: “autodemolitori” o “rifiuti”

DENTISTA (società)

Vedere: “odontoiatra”, “ambulatori (o poliambulatori)”

DEPOSITERIA GIUDIZIARIA

Requisito: Autorizzazione Prefettura

Normativa: D.P.R. 22.7.1982 n. 571 e art. 394, comma 4, del Reg. al C.d.S. – D.M. 460 del 22.10.1999 di attuazione dell’art. 46 del D. Lgs. 22/97.

DEPOSITI FISCALI DI TABACCHI LAVORATI

Requisito: Concessione monopoli di Stato

Normativa: D.M. 31.05.2000 in G.U. 26.6.2000 n. 147 avente per oggetto “caratteristiche tecniche dei depositi fiscali di tabacchi lavorati”

DEPOSITI FRIGORIFERI CARNE

Nota: Depositi frigoriferi delle grandi catene di distribuzione

Vedere: “carne”

DEPOSITI G.P.L.

Vedere: “G.P.L.” – **Vedere anche:** “Collaudi”, “Verifiche Impianti”, “Impiantistica”

Normativa: Legge 10.3.1986 n. 61 - L. 46/90

DEPOSITO COMMERCIALE DI OLIO MINERALE

Olio da gas denaturato (agricolo)

Requisito: Autorizzazione Regione più Licenza UTF

Nota: in precedenza la licenza era rilasciata dalla Prefettura

Nota: l’Ufficio Tecnico di Finanza (UTIF), Ufficio Periferico di Reggio Calabria, è sito in Via Plutino n. 4 , Tel e fax 0965/22106)

DEPOSITO DI GAS IN BOMBOLE

Requisiti: Se il quantitativo detenuto è inferiore al minimo prescritto: solo normativa commerciale e, eventualmente, autorizzazione dei vigili del fuoco. In caso contrario (cioè se si supera il minimo esente) autorizzazione della Regione o del Ministero dell’Industria.

Nota: Le autorizzazioni per i depositi di gas in bombole che prima erano di competenza della Prefettura ora sono di competenza della Regione.

Nota: Per la Regione Calabria occorre far riferimento al I° Dipartimento Industria Commercio Artigianato della regione Calabria – Settore 24 Industria – Va Cassiodoro - Palazzo Europa – Tel 0961-8583300 – Fax 0961-63505 – 88100 Catanzaro.

Nota: Ministero dell’Industria (ora Ministero delle Attività produttive), Servizio Ispettivo, Tel 06-47052768, tel. 06-47052760.

Nota: Sono Esenti dall’obbligo dell’autorizzazione o della concessione i depositi con capacità non superiore a 10 metri cubi ovvero quelli per usi privati, agricoli o industriali con capacità non superiore a 25 metri cubi.

DEPOSITO DI MERCI

Deposito conto terzi

IN OGNI CASO OCCORRE, SE SI TRATTA DI DEPOSITO DI PRODOTTI ALIMENTARI, L’AUTORIZZAZIONE SANITARIA DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1, DELLA LEGGE 283/62 RILASCIATA DAL COMUNE

- **se è rappresentata una o più case mandanti** - Vedere: “agente di commercio con deposito”

- **se senza rappresentanza e trattasi di deposito di più case mandanti** - Vedere: “magazzino generale”
- **se trattasi di deposito con custodia (non magazzino generale)** - è attività libera (occorre comunque l'autorizzazione sanitaria per i locali (agibilità) che nel caso di deposito di alimentari deve essere rilasciata anche ai sensi della legge 283/62.
- **deposito bagagli** - Vedere: “agenzia in genere”
- **deposito IVA di impresa con sede all'estero:** Custodia di beni nazionali e comunitari non destinati alla vendita al dettaglio nei locali del deposito: **Requisito:** Autorizzazione Direzione Regionale delle Entrate. **Nota:** Nel Deposito IVA non può essere svolta attività di commercio al dettaglio.
- **deposito temporaneo per autotrasportatori** - Vedere: “agenzia di affari in genere o agenzia di recapito corrieri”
- **deposito medicinali** - Vedere: “medicinali” - **Requisito:** Autorizzazione Regionale
- **deposito di vino in vasche per conto terzi** – **Requisito:** Autorizzazione ASL - Vedere: “alimentari” – Deve essere autorizzato sia il proprietario depositante sia il depositario e deve essere rinnovata l'autorizzazione anche in caso di subingresso in locali già attivi per la stessa attività e quindi già riconosciuti idonei.

DEPOSITO DI PRODOTTI ALIMENTARI DEL COMMERCIANTE ALL'INGROSSO

Requisito: Autorizzazione sanitaria del Sindaco ai sensi dell'art. 2 della legge 283/62 su parere conforme dalla ASL

Nota: Vedere “commercio all'ingrosso settore alimentare”

DEPOSITO PRODOTTI PETROLIFERI

Requisito: Licenza UTF e, se il deposito riguarda una quantità inferiore al minimo prescritto, eventuale autorizzazione dei vigili del fuoco (se si supera il minimo esente) altrimenti autorizzazione Regione o del Ministero Industria

Normativa: RDL 1741/33, RDL 8.10.1936 n. 2018, L. 23.01.1950 n. 170, DPR 28.6.1955 n. 620, L. 28.5.1959 n. 401, L. 7.5.1965 n. 460,

Nota: Le autorizzazioni che prima erano di competenza della Prefettura ora sono di competenza della Regione (per i quantitativi Vedere: carburanti)

Nota: Per la Regione Calabria occorre far riferimento a Regione Calabria - I° Dipartimento Industria Commercio Artigianato – Settore 24 Industria – Va Cassiodoro - Palazzo Europa – Tel 0961-8583300, Fax 0961-63505 – 88100 Catanzaro

Nota: Ministero Industria tel. 06-47052760 - 06-47052768

Nota: Sono Esenti dall'obbligo dell'autorizzazione o della concessione i depositi con capacità non superiore a 10 metri cubi ovvero quelli per usi privati, agricoli o industriali con capacità non superiore a 25 metri cubi.

DEPOSITO IVA

Nota: “per la custodia di beni nazionali e comunitari che non sono destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi” tale qualifica può essere ottenuta da unità locali di qualsiasi impresa previa autorizzazione ai sensi del D. Ministero delle Finanze n. 419 del 2.10.1997 da parte della Direzione Regionale per le entrate competente per territorio.

DERATTIZZAZIONE

Requisiti: Tutte le imprese che esercitano attività di derattizzazione sono iscritte nel Registro delle Imprese, tenuto presso le Camere di Commercio, o all'Albo delle Imprese Artigiane qualora dimostrino di possedere i requisiti, di onorabilità, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnica-organizzativa previsti dal D.M. 274/97.

Requisiti di onorabilità:

Il titolare, l'istitutore o il direttore nel caso di impresa individuale; tutti i soci nel caso di società in nome collettivo; i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni; gli amministratori per ogni altro tipo di società, comprese le cooperative, devono possedere i seguenti requisiti:

- assenza di condanne per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni, oppure per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- assenza della dichiarazione di fallimento, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- assenza di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione e di procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
- assenza di condanna definitiva per reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza;;
- assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza e assicurazione contro gli infortuni professionali.

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

- iscrizione all'INPS e all'INAIL di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari, nonché i soci prestatori d'opera;
- assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione o dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;
- esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

Requisiti di capacità tecnica ed organizzativa:

Il titolare, per le imprese individuali, un socio, nel caso di società, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, in mancanza dovrà essere nominato un preposto che dimostri di esserne dotato:

- possesso della laurea o diploma universitario in materia tecnica specifica; oppure
- possesso di diploma di scuola secondaria superiore, che preveda un corso almeno biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche; oppure
- possesso di un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale; oppure
- assolvimento dell'obbligo scolastico, secondo l'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno tre anni, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa.

Normativa: Legge 25.01.1994 n. 82; D.M. 274/97; D. Lgs. 31.3.1998 n. 112; D.P.R. 558/99; Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7.

Nota: Per ulteriori informazioni si veda la scheda informativa e la modulistica riportate sul sito camerale: www.rc.camcom.it, link: servizi amministrativi> registro imprese>attività regolamentate D. Lgs. 31.3.1998 n. 112

DETERSIVI (produzione)

Requisito: Autorizzazione sanitaria comunale.

Normativa: legge 136/1983 art. 5, D.P.R. 250/89.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'

Fax-simile:

Alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Registro delle imprese Reggio Calabria DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) Il/la sottoscritto/a _____ Codice Fiscale _____ nato/a il _____ a _____ (____) residente a _____ (____) in Via/Piazza/ecc. _____ n. _____ nella qualità di titolare /legale rappresentante _____

della _____ N. REA _____	
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000	
Con riferimento all'istanza _____	
DICHIARA	

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa	
_____ (Luogo e data)	_____ Il/la Dichiarante
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.	

DIETETICI (produzione di ...)

Vedere: "Alimenti dietetici per la prima infanzia"

Requisito: Autorizzazione Ministero della sanità

Normativa: Legge 327/1951 – D.P.R. 616/1977 art. 30/e

DIPORTO (servizi di navigazione)

Requisito: Licenza capitaneria di porto

Normativa: legge 50/1971

DIRITTO D'AUTORE

Requisito: Competenza SIAE

Normativa: Legge 22.04.1941, n. 633 - D. Lgs. 169 del 6.5.1999 in G.U. 138 del 15.6.1999 (banche dati) – D. Lgs. 15.11.2000 n. 373 - Legge 7 febbraio 2003 n. 22.

Nota: La legge speciale 22 aprile 1941 n. 633 istituisce la tutela delle opere dell'ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore". L'adesione alla SIAE non è obbligatoria ma libera e volontaria. L'autore può teoricamente decidere di curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, ma di fatto l'intermediazione di una organizzazione specializzata e capillare è indispensabile.

In Italia, l'attività di intermediazione è riservata dalla legge alla SIAE in via esclusiva. L'autore può comunque scegliere di aderire ad altre Società di autori di Paesi stranieri.

DIRETTORE (O ISTRUTTORE) DI TIRO

Requisito: Licenza Comune

Normativa: art. 31 L. 18.4.1975 n. 110 – D.L. 31.03.1998 n. 112 (in G.U. n. 92 del 21.4.1998 art. 163) -

DISBRIGO PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

Vedere: "agenzia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto"

Requisito: autorizzazione Provincia

DISBRIGO PRATICHE D'UFFICIO

Vedere: "Agenzia d'affari in genere"

DISCARICA RIFIUTI

Vedere: “rifiuti”, “discariche”

Requisito: Autorizzazione regionale

Normativa: art. 27 e 28 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 – D. Lgs. 13.1.2003 n. 36 “attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”

Nota: Regione Calabria, Assessorato ambiente, Tel 0961-857286) -

Nota: Gestione discarica di terzi (già autorizzata dalla Regione): Iscrizione Albo smaltitori presso CCIAA del Capoluogo di regione e decreto regionale in cui viene inserito il nome del gestore.

DISCHI, VIDEOCASSETTE, MUSICASSETTE, VIDEOGIOCHI

Descrizione attività: Produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio o cessione a qualsiasi titolo e relativa detenzione di nastri, dischi, videocassette, musicassette o qualsiasi altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento

Normativa: Comunicazione preventiva alla Questura.

Normativa: R.D. 773/31 art. 75 bis – legge 616/77 art. 19 - Legge 18.8.2000 n. 248 art. 8.

Nota: Per il commercio vedere: “commercio al dettaglio in genere” o “commercio all’ingrosso in genere”.

Nota: Se apparecchi per sala giochi vedere relative voci

DISCOGRAFIA (produzione dischi)

Vedere: “dischi, videocassette, musicassette, videogiochi”

- **Se commercio:** **Vedere:** “commercio in genere”
- **Se trattasi di edizioni musicali:** **Vedere:** “Editoria”

DISCOTECA

Vedere: “sala da ballo”

DISINFESTAZIONE

Requisiti: Tutte le imprese che esercitano attività di disinfestazione sono iscritte nel Registro delle Imprese, tenuto presso le Camere di Commercio, o all’Albo delle Imprese Artigiane, qualora dimostrino di possedere i requisiti, di onorabilità, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnica-organizzativa previsti dal D.M. 274/97.

Requisiti di onorabilità:

Il titolare, l'istitutore o il direttore nel caso di impresa individuale; tutti i soci nel caso di società in nome collettivo; i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni; gli amministratori per ogni altro tipo di società, comprese le cooperative, devono possedere i seguenti requisiti:

- assenza di condanne per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni, oppure per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- assenza della dichiarazione di fallimento, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- assenza di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione e di procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
- assenza di condanna definitiva per reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza e assicurazione contro gli infortuni professionali.

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

- iscrizione all'INPS e all'INAIL di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari, nonché i soci prestatori d'opera;
- assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione o dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;

- esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

Requisiti di capacità tecnica ed organizzativa:

Il titolare, per le imprese individuali, un socio, nel caso di società, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, in mancanza dovrà essere nominato un preposto che dimostri di esserne dotato:

- possesso della laurea o diploma universitario in materia tecnica specifica; oppure
- possesso di diploma di scuola secondaria superiore, che preveda un corso almeno biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche; oppure
- possesso di un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale; oppure
- assolvimento dell'obbligo scolastico, secondo l'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno tre anni, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa.

Normativa: Legge 25.01.1994 n. 82; D.M. 274/97; D. Lgs. 31.3.1998 n. 112; D.P.R. 558/99; Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7.

Nota: Per ulteriori informazioni si veda la scheda informativa e la modulistica riportate sul sito camerale: www.rc.camcom.it, link: servizi amministrativi> registro imprese>attività regolamentate D. Lgs. 31.3.1998 n. 112

DISINFEZIONE

Requisiti: Tutte le imprese che esercitano attività di pulizia sono iscritte nel Registro delle Imprese, tenuto presso le Camere di Commercio, o all'Albo delle Imprese Artigiane qualora dimostrino di possedere i requisiti di onorabilità, di capacità economico-finanziaria previsti dal D.M. 274/97.

Il **Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7**, contenente “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese” ha liberalizzato le attività di pulizia e disinfezione, assoggettandole esclusivamente alla presentazione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della sola dichiarazione di inizio attività, relativa al possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità economico-finanziaria. Le attività in esame non sono, pertanto, più subordinate a specifici requisiti di natura tecnico-professionale.

Resta salva la disciplina pre-vigente con riferimento alle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

Requisiti di onorabilità:

Il titolare, l'istitutore o il direttore nel caso di impresa individuale; tutti i soci nel caso di società in nome collettivo; i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni; gli amministratori per ogni altro tipo di società, comprese le cooperative, devono possedere i seguenti requisiti:

- assenza di condanne per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni, oppure per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- assenza della dichiarazione di fallimento, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- assenza di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione e di procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
- assenza di condanna definitiva per reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza e assicurazione contro gli infortuni professionali.

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

- iscrizione all'INPS e all'INAIL di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari, nonché i soci prestatori d'opera;

- assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione o dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;
- esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

Nota: Si veda la scheda informativa e la modulistica riportate sul sito camerale: www.rc.camcom.it, link: servizi amministrativi > registro imprese > attività regolamentate

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI – D.P.I.

Vedere, ad esempio: “occhiali da sole”

Normativa: Legge 04.12.1992 N. 475

DISTILLERIA - DISTILLATORI ASSIMILATI

Requisito: Licenza U.T.I.F.

Normativa: T.U. 08.07.1924 – D. 23.4.2001

DEMOLITORI DI AUTO

Vedere: “autodemolitori”

DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ALIMENTI E BEVANDE

- a) **Vendita di prodotti alimentari tramite apparecchi automatici e somministrazione di bevande sciolte** - Vedere: “vendita tramite apparecchi automatici” o “commercio a mezzo distributori automatici”; Vedere anche: “commercio al minuto in genere settore è alimentare” - **Requisiti:** Se in locali appositamente attrezzati: comunicazione dell’avvio dell’attività di vendita al dettaglio per mezzo di distributori automatici tramite Modello COM5 – **Normativa:** nota MICA prot. 500254 del 9.1.2001.
- b) **Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività** (e appositamente attrezzati per la somministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 25.08.1991 n. 287) - **Requisiti:** REC somministrazione più autorizzazione comunale legge 287/91 – Vedere: “somministrazione a mezzo di distributori”.

DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI PRODOTTI NON ALIMENTARI

Vedere: “Commercio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici”

Requisiti: Comunicazione al Comune a mezzo Modello COM 5

DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI PRODOTTI PER PRESIDII SANITARI

Vedere: “Commercio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici”

Requisiti: Comunicazione a mezzo Modello COM 5

Nota: Se installato presso attività munite delle prescritte autorizzazioni non occorre alcuna documentazione

DISTRIBUTORE DI CARBURANTI

Vedere: “carburanti” e “distributore stradale di carburanti”

DISTRIBUTORI DI GIORNALI A DOMICILIO

DISTRIBUZIONE DI GIORNALI AL DOMICILIO DEGLI ABBONATI

Vedere anche: “posta”

Descrizione attività: servizio di invii postali fuori dalla riserva

Requisiti: non occorre alcuna documentazione

DISTRIBUZIONE DI GAS G.P.L. SFUSO CON AUTOCISTERNE

(sfuso in piccoli serbatoi fissi)

Requisiti: concessione Regione.

Richiami normativi:

- R.D.L. 2 novembre 1933 n. 1741 convertito in legge 8 febbraio 1934 n. 367) - R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1303 (convertito nella legge 8 febbraio 1934 n. 367) - Legge 21.3.1958 n. 327 - Legge 2.2.1973 n. 7 - Legge 169/1962 (stabilisce che non occorre concessione per serbatoi di capacità inferiore a Kg 500) - Circolare Ministero Industria n. 207 del 13 luglio 1987 - D.M. 31.3.1984 - Legge 1 ottobre 1985 n. 539 - D.M. 23.12.1985 - Circolare 207 del 13 luglio 1987 (Distribuzione di G.P.L. sfuso in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne) - Circolare Ministero Industria n. 211 F del 23.3.1989 – Attività di distribuzione e vendita di G.P.L. - Circolare 207834 dell'8 maggio 2002 del Ministero dell'Industria “... *A seguito della citata sentenza, infatti, sono state nuovamente attribuite allo Stato le funzioni concernenti l’emanazione dei provvedimenti concessori ed autorizzatori che riguardano esclusivamente lo stoccaggio di oli minerali e g.p.l., lasciando alle regioni la competenza in materia di impianti di lavorazione di prodotti petroliferi e di distribuzione e vendita di g.p.l., in recipienti di proprietà, senza deposito*” In detta circolare è specificato che chi chiede la concessione di distributore di GPL tramite autocisterne deve essere in possesso di autocisterne e di parco bombole – L’attività di somministratore di G.P.L. privo di autocisterna e serbatoietti (Vedere voce specifica) non risulta quindi autorizzabile (Nota della Regione Calabria - I° Dipartimento Industria Commercio Artigianato – Settore 24 Industria – Va Cassiodoro - Palazzo Europa – Tel 0961-8583300 – Fax 0961-63505 – 88100 Catanzaro – protocollo n. 2012 del 14.06.2002 relativa a Richiesta di concessione per la distribuzione e la vendita di G.P.L. in bombole ed in piccoli serbatoi fissi).

Nota: Regolamentazione precedente per distribuzione senza impianto proprio: a) in una provincia: autorizzazione Prefettura, b) in più di una provincia: Autorizzazione Ministero;

DISTRIBUTORE DI VOLANTINI

Vedere: “volantinaggio”

Requisiti: inizio attività all’Ufficio dell’I.V.A. con codice attività attinente ai servizi più eventuali copie di contratti e/o fatture – per gli stranieri occorre specifica licenza del comune.

Nota: Inserire sul modulo e al terminale: SERVIZI DI DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI

DISTRIBUTORE STRADALE DI CARBURANTI

Vedere anche: “carburanti”.

- **Gestione distributore stradale** (vendita di solo gasolio, benzina G.P.L.) – **Requisito:** Licenza comune e licenza UTIF (art. 3 del D.L. 05.05.1957 n. 271 convertito con mod. in L. 02.07.1957 n. 474). Nel caso di subingresso solo licenza UTIF - **Nota:** L'autorizzazione per l'istallazione di nuovi distributori stradali che prima era di competenza della Prefettura era stata trasferita alla Regione. Attualmente è del Comune.
- **Commercio articoli annessi** (accessori per auto ecc.) - **Requisito:** apposita comunicazione o richiesta di autorizzazione secondo le regole di detta legge 114/98 - **Vedere:** “commercio” – **Nota:** Precedentemente occorre l'iscrizione al REC e l'autorizzazione comunale – **Nota:** La tendenza attuale è quella di favorire, nei distributori stradali di carburanti, la vendita degli articoli annessi (e anche di prodotti del settore alimentare: Vedere: legge 28.12.1999 n. 496 conversione con modificazioni del D.L. 29 ottobre 1999 n. 383. L'art. 2-bis di detta legge stabilisce che nell'osservanza dei requisiti previsti da detta normativa i gestori degli impianti di distribuzione di carburante che risultano in possesso della tabella speciale a loro riservata di cui all'art. 1 del Decreto del Minindustria n. 561 del 17 settembre 1996 possono porre in vendita tutti i prodotti, sia quelli appartenenti al settore alimentare che quelli non alimentari – In particolare occorrono i requisiti di cui all'art. 5 della legge 114/98 e la superficie di vendita non deve superare quella degli esercizi di vicinato)

Normativa: D. Lgs. 32/98 dell'11.2.1998 – **legge 114/98** - D. Lgs. 346/1998 – D. 30.09.1999 – Legge 28.12.1999 n. 496

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TESSERE TELEFONICHE

Normativa Il Ministero Attività Produttive con circolare protocollo n. 1639 del 14.02.2006 ha comunicato “E’ stato segnalato alla scrivente un problema applicativo inerente l'avvio dell'attività di vendita di tessere telefoniche tramite distributore automatico. Alcune Camere di Commercio richiedono la presentazione della comunicazione avvenuta mediante l'utilizzo del modello COM5 al Comune competente per territorio ritenendo detta attività ricadente sotto il disposto dell'art. 17 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114. Altre Camere, invece non richiedono la presentazione della predetta comunicazione, in linea con quanto sostenuto dalla scrivente (D.G.C.A.S. – Uff. D2) con nota n. 557562 del 18 ottobre 2005. Nella citata nota la scrivente ha precisato, in assenza di un quadro normativo autonomo in materia di distribuzione e commercializzazione di schede telefoniche, la necessità di fare riferimento alla specificità dei rapporti tra il soggetto che le emette e quello che le distribuisce ai fini dell'applicabilità o meno delle disposizioni che concernono l'attività commerciale. A tal fine ha evidenziato che le tessere, da un punto di vista giuridico, consentono di identificare nel possessore l'avente diritto alla prestazione contenuta e precisata nella scheda medesima, alla stessa stregua di una incorporazione del diritto alla prestazione, avendo la funzione di agevolare la fruizione del servizio e quindi con natura intrinseca certamente diversa da quella del prodotto-merce. Di conseguenza la scrivente non ha ritenuto che le tessere prepagate possano considerarsi un prodotto merce in senso proprio e quindi assoggettato alla disciplina commerciale. Quanto sopra, considerato che, ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto n. 114, l'attività di vendita al dettaglio consiste nell'“(…) attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”. Ciò significa che solo se il dettagliante acquista in nome proprio e per conto proprio le schede per poi rivenderle, potrebbe detta attività ricomprendersi fra quelle commerciali, in conformità all'art. 4, comma 1, lettera b). Diversamente, ove il distributore dettagliante percepisca una percentuale, un aggio od un qualunque tipo di corrispettivo in proporzione al valore o alla quantità di schede dallo stesso distributore alla propria clientela, detta attività non può essere ricondotta a quella di commercio. Quanto sopra al fine di richiamare l'attenzione di codeste Camere sulla necessità di garantire una corretta ed omogenea applicazione della discipline sul territorio nazionale.”

Riferimento: M.A.P. - D.G.C.A.S. – Uff. D2 – Via Sallustiana n. 53 –00187 Roma Tel 06-4705.5391 – fax 06-4705-5357

DOCCE (e bagni pubblici)

Vedere: “bagni pubblici”

DOGANALISTA

Normativa: L. 25.07.2000 n. 213

Vedere anche: “SPEDIZIONIERE” e “SPEDIZIONIERE DOGANALE”

DOMICILIO (vendita a domicilio)

- **con incaricati:** Vedere: “commercio a domicilio con incaricati”

- **senza incaricati:** Vedere: “commercio a domicilio senza incaricati”; Vedere anche: “commercio ambulante o su aree pubbliche”

DOPPIAGGIO FILM (servizi di)

Requisiti: non occorre alcuna documentazione

DUPLICAZIONE FILM

Requisiti: dal 6.5.1998 (D. Lgs. 112/98) attività libera.

Normativa: Legge 616/77 art. 19.1

Nota: prima 6.5.1998 occorre la licenza comunale o la presa d'atto del comune.

Nota: la legge 18.8.2000 n. 248 art. 8 relativa a "Produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio o cessione a qualsiasi titolo e relativa detenzione di nastri, dischi, videocassette, musicassette o qualsiasi altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento" prevede la Comunicazione preventiva alla Questura o al Comune.

DUTY FREE SCHOPS

(vendita di bevande alcoliche negli aeroporti)

Requisiti: oltre al modello COM anche Autorizzazione del Ministero delle Finanze

Normativa: D.P.R. 23.01.1973 n. 43

E-COMMERCE

Vedere: "commercio elettronico"

EDICOLA - VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE

Vedere anche: "giornali e riviste"

Requisiti: autorizzazione comunale

Normativa:

- Legge 5.8.1981 n. 416 recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" Testo aggiornato con le modifiche apportate dalle leggi 30.4.1983 n. 137, 4.8.1984, n. 428, 10.1.1985 n. 1, 25.2.1987 n. 67
- D.P.R. 27.4.1982 n. 268 "Disposizioni di attuazione della legge 5.8.1981 n. 416 concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
- Circolare Minindustria n. 191149 dell'11.6.1983 relativa alla legge 416/81 –
- Legge Regionale (della Regione Calabria) 12.4.1990 n. 22, Criteri per l'esercizio da parte dei Comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici –
- Legge 13.04.1999 n. 108 art. 1 comma 2 punto 3 stabilisce *"I punti di vendita di quotidiani e periodici, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fatto salvo quanto in essa stabilito, sono soggetti alla disciplina generale prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114"*
- D. Lgs. 24 aprile 2001 n. 170 (Riordino del sistema di stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108 "art. 2 D. Lgs. 170/2001 *"(1) Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti di vendita esclusivi e non esclusivi (2) L'attività di cui al comma 1 è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui all'art. 3. Per i punti di vendita esclusivi l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione di cui all'art. 6 ..." – "Art. 3 D. Lgs. 170/2001 "Non è necessaria alcuna autorizzazione: a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni di pertinenti pubblicazioni specializzate; b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi; d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole; e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti; f) per la vendita in alberghi e pensioni quando costituisce un servizio ai clienti; g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture."*

Nota: In precedenza occorre anche l'iscrizione al REC (ora eliminato dal D. Lgs. 114/98).

EDILIZIA (Impresa edilizia)

Descrizione attività: può essere attività imprenditoriale (attività libera) o artigiana (iscrizione all'artigianato).

Nota: Se l'imprenditore presta la propria opera nell'impresa è attività artigiana

Nota: Per la prova dell'inizio attività imprenditoriale possono essere eventualmente presentate le prime fatture ricevute e/o emesse

EDITORE

- **di quotidiani e/o periodici a diffusione nazionale** – Registrazione presso il Tribunale + Registro nazionale della stampa (Legge 416/1981) o Iscrizione al registro degli Operatori di Comunicazione
- **di libri e altri periodici:** Albo editori presso l'Ufficio stampa della Prefettura – Registrazione della pubblicazione presso il Tribunale
- **Musicali** (Vedere: "Edizioni Musicali")

EDITORIA

- a) **Libri e pubblicazioni non periodiche:** Iscrizione all'Albo editori C/o Ufficio stampa della Prefettura. Detto Albo non è stato istituito presso la prefettura di Reggio Calabria per cui: attività libera.
- b) **Imprese editrici di giornali quotidiani, periodici, riviste, soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale:** Albo editori C/o L'Ufficio stampa della Prefettura – Iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione
- c) **Agenzia di stampa:** Vedere: "agenzia di stampa"

Normativa:

- Art. 4 R.D. 12.12.1940 n. 2052 - Albo Editori presso la Prefettura
- Legge 8.2.1948, n. 47, art. 5
- Legge 05.08.1981 n. 416
- Legge 249/1997 art. 1
- Legge 7.3.2001 n. 62 (in G.U. n. 67 - Vedere: editore)
- Delibera dell'Autorità per le garanzie delle Comunicazioni n. 236/01/CONS del 30.5.2001

Nota: Sono **imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste:** 1) i soggetti editori di cui all'art. 1, comma 1, e quelli equiparati di cui all'art. 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981 n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l'anno; 2) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità per cui è previsto il conseguimento di ricavi da attività editoriale. I soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale sono gli editori, ai quali si applica la medesima ripartizione prevista per i soggetti di cui sopra, che pubblicano con regolare periodicità una o più testate giornalistiche in formato elettronico e digitale.

Nota: L'albo Editori esiste solo in alcune Prefetture

Nota: La testata del quotidiano, periodico o della rivista può essere denunciata come dato REA

EDIZIONI MUSICALI

Vedere: "Editoria"

Requisito: iscrizione all'Albo Editori c/o Ufficio stampa della Prefettura (solo per talune Prefetture – A Reggio Calabria non è operativa) e Iscrizione (eventuale) alla S.I.A.E. (Tel. 06-5990058)

Nota: La legge speciale 22 aprile 1941 n. 633 istituisce la tutela delle opere dell'ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore".

L'adesione alla SIAE non è obbligatoria ma libera e volontaria. L'autore può teoricamente decidere di curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, ma di fatto l'intermediazione di una organizzazione specializzata e capillare è indispensabile.

In Italia, l'attività di intermediazione è riservata dalla legge alla SIAE in via esclusiva. L'autore può comunque scegliere di aderire ad altre Società di autori di Paesi stranieri.

ELABORAZIONE DATI

GRAFICA COMPIUTERIZZATA, ELABORAZIONE PROGETTI MEDIANTE TECNICA GRAFICA, SEMPLICE INSERIMENTO DATI IN PROGRAMMI, CREAZIONE DI PAGINE WEB

Vedere anche: “banca dati”

Requisito: non occorre alcuna documentazione (solo partita Iva).

Nota: iscrizione all’artigianato se ne ha i requisiti.

ELETTRAUTO

Vedere: “autoriparazione”

ELETTRICITA’

Vedere: “centrali elettriche”

ELICOLTURA

(Allevamento lumache)

Requisito: Autorizzazione sanitaria per l’allevamento

Nota: Impresa agricola per connessione

ELIAMBULANZE

Vedere: “Ambulanze”

ELIOGRAFIA

Vedere: “arti grafiche”

Normativa: R.D. 773/1931 – D.P.R. 616/1977 art. 19 – Legge 112/98

ELISOCCORSO

Vedere: “ambulanze”

EMIGRAZIONE EXTRACOMUNITARIA

Vedere: “Immigrazione”

EMITTENTI PRIVATE RADIO TV

Requisiti: Autorizzazione / Concessione /autorizzazione o altro provvedimento abilitativo del Ministero delle Comunicazioni (Ex Ministero delle Poste e telecomunicazioni) o dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione (La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dal provvedimento abilitativo o dalla formazione del silenzio assenso)

Normativa: Legge 6.8.1990 n. 223 – Legge 31.7.1997 n. 249 art. 1 – D.L. Ministero delle Comunicazioni 8.3.1999 convertito in Legge 29.3.1999 n. 78;

Nota: per produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi Vedere: “produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi”

Nota: Sono esercenti l’attività di radiodiffusione le società concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, da parte dell’Autorità o del ministero delle Comunicazioni, per l’esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva, via etere terrestre, via satellite o via cavo, con qualsiasi tecnica o modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l’installazione e l’esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari.

ENALOTTO

(Concorso pronostici)

Requisiti: Autorizzazione Monopoli di Stato

Normativa: legge 85/1990

Nota: In precedenza occorre la concessione dell'Intendenza di Finanza

ENERGIA ELETTRICA (produzione)

Vedere: "centrale elettrica"

ENOTECA

- **Se solo vendita con asporto**, Vedere: "commercio al minuto in sede fissa"

- **Se anche somministrazione**, Vedere: "somministrazione di alimenti e bevande"

EQUIPAGGIAMENTO MILITARE – UNIFORMI MILITARI (fabbricazione)

Requisiti: Licenza Prefettura

Normativa: R.D. 773 del 18.06.1991

ERBORISTA - ERBORISTERIA

- **Coltivazione, raccolta, lavorazione, commercializzazione di piante officinali indigene ed esotiche:** diploma di erborista rilasciato da una Università (legge 6.1.1931 n. 99) più autorizzazione del Comune (L'autorizzazione del comune è necessaria per la coltivazione, raccolta e commercializzazione delle piante officinali)
- **Preparazioni con contenuto alcolico:** diploma di erborista rilasciato da una Università, più Licenza UTIF, più licenza sanitaria.
- **Se "essenze forestali"** – Vedere: "essenze forestali"
- **Se prodotti destinati ad un uso medicamentoso** – Vedere anche: "farmacia" (Nota: La farmacia può vendere liberamente i prodotti di erboristeria medicamentosi)
- **Se commercio al dettaglio di prodotti di erboristeria non destinati ad un uso medicamentoso** – **Vedere:** "commercio al dettaglio in genere – settore alimentare". **Requisito:** () Comunicazione al Comune a mezzo modello COM1 – **Normativa:** D. Lgs. 114/98- **Nota:** Ai fini del possesso dei requisiti professionali, il settore di appartenenza è "Alimentare" **Nota:** E' possibile iscrivere l'attività solo per il settore non alimentare se vi è un'apposita dichiarazione dell'interessato che autocertifica che la vendita sarà limitata ai soli prodotti di erboristeria non alimentare. **Nota:** Prima (vigente la Legge 426/71) occorre iscrizione al REC più Autorizzazione Comunale

ERGONOMO

Nota: persona dotata di competenza per progettare e valutare i requisiti ergonomici di ambienti, strumenti, apparecchiature, posti di lavoro, prodotti, servizi e attività – (non esiste ancora un apposito albo anche se vi sono proposte in tal senso) – normalmente è una attività professionale. E' tuttavia iscrivibile al R.I. se l'attività è organizzata in forma di impresa.

ERNISTA

Vedere: "arti ausiliari delle professioni sanitarie"

Requisito: attestato abilitazione registrato c/o A.s.l.

Normativa: R.D. 1334/1928

Nota: le arti ausiliari delle professioni sanitarie comprendono anche ottico, odontotecnico, infermiere radiologo, levatrice, ostetrica, puericultrice.

ESATTORE (professione)

Descrizione attività: Concessionario della riscossione

Requisito: Autorizzazione Procura della Repubblica

Normativa: D.P.R. n. 43 del 28.01.1988

ESATTORIA

Vedere: "servizio riscossione tributi"

ESCAVAZIONE DI ALVEI DI FIUMI (per estrazione di ghiaia, pietrisco e sabbia)

Vedere: “cave su alvei dei fiumi”

ESCAVAZIONE (GESTIONE DI CAVA PROPRIA O ALTRUI)

Vedere: “cave e torbiere” e “cave di alvei di fiume”

ESCAVAZIONE PRESSO TERZI CON PROPRIO MEZZO

Descrizione attività: Impresa edilizia o movimento terra

Requisiti: attività libera (Solo apertura partita IVA)

Nota: può essere attività artigiana

ESERCITO

(forniture – es. vestiario - per esercito, polizia, carabinieri, guardia di finanza....)

Requisito: oltre ai normali modelli COM relativi al commercio non alimentare occorre l'autorizzazione della Prefettura

ESPLOSIVI

Descrizione attività:

- Produzione, deposito, trasporto, commercio di dinamite, fulminati, picrati e detonanti – Produzione di nitrocellulosa e nitroglicerina – **Requisito:** Licenza Ministero dell'Interno
- Produzione, deposito, trasporto, commercio di altri esplosivi fuochi artificiali e affini. Deposito, trasporto, vendita di Nitrocellulosa e Nitroglicerina – **Requisito:** Licenza Prefettura

Normativa: R. D. 773/1931 (produzione e commercio) - Legge n. 1452 del 22.12.1956 – D.M. 4.4.1973 - legge 258 del 6.7.1974 – D. Lgs. 2.1.1997 n. 7

Nota: le suddette autorizzazioni non potranno essere rilasciate se non vi è il nulla osta dei vigili del fuoco - Vedere anche: “giochi pirici”

ESPORTATORI AGRUMARI E ORTOFRUTTICOLI

Requisito: Albo Nazionale tenuto dall'Istituto per il Commercio Estero

Normativa: Legge 31/1966

ESPOSIZIONE

- **Esposizione di rarità: animali, curiosità ecc.** – **Requisito:** Licenza comunale – **Normativa:** R.D. 773/1931 art. 69 – D.P.R. 616/77 art. 19
- **Esposizione con commercio:** – **Vedere:** “commercio in genere” - se cose usate, **vedere anche:** “usato”) - **Normativa:** legge 114/98 e norme regionali
- **Esposizione intesa come solo vetrina** - **Vedere:** “sala di esposizione”
- **Esposizione su suolo pubblico** - **Requisito:** Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico – Se con commercio, **Vedere:** “commercio su aree pubbliche”

ESPURGO POZZI, CADITOIE, ECC.

- **Senza trasporto** (esempio espurgo manuale di pozzi) - non occorre alcuna documentazione.
- **Con trasporto** (Vedere: “autospurgo” – Vedere: “rifiuti”) - occorre iscrizione Albo smaltitori (cat. 3) presso la CCIAA di Catanzaro.
- **Lavori di bonifica:** Vedere: “bonifica”

ESSENZE

Vedere: “oli essenziali”, Vedere anche: “Spiriti (produzione)”

- **Produzione di essenze ed estratti** - **Requisiti:** licenza U.T.F.
- **Commercio:** Vedere “Commercio”
- **Essenze forestali (commercio di ...)** - **Requisiti:** autorizzazione regionale – **Normativa:** Art. 66

ESTETISTA

(visagista, truccatore, depilazione, pedicure, solarium, ecc)

Attività normalmente artigiana

Requisiti: qualificazione + denuncia di inizio attività presso il Comune territorialmente competente + iscrizione presso Commissione Provinciale per l'artigianato.

Il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, contenente "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", **all'art. 10, comma 2°**, stabilisce che l'esercizio dell'attività di estetista, in precedenza subordinato al rilascio di autorizzazione comunale, sia soggetto alla sola **dichiarazione di inizio attività**, da presentare al Comune territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente.

Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari

Normativa: legge 1/1990, Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, art. 10, comma 2°.

Nota: Nel caso in cui il titolare dell'impresa non possieda i requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, se il regolamento comunale lo consente, sarà possibile l'iscrizione al Registro delle imprese, con un direttore tecnico estetista. Il direttore tecnico deve possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa – ad es. possesso dell'attestato di qualificazione professionale per estetista rilasciato dalle scuole riconosciute dalla Regione).

ESTRATTI

- **ed Essenze/Spiriti (produzione e commercializzazione) - Requisiti:** licenza UTF
- **per la preparazione di brodo e condimenti (produzione) – Requisiti:** Autorizzazione Regione/Comune tramite parere A.S.L. per manipolazione sostanze alimentari - **Normativa:** Legge 536/1950, D.P.R. 616/77 art. 27/c – **Vedere:** "Alimentari"

ESTUMULAZIONE - TUMULAZIONE

Vedere: Agenzia di onoranze funebri

ETICHETTATURA CONGELATORI, FRIGORIFERI

Normativa: D.M. 02.04.1998 (in G.U. n. 104 del 07.05.1998): modalità di applicazione dell'etichettatura energetica a frigoriferi domestici, congelatori e relative combinazioni.

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI IN GENERE

Normativa: Legge 27.01.1992 n. 109 – D. Lgs. 25.02.2000, n. 68, in attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale - Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 259 (in G. U. n. 220 del 20.09.2000) in attuazione direttiva 1999/10/ce in materia di etichettatura dei prodotti alimentari – D. Lgs. 23.06.2003 n. 181 in attuazione della direttiva 200/13/CE del 20.03.2000 – D. M. Ministero Attività Produttive e Ministero Politiche Agricole e forestali del 22.07.2005.

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ITTICI E SISTEMA DI CONTROLLO

Normativa: Decreto 27.03.2002

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI

Normativa: Legge 26.11.1973 n. 883 (Disciplina delle denominazioni e delle etichettature dei prodotti tessili) - D.P.R. 30.4.1976 n. 515 - Legge 10.04.1991 n. 126 – D.M. 8.2.1997 n. 101 - D. Lgs. 22.05.1999, n. 194 – D.M. 19.10.1999 – Circolare Minindustria n. 1251027 del 7.2.2001.

ETICHETTATURA ELETTRODOMESTICI

Normativa: D.P.R. 09.03.1998 n. 107

ETICHETTATURA OLIO D'OLIVA

Normativa: Legge 03.08.1998 n. 313, Disposizioni per l'etichettatura d'origine dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva

EXPORT – IMPORT

Vedere: “commercio all'ingrosso in genere”.

Nota: Il numero meccanografico per l'esportazione viene attribuito solamente a imprese iscritte come commercianti, produttori ecc.

EXTRACOMUNITARI

Vedere: “Cittadini extracomunitari”, Vedere: “Imprese di investimento extracomunitarie”.

EURO

€ 1 = £ 1936,27

FABBRICAZIONE DI PROTESI – ARTICOLI SANITARI

Vedere: “ortopedia”

FACCHINAGGIO

Requisiti: attività soggetta alla presentazione di denuncia di inizio attività al Registro delle imprese o alla Commissione Provinciale per l'Artigianato (Decreto 221, art. 4).

Il **Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7**, contenente “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007, n. 40, ha liberalizzato l'attività di facchinaggio, assoggettandola esclusivamente alla presentazione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della sola dichiarazione di inizio attività, relativa al possesso dei requisiti di onorabilità e di alcuni dei requisiti di capacità economico-finanziaria previsti dal D.M. 221/03..

Normativa: Art. 17 della Legge 5 marzo 2001 n. 57 “*Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci:*”

1. *Le imprese che esercitano attività di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di capacità economica-finanziaria, (tecnico-organizzativa) e di onorabilità che saranno indicati con decreto del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare con il concerto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*
2. *Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresì le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume d'affari, le sanzioni, nonché i casi e le modalità di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di cui al medesimo comma 1.*
3. *Per le attività di facchinaggio si intendono quelle previste dalla tabella allegata al decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999.”*

Con Decreto del 30 Giugno 2003 n. 221 (in G.U. n. 192 del 20.8.2003) il Ministero delle attività Produttive ha emanato il regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio.

ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO

Novità e modalità di regolarizzazione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2003 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 221 del 30 giugno 2003, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 17 legge n. 57 del 5 marzo 2001).

Il decreto è entrato in vigore il 4 settembre 2003 e definisce l'attività di facchinaggio, svolta anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensiva delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.

L'art. 2 di detto decreto stabilisce infatti:

"1. le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle attività di facchinaggio previste dalla tabella allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:

a) portabagagli, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

2. Il presente regolamento non si applica ai pesatori pubblici di cui all'art. 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e al decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1983."

La normativa in parola stabilisce che l'attività di facchinaggio è soggetta alla presentazione di denuncia di inizio attività al Registro delle imprese o alla Commissione Provinciale per l'Artigianato (Decreto 221, art. 4).

Si riporta l'art. 4 di detto decreto:

"1. Le imprese che intendono esercitare una o più attività di cui all'art. 2, presentano domanda all'ufficio del registro delle imprese; dichiarano di possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 e allegano, altresì, il modello, riportato nell'allegato A del presente regolamento, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa e di onorabilità.

2. Ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa artigianale imprese presentano la domanda di cui al comma 1, alla Commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria dell'impresa ed, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla sua iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.

3. Gli importi dei diritti di segreteria che le imprese di facchinaggio corrispondono alle camere di commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono equiparati agli importi stabiliti per le imprese di pulizia."

Per l'esercizio dell'attività di facchinaggio il decreto 221/2003 prevede il possesso da parte delle imprese iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane, dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico organizzativa e di onorabilità.

Art. 5 del D.I. 30.06.2003 n. 221- Requisiti di capacità economico-finanziaria

"1. Per l'esercizio dell'attività di facchinaggio di cui all'art. 2, sono requisiti di capacità economico-finanziaria:

- a) una comprovata affidabilità attestata da istituto bancario. Le imprese di nuova costituzione forniscono prova del requisito alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attività*
- b) a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, contenente "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40, l'attività di facchinaggio, non è più subordinata al requisito di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 di cui al D.M. 30 giugno 2003, n. 221 (possesso di un patrimonio pari almeno all'8% del fatturato totale dell'impresa, specifico nel settore del facchinaggio, al 31 dicembre dell'anno precedente;*
- c) L'inesistenza di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480, a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative;*
- d) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, per tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera."*

Art. 7 del D.I. 30.06.2003 n. 221- Requisiti di onorabilità

"1. I requisiti di onorabilità sono:

- a) assenza di pronunce di sentenza penali definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;*
- b) assenza di pronunce di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;*
- c) mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dall'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;*
- d) mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;*
- e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;*
- f) assenza di pronuncia di condanna penali per violazioni della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.*

2. Sono tenuti ai requisiti di onorabilità di cui al comma 1:

- a) Il titolare dell'impresa individuale e l'istitutore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;*
- b) Tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.*

3. Alle imprese di facchinaggio è consentito richiedere l'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane solo se i soggetti di cui al comma 2 godono dei requisiti suddetti".

Le imprese che al 4 settembre 2003 sono già iscritte al Registro delle imprese o alla Commissione Provinciale per l'Artigianato devono presentare entro il 2 marzo 2004 al Registro delle imprese o alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, le attestazioni e gli atti comprovanti il possesso dei requisiti minimi necessari utilizzando il modello riportato nell'allegato A del decreto 221/2003.

Art. 14 del D.I. 30.06.2003 n. 221 – Disposizioni transitorie

“1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano già iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per le attività di facchinaggio, presentano all'ufficio del registro delle imprese o alla commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di centottanta giorni, le attestazioni e gli atti di cui al modello riportato nell'allegato A.

2. Le imprese di cui al comma 1, continuano ad esercitare le attività di cui all'art. 2 del presente regolamento per due anni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e dell'articolo 6.”

Fasce di classificazione:

(Art. 8 del D.I. 30.06.2003 n. 221)

“1. Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume d'affari, al netto di IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività. Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume d'affari del periodo di detta attività. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.

2. Le imprese di facchinaggio, ai fini della stipulazione dei contratti relativi alle attività previste dal presente decreto, sono iscritte, presentando il modello riportato nell'allegato B, nelle seguenti fasce di classificazione per volume d'affari al netto di IVA:

a) Inferiore a 2,5 milioni di euro;

c) Da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro

d) Superiore a 10 milioni di euro

3. All'impresa non è consentito stipulare un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente nella fascia in cui è inserita.

4. L'impresa, limitatamente alle prestazioni ricadenti tra quelle previste dall'art. 2, fornisce l'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, corredato dall'indicazione dei compensi per gli stessi ricevuti.

5. Le variazioni negative della fascia di classificazione di appartenenza, è comunicata entro trenta giorni dal verificarsi; in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa. Le comunicazioni previste dal presente comma contengono i dati e le notizie di cui al modello riportato nell'allegato B e sono accompagnate dalla relativa documentazione.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese di cui all'art. 3, comma 4. Per le imprese dei paesi dell'Unione europea non aderenti all'euro, il requisito di cui al comma 2 si intende espresso nella moneta nazionale”.

Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione:

Oltre che disposta dall'ufficio nei casi previsti dall'art. 9, commi 1 e 2, la sospensione può essere accordata su istanza dell'impresa (comma 3) se sia stata avviata la procedura di cancellazione per la perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7. A questo fine l'impresa presenta, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione, apposita istanza, impegnandosi entro il periodo di sospensione, a porre rimedio alle cause che hanno determinato la perdita del requisito.

Si riporta nel seguito l'allegato A, il relativo Intercalare e l'allegato B riportati in calce a detto decreto .

ALLEGATO A (Art. 4, comma 1)

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA, TECNICO-ORGANIZZATIVA E DI ONORABILITA', DI CUI AGLI ARTICOLI 5, 6, E 7 DEL D. I. 30.06.2003, N. 57.

Il sottoscritto (cognome)(nome) nato a (prov.) il codice fiscale in qualità di dell'impresa con sede in (prov.) iscritta presso il Registro imprese di (eventuale) N. REA (eventuale) Ai fini dell'esercizio delle seguenti attività

..... di cui all'art. 2 del D.I. 30.06.2003, n. 57 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

Dichiara

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

- 1) L'inesistenza a proprio carico di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480 (*)
- 2) Che sono iscritti all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
- 3) Che a suo carico non risultano (**)
 - a) sentenze penali definitive di condanna o procedimenti penali pendenti nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) condanne a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - c) pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dall'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
 - d) applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;

e) contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;

f) condanne penali per violazioni della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

4) La presente domanda fa parte integrante:

☐ Del modello da presentare al Registro delle imprese

☐ Del modello da presentare all'Albo delle imprese artigiane

.....
(firma del dichiarante)

Luogo e data

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) del D.I. 30.06.2003 n. 221 si allegano n. attestati rilasciati da istituti bancari (****)

(*) Per le imprese di nuova costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del primo esercizio finanziario utile. Per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati: l'imprenditore fornisce prova del possesso del requisito mediante dichiarazione asseverata da dottore commercialista o ragioniere iscritto nel collegio, da allegarsi al modello

(**) Per ciascun socio, nel caso di società di persone, e per ciascun amministratore, nel caso di società di capitali o di società cooperative, si dovrà unire una apposita dichiarazione redatta sull'intercalare allegato, sottoscritta dall'interessato.

(***) Nel caso in cui il titolare di impresa individuale abbia nominato un institore o un direttore proponendoli all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, ciascuno dei soggetti nominati sarà tenuto a presentare identica dichiarazione mediante l'intercalare allegato al presente modello. Sono tenuti ad identico adempimento tutti i soci, per le società in nome collettivo, i soci accomandanti per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.

(****) Le imprese di nuova costituzione esibiscono tale documentazione alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attività.

INTERCALARE (all'allegato A)

Il sottoscritto (cognome)(nome) nato a (prov.) il codice fiscale in qualità di dell'impresa sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

Dichiara

☐ L'inesistenza a proprio carico di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480 (1)

☐ Che a suo carico non risultano (2)

a) sentenze penali definitive di condanna o procedimenti penali pendenti nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) condanne a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dall'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;

d) applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;

e) contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;

f) condanne penali per violazioni della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

.....
(firma del dichiarante)

Luogo e data

(1) Dichiarazione che dovrà essere resa da ciascun socio, nel caso di società di persone, e da ciascun amministratore, nel caso di società di capitali o di società cooperative.

(2) Dichiarazione che dovrà essere resa, nel caso in cui il titolare di impresa individuale abbia nominato un institore o un direttore proponendoli all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, da ciascuno di tali

soggetti. Sono tenuti ad identico adempimento tutti i soci, per le società in nome collettivo, i soci accomandanti per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.

ALLEGATO B
(Art. 8, comma 2)

Il sottoscritto (cognome)(nome) nato a (*)
..... (prov.) (*) il (*)
..... codice fiscale (*) in qualità di (*)
..... dell'impresa (*)
..... con sede in (*) (prov.) (*)
..... iscritta presso il Registro imprese di (eventuale) (*) N. REA (eventuale) (*)
..... Fa altresì istanza di iscrizione dell'impresa, nella seguente fascia di classificazione per volume
d'affari, realizzato in media nell'ultimo triennio (al netto dell'IVA), nello specifico settore di attività, secondo le
prescrizioni dell'art. 8 del decreto interministeriale 30.06.2003 n. 221

- ☐ ISCRIZIONE
☐ VARIAZIONE

A) impresa attiva da almeno due anni:

- ☐ Inferiore a 2,5 milioni di euro;
☐ Da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro
☐ Superiore a 10 milioni di euro

A tal uopo allega l'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall'indicazione dei compensi per gli stessi ricevuti

I dati sopra indicati saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, unicamente per le finalità previste dal D.I. 30.06.2003 n. 221

B) Impresa attiva da meno di due anni:

- ☐ Impresa di nuova costituzione o con periodo di attività inferiore al biennio indipendentemente dal volume d'affari.

Luogo e data

.....
(firma)

N.B. Il presente modello è utilizzabile anche per le variazioni delle fascia di classificazione di appartenenza, da comunicarsi a norma dell'art. 8, comma 5, barrando la casella <<variazioni>> indicando la nuova fascia di classificazione, ed allegando la eventuale documentazione richiesta dalla norma.

(*) Da compilarsi solo in caso di richiesta di variazione della fascia di classificazione.

Il Ministero delle Attività Produttive (MAP – www.attivitàproduttive.it) ha emanato, con riferimento all'attività di facchinaggio le seguenti circolari:

- Circolare MAP n. 3590/C del 02.09.2005 (prot. 0008123)
- Circolare MAP n. 3595/C del 13.12.2005 (prot. 0011188)
- Circolare MAP n. 3597/C del 27.01.2006 (prot. 0001041)

Nota: Vecchia normativa:

- Art. 121 del T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931, n. 773 (iscrizione nel registro dei mestieri ambulanti presso il comune) – **Nota:** l'art. 163 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 ha abolito, per i cittadini italiani, l'iscrizione in detto registro (detta iscrizione è però necessaria per gli stranieri i quali sono tenuti ad eseguire la denuncia di inizio attività al Comune e ad ottenere la prescritta autorizzazione)
- Legge 03.05.1955 n. 406 per la disciplina del facchinaggio (normativa abrogata dall'art. 5 del D.P.R. 18.04.1994 n. 342)
- Art. 19, punto 14 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616.
- D.P.R. 18 aprile 1994 n. 342 – regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio. (detto D.P.R. all'Art. 2. stabilisce che: “ *Esercizio dell'attività di facchino* – 1. *L'attività di facchino, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, può essere esercitata previa denuncia di inizio attività all'autorità, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti, eventualmente accompagnata dall'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.* 2. *L'attività può essere iniziata immediatamente dopo la comunicazione stessa. Entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, l'autorità può disporre, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività nel caso in cui la persona risulti pregiudicata o pericolosa....”*
- Art. 19 della legge 07.08.1990 n. 241 modificato dall'art. 2 comma 10 della legge 24.12.1993 n. 537.

FACTORING

Vedere: “cessione di crediti”

Requisiti del Cessionario o Factor: Albo C/o Banca d'Italia

Normativa: legge n. 52 del 21/2/1991

Nota: L'albo in questione è stato abolito dal D. lgs. 1.9.1993 n. 385 (art. 161), ma l'efficacia della disposizione è condizionata dall'emanazione della normativa di applicazione.

FABBRICAZIONE PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE

Requisiti: E' attività libera

Nota: Modifiche alle attività a seguito del D. Lgs. 112/98

FARMACEUTICI

- **Fabbricazione**, (produzione prodotti farmaceutici per uso umano) - **Requisiti:** Autorizzazione Ministro della Sanità - **Normativa:** r.d. n. 1265/1934, D.P.R. 616/1977 art. 30, C
- **Fabbricazione**, (produzione prodotti farmaceutici per uso veterinario) - **Requisiti:** Autorizzazione Ministro della Sanità - **Normativa:** D. Lgs. 119/92
- **Fabbricazione**, (produzione prodotti stupefacenti) - **Requisiti:** Autorizzazione Ministro della Sanità - D.P.R. 309/1990)
- **Commercio all'ingrosso prodotti farmaceutici per uso umano** - **Requisiti:** Autorizzazione Regione - **Normativa:** Legge 422/41 art. 122/BIS - d. lgs. n. 538/1992 – **Nota:** Ogni magazzino deve essere autorizzato.
- **Commercio all'ingrosso prodotti farmaceutici per uso veterinario** – Autorizzazione ministero della Sanità
- **Commercio all'ingrosso di stupefacenti** – Autorizzazione Ministero della sanità per il commercio dei prodotti soggetti alla normativa degli stupefacenti
- **Commercio al minuto/dettaglio** - Vedere: "farmacia"
- **Deposito medicinali** - **Requisiti:** Autorizzazione regione **Normativa:** d. lgs. n. 538/1992

FARMACIA

A) Farmacia Privata:

- **Commercio di soli medicinali** - Autorizzazione Giunta Regionale (anche se provvisoria) per l'esercizio farmaceutico, all'istituzione di dispensari farmaceutici e di farmacie succursali nonché per il trasferimento di titolarità dell'esercizio farmaceutico) o dell'ASL per il trasferimento dei locali della farmacia già autorizzata nell'ambito della sede farmaceutica.
- **Commercio di articoli annessi (tabella speciale farmacie)** - modello COM1 per "tabella speciale farmacie" - La tabella speciale riservata ai soggetti titolari di farmacie spetta di diritto a chi è in possesso di autorizzazione per farmacia e consente di vendere quanto incluso in detta tabella con la semplice comunicazione di cui al COM 1 (non occorrono i requisiti del settore alimentare anche se nella tabella sono compresi prodotti alimentari – Nota n. 511309 del 30.11.2000 del Minindustria).

B) Farmacia comunale (o municipale)

- Iscrizione a nome dell'azienda municipalizzata o del comune con delibera della giunta comunale recante la nomina del direttore tecnico (laureato in farmacia o medicina) + autorizzazione della A.S.L.; **Nota:** per la tabella speciale vedere voce precedente

Normativa: Legge 8.11.1991 n. 362 - legge 475/1968 – L. Regione Calabria 18 del 09.04.1990 – Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34, art. 126 – "1: Sono attribuite alle province le funzioni amministrative e compiti concernenti: "a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie; b) L'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici; c) L'istituzione di farmacie succursali; d) il decentramento delle farmacie; e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali; f) L'assegnazione ai comuni della titolarità delle farmacie; 2. Le Province adottano i provvedimenti di cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 1 sentiti i pareri obbligatori dei comuni interessati e della aziende USL."

Nota: Ai sensi del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248 “gli esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 possono effettuare attività di vendita la pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l’esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo”

FAX (servizio ...)

Vedere: “telefonia”

Requisito: Licenza del questore

Nota: MESSA A DISPOSIZIONE DI APPARECCHIATURE TERMINALI DI RETE (TELEFONO, TELEFAX, FAX) – Con deliberazione n. 102/03/CONS del 15 Aprile 2003 avente per oggetto “Deliberazioni regolamentari in materia di autorizzazioni generali” l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha stabilito – (http://urpcomunicazioni.it/normativa/delib102_03.htm) che gli esercizi (quali ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria) regolarmente autorizzati possono (dimostrando all’uopo un accordo con il gestore di rete) mettere a disposizione del pubblico dette apparecchiature senza essere in possesso di specifica autorizzazione (e quindi senza neanche presa d’atto) del Ministero delle Comunicazioni. Pertanto Il titolare di un’attività di commercio al dettaglio e/o di pubblico esercizio che intende installare nel proprio locale un apparecchio per il servizio telefonico e trasmissione fax non deve chiedere alcuna autorizzazione o permesso della Pubblica amministrazione ma solo la concessione dell’ente gestore del servizio telefonico.

Nota: Con decreto legge 27 luglio 2005, n. 155, recante: “misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale” (in G. U. 1° Agosto 2005, n. 177, all’art. 7, è stato stabilito che “1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiedere la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale” 2. ... 3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall’inoltro della domanda” – Pertanto per tutte le attività legate a messa a disposizione del pubblico di apparecchi di telecomunicazione (con esclusione dei servizi postali e di quelle espressamente esclusi dal d. l.) occorre allegare oltre alla denuncia attività/autorizzazione/licenza del Ministero delle Comunicazioni anche la licenza della Questura.

Con circolare 29 agosto 2005 n. 557/PAS/12982D(22) il Ministero dell’Interno ha chiarito che la nuova normativa si applica per “L’offerta al pubblico – in esercizi commerciali aperti al pubblico o in circoli privati – di ogni altro servizio di telecomunicazione, compreso quello di trasmissione dati in fax simile (fax), che utilizzi (come precisa il decreto interministeriale del 16 agosto ...) tecnologia di commutazione di pacchetto (voip)”. La stessa circolare stabilisce che “.... la data di inizio delle attività oggetto della licenza questorile non potrà essere anteriore a quella di rilascio della licenza o dello scadere del termine di cui al comma 3 dell’art. 7 qui in commento (sessanta giorni dopo il ricevimento della domanda, come previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990)”

FECOLE, AMIDO E DERIVATI

Requisiti: Riconoscimento Ministero attività produttive.

Nota: Il riconoscimento come impresa produttrice di amido, fecole e derivati, ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato 31.05.1989 si intende concesso ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta non sia comunicato all’interessato il provvedimento di diniego ai sensi dell’art. 20 della legge 7.8.1990 n. 241

FECONDAZIONE artificiale di animali (impianti per la...)

Requisiti: Autorizzazione Regione o Provincia

Normativa: legge 1009/1952, Legge 296/58, D.P.R. n. 616/1977 art. 27, Legge regionale 23.07.1998 n. 9.

FERTILIZZANTI CHIMICI (Produzione di ...)

Vedere: “Prodotti chimici”, Vedere: “chimici”

Requisiti: autorizzazione USL o dichiarazione al comune

Nota: Per i prodotti chimici nocivi vedere: “sostanze tossiche”

FERTILIZZANTI CONFORMI ALLA L. 19 OTTOBRE 1984, n. 748 provenienti da rifiuti non pericolosi che prevedono l’utilizzo (recupero) di rifiuti di cui al punto 18.12 del codice CER

Requisiti: Autorizzazione provincia con iscrizione nel Registro delle imprese soggette alle procedure semplificate ai sensi degli art. 31 e 33 (“a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 31, l’esercizio delle operazioni di recupero rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività alla provincia territorialmente competente”) del D. lgs. 22/97 e del D. M. n. 350 del 21.07.1998.

- Provincia di Reggio Calabria, Via D. Tripepi n. 141, Tel 0965-364465
- Provincia di Reggio Calabria, Settore Ambiente ed Energia, Servizio Smaltimento Rifiuti, Via S. Anna II Tronco, Località Spirito Santo, Reggio Calabria, Tel 0965-364815 – fax 0965812548.

FIAMMIFERI

Vedere: “Accenditori”, “accendini” e simili

FIDUCIARIE E DI REVISIONE (Società ...)

Descrizione attività: Sono società fiduciarie e di revisione quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi, l'organizzazione e la revisione di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.

Requisiti: Autorizzazione MAP (Ministro delle Attività Produttive, Ex Ministero Industria Commercio e Artigianato – MICA)

Normativa: Legge 23.11.1939 n. 1966 – R.D. 22.04.1940 n. 531 – Legge 29.12.1962 n. 1745 – Legge 7.6.1974 n. 216 – D.P.R. 31.3.1975 n. 136 – C.M.I.C. del 7.12.1981 n. 52851/C - C.M.I.C. del 14.1.1983 n. 3936/C – D.P.R. 18.4.1994 n. 361 – D. M. 16.1.1995.

Nota: Le società di revisione, oltre ad essere soggette alla vigilanza del MAP non possono iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto del MAP; tale autorizzazione è revocabile per gravi motivi previa contestazione alla società dei fatti addebitati. Il D. M. 16.1.1995 precisa gli elementi della procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione. L'autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia è stata soppressa dal D.P.R. 18.4.1994 n. 361.

FIERE

- **INTERNAZIONALI, NAZIONALI, REGIONALI** – **Normativa:** Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34, art. 47 – **Requisiti:** autorizzazione della regione (sentito il comune interessato)
- **LOCALI** – **Normativa:** Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34, art. 47 – **Requisiti:** autorizzazione comune
- **MOSTRE-MERCATO, ESPOSIZIONE** (organizzazione di mostre, ecc. o organizzazione di spettacoli) - **Requisiti:** autorizzazione comune). **Vedere:** “agenzie”

FILATELIA E NUMISMATICA

Vedere: “commercio di cose usate”

Requisiti: comunicazione o autorizzazione comunale più presa d'atto del comune per la vendita dell'usato.

Normativa: legge 114/98

FILM

- **Realizzazione cinematografiche:** **Vedere:** “Riprese cinematografiche o pellicole cinematografiche”
- **Produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi:** **Vedere:** “Produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi”

FILTRI USATI

Vedere: “rifiuti”

FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Normativa: L. 19.12.1992 n. 448

FINANZIARIE (società ...)

(attività – normativa – ambito di applicazione – forma giuridica e capitale sociale - casistica)

Vedere: Attività finanziarie, società finanziarie, consulenza finanziaria ovvero intermediazione finanziarie: queste espressioni, del tutto generiche comprendono una pluralità di attività economiche e di soggetti sottoposti a preventiva autorizzazione o iscrizione in elenchi o registri

Si possono distinguere in due categorie:

A) Intermediari finanziari tipici:

- Banche
- Società di intermediazione mobiliare (SIM)
- Società commissionarie ammesse agli antirecinti
- Società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari
- Società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliari
- Società di gestione di investimento collettivo a capitale variabile (SICAV)

Requisiti: Le suddette società sono soggette a preventiva autorizzazione o del Ministero del Tesoro, o della CONSOB, o della BANCA D'ITALIA

B) intermediari finanziari abilitati

- concessioni di finanziamenti
- locazione finanziaria (leasing)
- assunzioni di partecipazioni
- intermediazione in cambi
- servizi di incasso, pagamento e trasferimento fondi
- emissione e gestione carte di credito

Requisiti: I soggetti che svolgono in modo prevalente una delle attività sopraindicate devono iscriversi in apposito elenco dell'Ufficio Cambi (legge 197/1991)

FIORI e piante ornamentali (legge 125/1959)
--

- **Vedere anche:** “piante ornamentali”
- Commercio al dettaglio: Vedere: “commercio al dettaglio in genere”
- Esportazione, commercio all'ingrosso, commissionari, astatori) - Albo c/o CCIAA (legge 125/1959) – Vedere anche “ortoflorofrutticoli” – Il D. Lgs. 114/98 ha abolito l'albo dei commercianti all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli
- Esportazione – Legge 31/1966 – Legge 1000/1967 – Albo esportatori presso Istituto del Commercio Estero (I.C.E.)
- Commercio all'ingrosso: Vedere: “commercio all'ingrosso in genere”
- Vivaio di piante ornamentali: Vedere: “vivaio”
- Coltivazione e commercio bulbi e rizomi - Vedere: “sementi”, “bulbi”, “tuberi”

FIRMA DIGITALE (E/O ELETTRONICA)

Normativa: art. 10.3 D.P.R. 445/2000 – D. Lgs. 10/2002 – D.P.R. 7.4.2003 n. 137 (Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'art. 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10).

FISIOTERAPISTA

Vedere anche: “Ambulatorio”, “Massaggiatore”, “Presidi diagnostici curativi”, “Casa di cura”, “Servizi di stampo professionale”

Nota: Se attività professionale non è iscrivibile al Registro Imprese.

FISIOCHINESITERAPIA (ambulatorio)
--

Vedere: “presidi diagnostici curativi”

FITNESS (Centro di Fitness)

Descrizione attività: Gestione di palestra per attività ginnico-sportiva, riabilitativa e correttiva

Requisiti: Autorizzazione comunale su parere conforme A.S.L.

FITOFARMACI (Produzione Fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari)
--

Requisiti: Autorizzazione Ministero Sanità

Normativa: Legge 30.4.1962 n. 283 art. 6 - DPR 1255/1968 – Art. 119 D. Lgs. 112/1998

FITOSANITARI (Prodotti)

Normativa:

- D. Lgs. 17.03.1995 n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/Cee in materia di immissione al commercio di prodotti fitosanitari – In G.U. n. 180 del 4.8.2001)
- Avviso di rettifica D.P.R. 23.4.2001 recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti n. 46, allegato 1, legge 59/1997 - Decreto pubblicato nel S.O. n. 190/L alla G.U. S.G. n. 165 del 18 luglio 2001.

FOCHINO

Vedere: “fuochino”

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

Vedere: “gestione collettiva del risparmio”

Descrizione attività: Patrimonio autonomo diviso in quote di pertinenza di pluralità di partecipanti, gestito in Monte

Requisiti: Autorizzazione Banca d'Italia / CONSOB

Normativa: D. Lgs. 24.2.1998 n. 58 art. 1 e art. 34 e seguenti

FONDI DI INVESTIMENTO (SOCIETA' DI GESTIONE)

Requisiti: Autorizzazione Banca d'Italia / CONSOB

FONDI PENSIONE (GESTIONE FONDI PENSIONI FONDI INTEGRATI)

Descrizione attività: Riguardano le forme pensionistiche di cui al D. Lgs. 21.04.1993 n. 124 e successive modifiche e integrazioni.

Requisiti: Autorizzazione Banca d'Italia / CONSOB

Normativa: L. 21.04.1993 n. 124

FORESTERIE

Descrizione attività: Assimilabili a sala mensa

Requisiti: Autorizzazione comunale

FORMAZIONE PROFESSIONALE (Corsi autorizzati dalla regione)

Requisiti: autorizzazione regionale

Normativa: Legge regionale 19 aprile 1985 n. 18 (ordinamento della formazione professionale in Calabria)

FORME SPECIALI DI VENDITA

Vedere voce specifica

- “Spaccio interno”
- “Vendita tramite apparecchi automatici”
- “Vendita per corrispondenza, per televisione o altri sistemi di comunicazione”
- “Vendita al domicilio del consumatore”
- “Commercio elettronico”

FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO

Vedere: “Lavoro interinale”, “Agenzia per il lavoro”, “somministrazione di lavoro”.

FORNITURE

navali e/o aeronavali in genere e/o espletamento di servizi su navi e aeronavi in sosta nei porto e/o aeroporti

Descrizione attività:

- **Se commercio:** Vedere “commercio in generale” (settore alimentare e non alimentare)
- **Se fornitura di servizi:** vedere voci specifiche relative ai servizi portuali

Nota: viene considerata ditta operante con l'estero

FOTOCOMPOSIZIONE CONTO TERZI

Vedere: “arti grafiche”

Nota: Attività normalmente artigiana non soggetta ad adempimenti preventivi

FOTOCOPIE

(gestione laboratorio macchine per fotocopie)

Vedere: “arti grafiche”

Normativa: T.U.L.P.S. 773/31, art. 111 – D.P.R. 616/77, art. 19 – Legge n. 248/2000 (regola i proventi da corrispondere alla SIAE sulle fotocopie delle opere d'autore)

FOTOGRAFIA

- 1) **Laboratorio fotografico, studio fotografico o fotografo ambulante, laboratorio per lo sviluppo fotografico, riprese a mezzo videocamera** - Modifiche alle attività a seguito del D. Lgs. 112/98 - Art. 16, comma 2, e 164 del D. Lgs. 112/1998 “sono abrogate ... f) art. 111 del T.u.l.p.s. in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza” - E' pertanto soppressa la licenza del Questore per esercitare l'attività sia in sede fissa che ambulante. L'interessato deve però dare comunicazione alla Autorità di Pubblica Sicurezza: (Questura per il Comune capoluogo /Questura o Sindaco per i comuni della provincia) - Il Registro delle imprese verifica solo l'esistenza della comunicazione. **Se detta comunicazione non viene presentata è necessario segnalare alla Questura che è stata presentata denuncia di inizio attività – Se vi è laboratorio di sviluppo e stampa occorre anche la licenza sanitaria della ASL per il laboratorio – Nota:** Prima occorre la licenza della Questura (T.U.L.P.S. 773/1931 art. 111). **Nota:** Si tratta normalmente di attività artigiane.
- 2) **Commercio di articoli fotografici:** autorizzazione comunale (per medie o grandi strutture di vendita) o comunicazione al comune a mezzo modello COM1 (D. Lgs. 114/98) per esercizi di vicinato.

FRANTOIO OLEARIO

Vedere anche: “olio d'oliva”

Requisito: autorizzazione sanitaria comunale e dichiarazione per lo smaltimento dei reflui

Normativa: L. 283/62

FRIGORIFERI

Normativa: Decreto Ministeriale del 21/09/2005 (Ministero Attività Produttive) Attuazione della direttiva 2003/66/CE della Commissione del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni. (in G.U. del 01-10-2005 n. 229)

FUNGHI

Casi particolari:

- Vendita di funghi spontanei freschi, vendita di funghi porcini secchi sfusi – Specifica autorizzazione comunale
- Vendita di funghi secchi impacchettati o di funghi coltivati freschi – **Vedere:** “commercio al dettaglio in genere” settore alimentare
- Preparazione, lavorazione e conservazione funghi, confezionamento di funghi spontanei secchi conservati: **Vedere:** “Alimentari”
- Coltivazione Funghi: **Vedere:** “Agricoltura”

Normativa: Legge 5.4.1985 n. 126 - Legge 23.8.1993 n. 352 – D.P.R. 17.4.1995 n. 376 - Ordinanza 02.03.2000 in G. U. n. 56 del 08.03.2000 (requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche)

Nota: E' vietata la vendita di funghi freschi in modo itinerante.

FUNEBRI

(agenzia onoranze, trasporti, servizi ...)

Requisiti: Autorizzazione Comune per svolgere le pratiche amministrative inerenti il servizio più (se si effettua anche il commercio di articoli funebri) comunicazione al comune a mezzo modello COM1

Normativa: Tulpas art. 115 e D. Lgs. 114/98.

FUNIVIE, SEGGIOVIE, SCIOVIE, FUNICOLARI, E SIMILI

(gestione di impianti di risalita)

Requisiti: autorizzazione prevista da leggi regionali

Normativa: DPR 771/1955 – DPR 5/1972 – DPR 616/1977 art. 84

Vedere anche: “Piste da sci”

FUOCHI D'ARTIFICIO

(Produzione, accensione di fuochi d'artificio)

Vedere: “esplosivi”, **Vedere:** “fuochino”

Requisiti: Licenza prefettura

Normativa: T.U.L.P.S. 773/31 art. 46 – R.D. 635/40

FUOCHINO

Descrizione attività: L'esatta definizione sarebbe “artificiere” in quanto il fuochino é colui che si occupa di far brillare le mine in miniera – E' attività professionale – occorre patentino di abilitazione di artificiere rilasciato, con validità permanente, della Prefettura (previo “nulla osta” del Questore) per la fabbricazione e all'accensione di fuochi artificiali di IV e V categoria e licenza del comune. Chi vuole organizzare uno spettacolo pirotecnico si deve rivolgere direttamente ad un fuochino il quale inoltrerà regolare richiesta in bollo alla Questura (se si tratta del Comune capoluogo) o al Comune (negli altri casi).

Normativa:

Art. 46 TULPS “Senza licenza del Ministero dell'Interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminanti, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. E' vietato altresì, senza licenza del Ministero dell'Interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina”

Art. 47 TULPS “(1) Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti. (2) E' vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina”

Art. 48 TULPS “Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica.”

Art. 163, comma 2, del D. lgs. 112/98 “(2) Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi ... e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fuochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'art. 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 502”

D.L. 27 luglio 2005 n. 144 convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005 n. 155.

Circolare Ministero interno n. 557/PAS/12982(229 del 29 agosto 2005

FUOCHISTA

Condizione impianti di riscaldamento

- CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI DI POTENZA SUPERIORE A 200.000 Kcal/h – **Requisiti:** Patentino rilasciato dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro – Il patentino può essere rilasciato su silenzio assenso – L’attività è normalmente artigiana
- CONDUZIONE DI IMPIANTI DI POTENZA INFERIORE A 200.000 Kcal/h - **Requisiti:** Attività non soggetta ad adempimenti preventivi

Nota: in entrambi i casi occorre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esercizio della sola conduzione degli impianti con esclusione della manutenzione straordinaria e delle riparazioni: la manutenzione ordinaria non rientra nella legge 46/90

N.B. (nuova normativa):

Nota: In caso di società il patentino può anche essere intestato ad un legale rappresentante o a uno dei dipendenti. In tal caso la società dovrà depositare una dichiarazione da cui risulti il rapporto di dipendenza. Il patentino rilasciato da un Ispettorato Provinciale ha validità su tutto il territorio nazionale

Nota: Sono conferite alle Regioni e agli Enti locali le funzioni amministrative relative al rilascio dell’abilitazione alla conduzione di impianti termici (art. 84 D. Lgs. 112/1998)

Normativa: Legge 615/66 - DPR 1288/67 – D.P.R. 22.12.1970 n. 1391 – D.P.R. 300/1992 – D. Lgs. 112/1998 art. 84.

GALENICI (Produzione, distribuzione e vendita di prodotti Galenici officinali e prodotti galenici tradizionali di derivazione magistrale)

Requisiti: Autorizzazione della Regione o del Comune o dello Sportello Unico con preventivo parere ASL conforme).

Nota: GALENICO: (Con riferimento a GALENO, celebre medico greco): Preparato medicamentoso - Farmaco (normalmente preparato dal farmacista) ottenuto dalla trasformazione di droghe naturali in preparati atti ad essere somministrati all’ammalato.

GALLEGGIANTI o navi (servizio pubblico di trasporti marittimo o su acque interne)
--

Vedere: “Trasporti fluviali”, “navi”, “Trasporto di persone su acque interne”

GALLERIA d’arte

Vedere: anche Arte e Aste - (**Normativa:** TULPS 773/1931 art. 115 - Legge 1062/1971 art. 1 – Legge 426/71 – D.P.R. 616/1977 art. 19 n. 6, 18 – Legge 114/98):

1) con vendita all’asta: licenza questura (TULPS art. 115)

2) vendita conto terzi ma senza vendita all’asta: licenza questura (TULPS art. 115)

3) commercio al minuto senza vendita all’asta: (Legge 426/71 REC e autorizzazione comunale) - ora legge 114/98 (MODELLI COM) e presa d’atto del Comune ai sensi dell’art. 126 del TULPS e 242 del relativo regolamento più art. 19, comma primo, n. 18 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 -

GARAGE
--

Vedere: “autorimessa”

GARANZIA COLLETTIVA FIDI
--

Vedere: “CONFIDI”

GARE (automobilistiche, motociclistiche ecc.)

Requisiti: Autorizzazione del Comune o della Regione a seconda dei casi.

Normativa: Art. 163, comma 2, del D. lgs. 112/98 “(2) Ai sensi dell’art. 128 della Costituzione, sono trasferiti ai comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi ... g) il rilascio della autorizzazione per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all’art. 68 del predetto Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell’art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”

Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34, art. 155 “Alla regione è riservata inoltre, ai sensi dell’art. 162, comma 1, del D. lgs. 112/1998, la competenza al rilascio dell’autorizzazione per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell’ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all’art. 9 del D. Lgs. 285/1992”.

Nota: ricalca l’art. 162 del D. Lgs. 112/98

GAS

Vedere anche: “metano”, “carburanti”, “GPL”

- **LAVORAZIONE DI GAS PETROLI LIQUEFATTI** – **Requisiti:** Licenza U.T.I.F. - **Normativa:** D.L. 1071/54 – L. 20.04.1994 n. 373 - Deliberazione 13.05.1998 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in G.U. 23.05.1998 n. 118. Rettifiche alla deliberazione 23.04.1998, recante modificazione al criterio di adeguamento periodico delle tariffe del gas proveniente da metano e distribuito a mezzo di rete urbana di cui al provvedimento del Comitato interministeriale prezzi del 14.11.1991 n. 25
- **GAS – GPL – STAZIONI DI RIEMPIMENTO E/O TRAVASO (gestione impianti di rifornimento bombole)**
 - b) concessione della Regione** (o se delegata, della Provincia) se l’impresa ha impianti in una sola provincia)
 - c) Licenza Ministero Industria** (se l’impresa ha impianti in più province)**Normativa:** Legge 21 marzo 1958, n. 327 (Norme per la concessione e l’esercizio delle stazioni di riempimento di gas petroli liquefatti - Prevede autorizzazione del Prefetto (ora Regione) o del Ministero dell’Industria) - **Nota:** Per la Regione Calabria occorre far riferimento a Regione Calabria - I° Dipartimento Industria Commercio Artigianato – Settore 24 Industria – Va Cassiodoro - Palazzo Europa – Tel 0961-8583300 – Fax 0961-63505 – 88100 Catanzaro
- **GAS - G.P.L. PER AUTOTRAZIONE (vendita nei distributori stradali)** – **Requisiti:** Autorizzazione per il distributore - **Normativa:** art. 16 D.L. 26.10.1970 n. 745 - Legge 21.03.1958 n. 327;
- **GAS - G.P.L. - Distribuzione di G.P.L. sfuso in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne** – La Regione Calabria – Dipartimento Obiettivi strategici – Settore energia – Piani commerciali – Telecomunicazioni – V.le Cassiodoro – Palazzo Europa S. Maria di Catanzaro - Tel. 0961-856313 – Fax 0961-63505 rilascia le autorizzazioni (tramite decreto) per “la concessione per la distribuzione e la vendita di GPL in bombole ed in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne.
- **GAS medicali/medicinali**
 - (produzione) - **Requisiti:** Autorizzazione Ministero della Sanità
 - (commercio all’ingrosso) – **Requisiti:** Autorizzazione o comunicazione regionale e comunicazione alla USL competente – **Normativa:** la Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34, art. 127 prevede delega al Comune per l’autorizzazione all’apertura di depositi all’ingrosso di medicinali e di gas medicinali;
- **GAS in bombole** - Vedere: “combustibili liquidi” o “bombole gas”
- **GAS METANO – RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO** – Vedere: “Rete di distribuzione gas metano”
- **GAS (vendita di gas per riscaldamento sfuso a mezzo autobotti)** – Vedere: “distribuzione di GPL sfuso in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne”

GASTRONOMIA

A) PRODUZIONE E VENDITA PER ASPORTO NEI LOCALI DI PRODUZIONE O IN QUELLI ADIACENTI

- impresa di produzione artigiana: iscrizione all’artigianato (tutti i locali - anche quelli adiacenti - devono essere autorizzati sanitariamente dal Comune)
- impresa di produzione non artigiana: R.E.C. (Il REC è stato abolito dalla legge 114/98) + autorizzazione sanitaria del Comune.

B) VENDITA AL DETTAGLIO IN LOCALI NON ADIACENTI A QUELLI DELLA PRODUZIONE

- Vedere: “Commercio al dettaglio in genere” – Comunicazione ai sensi del D. Lgs. 114/98 “settore alimentare”

C) CONSUMO SUL POSTO IN LOCALE APPOSITAMENTE ATTREZZATO

- Vedere: somministrazione di alimenti e bevande

D) COMMERCIO AL DETTAGLIO

- Vedere: “Commercio al dettaglio in genere – settore alimentare

GELATERIA

Descrizione: Produzione di gelati

1) impresa artigiana: iscrizione albo artigiani

2) impresa non artigiana: Autorizzazione sanitaria del Comune

Nota: Per la vendita al dettaglio dei propri prodotti:

- a) Produzione con consumo sul posto in locali appositamente attrezzati - Vedere: “somministrazione di alimenti e bevande”
- b) Produzione per vendita con asporto nei locali di produzione o in locali adiacenti – Iscrizione all'albo degli artigiani (tutti i locali - anche quelli adiacenti - devono essere autorizzati sanitarimente)
- c) Vendita al dettaglio con asporto in locali non adiacenti a quelli di produzione – Vedere: “commercio al dettaglio in genere”. Il settore é alimentare

GENERI DI MONOPOLIO

Normativa: Legge 1293/57 – Legge 384/80 (Vedere: “monopolio”)

- d) RIVENDITA: Licenza Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato
- e) VENDITA IN PUBBLICI ESERCIZI, LUOGHI DI RITROVO E CURA, SPACCI COOPERATIVI – Autorizzazione dell'Ispettorato Compartimentale del Monopoli di Stato, effettuata a mezzo patentino
- f) COMMERCIO GENERI DI TABACCHERIA (non di monopolio) – Vedere: “commercio al dettaglio in genere”. N.B. In virtù dell'art. 26 comma 6, del D. Lgs. 114/1998, la tabella speciale per i generi di monopolio continua ad esistere (per detta tabella non sono necessari i requisiti del settore alimentare – Circolare del Ministero dell'Industria)

Nota: Le licenze dell'Ispettorato possono essere rilasciate esclusivamente a una persona fisica, tranne nel caso di tabaccherie ubicate in stazioni ferroviarie, autogrill, stazioni di servizio. In questi ultimi casi, la società lavora comunque con una licenza intestata ad una persona fisica (l'amministratore)

Nota: I termini per la contestazione della sanzione decorrono dalla data del rilascio e non dalla data di decorrenza indicata nella licenza, che sarà di norma anteriore (la data di inizio potrà però essere quella di decorrenza).

Nota: La licenza è valida anche se provvisoria o per gestione di fatto.

GESTIONE

- **collettiva del risparmio** (Promozione, istituzione, organizzazione di fondi comuni di investimento. Gestione del patrimonio di OICR mediante investimento in strumenti finanziari, crediti o altri beni) Attività riservata a Società di gestione del risparmio e SICAV – **Normativa:** D. L. 385/93 (T.U. Bancario) – Decreto Legislativo 24.2.1998 n. 58 art. 1 e art. 33 e seguenti.
 - ESERCIZIO DA PARTE DI SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO (compresa l'attività di gestione su base individuale di portafogli di investimenti per conto terzi, Vedere: “servizi di investimento” – Autorizzazione Banca d'Italia;
 - COSTITUZIONE DI SICAV – Autorizzazione della Banca d'Italia (viene verificata dal Tribunale al momento della omologazione dell'atto costitutivo – A seguito della soppressione delle omologhe deve essere verificata dal notaio e successivamente dal Registro delle Imprese;
 - ATTIVITA IN PAESI EXTRACOMUNITARI E SERVIZI NON AMMESSI AL MUTUO RICONOSCIMENTO IN PAESI EXTRACOMUNITARI – Autorizzazione da disciplinare con provvedimento della Banca d'Italia;

- **di beni immobili propri (per le società) e, in particolare, anche come società semplici**: non occorre alcuna documentazione – **Vedere**: anche “Compravendita e conduzione di immobili propri”
- **di beni mobili**:
 - ❑ **aziende commerciali**: **Vedere**: “affitto di azienda” – **Vedere**: “gestione di reparto”. **Nota**: Non si considera attività d’impresa, e quindi non iscrivibile come tale, l’affitto dell’unica azienda dopo la cessazione dell’attività in proprio.
 - ❑ **titoli** (**Vedere**: “società finanziarie”).
 - ❑ **autoveicoli**: **Vedere**: “noleggio”.
 - ❑ **beni strumentali alla produzione**: **Vedere**: “noleggio”
- **di calore**: INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ED ALIMENTAZIONE CON CARBURANTI DI UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER GRANDI UTENTI (es. CONDOMINI) – Il servizio consiste nel mantenimento di una temperatura costante, con margini di tolleranza pattuito, e normalmente non prevede il passaggio di proprietà degli impianti (eventualmente riscattabili solo alla fine del periodo contrattuale), del carburante e degli accessori consumati (e perciò di solito non si ha commercio) – La documentazione da richiedere sarà in funzione delle effettive modalità di prestazioni del servizio previste dal contratto e dalla potenza della caldaia utilizzata. **Vedere**, secondo le necessità: “Installazione impianti (legge 46/90)”, “Commercio al dettaglio in genere”, “Fuochista”, “G.P.L.”, “Gasolio” ecc.
- **di corsi per attività sportive**: non occorre alcuna documentazione - inserire al terminale: “GESTIONE DI CORSI PER L’AVVIAMENTO ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE” – per i locali autorizzazione sanitaria ai fini della destinazione d’uso e igienico sanitaria
- **di discarica di terzi (es. comunali)**: Iscrizione albo smaltitori presso CCIAA del capoluogo di regione – **Vedere**: “rifiuti” – **Nota**: occorre anche il titolo che dimostra la effettiva gestione della discarica
- **di immobili propri** – **Vedere**: “Locazione di beni immobili propri”
- **di installazioni (impianti) sportivi in genere** (es. campi da tennis ecc.) non occorre, in genere alcuna autorizzazione, salvo che per quella comunale ai fini sanitari per l’impianto e per i locali, per gli spogliatoi e i servizi igienici – Per piscine: Autorizzazione comunale; (Nel caso vi siano le tribune per il pubblico anche autorizzazione comunale su parere della commissione collaudo per i locali di pubblico spettacolo).
- **di patrimonio mobiliare proprio** (attività esercitata non nei confronti del pubblico) – **Vedere**: “attività finanziarie”
- **di punto telefonico** – (**Vedere** anche: “telefonia”, “telefono” ecc.) – Normativa: D. Lgs. 103/95 art. 3 – D.P.R. 420/95 (modello di comunicazione al Ministero):
 - con linee dedicate: Autorizzazione del ministero delle comunicazioni;
 - con linee commutate (normale linea telefonica): Comunicazione al Ministero delle Comunicazioni – L’attività può iniziare decorsi 60 giorni dalla comunicazione.
- **di mense** - autorizzazione comunale legge 287/91 – **Vedere** anche: “industria della ristorazione collettiva”
- **di parcheggi pubblici** - autorizzazione/convenzione con il comune
- **di reparto** - **Vedere**: “commercio al minuto” – D. Lgs. 114/1998 – Comunicazione al Comune preventiva all’inizio attività – Inserire informazioni supplementari: “Trattasi di gestione di reparto”; - **Nota**: Non si deve confondere la gestione di reparto con il contratto di “somministrazione di merci a medie e grandi strutture di vendita o supermercati. In questo caso il commerciante al dettaglio è sempre e solo la struttura di vendita mentre il somministrante è il commerciante all’ingrosso (o eventualmente il produttore di merci) – **Nota**: Il locatore non ha alcun obbligo verso il R.I. o il R.E.A., tranne quello di denunciare la cessazione dell’attività (ammesso che si verifichi) che prima esercitava nel reparto affidato in gestione (M.A.D.: *cessazione dell’attività di Per concessione in gestione di reparto a [n. ... R.I.]*) – **Nota**: Non si considera attività d’impresa, e quindi non iscrivibile come tale, l’affitto dell’unica azienda dopo la cessazione dell’attività in proprio.
- **e compravendita di beni immobili propri** – **Vedere**: “Compravendita e conduzione di immobili

propri”

- **nodo internet** – Vedere: “internet”
- **scuderie** – attività commerciale, non agricola – **Requisito:** Autorizzazione sanitaria per la scuderia

GHIAIA e sabbia (escavazione)

Vedere: “cave”, “cave su alvei di fiumi”

GIARDINI D’INFANZIA

Vedere: “asilo”, “asilo nido”, “baby-parking”, “ludoteca”

GIOCATTOLI (produzione)

Normativa: Legge 18.2.1983 n. 46 - Prescrizioni per la commercializzazione nel territorio della Repubblica Italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia. - Normativa abrogata e sostituita dal D. Lgs. 27.9.1991 n. 313 (attuazione della direttiva CEE n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli a norma dell'art. 54 della legge 29.12.1990, n. 428) - D.M. 13.12.1991 - D. Lgs. 24.02.1997 n. 41 di attuazione della direttiva 93/68 CEE

Nota: Vedere anche il D. Lgs 17.03.1995 n. 115 di attuazione della direttiva 92/59 CEE relativo alla sicurezza dei prodotti.

Nota: per la commercializzazione, vedere: “commercio”.

GIOCHI

- **GIOCHI AUTOMATICI** – **Normativa:** Legge 23.12.2000 n. 388 – Legge 289/2002 - autorizzazione comune (Vedere: “sala giochi”) – Vedere: “Apparecchi elettromeccanici da intrattenimento (Videogiochi ecc.)” – Legge 23 dicembre 2005 n. 266, (finanziaria per il 2006) comma 525 stabilisce: “*Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito a) quelli obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’art. 14-bis, comma 4 del d.p.r. 26.10.72 n. 640..... b) quelli facenti parte della rete telematica di cui all’art. 14-bis, comma 4 del d.p.r. 26.10.72 n. 640.....*” inoltre al comma 529 recita “*... Ai fini del rilascio del nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze previste dall’art. 86, terzo comma, lettere a) o b), del T. U. di cui al R. D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni*”
 - PRODUTTORE, IMPORTATORE (nulla osta di distribuzione rilasciato dai Monopoli di Stato – **Normativa:** T.U. 773/1931, art. 86, 110 – legge 425/1995 – legge 338 del 23.12.2000, art. 36, 38, 39 – Legge 289/2002, art. 22 – D. L. 269/2003);
 - GESTORE (nulla osta per la messa in esercizio – Dichiarazione di installazione rilasciati dai Monopoli di Stato – **Normativa:** TU 773/1931, art. 86, 88, 110);
 - NOLEGGIATORE (nulla osta di distribuzione rilasciato dai Monopoli di Stato – T. U. 773/1931, art. 86, 110 – D. L. 269/2003)
- **GIOCHI DI ABILITA’, CONCORSI PRONOSTICI E SCOMMESSE** – Le funzioni statali relative ai giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse sono esercitate dall’amministrazione autonoma dei monopoli di stato (**Normativa:** D.P.R. 24.1.2002 n. 33).
- **GIOCHI LECITI** (sala giochi pubblica) - Licenza comunale (**Normativa:** tulps R.D. 773/1931 art. 86 – D.P.R. 616/1977 art. 19) – Legge 289/2002 – **Vedere:** “Sala giochi” Vedere: “Apparecchi elettromeccanici da intrattenimento (Videogiochi ecc.)” – Vedere: “Giochi automatici”
 - PRODUTTORE, IMPORTATORE (nulla osta di distribuzione rilasciato dai Monopoli di Stato – **Normativa:** T.U. 773/1931, art. 86, 110 – legge 425/1995 – legge 338 del 23.12.2000, art. 36, 38, 39 – Legge 289/2002, art. 22 – D. L. 269/2003);
 - GESTORE (nulla osta per la messa in esercizio – Dichiarazione di installazione rilasciati dai Monopoli di Stato – TU 773/1931, art. 86, 88, 110);

- NOLEGGIATORE (nulla osta di distribuzione rilasciato dai Monopoli di Stato – **Normativa:** T. U. 773/1931, art. 86, 110 – D. L. 269/2003)
- **GIOCHI PIRICI e pirotecnici:** I giochi pirotecnici di libera vendita (lo si può rilevare dall'etichetta apposta sulla scatola) possono essere venduti da chi esercita un'attività commerciale (es. cartoleria, vendita di giocattoli ecc.) per un quantitativo non superiore a 25 kg. imballo escluso. I giochi pirotecnici di IV e V categoria (lo si può rilevare sull'etichetta apposta sulla scatola) possono essere venduti da chi è regolarmente autorizzato con licenza di Pubblica Sicurezza. I giochi pirotecnici sprovvisti di etichetta da cui si rilevi la categoria e la natura del materiale confezionato non possono essere venduti (Vedere: anche esplosivi). Per quanto attiene ad eventuali autorizzazioni preventive il C.do Provinciale Vigili del Fuoco ha comunicato che le attività per le quali necessita il parere di conformità e il Certificato di prevenzione incendi sono quelle elencate nel D. M. 16.02.1982 e/o nel D.P.R. 689/59 (Le relative procedure sono fissate dal D.P.R. n. 37 del 12.1.98 e dal D. M. 4.5.1998). Nel caso rappresentato l'attività potrebbe rientrare al punto 87 del D. M. 16.2.1982 qualora la superficie lorda sia superiore a 400 mq.
- **GIOCHI TELEMATICI** – Se intermediazione per il gioco telematico a distanza occorre autorizzazione ex art. 25 del D. Lgs. 259 del 1° agosto 2003 (L'inizio attività potrà avvenire il giorno di ricevimento da parte del Ministero delle Comunicazioni) - Riferimento Ispettorato Territoriale Calabria sito in Reggio Calabria – Via S- Anna Secondo Tronco Palazzo TLC Piano 2^ stanza n. 19 – Funzionario Responsabile C.T. Naccarato Raffaele Tel 0965/892148 – 852310 – 852318 – tel. cell. 338/9140448 – 348/2572112. La Questura di Reggio Calabria (dott. Praticò) ha comunicato di ritenere che non occorre in questo caso specifica licenza di P. S. (Telefono Questura 0965-411678/679)

Nota: Monopoli di Stato – Sito www.aams.it - Tel. 090/679650 – Fax 090/663451 – e-mail: sezione.messina@aams.it

GIOIELLERIA

Requisiti: Comunicazione o autorizzazione comunale più licenza Questura (la licenza della Questura è sostituibile con una dichiarazione di inizio attività presentata alla Questura stessa.

Normativa: L. 114/98

GIORNALI E RIVISTE

Vedere anche: “Editoria” o “Edicola”

- RIVENDITA – Legge 416/1981 n. 416 – D.P.R. 268/1982 art. 26 - Legge 13 aprile 1999 n. 108 – L. 7.3.2001 n. 62 - Vedere: “edicola”.
- DISTRIBUZIONE GIORNALI A DOMICILIO DEGLI ABBONATI – Vedere: “posta” – Vedere: “Servizi di invio postale fuori dalla riserva”
- AGENZIE DISTRIBUZIONI GIORNALI E RIVISTE – Vedere: “agenzie distribuzione giornali e riviste”
- IMPRESE EDITRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI, PERIODICI O RIVISTE: Vedere: “editoria”

Normativa: Legge 5.8.1981 n. 416 (recante “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria” Testo aggiornato con le modifiche apportate dalle leggi 30.4.1983 n. 137, 4.8.1984 n. 428, 10.1.1985 n. 1, 25.2.1987 n. 67) - D.P.R. 27.4.1982 n. 268 (recante “Disposizioni di attuazione della legge 5.8.1981 n. 416 concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”) - Circolare Minindustria n. 191149 dell'11.6.1983 relativa alla legge 416/81 - Legge della Regione Calabria 12.4.1990 n. 22 (Criteri per l'esercizio da parte dei Comuni della Calabria delle funzioni amministrative in materia di rivendite di quotidiani e periodici) - Legge 13.04.1999 n. 108 (nuove norme in materia di punti di vendita per la stampa quotidiana e periodica - in G. U. 23.04.1999 n. 94 - l'art. 1 comma 2 punto 3 di questa legge stabilisce “I punti di vendita di quotidiani e periodici, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fatto salvo quanto in essa stabilito, sono soggetti alla disciplina generale prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114”) – L. 7.3.2001 n. 62.

Nota: La Legge 13 aprile 1999 n. 108 amplia (in modo sperimentale) le tipologie di esercizio che possono essere abilitati alla vendita di vendita dei giornali e delle riviste: la sperimentazione viene effettuata dalle rivendite di generi di monopolio, dalle rivendite di carburanti e di oli minerali con un limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500, dai bar, dalle strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31.03.1998 n. 114 con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700 e dagli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita dei libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120. Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita possono svolgere, ugualmente a titolo di sperimentazione attività di vendita di riviste di identica specializzazione. Le riviste pornografiche sono comunque escluse dalla sperimentazione. Per partecipare alla sperimentazione occorre presentare domanda al comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge 108/99. Il comune ha sessanta giorni di tempo per escludere i richiedenti dalla sperimentazione.

Nota: La Legge 7.3.2001 n. 62 introduce la differenziazione tra punti di vendita esclusivi e non esclusivi. Per l'iscrizione al Registro delle imprese occorre comunque autorizzazione del comune.

GIOSTRAI

Vedere: “spettacoli viaggianti”

Requisito: Autorizzazione Comune (previo nulla osta del Ministero del Turismo).

Normativa: Legge 337/1968 – D.P.R. 616/1977 (art. 19/5) –

GLUCOSIO, maltosio ed analoghe materie zuccherine (produzione)

Vedere: “Materie Zuccherine”, vedere: “Zucchero”

Requisito: Licenza U.T.I.F.

Normativa: T.U. 08.07.1924

GO-KART (gestione di piste per ...)

Requisito: Licenza Ministero Turismo e Spettacolo (Legge 10 marzo 1968 n. 337). Con Decreto del 29.10.2003 il Ministero dei beni e delle attività culturali ha modificato l'elenco delle attività spettacolari, delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della legge 10 marzo 1968 n. 337.

Nel sito della Camera di Commercio di Milano (Aggiornamento del 16.06.2003) è indicato: GO-KART: Gestione di piste per ... - Tipo di autorizzazione: licenza – Organismo: Comune.

GOMMISTA

Vedere: “autoriparazioni”

G.P.L.

Vedere: “carburanti”, “metano”, “gas petroli liquefatti”, “distribuzione di gas GPL con autocisterna”

Attività regolata dalla seguente normativa:

- R.D.L. 2 novembre 1933 n. 1741 convertito in legge 8 febbraio 1934 n. 367)
- R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1303 (convertito nella legge 8 febbraio 1934 n. 367)
- Legge 21.3.1958 n. 327
- Legge 2.2.1973 n. 7
- Legge 169/1962 (non occorre concessione per serbatoi di capacità inferiore inferiori a Kg 500
- Circolare Ministero Industria n. 207 del 13 luglio 1987
- D.M. 31.3.1984
- Legge 1 ottobre 1985 n. 539
- D.M. 23.12.1985
- Circolare 207 del 13 luglio 1987 (Distribuzione di g.p.l. sfuso in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne”
- Circolare Ministero Industria n. 211 F del 23.3.1989 – Attività di distribuzione e vendita di g.p.l. -
- Circolare 207834 dell'8 maggio 2002 del Ministero dell'Industria “... *A seguito della citata sentenza, infatti, sono state nuovamente attribuite allo Stato le funzioni concernenti l'emanazione dei provvedimenti concessori ed autorizzatori che riguardano esclusivamente lo stoccaggio di oli minerali e g.p.l., lasciando alle regioni la competenza in materia di impianti di lavorazione di prodotti petroliferi e di distribuzione e vendita di g.p.l., in recipienti di proprietà, senza deposito*”
In detta circolare è specificato altresì che chi chiede la concessione deve essere in possesso di autocisterne e di parco bombole – L'attività di somministratore di G.P.L. privo di autocisterne e serbatoietti (Vedere:) non risulta quindi autorizzabile.
- Nota della Regione Calabria - I° Dipartimento Industria Commercio Artigianato – Settore 24 Industria – Va Cassiodoro - Palazzo Europa – Tel 0961-8583300 – Fax 0961-63505 – 88100 Catanzaro – prot. n. 2012 del 14.06.2002 – Oggetto: concessione per la distribuzione e la vendita di G.P.L. in bombole ed in piccoli serbatoi fissi.

GRAFICO PUBBLICIARIO

Vedere: “bozzetti pubblicitari”

GRANDE MAGAZZINO

Descrizione attività: trattasi dell'ex supermercato tab. VIII

Requisiti: autorizzazione comunale settore alimentare tramite Modello COM 2 – viene individuata quale grande (o media) struttura di vendita – è sottoposta ad autorizzazione Comunale (media struttura) o Regionale (grande struttura) – **Vedere:** “commercio al dettaglio in genere”.

Normativa: D. Lgs. 114/98 più norme regionali.

GRASSI

- **animali e vegetali** (produzione di) – **Requisiti:** licenza U.T.F. - **Normativa:** legge 1386/56;
- **idrogenati alimentari diversi dal burro e dai grassi suini** (produzione e/o deposito all'ingrosso): **Denuncia inizio attività alla CCIAA** (L'attività non è soggetta ad autorizzazione sanitaria espressa salvo quelle normale per i depositi di prodotti alimentari) - **Normativa:** Legge 1316 del 4 novembre 1951 – D.P.R. 519/1997 – D. Lgs. 112/1998 – **Nota:** prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 112/1998 occorre la Licenza C.C.I.A.A. - **Nota:** Per Agenti di commercio con deposito: **Requisiti:** Denuncia inizio attività come sopra più normativa agenti e rappresentanti, **Vedere anche:** “agenti e rappresentanti”

GRISSINI (produzione)

Vedere: “panifici”, **Vedere:** “pane”

GROSSISTA prodotti ortoflorofrutticoli

Vedere: “ortoflorofrutticoli”

GUARDIA del corpo (non armata)

Vedere: “agenzia” – **Vedere:** “servizi di vigilanza”

GUARDIE GIURATE

Vedere: “servizi di vigilanza”

GUIDA

Vedere: “professioni turistiche”

- **Guida alpina** - Albo della regione (l. n. 6/1959) – **Vedere:** “attività professionali per il turismo”
- **Scuola guida di automezzi, moto ecc.** – **Requisito:** Autorizzazione provincia - **Vedere:** “scuola guida” - T.U. 393/1959 – D.P.R. 616/1977, art. 96;
- **Guida speleologica** – **Vedere:** “attività professionali per il turismo” o “professioni turistiche”
- **Guida subacquea** – **Vedere:** “Subacqueo” - **Requisito:** L'apertura e l'esercizio delle attività dei centri di immersione e addestramento subacqueo in Calabria sono subordinati all'iscrizione nella specifica sezione dell'Albo regionale di cui all'art. 3 della Legge regionale n. 17/2004. – **Nota:** Per lavoro subacqueo: Iscrizione al Registro dei Sommozzatori tenuto dalla Capitaneria dei porto e comunicazione alla ASL (anche ai fini della verifica dell'attrezzatura ed in particolare della camera iperbarica – Dopo l'iscrizione inviare visura alla Capitaneria di Porto).

GUIDA TURISTICA

Requisiti: Il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, contenente “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, all'art. 10, comma 4°, stabilisce che “l'attività di guida turistica, come disciplinato dall'art. 7 della Legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni, non può essere subordinato all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e q requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale secondo la normativa di cui alla citata Legge n. 135 del 2001.

Normativa: Legge 29 marzo 2001, n. 135; Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7,

Nota: Precedentemente occorre anche la Licenza del Comune di residenza del richiedente ai sensi dell'art. 123 del R.D. 18.06.1931 n. 773, dell'art. 19, 1° comma, punto 2) del d.p.r. 24.07.1977 n. 616 e della Legge 13/85 della Regione Calabria. Con l'emanazione del D. Lgs. 112/98 (art. 46 comma 3 lettera b) è stata soppressa la licenza del comune per esercitare detta attività. Rimane l'abilitazione professionale da rilasciare da parte delle Regione Calabria ai sensi dell'art. 38 della legge della Regione Calabria n. 13/1985. **Nota:** Assessorato al Turismo della Regione Calabria: Telefono 0961-856895

HACCP

(Hazard analysis critical control point)

Laboratori riconosciuti per l'espletamento dei controlli analitici sui prodotti

Requisiti:

- Autorizzazione Ministero della Sanità – Direzione generale della Sanità pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione – Ufficio V – controllo ufficiale degli alimenti – Piazza Marconi 25 0144 Roma – Fax 06-59943865
- Iscrizione in Elenchi regionali (Legge 21.12.1999 n. 526 in Supplemento n. 15/L alla G. U. 18.01.2000 n. 13 – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla CE – Legge comunitaria 2000) – Assessorato Sanità, Catanzaro.

Normativa base: Legge 26.05.1997 n. 155

HANDICAPPATI

Vedere: “assistenza”

HOTEL

Vedere: “albergo”

HOSTESS

Vedere: “agenzia di ...” o “servizio di ...”

IDRAULICO

Vedere: “impiantistica”, **Vedere:** “installazione di impianti”

Nota: attività eminentemente artigiana se in possesso dei prescritti requisiti; In caso contrario iscrizione alla CCIAA

Normativa: Legge 46/90

Nota: attività regolata, per gli impianti idraulici all'interno delle abitazioni, dalla legge 46/90

ILLUMINAZIONE

Descrizione attività: produzione lampade ed altri apparecchi per illuminazione

Requisiti: Licenza U.T.F.

Normativa: r.d.l. 848/1921

IMBALLAGGI

Normativa: D.L. 25.1.1992 n. 75 (Attuazione della direttiva 87/356/CEE in materia di gamme di quantità nominali e capacità ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati)

IMBALLAGGIO UOVA

Vedere: “uova” e “centro imballaggio uova”

Requisito: Autorizzazione Ministero dell'agricoltura.

IMBALSAMATORE (o tassidermista)

Vedere: “Tassidermia”

Requisito: autorizzazione regionale (o provinciale)

Nota: attività normalmente artigiana.

IMBARCAZIONI

Vedere: “navi”

- noleggio di imbarcazioni con conducente: Vedere: “taxi”
- noleggio di imbarcazioni senza motore e senza conducente (es. pattini, piccole barche a remi o a vela ecc. : **Requisito:** attività libera (segnalare comunque, con A.R., alla Capitaneria di porto).
- noleggio di imbarcazioni a motore o a vela munite di libretto di navigazione e senza conducente: Vedere: “noleggio di imbarcazioni e natanti”.

IMBOTTIGLIATORE DI VINO IMBOTTIGLIATORI DI VINO DOCG, DOC, IGT

Per imbottigliamento si intende il condizionamento del prodotto per fini commerciali, in recipienti non superiori a 60 litri e per imbottigliatore la persona fisica o giuridica, l'associazione di tali persone, che procede o fa procedere per conto proprio all'imbottigliamento.

Requisito: autorizzazione sanitaria dei locali dove avviene l'imbottigliamento, rilasciata dal Comune competente per territorio.

IMBOTTIGLIATORI DI VINO DOCG, DOC, IGT

Requisito: autorizzazione sanitaria del locale ed iscrizione nell'Albo degli imbottiglieri tenuto dalla Camera di Commercio nel cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento. Nell'iscrizione deve risultare l'ubicazione esatta dello stabilimento. Per le imprese con stabilimento di imbottigliamento all'estero è competente la camera di Commercio di Roma

Nota: Sono tenute all'iscrizione nell'Albo anche le imprese imbottigiatrici che operano tramite imprese terze (a loro volta regolarmente iscritte) o utilizzando attrezzature mobile, noleggate o messe a disposizione da parte di terzi.

IMMIGRAZIONE EXTRACOMUNITARIA (Stranieri)

Normativa: L. 30.12.1986 N. 943 - Legge 06.03.1998 n. 40 – D.P.C.M. 16.10.1998 – Circolare Minindustria n. 3442/c del 9.11.1998 (regola il nulla osta rilasciato dalla Camera di commercio ai cittadini stranieri non comunitari ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo) - Circolare Ministero Industria 3455/c del 18.11.1998 con oggetto D.P.C.M. 16.10.1998 art. 4 (tratta del nulla osta rilasciato dalle camere di Commercio ai cittadini stranieri ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo) – Legge 9.10.2002 n. 222 (in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari) – Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28.10.2002 (in G.U. 22.1.2003 avente per oggetto attuazione dell'art. 1, comma 7, della legge 222/2002)

IMMOBILI

Vedere: “agente di affari in mediazione”, Vedere: “gestione beni immobili”

Normativa: R.D. n. 773 del 18.06.1931, D. L. 21.03.1978 n. 59 convertito in legge 19.5.1978 n. 191 art. 12 - L. 03.02.1989 n. 39;

Nota: Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicarlo all'Autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell'immobile.

IMMOBILIARE (società)

- **Se gestione di beni immobili propri** (compresi i terreni): **Requisito:** non occorre alcuna documentazione
- **Se intermediazione immobiliare:** Vedere: “agente di affari in mediazione”

IMPIANTI

- **Termici (conduzione di impianti)** - **Requisito:** Abilitazione c/o ispettorato provinciale del lavoro - **Normativa:** legge 615/1966;
- **Telefonici (costruzione di impianti)** - **Requisito:** autorizzazione Azienda Servizi Telefonici - **Normativa:** d. m. 04.10.1982;
- **Istallazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici, idrici, di climatizzazione e riscaldamento, a gas, di sollevamento e montacarichi, antincendio**: **Requisito:** riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività presso C.C.I.A.A. di RC Tel. 0965-384111 (vedere apposita voce nel sito) o Albo Artigiani (0965-43164) - **Normativa:** L. 46/90

IMPIANTI A GAS (GPL) PER AUTOVEICOLI (istallazione)

Requisito: Riconoscimento di idoneità da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (M.C.T.C.); Per detto riconoscimento occorre essere preventivamente iscritto come autoriparatore meccanico o elettrauto; **Vedere:** "autoriparatori"

Requisito: Art. 351 del D.P.R. 30.06.1959 n. 420 come sostituito dal D.P.R. 10.1.1984 n. 16

IMPIANTI ANTINCENDIO

Vedere: "istallazione impianti"

Normativa: L. 46/90

IMPIANTI DI RISALITA PISTE DA SCI

Requisito: A seconda dei territori interessati occorre Concessione Regionale o concessione Provinciale o concessione Comunale

Normativa: D.P.R. 771/55 – DPR 5/72 – D.P.R. 616/77 art. 84.

IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI IMPIANTI E IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO RIFIUTI

Vedere: "Rifiuti" – **Vedere:** "Recupero (e smaltimento) di rifiuti inerti provenienti da demolizioni (con impianto mobile)"

IMPIANTI IN GENERE

Vedere: "istallazione impianti"

IMPIANTI PRODUTTIVI

Normativa: Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34, art. 23 "Sono competenti, per tutte le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione degli impianti produttivi, i comuni".

IMPIANTI SPORTIVI (esercizio di ...)

Requisito: Autorizzazione comune

Normativa: D.M. 18.03.1996.

IMPIANTI TELEFONICI

(ISTALLAZIONE, ALLACCIAMENTO, MANUTENZIONE, COLLAUDO DI APPARECCHIATURE TERMINALI)

Requisito: Autorizzazione dell'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni

Normativa: Legge 28.03.1991 n. 109 e D.M. 23.05.1992 n. 314

Nota: L'autorizzazione è necessaria solo per gli impianti ubicati su fondi privati. L'autorizzazione non è richiesta se l'allacciamento riguarda un apparecchio con capacità non superiore alla due linee urbane e consiste nel solo inserimento della spina.

IMPIANTISTICA

- **Impianti elettrici** - Qualificazione C/o Commissione provinciale artigianato o C/o Camera di

Commercio – **Nota:** l’abilitazione è necessaria per l’installazione e la manutenzione in qualsiasi tipo di edificio

- **Radiotelevisivi ed elettronici, antenne - riscaldamento e climatizzazione idrosanitari - trasporto e utilizzazione del gas – sollevamento - protezione antincendi** - Qualificazione C/o Commissione provinciale artigianato o C/o Camera di Commercio - **Nota:** Se i suddetti impianti vengono installati in edifici non di civile abitazione l’attività non soggetta alla legge 46/90.

Normativa: L. 46/90:

IMPORT-EXPORT

Vedere: “Codice meccanografico all’esportazione”

Requisito: Viene rilasciato dalla Camera di Commercio alle imprese operanti con l’estero

IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE

Requisito: Riconoscimento e iscrizione INPS

Nota: L’imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) è colui che dedica all’attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dall’attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale di lavoro risultante dalla propria posizione fiscale. Nelle zone Montane e svantaggiate il tempo di lavoro e la quota del reddito si riducono a un mezzo;

IMPRENDITORE ITTICO

Definizione: Imprenditore ittico è chi esercita un’attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e di acqua dolce nonché le attività a queste connesse.

- **PESCA MARITTIMA:** Permesso di pesca rilasciato dalla Capitaneria di porto – Immatricolazione della barca o del motopeschereccio – Iscrizione nel Registro delle Imprese della pesca.
- **ATTIVITA’ CONNESSE:** Si devono seguire i normali criteri di connessione delle attività agricole (Vedere: “Agricoltura”). Sono ricomprese tra le attività connesse gli interventi di gestione attiva per la valorizzazione produttiva e l’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici
- **ATTIVITA’ CONNESSE ALLA PESCA:** Le seguenti attività sono connesse se svolte da imprese di pesca in modo non prevalente e se prodotti, attrezzature e risorse utilizzate sono prevalentemente quelli normalmente ottenuti o impiegati nell’attività ittica:
 - **PESCATURISMO:** Imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo; Attività di ospitalità, ristorazione, servizi, ricreative, culturali finalizzate alla fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca (vedere: “Turismo con i pescatori”
 - **PRIMA LAVORAZIONE DEI PRODOTTI DEL MARE**
 - **CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE, DISTRIBUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE** al dettaglio e all’ingrosso prevalentemente di prodotti della propria attività
 - **PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE** della propria attività

Normativa: Legge 963/65 (relativa alla pesca) - Legge 5.2.1992 n. 102 - D. Lgs. 152/99 - D. Lgs. 226/2001 (relativa all’aquacoltura)

Nota: Attività agricola (equiparata a quella agricola) da iscrivere nella sezione speciale del Registro Imprese.

Nota: Per quanto riguarda la piscicoltura e acqua coltura, il controllo del rispetto delle norme igienico-sanitarie nell’uso e nello scarico delle acque di allevamento e del rispetto del vincolo idrogeologico sono di competenza del Comune.

IMPRESA SOCIALE

Normativa: Legge 13 giugno 2005, n. 118 (Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale)

IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIO

Vedere: “servizi di investimento”

Definizione: Impresa diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, e avente sede

legale in Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia.

Descrizione attività: Negoziazione per conto proprio e per conto terzi, Collocamento, Gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, Ricezione e trasmissione di ordini nonché di mediazione

Requisiti: La CONSOB iscrive le imprese di investimento comunitarie in un elenco allegato all'Albo delle SIM

Normativa: Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 artt. 1 e 27

ATTIVITA' AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

- ESERCIZIO SENZA SUCCURSALI – Comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB da parte dell'Autorità competente nello Stato di origine
- PRIMO INSEDIAMENTO DI SUCCURSALE – Decorso due mesi dalla comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB da parte dell'Autorità competente nello Stato d'origine

ATTIVITA' NON AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

- Autorizzazione da disciplinare con regolamento della CONSOB

IMPRESE DI INVESTIMENTO EXTRACOMUNITARIO

(ESERCIZIO DI SERVIZI DI INVESTIMENTO CON O SENZA INSEDIAMENTO DI SUCCURSALI)

Vedere: “servizi di investimento”

Normativa: Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 artt. 1 e 28;

Definizione: Impresa diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, e avente sede legale in Stato extracomunitario.

Descrizione attività: Negoziazione per conto proprio e per conto terzi, Collocamento, Gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, Ricezione e trasmissione di ordini nonché di mediazione

Requisiti: Autorizzazione della CONSOB (Che può anche determinare quali servizi non possono essere offerti senza l'insediamento di succursali); La CONSOB iscrive le imprese di investimento extracomunitarie nell'Albo delle SIM

IMPRESE DI PULIZIA

Definizione: Sono imprese di pulizia quelle che esercitano attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione.

Requisiti: Vedere apposita voce sul sito di questa Camera;

Normativa:

- L. 25.1.1994 n. 82 (Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione)
- Circolare 3343/C (prot. 298567) del 28 luglio 1994 (Legge 25 gennaio 1994 n. 82 – Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione)
- Decreto del Ministero dell'Industria 7 luglio 1997, n. 274 (Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994 n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione)
- Circolare 3420/C (prot. 488751) del 22.09.1997 (Disciplina delle attività di pulizia. Legge n. 82 del 1994 e D.M. 7 luglio 1997, n. 274)
- Circolare 3428/C (prot. 489525) del 25.11.1997 (Disciplina delle attività di pulizia. Legge n. 82 del 1994 e D.M. 7 luglio 1997, n. 274)
- Circolare n. 567350 del 28.01.1998 (D.M. 22.12.1997, tariffe dei diritti di segreteria)
- Circolare n. 3444/C (prot. 569238) del 29 maggio 1998 (Legge n. 82 del 1994. Imprese di pulizia, partecipazione ad appalti pubblici.
- D. Lgs 31.3.1998 n. 112 art. 22 (L'attività può essere iniziata con la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 112/98, usando il modello apposito, che riporta la dichiarazione dei seguenti requisiti: a) Requisiti di capacità economico-finanziaria; b) Requisiti di capacità tecnico organizzativa con individuazione di un preposto con i requisiti di cui all'art. 2 del D.P.R. 274/97, che non potrà essere una persona esterna all'impresa; c) autocertificazione dei requisiti di onorabilità che verranno successivamente accertati d'ufficio dalla Camera di Commercio nella provincia in cui l'impresa ha la sede legale)
- Determinazione Ministeriale del 17.9.1999 (Circolare 3439/C del 27 marzo 1998 – Richiesta chiarimenti: Si chiarisce che “... tutto il periodo di lavoro svolto con contratto di formazione lavoro va considerato, al fine del riconoscimento del predetto requisito, come se fosse stato prestato nella qualifica d'uscita”.)
- Decreto del Ministero dell'Industria n. 439 del 4.10.1999 (Regolamento recante modificazioni al regolamento di attuazione degli art. 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, concernente la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, adottato con decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274)
- Lettera circolare n. 598148 del 21.10.1999 (Attività di impiantistica, di autoriparazione e di pulizia – Assoggettabilità alla tassa di concessione governativa)
- D.P.R. 14.12.1999 n. 558 (in G.U. n. 272 del 21.11.2000: interessa per gli art. 7, 8 e 11)
- Circolare 3475/C (prot. 598700) del 20. 12.1999 (legge 25 gennaio 1994, n. 82 – Attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione)

- Circolare n. 501621 del 17.2.2000 (Quesito art. 2, commi 4 e 5, della legge 25.8.1991 n. 287. Decreto di riabilitazione: riguarda i reati depenalizzati ai sensi del D. Lgs. 507/99)
- Circolare 3502/C (Prot. 652400) del 05.12.2000 (D.P.R. 14.12.1999, n. 558 – Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59): In detta circolare si chiarisce che le attività di cui agli articoli 7, 9 e 10 di detto D.P.R. possono essere iniziate su denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241 del 1990, Si specifica altresì che **"E' necessario che vi sia concomitanza tra la denuncia di inizio attività e effettivo avvio della stessa. NON SONO AMMESSE DENUNCE DI INIZIO RETROATTIVE"**);
- Circolare 500219 del 8.1.2001 (legge 25.1.1994 n. 82 – Ambito di applicazione)

Nota: Vedere anche "facchinaggio".

Nota: DERATTIZZAZIONE CON PREPARAZIONE DI ESCHE – Vedere: "derattizzazione"

IMPRESE FERROVIARIE

(Ferrovie)

Requisiti: Licenza di cui all'art. 3 lettera p) e autorizzazione di cui all'art. 3 lettera r) del D. Lgs. 8 luglio 2003 n. 188 rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

IMPRESE TURISTICHE

Definizione: Sono imprese turistiche: alberghi – alberghi per la gioventù - motel - villaggi-albergo - residenze turistico alberghiere - campeggi - alloggi agro-turistici - affittacamere - case ed appartamenti per vacanze - case per ferie - ostelli per la gioventù – comunità alloggio - rifugi alpini - rifugi escursionistici – rifugi albergo – stabilimenti balneari – villaggi turistici.

Requisiti: Occorre solo autorizzazione comunale;

Normativa: legge 217/1983, Legge 135/2001 (Vedere: Strutture turistiche ricettive)

Nota: la L. 29.3.2001 n. 135 ha eliminato il REC strutture ricettive

Nota: Art. 7, c. 1, L. 135/2001: *"Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione, e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica"*

Nota: Art. 7, c. 3, L. 135/2001: *"L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica"*

Nota: Art. 9, c. 6, L. 135/2001: *"I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli ..."*

Nota: Iscrizione al registro delle imprese deve avvenire con inizio dell'attività non retroattivo (la data di effetto coincide con il giorno di presentazione della domanda o della denuncia)

Nota: Si pongono, per l'Ufficio del Registro delle imprese, problemi di comportamento in merito a detta legge 135/2001. Ovviamente l'iscrizione delle nuove imprese al Registro delle imprese deve avvenire successivamente all'inizio delle attività (che deve essere dimostrata dal possesso della autorizzazione comunale). Detto inizio delle attività deve essere situato nei 180 giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione comunale pena la comunicazione al Comune per l'eventuale revoca (ai sensi dell'art. 4, c. 4, L. 135/2001). La denuncia al Registro delle imprese comunque deve avvenire nei 30 giorni dall'inizio dell'attività. In caso contrario, salve le sanzioni per ritardata denuncia al Registro delle Imprese, dovrà essere effettuata segnalazione al Comune per esercizio illegittimo dell'attività ai sensi dell'art. 7, c. 3 della legge. Per quanto riguarda il subentro nell'esercizio di impresa turistica a titolo di atto tra vivi (occorre atto notarile: Vedere: "trasferimento d'azienda") o per causa di morte, si applica ai sensi dell'art. 9 c. 6, la disposizione vigente per la somministrazione.

INCASTRATORE PIETRE PREZIOSE

Requisiti: Attività artigiana

Normativa: R.D. 773/31 art. 127; l'art. 16 del D. Lgs. 112/98 ha stabilito che: *"All'art. 127, comma*

primo, del t.u.l.p.s. approvato con r.d. 773/31 e succ. mod. sono soppresse le parole: i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini”

Nota: Prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 112/98: Licenza P.S.

INCENERITORE DI RIFIUTI ORGANICI

carcasce di animali e essiccamento sangue per conto proprio e terzi

Descrizione attività: costruzione e gestione impianto

Requisiti: Autorizzazione Comunale o Provinciale o Regionale

Normativa: Art. 6 D.P.R. 24.5.1988 n. 203 – D.L. 1/2001 convertito in legge 49/2001.

INCISIONI E REGISTRAZIONI MUSICALI

(con esclusione della sola duplicazione)

Descrizione attività: Produzione di dischi in molti esemplari;

Requisiti: non occorre alcuna documentazione (Attività non soggetta ad adempimenti preventivi salvo l'apertura della partita IVA)

INDUSTRIA

- **alimentare** - Requisiti: autorizzazione sanitaria
- **non alimentare** – attività libera (salvo autorizzazioni all'insediamento da parte del comune) – Vedere anche: “industrie insalubri”
- **della ristorazione collettiva** - Preparazione pasti a livello industriale ai fini della ristorazione collettiva escludendo l'attività di somministrazione - Requisiti: Autorizzazione sanitaria per i locali dove vengono preparati i pasti
- **della macinazione dei cereali:** Vedere: “mulino”, Vedere: “macinazione dei cereali”

Nota: vendita al minuto dei prodotti di propria produzione industriale: **Requisiti:** Sono gli stessi previsti per il commercio in generale dalla legge 114/98 e dalle norme della Regione Calabria – Vedere: “commercio in generale”.

Nota: L'abrogata Legge 426/71 prevedeva: a) nel locale di produzione: iscrizione al REC; b) in un locale diverso: REC e autorizzazione comunale; c) per la vendita a domicilio o per corrispondenza: REC; per la vendita su ambulante l'abrogata legge 112/91 prevedeva: d) REC e autorizzazione comunale o regionale.

INERTI

Vedere: “cave” e “cave sull'alveo dei fiumi” – Vedere: anche “Recupero di rifiuti inerti provenienti da demolizioni”

INFERMIERE

Vedere: “Arti ausiliari e delle professioni sanitarie” – attestato/abilitazione registrato c/o A.s.l. (r.d. 1334/1928) - comprende: ottico, odontotecnico, ernista, radiologo, levatrice, ostetrica, puericultrice

INFORMAZIONI COMMERCIALI

(agenzia di informazioni escluse le investigazioni)

Requisiti: Licenza del Comune (D. Lgs. 112/98)

Nota: Precedentemente al D. Lgs. 112/98: Licenza Questura (t.u.l.p.s. 773/1931 art. 115),

INFORMATRICI SCIENTIFICI DEL FARMACO

Vedere: “Prestazioni di servizi di stampo professionale”, “Agente o rappresentante di commercio”, “Procacciatore d'affari”

INFORTUNISTICA STRADALE (agenzia di)

Requisiti: Licenza del Comune (D. Lgs. 112/98)

Nota: Precedentemente al D. Lgs. 112/98: Licenza della Questura ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S.

INGROSSO

(Richiesta di iscrizione di attività di commercio all'ingrosso di alimentari senza deposito)

Il Commercio all'ingrosso è definito dalla D. Lgs. 114/98 come *“l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o da utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione”*.

Pertanto, per essere commerciante all'ingrosso, non è richiesto dalla suddetta legge il possesso di un deposito ed in effetti vi possono essere dei casi in cui è possibile svolgere detta attività senza avere un proprio deposito come ad esempio avviene per il commercio all'ingrosso dei pomodori e di altri prodotti ortofrutticoli.

E' possibile infatti comprare la merce direttamente dal produttore, caricarla sui mezzi di trasporto (eventualmente di proprietà di terzi), e venderla all'ingrosso consegnandola direttamente nei mercati ortofrutticoli all'ingrosso o ad altri commercianti. Anche il commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari potrà certamente svolgersi senza avere un proprio deposito utilizzando vettori propri o di terzi o eventualmente dei magazzini di proprietà di terzi.

Ovviamente, nei casi sopraindicati, una volta effettuata l'iscrizione, l'Ufficio trasmetterà copia della visura all'A.S.L. competente quale segnalazione per un'eventuale verifica in loco da parte di detto Ente sulla veridicità della dichiarazione sottoscritta dall'interessato.

Nota: Nei casi sopraindicati l'interessato, in ogni caso, dimostrerà l'inizio dell'attività mediante l'esibizione delle prime fatture di acquisto e di vendita.

INSACCATI

(produzione di insaccati - salumifici ecc.)

Requisito: Autorizzazione Regionale ai fini sanitari.

INSERVIENTATO

Vedere: “facchinaggio”

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI

Vedere: “Istallazione e manutenzione di impianti, impiantistica e singole voci”

Requisiti: Denuncia inizio attività alla Camera di Commercio o all'Albo degli Artigiani nella cui circoscrizione è ubicata la sede. La denuncia attività deve essere effettuata tramite apposita modulistica in cui gli interessati (titolari o amministratori / responsabili tecnici) autocertificano il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

LE CATEGORIE PREVISTE DALLA LEGGE 46/90:

- a) elettrici
- b) elettronici e radiotelevisivi
- c) di riscaldamento e climatizzazione
- d) idrosanitari
- e) di trasporto ed utilizzazione del gas
- f) di sollevamento
- g) antincendio

Per maggiori informazioni vedere specifica voce delle attività regolamentate del sito di questa Camera di commercio.

Normativa:

- Legge 5 marzo 1990 n. 46
- DPR 447/1991
- Decreto MICA 20.2.1992
- D.P.R. 392/1994
- Legge 5.1.1996 n. 25
- D. Lgs. 112/1998 art. 22
- D.P.R. 14.12.1999 n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59): In detta circolare si chiarisce che le attività di cui agli articoli 7, 9 e 10 di detto D.P.R. possono essere iniziate su denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241 del 1990, Si specifica altresì

che “E’ necessario che vi sia concomitanza tra la denuncia di inizio attività e effettivo avvio della stessa. NON SONO AMMESSE DENUNCE DI INIZIO RETROATTIVE”)

- Circolare 3502/C (Prot. 652400) del 05.12.2000
- Circolare Ministero Attività Produttive n. 551967 del 5.5.2003.

Nota: Non sono soggette ad adempimenti preventivi le attività di installazione di impianti di cui alle lettere da b) a g) in edifici non di uso civile, e le attività di riparazione e manutenzione ordinaria. In questi casi, nella definizione di attività denunciata deve essere precisata l'esclusione delle attività soggette alla legge 46/90.

INTERMEDIARI

Vedere: anche “mediatori” e “agenzie”

- **Intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico** (attività indicata all'art. 2, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 6 luglio 1994 – rilascio di fidejussioni, di avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito). **Requisito:** iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, tenuto dalla Banca d'Italia **Normativa:** Comunicato della Banca d'Italia, in G. U. n. 75 del 29.3.2002, 5° aggiornamento del 19.2.2002 della Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 (Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale). **Nota:** livello minimo del capitale sociale versato Euro 1.032.913,80 e mezzi patrimoniali per un importo non inferiore a € 6.164.568,99 (decreto Ministero del Tesoro del 2.4.1999);
- **Intermediari creditizi** – Vedere: “mediatore creditizio” (o “consulente creditizio”) e “intermediario finanziario”
- **Intermediari di assicurazione** - Vedere: “Broker” – **Requisiti:** Iscrizione all'albo presso ISVAP - **Normativa:** D. Lgs. 13.10.1998 n. 373
- **Intermediari di rifiuti**- **Requisiti:** iscrizione presso l'Albo smaltitori presso la CCIAA di Catanzaro. **Normativa:** Decreto Ministero Ambiente n. 406 del 28.04.1998 (in G.U. n. 276 del 25.11.1998) **Nota:** Detto D. 406/98 riordina le competenze dell'albo smaltitori, identifica dieci classi di attività, cinque relative alla raccolta e al trasporto, due alla gestione di impianti, di cui una suddivisa in otto sottocategorie, uno all'intermediazione e al commercio di rifiuti e due per le bonifiche. Si devono iscrivere anche le aziende speciali, i consorzi o società comunali, nonché le municipalizzate

- **Intermediari finanziari** (o Intermediari del mercato mobiliare - Il termine “Intermediari finanziari” indica gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, autorizzati ai sensi dell’art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo n. 58/1998) – **Vedere:** “Promotori Finanziari”, “Consulenti Finanziari”, “Mediatori Finanziari” – **Normativa:** D. Lgs. 24.2.1998 n. 58 – Art. 106 D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 – Provvedimento della banca d’Italia 4.8.2000 (in G.U. n. 218 del 18.09.2000 suppl. ord. n. 154) - D. lgs. 24.02.1998 n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6.2.1996 n. 52.
- **Intermediari in genere** - **Vedere:** “agente di affari in mediazione o immobiliare”

INTERMEDIAZIONE DI LAVORO

Vedere: “agenzia per il lavoro”

Requisito: Autorizzazione Ministero lavoro

Normativa: D. Lgs. 10.09.2003 n. 276

Descrizione attività: E’ L’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l’altro della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori, della preselezione e costituzione di relativa banca dati, della promozione e gestione dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, della effettuazione su richiesta dei committenti, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione, dell’orientamento professionale, della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo.

INTERINALE (lavoro)

Vedere: “Agenzia per il lavoro”

Requisito: Autorizzazione Ministero lavoro

Normativa: L. 469/98; D. Lgs. 10.09.2003 n. 276;

INTERNET

Normativa: D. Lgs. 17.3.1995 n. 103 – D.P.R. 4.9.1995 n. 420 – D. L. 27 luglio 2005 n. 144 convertito in legge 31 luglio 2005 n. 155 recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.

Nota: Con decreto legge 27 luglio 2005, n. 155, recante: “misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale” (in G. U. 1° Agosto 2005, n. 177, all’art. 7, è stato stabilito che “1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiedere la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale” 2. ... 3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall’inoltro della domanda” – Pertanto per tutte le attività legate a messa a disposizione del pubblico di apparecchi di telecomunicazione (con esclusione dei servizi postali e di quelle espressamente esclusi dal d. l.) occorre allegare oltre alla denuncia attività/autorizzazione/licenza del Ministero delle Comunicazioni anche la licenza della Questura.

Con circolare **29 agosto 2005 n. 557/PAS/12982D(22)** il **Ministero dell’Interno** ha chiarito che la nuova normativa si applica per “L’offerta al pubblico – in esercizi commerciali aperti al pubblico o in circoli privati – di ogni altro servizio di telecomunicazione, compreso quello di trasmissione dati in fax simile (fax), che utilizzi (come precisa il decreto interministeriale del 16 agosto ...) tecnologia di commutazione di pacchetto (voip)”. La stessa circolare stabilisce che “... la data di inizio delle attività oggetto della licenza questorile non potrà essere anteriore a quella di rilascio della licenza o dello scadere del termine di cui al comma 3 dell’art. 7 qui in commento (sessanta giorni dopo il ricevimento della domanda, come previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990)”

- **ATTIVITA’ TRADIZIONALI (ESEMPIO: AGENZIE) EFFETTUATE VIA INTERNET** - **Requisito:** Denuncia di inizio attività al Ministero delle Comunicazioni. **Normativa:** D. Lgs.

259/2003 (codice delle comunicazioni) art. 25. (N.B. Vi si collocano anche le agenzie che svolgono attività di semplice intermediazione per il gioco a distanza. Far dichiarare al legale rappresentante: “attività non svolta ai sensi della legge sulla pubblica sicurezza R.D. 773/31”. Ed inviare comunque visura alla Questura) (Nota: Questura di Reggio Calabria: Tel 0965-4111678 o 0965-411609)

- **COMMERCIO A MEZZO INTERNET** (Vedere: “commercio elettronico”) - Legge 114/98 sul commercio e circolare Minindustria n. 3487/C del 1.6.2000 – Per l’e-commerce al minuto si utilizza il modello COM6-bis – Per il commercio all’ingrosso si utilizza il modello di autocertificazione reperibile sul sito. Per il commercio degli alimenti (sia al minuto che all’ingrosso) occorre il possesso dei requisiti del commercio alimentare.
- **FORNITURA DI SERVIZI DI RETE DIGITALE E ISDN-ADSL** - **Requisito:** Denuncia di inizio attività al Ministero delle Comunicazioni. **Normativa:** D. Lgs. 259/2003 (codice delle comunicazioni) art. 25
- **GESTIONE DI SERVIZI MULTIMEDIALI** - **Requisito:** Denuncia di inizio attività al Ministero delle Comunicazioni. **Normativa:** D. Lgs. 259/2003 (codice delle comunicazioni) art. 25
- **INTERNET CAFE’** – Delibera Autorità delle Comunicazioni 102/2003 + licenza della Questura – Vedere: “bar”.
- **INTERNET POINT** - Art. 3, comma 1 del D. L. 17 marzo 1995 n. 103 – Delibera 467/00/CONS del 19 luglio 2000 consultabile in www.Agecom.it – (1) L’offerta al pubblico della consultazione di servizi di telecomunicazioni via Internet attraverso l’utilizzo di reti collegate o commutate alle reti pubbliche richiede una comunicazione effettuata all’Autorità delle Telecomunicazioni (circolare Autorità della Telecomunicazioni n. 457/2000 art. 3, comma b). – (2) Delibera del 24.7.2002 – A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 66 del 20.03.2001 la comunicazione deve essere inviata al Ministero delle Comunicazioni di Roma – Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni – Divisione II, Sezione I - (centralino tel 06-54441 – chiedere Ufficio autorizzazioni internet). (3) A seguito D. Lgs. 259/2003, art. 25, Denuncia inizio attività al Ministero delle Comunicazioni c/o Ispettorato Territoriale competente e licenza della Questura ai sensi dell’art. 1 della legge 155/2005; .
- **INTERNET PROVIDER (Gestione nodo internet)** - (autorizzato ad offrire al pubblico il servizio di internet): Autorizzazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Napoli - Vi è un utilizzo delle linee telefoniche ai fini delle comunicazioni - occorre autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni (più precisamente iscrizione nel Pubblico Registro tenuto a cura del Ministero delle Comunicazioni ora Autorità Garante delle comunicazioni)
- **INTERNET SENZA FILI** – Sistema wi-fi o wireless – Sul sole 24 ore del 29.5.2003 si comunica l’emanazione di un apposito decreto del Ministero delle Comunicazioni e di un regolamento dell’Autorità per le Comunicazioni: “Per offrire il servizio in punti di accesso pubblici (hot spot) – come aeroporti, stazioni, università oppure bar – i gestori e provider di telecomunicazioni non dovranno acquistare licenze ma semplicemente richiedere al Ministero un’autorizzazione generale”.
- **NOLEGGIO TEMPO INTERNET** – Messa a disposizione di postazioni collegate ad internet per l’utilizzo diretto dei clienti che pagano in base al tempo di collegamento – Vedere: “internet point”
- **SERVIZI DI FORNITURA TELEMATICA GSM – WAP – UMTS** richiedono la licenza del Ministero delle Telecomunicazioni. (VEDERE: ANCHE: Servizi di reti e telecomunicazioni – offerta al pubblico di”
- **SERVIZI DI BANNER, SMS, E-MAIL, MAILINGST, CHAT LINE E NEWSGROUPS** - **Requisito:** Denuncia di inizio attività al Ministero delle Comunicazioni. **Normativa:** D. Lgs. 259/2003 (codice delle comunicazioni) art. 25
- **SERVIZI DI ENTERTAINEMENT** - **Requisito:** Denuncia di inizio attività al Ministero delle Comunicazioni. **Normativa:** D. Lgs. 259/2003 (codice delle comunicazioni) art. 25
- **SERVIZI DI VIDEOCONFERENZE** – **Requisito:** Denuncia di inizio attività al Ministero delle Comunicazioni. **Normativa:** D. Lgs. 259/2003 (codice delle comunicazioni) art. 25

- **SERVIZI TELEMATICI** – (da www.mi.camcom.it) - Le attività legate all'utilizzo dei nuovi sistemi telematici non sono regolamentate da leggi specifiche ad eccezione di: COMMERCIO ELETTRONICO, COMMERCIO AL MINUTO VIA INTERNET, COMMERCIO ALL'INGROSSO VIA INTERNET, INTERNET-POINT, PHONE CENTER, INTERNET CAFE', SERVIZI TELEFONICI INTERNAZIONALI e SERVIZI E RETI DI TELECOMUNICAZIONI. Per tutte le altre attività (escludendo servizi di fornitura GSM – WAP – UMTS, Vedere: INTERNET SERVIZI DI FORNITURA TELEMATICA GSM – WAP – UMTS) al momento non sono previste particolari autorizzazioni. Ecco un elenco non esaustivo COMUNQUE DA VERIFICARE DI VOLTA IN VOLTA: Realizzazione e gestione di siti web e portali web, Servizi di Venture Capital (Finanziamento alla New Economy), servizi Garage Company (società specializzate nella consulenza per la fusione di imprese sotto lo stesso settore tipo telecomunicazioni ecc.), Servizi di Cyberélite, Call center (numeri verdi), realizzazione di siti multimediali, Servizi per procedure Wap, Servizi di industrial design award, Web manager, - Web designer, web master, servizi di consulenza e di e-strategy, realizzazione e gestione di server e computer, servizi consulenza per outsourcing aziendale. I servizi telematici di Fornitura di servizi GSM – WAP – UMTS richiedono la licenza del Ministero delle Comunicazioni.
- **SERVIZIO COMMUTATO DA UN GESTORE DI TELECOMUNICAZIONI** (es. Telecom, Infostrada, ecc.): Comunicazione al Ministero delle Comunicazioni – L'attività può iniziare decorsi 60 giorni dalla comunicazione
- **SERVIZIO NON COMMUTATO** – Autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni
- **TESTATE GIORNALISTICHE ONLINE IN FORMATO ELETTRONICO DIGITALE** – Vedere: "Editoria"
- **VOIP (VOICE OVER INTERNET PROTOCOLLO)** – **Descrizione:** Trattasi di una tecnologia che permette di telefonare tramite internet - **Requisito:** Denuncia di inizio attività al Ministero delle Comunicazioni. **Normativa:** D. Lgs. 259/2003 (codice delle comunicazioni) art. 25
- **WI-FI (WIRELESS FIDELITY)** – **Descrizione:** Strumento di collegamento senza fili che permette di raggiungere aree del territorio sprovviste di servizi in banda larga. **Requisito:** Autorizzazione Generale del Ministero delle Comunicazioni.

Nota: Messa a disposizione di apparecchiature terminali di rete (telefono /telefoni, telefax, fax, apparecchi di connessione ad internet) – Con deliberazione n. 102/03/CONS del 15 Aprile 2003 avente per oggetto "Deliberazioni regolamentari in materia di autorizzazioni generali" L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha stabilito – (http://urpcomunicazioni.it/normativa/delib102_03.htm) che gli esercizi (quali ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria) regolarmente autorizzati possono (dimostrando all'uopo un accordo con il gestore di rete) mettere a disposizione del pubblico dette apparecchiature senza essere in possesso di specifica autorizzazione (e quindi senza neanche la presa d'atto) del Ministero delle Comunicazioni. A seguito dell'entrata in vigore della legge 155/2005 per tutte queste attività occorre anche la licenza della Questura

INTERPRETE (traduttore)

Descrizione: qualora si tratti di ditta individuale l'attività iscrivibile solo se organizzata in forma di impresa (Il modello I1 può essere considerato in questo caso dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

Nota: E' facoltativa l'iscrizione all'albo dei Periti ed Esperti c/o CCIAA

Nota: E' facoltativa anche l'iscrizione quale C.T.U. presso il Tribunale ai sensi della legge 04.01.1968 n. 15.

INTERPRETE (turistico)

Vedere: "professioni turistiche".

Requisito: l'iscrizione presso la Regione ai sensi della nuova legge sul turismo (L. 135/2001) - (Vedere: Strutture turistiche ricettive)

Normativa: art. 123 del R.D. 18.06.1931 n. 773; art. 19, 1° comma, punto 2) del d.p.r. 24.07.1977 n. 616; L. 13/85 della Regione Calabria; D. Lgs. 112/98; L. 135/2001;

Nota: qualora si tratti di ditta individuale l'attività iscrivibile solo se organizzata in forma di impresa;
Nota: è facoltativa l'iscrizione all'albo dei Periti ed Esperti c/o C.C.I.A.A.
Nota: a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 112/98 è stata soppressa la licenza del comune prima necessaria per esercitare detta attività;

INVESTIGAZIONI

servizio, istituto, agenzia di investigazione, informazioni commerciali ecc.

Descrizione attività: Chiunque presta opera di investigazione e raccoglie informazioni per conto di privati a scopo di lucro.

Requisiti: Licenza Prefettura

Normativa: T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 art. 134

Note: La domanda deve contenere l'indicazione del comune o dei comuni in cui l'istituto intende svolgere la propria azione.

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Vedere: "servizi finanziari", "fondi di investimento immobiliari"

Normativa: Legge 86/94.

IPPOTERAPIA

Requisiti: autorizzazione ASL o comunque documentazione da cui si evince che la ASL è a conoscenza dell'attività.

ISCRIZIONE AUTOMATICA AGLI ENTI PREVIDENZIALI

Normativa: Art. 44, comma 8, D. L. 30.09.2003 n. 269 – "A decorrere dal 1° gennaio 2004 le domande di iscrizione alle Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura delle imprese artigiane e di quelle esercenti attività commerciali di cui all'art. 2, comma 2002 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione degli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi e premi agli stessi dovuti. A tal fine le Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura integrano la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi fornite. Le Camere di commercio, Industria artigianato e agricoltura, attraverso la struttura informatica di Unioncamere, trasmettono agli Enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo le modalità di trasmissione dei dati concordate tra le parti."

INSTALLATORE (o INSTALLATORE) di impianti

Vedere: "installazione impianti", "elettricista", ecc.

Normativa: Legge 46/90

ISTRUTTORE DI GINNASTICA

Vedere: "prestazioni di stampo professionale"

ISTRUTTORI SPORTIVI

Vedere: "prestazioni di stampo professionale".

Normativa: Legge 16.02.1942 n. 426

Nota: Iscrizione in Federazioni sportive

ISTRUTTORE DI TIRO

Requisiti: Licenza Comune

Normativa: art. 31 L. 18.4.1975 n. 110 – D.L. 31.03.1998 n. 112 (in G.U. n. 92 del 21.4.1998 art. 163)

ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

Vedere: “moneta elettronica”.

ISTITUTO DI VIGILANZA

Requisiti: Autorizzazione prefettura

ISTRUTTORE

- **nautico** - (con patente di abilitazione per navi e natanti da diporto) attività professionale non iscrivibile al Registro Imprese - se scuola nautica - Vedere: scuola nautica - occorre autorizzazione della provincia
- **di scuola guida** - Vedere: scuola guida - (ove si usi il proprio autoveicolo per conto di una o più scuole guida) - D.M. 301/90 art. 4 - Abilitazione rilasciata dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile
- **sportivo** - Allenatore sportivo (diplomato ISEF) - Vedere: consulente sportivo

ITTICI

Vedere: commercio all'ingrosso, commissionario, mandatario, astatore.

Normativa: legge 114/98 per il commercio all'ingrosso occorre autorizzazione sanitaria che è rilasciata dalla regione.

Nota: Prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 112/98 occorre iscrizione all'Albo c/o C.C.I.A.A. (legge n. 125/1959)

Nota: per le indicazioni da esporre sui prodotti ittici vedere il D.M. 27 marzo 2002 (Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo in G.U. n. 84 del 10.4.2002).

ITTITURISMO

Vedere: “Imprenditore ittico”

I.V.A.

imposta sul valore aggiunto

Normativa:

- Circolare n. 3451/c del 6.11.1998 (protocollo 571055) attribuzione del codice fiscale e della partita I.V.A. presso gli Uffici del Registro delle Imprese.
- G.U. n. 293 del 16.12.1998 comunicato del MICA concernente l'attribuzione del codice fiscale e di partita Iva da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

LABORATORIO

Descrizione attività:

- **di analisi** - Vedere: analisi chimico-cliniche e analisi merceologiche – per HACCP (Hazard analysis critical control point) Vedere: voce specifica: Trattasi di Laboratori riconosciuti per l'espletamento dei controlli analitici sui prodotti – Iscrizione in Elenchi regionali (Legge 21.12.1999 n. 526 in Supplemento n. 15/L alla G. U. 18.01.2000 n. 13 – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla CE – Legge comunitaria 2000 - o autorizzazione Ministeriale).
- **di sezionamento carne** – Vedere: “carne” – **Requisiti:** “autorizzazione sanitaria”.
- **di verifica periodica degli strumenti di misura** – D.M. 28 marzo 2000 n. 182 - D.M. 10.12.2001 – **Requisiti:** Riconoscimento Camera di Commercio
- **fotografico** - Vedere: “fotografia” – Comunicazione di inizio attività alla Questura o al Comune

LAMPADE

ed altri apparecchi per illuminazione (produzione)

Requisiti: licenza UTIF

Normativa: r.d.l. n. 848/1921

LATTE E LATTICINI
(produzione e lavorazione latte e derivati del latte)

Vedere: "alimenti"

Requisiti: autorizzazione USL

Normativa: Legge 169/1989 - D.P.R. 14.1.1997 n. 54

LAVANDERIA (anche lavanderia a gettone)

Requisiti: Autorizzazione sanitaria dell'ASL del comune dove si svolge l'attività. Presenza di un responsabile tecnico.

NOTA: Per questa attività è stata emanata la legge 22.02.2006 n. 84 (**entra in vigore il 28.03.2006**) "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2006

Art. 1. (Principi e finalità) 1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia. 2. L'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, per la quale possono essere determinati programmi o controlli esclusivamente per fini di utilità sociale. A tale fine la presente legge è volta ad assicurare l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori e dell'ambiente, garantendo l'unità giuridica dell'ordinamento di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Art. 2. (Definizione dell'attività e idoneità professionale) 1. Ai fini della presente legge costituisce esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra. 2. Per l'esercizio dell'attività definita dal comma 1 le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano l'effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore; b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato; c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività; d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a: 1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva; 2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi; 3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata. 3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore. 4. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l'identificazione dei diplomi inerenti l'attività, di cui al comma 2, sono stabiliti dalle regioni, previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 5. Tra le materie fondamentali di insegnamento sono comunque previste le seguenti: fondamenti di chimica organica e inorganica; chimica dei detersivi; principi di scioglimento chimico, fisico e biologico; elementi di meccanica, elettricità e termodinamica; tecniche di lavorazione delle fibre; legislazione di settore, con specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili; elementi di diritto commerciale; nozioni di gestione aziendale; legislazione in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza del lavoro; informatica; lingua straniera. 6. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Art. 3. (Competenze delle regioni) 1. In conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla presente legge le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore e definiscono i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni. 2. Le competenze svolte dalle regioni ai sensi del comma 1 sono volte al conseguimento delle seguenti finalità: a) favorire un equilibrato sviluppo del settore rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle imprese e promuovendo l'integrazione con le altre attività economiche e di servizio, anche in funzione della riqualificazione del tessuto urbano; b) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di tintolavanderia assicurando la migliore qualità delle prestazioni per il consumatore, anche attraverso la disciplina delle fasce orarie di apertura al pubblico delle imprese e la previsione della pubblicità delle tariffe; c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche a fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti; d) definire specifici criteri per assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante; e) promuovere, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la costituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di commissioni arbitrali e conciliative per la definizione, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni di tutela di interessi dei consumatori, delle controversie tra imprese del settore e consumatori, ferma restando l'applicazione degli usi accertati e raccolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento agli usi negoziali o interpretativi; f) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della categoria. 3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese del settore, stabilisce i criteri della disciplina concernente il regime autorizzativo per l'avvio e l'esercizio dell'attività, ivi compresi i servizi per la raccolta ed il recapito dei capi, nel rispetto dei principi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi.

Art. 4. (Modalità di esercizio dell'attività) 1. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui all'articolo 2, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata. 2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio. 3. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto. 4.

Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali. 5. Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l'obbligo di diligenza nell'adempimento di cui all'articolo 1176, secondo comma, del codice civile.

Art. 5. (Sanzioni) 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per la omessa iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, nei confronti di chiunque svolge le attività e i servizi disciplinati dalla presente legge in assenza di uno o più requisiti richiesti o in violazione dei principi e dei criteri previsti, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 2. Il Ministero delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle regioni: a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse; b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca del titolo autorizzativo. 3. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6. (Norme transitorie) 1. Le imprese del settore operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a continuare a svolgere l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, ed entro tre anni dalla medesima data sono tenute a designare il responsabile tecnico di cui all'articolo 4, comma 1. 2. In sede di prima attuazione della presente legge tutti i soggetti operanti presso imprese del settore autorizzate ai sensi del comma 1 possono far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l'idoneità professionale. 3. Le regioni definiscono i criteri e i termini per l'adeguamento delle imprese alle disposizioni regionali e amministrative di cui all'articolo 3 e ai requisiti stabiliti dalla presente legge.

Art. 7. (Disposizioni finanziarie) 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"

LAVORATORI

- **A DOMICILIO:** Legge 18.12.1973 n. 877 - Registro dei COMMITTENTI e registro dei LAVORATORI A DOMICILIO
- **PORTUALI** - D.L. 19.12.1992 n. 409 - Disposizioni Urgenti in materia di lavoro portuale

LAVORAZIONI

- **agricole conto terzi** - Attività libere (se svolta con mezzi meccanici può essere attività non agricola); Se svolta da agricoltore è attività agricola per connessione – Vedere "agricoltura"
- **artistiche** – D.P.R. 25.5.2001 n. 288 – Vedere: "artigianato"

LAVORI DI BONIFICA

Vedere: "bonifica"

LAVORI DI GIARDINAGGIO

Descrizione attività: Attività agricola per connessione con l'agricoltura

Nota: Può essere attività artigiana (se l'imprenditore è in possesso dei necessari requisiti per l'iscrizione all'artigianato) o non artigiana (se viene svolta a mezzo personale dipendente)

Nota: per la dimostrazione dell'inizio attività può, eventualmente, essere chiesta l'esibizione di copie di fatture e/o contratti.

LAVORI EDILI

Descrizione attività: attività artigiana (può essere non artigiana se viene svolta a mezzo personale dipendente)

Requisiti: Attività non soggetta ad adempimenti preventivi. Non occorre alcuna documentazione

Nota: può essere chiesta la dimostrazione dell'inizio attività a mezzo produzione di copie di fatture e/o contratti;

LAVORO

- **Agenzie per il collocamento gestite da privati** - Autorizzazione del Ministero del Lavoro – Vedere: "agenzia per il lavoro"
- **Lavoro Aereo** – Vedere: "aereo"
- **Lavoro interinale** - Vedere: "agenzia per il lavoro" – Sinonimo di Lavoro temporaneo (contratto mediante il quale un'impresa fornitrice pone uno o più lavoratori, suoi dipendenti – a disposizione

di un'impresa che ne utilizza la prestazione lavorativa – Normativa: Legge 24.06.1997 n. 196 - D.M. 3.9.1997 n. 381 e 382 - Requisiti: iscrizione all'albo istituito presso il Ministero del Lavoro – **Nota:** la prima iscrizione è provvisoria e biennale – **Requisiti per l'iscrizione all'albo:** forma di società di capitali o cooperativa, inclusione nella denominazione delle parole “società di fornitura di lavoro temporaneo” oggetto esclusivo, capitale versato un miliardo, disponibilità di strutture idonee a garantire la copertura di almeno quattro regioni, deposito cauzionale 700 milioni, requisiti di onorabilità per amministratori e dirigenti. – A seguito della riforma di cui alla Legge Biagi (Legge n. 30 del 14 febbraio 2003) rientra tra le tipologie previste da quest'ultima legge

LEASING (impresa di ...)

Requisito: Iscrizione presso elenco tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi

Normativa: Legge 197/1991

LEGAL-MAIL

Vedere: “posta elettronica certificata”

LETTERE (consegna)

Vedere: “corrispondenza”, “pacchi”, “poste private”

LEVATRICE

Vedere: “arti ausiliari e delle professioni sanitarie”

Requisito: attestato abilitazione registrato c/o A.s.l.

Normativa: r.d. 1334/1928

Nota: le arti ausiliari e delle professioni sanitarie comprende anche ottico, odontotecnico, ernista, infermiere radiologo, ostetrica, puericultrice

LIBRI (EDITORI E STAMPATORI DI LIBRI)

Vedere: “editoria”

LINEE aeree (compresi voli charter)

Vedere: “aerei”

LINOTIPIA

Vedere: “arti grafiche”

LIQUIDAZIONE TRIBUTI

Vedere: “Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni”.

LIQUORI (produzione)

Requisiti: Licenza UTF e Autorizzazione sanitaria

Normativa: t.u. 08.07.1924 - Decreto legislativo n. 504 del 26.10.1995 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) - L. 262/283

LITOGRAFIA (studi, laboratori)

Vedere: “arti grafiche”

Requisiti: attività libera

Normativa: R.D. 773/1931 – D.P.R. 616/1977 art. 19 – D. Lgs. 112/98

Nota: attività in precedenza sottoposta a licenza del comune.

LOCANDA

Vedere anche: “Albergo, Pensione, Ostello per la gioventù, Villaggio turistico, campeggio, affittacamere, case per vacanze”

Requisiti: Autorizzazione comunale

Normativa: R.D. 773/1931 art. 86 – D.P.R. 616/1977 – Legge 217/1983 art. 5; Legge 135/2001.

Nota: attività in precedenza sottoposta a iscrizione al REC somministrazione e possesso della licenza del comune

LOCAZIONE DI ...

- **beni immobili di terzi:** **Vedere:** “agenzia immobiliare”
- **beni immobili propri:** **Vedere anche:** “gestione o affitto di immobili propri” o “Compravendita e conduzione di immobili propri”. Non è, normalmente, attività riferibile ad impresa. Se tuttavia l’attività è svolta con carattere imprenditoriale può essere iscritta al Registro delle imprese. **Nota:** Per la dimostrazione, considerato quanto previsto dal R. D. 773 del 18.06.1931 è possibile richiedere prova delle comunicazione all’autorità locale di Pubblica Sicurezza.
- **beni immobili arredati:** **Vedere:** “impresa turistica”, **Vedere:** “affittacamere”
- **e noleggio natanti:** **Vedere:** “noleggio” – **Requisiti:** Libretto di navigazione con annotato che il natante è adibito a noleggio e comunicazione della Capitaneria di porto (Nel caso in cui detta comunicazione manca dovrà essere effettuata d’ufficio con R.R.) – **Normativa:** L 30.12.1994 n. 304 – Legge 647/96 art. 10;

LOGISTICA (definizione)

Esistono diverse definizioni di logistica, ognuna delle quali differisce per l’ampiezza di visione con cui viene considerata questa materia. Il Council of Logistic Management definisce la logistica ed in particolare il Logistics Management come “*il processo di pianificazione, implementazione e controllo dell’efficiente ed efficace flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti e delle relative informazioni dal punto di origine al punto di consumo con lo scopo di soddisfare le esigenze dei clienti*”.

NOTA: La definizione molto ampia di logistica data dal Council of Logistics Management include tutta una serie di attività logistiche quali customer service, previsione della domanda, gestione della comunicazione, gestione scorte, material handling, processazione dell’ordine, localizzazione di fabbriche e depositi, approvvigionamenti, imballaggio, gestione dei ritorni, trasporti, magazzinaggio e stoccaggio. LOGISTICA E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: In una tipica supply chain, le materie prime sono approvvigionate, gli articoli sono prodotti in una o più fabbriche, trasportate ai depositi per lo stoccaggio intermedio, ed infine spediti ai clienti finali o agli intermediari commerciali. Di conseguenza, per ridurre i costi e migliorare il livello del servizio, una strategia efficace di supply management deve tenere in considerazione le interazioni a vari livelli della supply chain. La supply chain la quale viene definita anche come network logistico, consiste nell’insieme dei fornitori, centri produttivi, depositi, centri distributivi e punti di vendita al dettaglio e nell’insieme di materie prime, scorte di semilavorati e prodotti finiti che circolano tra diversi punti. Ma che cos’è esattamente il Supply Chain Management? Il Supply Chain management è un’insieme di approcci utilizzati per integrare in modo efficiente fornitori, produttori distributori e punti di vendita, in modo che la merce sia prodotta e distribuita nella quantità giusta, ai punti giusti ed al momento giusto, con l’obiettivo di minimizzare i costi dell’intero sistema garantendo le esigenze di livello di servizio. Qual’è la differenza tra il SCM e la logistica? In generale non c’è alcuna differenza, tanto che per il CSM si può dare la stessa definizione di Logistic Management data dal Council of Logistics Management: Il processo di pianificazione, implementazione e controllo dell’efficiente ed efficace flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti e delle relative informazioni e dal punto di origine al punto di consumo con lo scopo di soddisfare le esigenze dei clienti. Ciò che cambia tra il SCM e la logistica è il punto di vista da cui vengono considerate le stesse attività: Tradizionalmente la logistica è stata vista come un’insieme di attività relative al flusso dei materiali, prodotti e informazioni relative, all’interno dell’azienda o, in una concezione più evoluta tra l’azienda e i suoi fornitori e clienti. Il focus della logistica è andato dai singoli tipi di attività (approvvigionamenti, magazzinaggio, distribuzione, ...) ad una loro gestione integrata. Il Supply Chain Management ha come caratteristica oltre che l’integrazione di tutte le attività logistiche dell’azienda, un allargamento dei confini aziendali fino a comprendere i fornitori e clienti, stabilendo con essi collaborazioni strategiche ed operative con l’obiettivo di raggiungere il minor costo complessivo del cosiddetto sistema dell’extended enterprise, concetto sempre più importante a seguito della diffusione del modello dell’azienda rete in cui la gestione dei rapporti tra attori appartenenti a diverse entità diventa fondamentale. (Vedere: consulente in logistica, outsourcing, servizi di logistica). Pertanto la logistica è un’attività interna dell’azienda tesa a massimizzare i risultati. Si può pertanto essere consulenti in logistica oppure svolgere alcune attività relative alla logistica (terziarizzazione della logistica) comunque da individuare con esattezza.

LOTTO (ricevitoria)

Requisito: Concessione intendenza di finanza

Normativa: legge 85/1990

LUBRIFICANTI

Vedere: “Carburanti”, “Oli Minerali”, “Prodotti petroliferi”

**LUDOTECA
(baby-parking, custodia bambini)**

Requisiti: Per l’attività di ludoteca intesa come asilo ad ore (erogazione a scopo di lucro di servizi ricreativi per l’infanzia a favore di chiunque ne faccia richiesta compatibilmente con le proprie strutture disponibili) non è richiesta alcuna particolare autorizzazione amministrativa se non quella relativa alla idoneità igienico sanitaria dei locali in cui viene svolta l’attività (occorre comunque presentare al Sindaco denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 26 della legge 47/1985)

Normativa: D. M. 5.7.1975 - Legge n. 47 del 28/02/1985 (art. 26)

Nota: L’attività differisce da quella di asilo, asilo nido e baby-parking perché i bambini non sono vigilati e non dovrebbe esserci continuità nella frequentazione da parte loro;

Nota: Vedere anche “sala giochi”

LUNA-PARK

Requisiti: Autorizzazione Ministero del Turismo e Autorizzazione Comunale

Normativa: Legge n. 337/1968; D.p.r. 616/1977, art. 19;

LUSTRASCARPE

Vedere: “prestazioni di servizi di stampo professionale”

MACCHINE AFFRANCATRICI

Descrizione attività: Produzione di macchine per l’affrancatura automatica

Requisiti: Autorizzazione Direzione Provinciale delle Poste

Normativa: D.P.R. n. 156 del 29.03.1973

MACCHINE AGRICOLE (Noleggio di)

Vedere: “noleggio di macchine agricole”

**MACELLAZIONE E MANIPOLAZIONE DELLA CARNE – IMPIANTI DI
MACELLAZIONE – LABORATORI DI SEZIONAMENTO**

Vedere: “carne” – Vedere: “macello”.

MACELLAZIONE c/o terzi

(con attrezzature proprie – attività professionale)

Requisiti: “Tesserino sanitario”

MACELLO (gestione di ...)

Requisiti: Autorizzazione del comune (su autorizzazione USL)

Normativa: D. LGS. 286/94

MACELLERIA (Commercio al dettaglio di carne)

Vedere: “commercio al dettaglio in genere – settore alimentare”

MACINAZIONE di cereali (impianti)

Vedere anche: “MULINO”

Requisiti: Licenza C.C.I.A.A.

Normativa: Legge 7.11.1949 n. 857 (Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione) - D.L. 4.9.1987 n. 366 (Proroga ecc.) - Legge 3.11.1987, n. 452 (Conversione in legge del decreto legge 4.9.1987 n. 366) - (Legge 857/1949) - D. Lgs. 112/98

Nota: La licenza della Camera di commercio era prima subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero dell’Industria. Con D. Lgs. 112/98 (Art. 21 e 22) è stata abolita la preventiva autorizzazione

del Ministero dell'Industria. del D. Lgs. 112/1998 e le funzioni statali in materia sono state trasferite alla Camera di commercio.

MAESTRO

- **di tennis** - attività professionale non iscrivibile (può essere iscritta la scuola di tennis attività libera)
- **di sci** – attività professionale del Turismo - non iscrivibile (può essere iscritta la scuola di sci) – **Normativa:** Legge quadro 8.3.1991 n. 81 - Circolare MICA n. 3202/c – Maestro di sci straniero Vedere: Legge 1.3.2002 n. 39 (comunitaria 2001 – occorre riconoscimento professionale) - Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34, art. 54 – prevede delega alla provincia per “ ... t) la professione di maestro di sci, compresa l’abilitazione all’esercizio della professione e la vigilanza sullo svolgimento dell’attività professionale” – Collegato alla manovra finanziaria regionale per l’anno 2003 (BURC – Supplemento straordinario del 3.7.2003, art. 28-bis)

MAGAZZINO

- **per deposito merci c/ terzi** – (non magazzino generale) - Vedere: deposito merci
- **generale - Requisiti:** Autorizzazione MICA

MALTOSIO, GLUGOSIO ed analoghe materie zuccherine (produzione)

Vedere: “Zucchero”, Vedere “Materie zuccherine”

Requisiti: Licenza U.T.I.F.

Normativa: T.U. 08.07.1924.

MANDATARIO

- **Vedere:** astatori e commissionari
- **a titolo oneroso** - (limitatamente al settore immobili e aziende) - **Requisiti:** Ruolo tenuto dalla CCIAA - **Normativa:** legge 39/1989 – Vedere: “Agente di affari in mediazioni”

MANEGGIO

Requisiti:: presa d’atto del settore veterinario

NOTA: Per esercitare l’attività di maneggio (intesa anche come noleggio di cavalli è necessario munirsi anche di nulla osta sanitario del servizio veterinario della USL, che darà le opportune prescrizioni per il luogo od i luoghi di ricovero dei cavalli, rimozione dello stallatico ecc. L’attività deve essere svolta in un luogo agibile, sicuro ed igienico. L’interessato deve pertanto chiedere l’autorizzazione ad esercitare detta attività indicando nella domanda la sede della stessa, la disponibilità delle relative strutture e mezzi (recinto per il maneggio, stalle ecc.) dichiarandone inoltre l’idoneità sotto il profilo dell’agibilità (= corretta realizzazione come da autorizzazione) e della sicurezza, anche igienico-sanitaria

MANGIMI (produzione)

Descrizione attività:

- PRODUZIONE (Attività normalmente artigiana)
- PRODUZIONE DI mangimi semplici di origine animale e mangimi composti - autorizzazione prima della Prefettura anche se la corte costituzionale si era pronunciata per la competenza regionale già nel 1988 (sentenza n. 994 del 12-27 ottobre 1988 – ora: (Legge 112/91 art. 19, c. 9) – competenza della Provincia
- PRODUZIONE DI mangimi semplici integrati e medicati - mangimi composti integrati e integrati medicati – (prima autorizzazione Ministero dell’Industria ora autorizzazione Regione)
- PRODUZIONE DI integratori o integratori medicati per mangimi - autorizzazione Ministero della Sanità

Normativa: Legge 8.3.1968 n. 399 (disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi) - Legge 15.2.1963 n. 281 – Legge 281/1963 - Legge 399/1968 – D.P.R. 616/1977 art. 67, 1/C - d.p.r. 31.3.1988 n. 152 (o 158) art. 67 – D. Lgs. 112/1998 art. 19 e 119 - D. Lgs. 13.04.1999 n. 123 – D.

Lgs. 21.05.2000 n. 172 – D. Lgs. 21.5.2000 n. 173

Nota: Per gli stabilimenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano in base alla normativa previgente di cui all'art. 2, comma 2 lettera a) b) c) d) e) ed f) deve essere presentata domanda di riconoscimento ai sensi del comma 1 per la lettera a) e del comma 3 per le lettere b) c) d) e) ed f) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 123/99. Tali attività possono continuare finché non sia intervenuta decisione sulla domanda di riconoscimento.

MANIFESTI pubblicitari

- (solo stampa) - Vedere: "arti grafiche"
- (affissioni) – Vedere: "affissioni"

MANUTENZIONE e restauro immobili sottoposti a tutela L. 1039 del 01.06.1939

Vedere: "restauro", Vedere: "impresa edilizia"

Nota: occorre comunque escludere la 46/90 per le imprese non in possesso dei prescritti requisiti

MANUTENZIONE ESTINTORI (diversi dagli impianti antincendio fissi)

Nota: attività non soggetta alla legge 46/90

MARCHI

Descrizione attività: Affitto di marchi, più precisamente Concessione in licenza di marchi commerciali (art. 2573 c.c.); Attività non sottoposta ad adempimenti preventivi salvo l'apertura della partita IVA

MARGARINA

Normativa: Legge 1316/1951

- **produzione:** licenza CCIAA
- **deposito:** licenza CCIAA (ora autorizzazione sanitaria per il deposito come commercio all'ingrosso)
- **Commercio all'ingrosso con deposito:** Art. 22, comma 4 L. 112/98 "*E' subordinata ad una denuncia di inizio attività l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al D.P.R. 13.11.1997 n. 519 precedentemente assoggettato a licenza camerale*" **NOTA:** A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 114/98 per il commercio all'ingrosso si deve applicare anche detta normativa. (quindi solo autorizzazione sanitaria per il deposito e autocertificazione per il commercio all'ingrosso) Prima: REC e licenza CCIAA (Note: La dichiarazione inizio attività deve essere fatta all'apposito Ufficio camerale (Reparto Industria) che rilascia attestazione di ricevuta da allegare al modello di iscrizione al R.I. - Deve versare la tassa di concessione governativa - deve allegare autocertificazione antimafia)

Vedere anche: "Grassi idrogenati alimentari diversi da burro e grassi suini"

MASSAGGIATORE

- **Massofisioterapista** ecc. - attività professionale non iscrivibile (si iscrive l'attività di estetista) – Vedere: "prestazioni di stampo professionale"
- **Estetico:** Vedere: "**estetista**"

MATERIE ZUCCHERINE

Vedere "zucchero"

MATTATOIO

Vedere: "macello"

MECCANICA e Motoristica

Vedere: “autoriparazione”

MEDIATECHE (Realizzazione di ...)
--

Trattasi di biblioteche multimediali (si iscrive come creatore pagine web o come elaborazione dati)

MEDIATORE

Vedere anche: “intermediario”

- **Mediatore in genere escluso mediatore in assicurazione e mediatore marittimo** - **Vedere:** “Agenti di affari in mediazione” - **Requisiti:** Iscrizione al Ruolo tenuto dalla CCIAA - è suddiviso in quattro sezioni: A – immobili, B – merceologici, C - mandatarî a titolo oneroso, D – servizi, N.B. Se mediatori in oggetti preziosi occorre anche la licenza della Questura (art. 127 t.u.l.p.s. r.d. 773/1931) – **Normativa:** Legge 21.3.1958, n. 253 - Legge 3.2.1989 n. 39 (Modifiche alla legge 21.3.1958 n. 253 concernere la disciplina della professione di mediatore) - D.M. 21.12.1990 n. 452 (Regolamento recante norme di attuazione della legge n. 39/1989) – legge n. 57 del 5.3.2001. **Nota:** Legge 3.2.1989 n. 39 art 2 “1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, ne quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l’attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale. 2. ... 3. ... 4. L’iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l’attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende”. art. 3 L. 39/89 “1. L’iscrizione al ruolo abilita all’esercizio dell’attività di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonché a svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell’affare. 2. L’iscrizione è a titolo personale; L’iscritto non può delegare le funzioni relative all’esercizio della mediazione, se non ad altro agente d’affari in mediazione iscritto nel ruolo. 3. ... 4. ... Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l’esercizio dell’attività di mediazione debbono essere iscritti al ruolo” Art. 11 della Circolare del Ministero dell’Industria n. 3254/C del 10.09.1991 “ ... E’ poi da tener presente che nel ruolo, oltre alla società, devono essere iscritti a titolo personale anche tutti coloro che esercitano la mediazione per conto della società stessa.”
- **Mediatore creditizio:** **Vedere:** “intermediario creditizio” e “consulente creditizio”; **Vedere anche:** “consulente finanziario” – **Requisito:** Iscrizione all’Albo tenuto dall’UIC - **Normativa:** Legge 21.3.1958, n. 253 - Legge 3.2.1989 n. 39 (Modifiche alla legge 21.3.1958 n. 253 concernere la disciplina della professione di mediatore) - D.M. 21.12.1990 n. 452 (Regolamento recante norme di attuazione della legge n. 39/1989) – legge n. 57 del 5.3.2001 - DPR 28.07.2000 n. 287 art. 3 - D.P.R. 28.07.2000 n. 287 in G.U. n. 243 del 17.10.2000 (Regolamento di attuazione dell’art. 6 della legge 7 marzo 1996 n. 108 recante disciplina dell’attività di mediazione creditizia) - Ufficio Italiano dei Cambi in G.U. n. 243 del 17.10.2000 (Istruzioni per l’iscrizione nell’albo dei mediatori creditizi previsti dall’art. 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108) – Art. 2 del DPR 287/2000 “1. E’ mediatore creditizio, ai sensi della legge e del presente regolamento, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ...” – Art. 3 del D.P.R. 287/2000 “1. 2. L’attività di mediazione creditizia di cui alla legge e al presente regolamento è riservata ai soggetti iscritti nell’albo. Qualora l’attività di mediazione creditizia di cui alla legge ed al presente regolamento sia svolta da persona giuridica, la stessa deve essere esercitata per il tramite di persone fisiche iscritte all’albo. 3.” – Art. 5 del D.P.R. 287/2000 “1. ... 2. ... 3. Nella domanda di iscrizione all’albo inoltrata da parte di società, il legale rappresentante deve dichiarare: a) ... b) ... c) ... d) gli estremi dell’iscrizione nell’albo dei soggetti per il tramite dei quali la società svolge l’attività di mediazione creditizia o, in mancanza, le relative domande in allegato” – **Nota:** L’Ufficio Italiano Cambi è a Roma in Via delle Quattro fontane n. 123 – Tel 06-46631
- **Mediatore di assicurazione e riassicurazione:** **Vedere:** “Brokers” – **Requisiti:** Iscrizione

all'Albo tenuto dall'ISVAP - **Normativa:** legge 792/1984 – Prov. n. 01674 (norme di organizzazione e funzionamento del collegio di garanzia per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi) in G.U. 8.9.2000 n. 210; **Nota:** Prima l'Albo dei brokers era presso il Ministero dell'Industria;

- **Mediatore finanziario:** Vedere: “intermediario finanziario” – “consulente finanziario” – “società finanziaria” – “mediatore creditizio” ecc. - **Nota:** Il termine “Intermediari finanziari” indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, autorizzati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Decreto Legislativo n. 58/1998.
- **Mediatore immobiliare, merceologico e di servizi – Vedere:** “agente di affari in mediazione”; **Requisiti:** Iscrizione in albi speciali della Camera di Commercio. **Normativa:** L. 39 del 3.2.1989 – D. M. 452 del 21.12.1990 – Legge n. 57 del 5.3.2001;
- **Mediatore marittimo: Requisiti:** iscrizione al Ruolo tenuto da alcune Camere di Commercio (è ruolo interprovinciale); **Normativa:** L. 12.3.1968 N. 478 – D. M. 4.1.1973 n. 66; **Nota:** presso la camera di Commercio di Reggio Calabria è istituito il ruolo mediatori (vedere apposita voce sul sito della Camera); **Nota:** L'art. 1 della Legge n. 478 del 12.03.1968 stabilisce che per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose è richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi.

MEDIAZIONE TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO

Vedere: “agenzia per il lavoro”

Descrizione attività: L'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro si compone di una serie di fasi: raccolta curricula, tenuta di una banca dati, preselezione, ricollocazione).

Normativa: Art. 10 D. Lgs. 23.12.1997 n. 469 – Art. 117 commi 1-ter, 1-quater, 3 e 4 legge 23.12.2000 n. 388 – Decreto del Ministero del lavoro 10.4.2001 – Circolare Direzione generale per l'impiego 57/2001 del 24.5.2001 – Legge 14.02.2003 n. 30 “Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro” - Decreto legislativo 10.09.2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14.02.2003 n. 30”.

Note:

- **AGENZIA DI COLLOCAMENTO PRIVATO** – Autorizzazione della Direzione Generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- **MEDIAZIONE VOLTA ALL'INSERIMENTO DEI DISABILI** - Autorizzazione della Direzione Generale per l'impiego e convenzione tra il servizio pubblico di collocamento e l'agenzia di collocamento privato.
- **RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE – SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE** – Provvedimento di accreditamento della Direzione Generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- **CREAZIONE E GESTIONE DI UNA BANCA DATI DI POTENZIALI LAVORATORI DA METTERE A DISPOSIZIONE DI TERZI** – Non rientra nella mediazione tra domanda e offerta di lavoro (ne rappresenta solo una fase), **Vedere:** “banca dati” o “Elaborazione dati”. Per detta attività non è richiesto alcun adempimento preventivo (scrivere in tal caso “Attività di elaborazione dati”)

MEDICINA NUCLEARE

(laboratorio o gabinetto di)

Vedere: “presidi diagnostici curativi”

MEDICINALI

a) Medicinali ad uso umano

- **Produzione:** autorizzazione del Ministero della Sanità.
- **Commercio all'ingrosso: Requisiti:** Autorizzazione Regionale; **Normativa:** Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 538 (Attuazione della direttive 92/25/CEE riguardanti la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano) - Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34, art. 127 (prevede

delega al Comune per "... b) l'autorizzazione all'apertura di depositi all'ingrosso di medicinali e di gas medicinali")

- **Deposito: Requisiti:** Autorizzazione Regionale; **Normativa:** Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 538 (Attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardanti la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano) - Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34, art. 127 (prevede delega al Comune per "... b) l'autorizzazione all'apertura di depositi all'ingrosso di medicinali e di gas medicinali")
 - **Omeopatici - Vedere anche:** "prodotti omeopatici" – **Requisiti:** (produzione) Registrazione presso il Ministero della salute; (depositi all'ingrosso) – La legge 538/1992 non riguarda i prodotti (che però non siano da considerare medicinali) omeopatici per cui la regione non rilascia l'autorizzazione ai sensi della Legge 538/92; occorre comunque autorizzazione del Comune ai fini sanitari e dichiarazione per il commercio all'ingrosso di detti prodotti. Copia della visura sarà trasmessa con A.R. alla Regione; **Normativa:** Decreto Ministero della Sanità 22.12.1997 (in G.U. n. 33 del 10.2.1998) - legge 23.12.2000 n. 338 (Finanziaria per il 2003, art. 52, commi 13, 14, 15 e 17 "ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni previste dall'art. 5-bis del D. lgs. 30.12.1992 n. 540, introdotto dal comma 1 dell'art. 40 della legge 1.3.2002 n. 39")
 - **Commercio al minuto:** Vedere: "farmacia"
- b) Medicinali ad uso veterinario**
- **Produzione:** autorizzazione Ministro della Sanità - **Normativa:** d. lgs. 119/1992
 - **Commercio all'ingrosso:** Autorizzazione della regione - **Normativa:** d. lgs. 119/1992
 - **Commercio al minuto:** Vedere: "farmacia"

MENSA AZIENDALE, SCOLASTICA ECC. GESTITA DA IMPRESA ESTERNA

Requisiti: iscrizione al R.E.C. somministrazione alimenti e bevande (solo nel caso di gestione da parte di terzi) e Autorizzazione comunale sostituibile con denuncia di inizio attività

Normativa: legge 287/91 – art. 19 Legge 241/90

Nota: Non essendo mai stato emanato il regolamento di attuazione della legge 287/91, i requisiti di esercizio dell'attività (in particolare per l'iscrizione al REC somministrazione) sono controversi. Non tutti i comuni si comportano nello stesso modo.

MENSA GESTITA DA PARTE DI SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE (PER I SOLI DIPENDENTI O ASSOCIATI)

Requisiti: Denuncia inizio attività al comune

Nota: attività non iscrivibile al R.I.

MESSA A DISPOSIZIONE DI APPARECCHIATURE TERMINALI DI RETE (TELEFONO / TELEFONI, TELEFAX, FAX, APPARATI DI CONNESSIONE AD INTERNET)

Con deliberazione n. 102/03/CONS del 15 Aprile 2003 avente per oggetto "Deliberazioni regolamentari in materia di autorizzazioni generali" L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha stabilito che gli esercizi (quali ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria) regolarmente autorizzati possono (dimostrando all'uopo un accordo con il gestore di rete) mettere a disposizione del pubblico dette apparecchiature senza essere in possesso di specifica autorizzazione (e quindi senza neanche presa d'atto) del Ministero delle Comunicazioni

Sito: http://urpcomunicazioni.it/normativa/delib102_03.htm

Nota: per internet vedere voce specifica

Nota: Con decreto legge 27 luglio 2005, n. 155, recante: "misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale" (in G. U. 1° Agosto 2005, n. 177, all'art. 7, è stato stabilito che "1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiedere la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale" 2. ... 3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda") – Pertanto per tutte le attività legate a messa a disposizione del pubblico di apparecchi di telecomunicazione (con esclusione dei servizi postali e di quelle espressamente esclusi dal d. l.) occorre allegare oltre alla denuncia attività/autorizzazione/licenza del Ministero delle Comunicazioni anche la licenza della Questura.

Con circolare 29 agosto 2005 n. 557/PAS/12982D(22) il Ministero dell'Interno ha chiarito che la nuova normativa si applica per "L'offerta al pubblico – in esercizi commerciali aperti al pubblico o in circoli privati – di ogni altro servizio di telecomunicazione, compreso quello di

trasmissione dati in fax simile (fax), che utilizzi (come precisa il decreto interministeriale del 16 agosto ...) tecnologia di commutazione di pacchetto (voip)". La stessa circolare stabilisce che "... la data di inizio delle attività oggetto della licenza questoriale non potrà essere anteriore a quella di rilascio della licenza o dello scadere del termine di cui al comma 3 dell'art. 7 qui in commento (sessanta giorni dopo il ricevimento della domanda, come previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990)"

MESTIERI GIROVAGHI AMBULANTI

(sono: lustrascarpe, facchini, suonatore saltimbanco, distributore di volantini ecc.)

Requisiti: autorizzazione comunale solo per gli stranieri extracomunitari ai sensi dell'art. 163 D.L. 112/98.

Normativa: R.D. 773/1931 art. 121 - D.P.R. 616/1977 art. 19 p. 14 – D. Lgs. 31.3.1998 n. 112, art. 163;

Nota: Per le attività di facchinaggio è stata emanata nuova normativa (Vedere: "facchinaggio"); vedere anche: "prestazioni di servizi di stampo professionale": non sono iscrivibili quei mestieri come suonatore, saltimbanco ecc. che rientrano tra le attività professionali.

METALLI PREZIOSI

Vedere anche: "oggetti preziosi" "orafo" "gioielleria"

- **lavorazione:** licenza Questura (Nota: la licenza della Questura viene rilasciata per "oggetti preziosi") + Registro legge 46/1968 tenuto C.C.I.A.A. (Registro dei metalli preziosi) + marchio di identificazione rilasciato dall'ufficio metrico (presso la Camera di Commercio).
- **commercio all'ingrosso e minuto:** si applicano le disposizioni del D. lgs. 114/98 (vedere: "commercio settore non alimentare") + licenza questura + eventuale iscrizione ufficio metrico e all'albo orafi se vi è lavorazione dei metalli preziosi.

Normativa: R.D. 773/1931 art. 127 - Legge 46/1968 – D. Lgs 112/98 art. 16; D. LGS. 22.05.1999 N. 251

Nota: I metalli preziosi sono oro, argento, platino e palladio. Gli oggetti preziosi comprendono, oltre ai metalli preziosi, anche le pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi ed ogni altra pietra unita ai metalli preziosi.), il corallo, le perle;

METANO O G.P.L. PER AUTOTRAZIONE (distribuzione stradale di)

Vedere anche: "carburanti" e "Gas petroli liquefatti (GPL)"

Requisito: licenza Regione /Comune più licenza UTF

Normativa: Legge 1501/40 – legge 126/1953 – Legge 426/71 – D. Lgs. 114/98.

METRICO (Ufficio metrico della Camera di Commercio)

Normativa:

- **Codice penale (disposizioni amministrative):**
- **art. 472** (uso a danno altrui di strumenti alterati) – Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con impronta legale o contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione (E 516,46). La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure e pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati. Agli effetti della legge penale, nella determinazione di <<misure>> o di <<pesi>> è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare>>.
- **art. 692** (detenzione di misure e pesi illegali) – Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o di uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila (nota 1 – sull'omessa presentazione degli strumenti metrici a verifica periodica, v. art. 16 e 31 tu 23 agosto 1890 n. 7088) (nota 2 – la competenza sanzionatoria è del Prefetto: vedi D.P.R. 205/1999)
- **Regio Decreto 23 agosto 1890 n. 7088** (disposizioni amministrative) "Approvazione del T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991" – Art. 16 "Sono tenuti alla verifica periodica coloro che fanno uso di pesi e misure per la vendita o compra, o per commercio qualsiasi di mercanzie e prodotti; per la consegna delle materie da essere lavorate, o ridotte ad altra forma, e per determinare la quantità di lavoro e la mercede degli operai. La verifica periodica non è obbligatoria per coloro che si servono di pesi e misure per lo smercio nelle loro abitazioni dei prodotti della terra e del bestiame di cui abbiano a qualunque titolo la proprietà, l'usufrutto o il godimento. Sono esclusi dall'obbligo di cui al primo comma coloro che fanno uso di pesi o misure lineari e di misura di capacità, quando siano di vetro, terracotta o simili" – (Sistema sanzionatorio) E' punito - 1. con la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 100.000 chiunque ponga in vendita o introduca in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti di bollo di prima verifica; - 2. con sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 a) chiunque non adempia all'obbligo della verifica periodica prescritta dall'art. 16; b) chiunque non sottoponga alla rilegittimazione gli strumenti per pesare e misurare rimessi a nuovo, sia ordinari che automatici" c) chiunque ometta di domandare l'iscrizione sullo stato degli utenti

- ai termini dell'art. 19, comma terzo; - 3. con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 chiunque contravvenga alle disposizioni delle leggi sui pesi e sulle misure e dei relativi regolamenti nelle quali non sia prevista una pena speciale;
4. Con la sanzione amministrativa di lire 20.000 il notaio od altro pubblico ufficiale che contravvenga alle disposizioni degli art. 9, 10 e 11, e con la sanzione amministrativa di lire 10.000 ogni privato che incorra nella stessa contravvenzione. ..."
- Art. 32 "Se i pesi e le misure saranno riconosciuti difettosi per lungo uso o per altra causa non avvertibile dagli utenti non sarà inflitta pena alcuna, ma sarà ordinato che siano aggiustati a spese dell'utente prima di ricevere il bollo di verifica. Sono considerati come semplicemente difettosi i pesi e le misure la cui differenza non giunge al doppio della tolleranza prescritta dai regolamenti per la fabbricazione. Sono considerati falsi i pesi e le misure le cui differenze furono dall'utente conosciute e non riparate, o volontariamente procurate per cause di lucro" (vedi R.D. 12.06.1902 n. 266)
- **Regio Decreto 12 giugno 1902 n. 226 (normativa generale)** "Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure"
 - **D.M. 14 luglio 1902 n. 9855 (disposizioni amministrative)** "regolamento amministrativo"
 - **Regio decreto 31 gennaio 1909 n. 242 (disposizioni amministrative)** "Approvazione del regolamento per il servizio metrico"
 - **Legge 5 febbraio 1934 n. 305 - (metalli preziosi)** "disciplina dei metalli preziosi" – abrogata dall'art. 36 della legge 30 gennaio 1968 n. 46
 - **D.M. 1 marzo 1937 n. 2012 (normativa generale)** - Appendice al regolamento di fabbricazione (strumenti fissi)
 - **Legge 14.2.1951 n. 23 -(disposizioni amministrative)**
 - **Legge 17 luglio 1954 n. 600 (disposizioni amministrative)** "Riordinamento del servizio metrico e modifica diritti metrici"
 - **C.M. 12 agosto 1954 n. 323236/63 (normativa generale)** - Modalità di applicazione dei vincoli legali (sigilli)
 - **D.M. 19 maggio 1958, n. 206161**, col quale si stabiliscono le norme per la verifica dei misuratori di gas petrolio liquefatti (G.P.L.) ad erogazione continua. – Il decreto stabilisce che l'utente metrico deve mettere a disposizione dell'ispettore metrico alcuni strumenti. Lo stesso decreto stabilisce che detti strumenti "devono accompagnare stabilmente ogni strumento in esercizio".
 - **D.P.R. 12 novembre 1958 n. 1215 (normativa generale)** - Modifiche al regolamento di fabbricazione (apparecchi automatici e semi automatici e relative tolleranze, misure di capacità speciali e relative tolleranze)
 - **Legge 28.03.1962 n. 170 -(disposizioni amministrative)**
 - **Legge 30 gennaio 1968 n. 46 (metalli preziosi)** Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (legge base – abrogata e sostituita dal D. Leg. 22 maggio 1999 n. 251)
 - **REG. CEE. 20.07.1970 n. 1463 - (cronotachigrafi CEE)** – Regolamento relativo alla istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
 - **D.P.R. 30 dicembre 1970 n. 1496 (metalli preziosi)** - Regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968 n. 46.
 - Direttiva quadro n. 71/316/CEE – Disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico
 - **Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera (metalli preziosi)** – convenzione sui metalli preziosi
 - **D. L. 3 luglio 1976 n. 451 (preconfezionati)** "Attuazione delle direttive del Consiglio della Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al condizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 55/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura" (sistema sanzionatorio) Art. 16, 17 e 18
 - **D.M. 5 agosto 1976 (preconfezionati)** – Disposizioni in materia di preimballaggi CEE
 - **Legge 19 agosto 1976 n. 614 (preconfezionati)** "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 luglio 1976 n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità Europee n. 75/106/CEE relativa al condizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura."
 - **Legge 25 ottobre 1978 n. 690 (preconfezionati)** – Prodotti preconfezionati, diversi dai liquidi alimentari, che godono della libera circolazione nei paesi CEE
 - **Legge 13 novembre 1978 n. 727 (cronotachigrafi CEE)** - "attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impegni temporali nel settore dei trasporti su strada"
 - **Legge 25 ottobre 1978 n. 690 (preconfezionati)** "adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al condizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati" - (Sistema sanzionatorio) Art. 12 Sanzioni. "Chiunque produca, importa per vendere, vende o comunque immette sul mercato imballaggi preconfezionati C.E.E. non conformi alle disposizioni della presente legge in materia di masse o volumi nominali e di iscrizioni metrologiche è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui all'art. 5 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 500.000. Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. che non risultino misurati o controllati a norma dell'art. 7 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Chiunque detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui agli art. 5 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Chiunque contravviene alle norme della presente legge e del relativo regolamento, per le quali non è prevista una sanzione specifica, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000." – Art. 13 Modalità di applicazione delle sanzioni "Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate dagli uffici metrici provinciali con l'osservanza delle disposizioni di cui agli art. 3 e 9 della legge 24 dicembre 1975 n. 706 (ora legge 689/81)"
 - **D.M. 27 febbraio 1979 (preconfezionati)** – Disposizioni in materia di preimballaggi CEE disciplinati dalla legge 25 ottobre 1978 n. 690
 - **D.M. 13 marzo 1979 (preconfezionati)** – Modificazioni all'allegato II del D.L. 3.7.1976 ed al D.M. 5.8.76
 - **D.M. 24 maggio 1979 (cronotachigrafi CEE)** – Condizioni e modalità per la concessione ad officine ed a montatori dell'autorizzazione ad effettuare montaggio e riparazione di cronotachigrafi
 - **D.P.R. 26 maggio 1980 n. 391 (preconfezionati)** "Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE" (Riguarda prodotti preconfezionati che possono circolare esclusivamente sul territorio nazionale). – (sistema sanzionatorio) Art. 13 "Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto e del relativo regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista per la corrispondente violazione in materia di preimballaggi C.E.E. dall'art. 12 della legge 25.10.1978 n. 690"
 - **Legge 5 agosto 1981 n. 441 (peso netto)** "Prescrizione sulla vendita dei prodotti a peso netto"

- **D.P.R. 30 novembre 1981 n. 1147 (metalli preziosi)** - Modificazione all'art. 3 del regolamento (obbligatorietà del cartello di indicazione dei titoli degli oggetti in vendita al minuto)
- **D.P.R. 12 agosto 1982 n. 736** – misuratori e contatori volumetrici
- **D.P.R. 12 agosto 1982 n. 798 (verifica CEE)** - "Controllo CEE (attuazione direttiva CEE 71/316)" modificato dall'art. 9 della legge 11.5.1999 n. 140
- **D.P.R. 12 agosto 1982 n. 799** – Attuazione direttiva CEE 71/347 relativa alle misurazioni del peso elettrolitico dei cereali.
- **D.P.R. 12 agosto 1982 n. 800 (masse campione)** - "attuazione della direttiva CEE n. 71/317 relativa ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi ed ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi"
- **D.P.R. 12 agosto 1982 n. 801 (masse campione)** - "Attuazione della direttiva (CEE) n. 74/148 relativa ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media
- **D.P.R. 12 agosto 1982 n. 802 (unità di misura)** "Attuazione direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unità di misura" – (Sistema sanzionatorio) – Art. 4 "Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.500.000. La sanzione amministrativa contemplata dal comma precedente è applicata dall'ufficio provinciale metrico competente, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689. E' fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni di cui al primo comma costituiscano reato."
- **D.P.R. 23 agosto 1982 n. 825 (preconfezionati)** – Attuazione direttive CEE n. 78/891 e 79/1005 relative al preconfezionamento di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati
- **D.P.R. 23 agosto 1982 n. 834** – Attuazione direttiva CEE 78/1031 relativa alle selezionatrici ponderale a funzionamento automatico
- **D.P.R. 23 agosto 1982 n. 845 (verifica CEE)** - "Controllo CEE (attuazione delle direttive CEE 73/360 e 76/696)
- **D.P.R. 23 agosto 1982 n. 846** – Attuazione direttiva CEE 75/410 relativa agli strumenti per pesare totalizzatori continui
- **D.P.R. 23 agosto 1982 n. 856 (verifica CEE)** Attuazione della direttiva (CEE) relativa ai complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua
- **D.P.R. 23 agosto 1982, n. 857 – Misuratori gas**
- **D.P.R. 23 agosto 1982 n. 871 (preconfezionati)** – Attuazione della direttiva CEE n. 80/232 relativa alle gamme di quantità nominali ammesse per taluni prodotti confezionati
- **D.M. 4 novembre 1982 (preconfezionati)** – Modalità di applicazione della sigla identificativa del lotto nei preimballaggi contenenti margarina
- **D.M. 9 settembre 1983** – modifiche al D.P.R. 23.08.1982 n. 857
- **C.M. 29 ottobre 1983 n. 343326** – Bilance misuratori fiscali
- **D.M. 25 giugno 1984 (disposizioni tecniche sugli strumenti fissi sottoposti alla normativa nazionale)** - "Definizione di strumento per pesare fisso e prescrizioni generali"
- **Regolamento CEE n. 3821/85** (cronotachigrafi)
- **D.M. 5 marzo 1985 (disposizioni tecniche sugli strumenti fissi sottoposti alla normativa nazionale)** - "Disposizioni circa il collaudo degli strumenti fissi" – Integrazione al D.M. 25.06.1984 concernente le disposizioni sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico
- **C.M. 30.05.1985** – contapezzi
- **D.M. 12 giugno 1985 (preconfezionati)** – Modifica alle gamme di quantità nominali previste dal D.P.R. 26 maggio 1980 n. 391
- **D.M. 29 giugno 1985 n. 342082 (disposizioni tecniche sugli strumenti fissi sottoposti alla normativa nazionale)** - Norme sulla applicazione di un secondo strumento indicatore agli strumenti fissi
- **C.M. 12 luglio 1985 n. 342263 (ammissione a verifica di strumenti di nuovo tipo o di varianti a strumenti già approvati)** - Documenti da allegare alla domanda di ammissione a verifica di strumenti di nuovo tipo (in particolare elettronici)
- **D.M. 1 agosto 1985 (preconfezionati)** – Modalità sulla applicazione della sigla identificativa del lotto nei preimballaggi disciplinati dal D.P.R. 26 maggio 1980 n. 391
- **D.M. 2 (o 3) agosto 1985 (peso netto)** Generalità sui dispositivi di tara (?)
- **Reg. CEE del 20 dicembre 1985 n. 3821/85 (cronotachigrafi CEE)** – Abrogazione del regolamento 1463/70
- **D.M. 13 maggio 1986 (disposizioni tecniche sugli strumenti fissi sottoposti alla normativa nazionale)** - Adeguamento degli strumenti fissi già in uso – Integrazione al D.M. 25.6.1984 concernente disposizioni sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico
- **D.M. 18 giugno 1986 (peso netto)** Modifiche al D.M. 2 agosto 1985
- **D.M. 20 gennaio 1987 n. 340210 (normativa generale)** - Modalità di applicazione di vincoli legali
- **Legge 16 febbraio 1987 n. 47 (preconfezionati)** - Attuazione direttiva CEE n. 85/10 che modifica la direttiva CEE n. 75/106 relativa al preconfezionamento di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.
- **D.L. 6 febbraio 1987 n. 16 (cronotachigrafi CEE)** – Disposizioni in materia di autotrasporto e di sicurezza stradale (articoli 8, 10, 11.3, 16.2)
- **Legge 30 marzo 1987 n. 132 (cronotachigrafi CEE)** – conversione con modifiche del D.L. 6.2.1987 n. 16
- **D.M. 16 maggio 1987 n. 225 (cronotachigrafi CEE)** – Disposizioni sul marchio normalizzato da applicare sui sigilli dei cronotachigrafi.
- **D.M. 1 marzo 1988 n. 231 (preconfezionati)** - Modifiche al D.P.R. 23 agosto 1982 n. 871 in attuazione alla direttiva 86/96/CEE relativa alle gamme di qualità nominali ammesse
- **D.P.R. 18 marzo 1988 n. 132 (verifica CEE)** - Modifiche al D.P.R. 12 agosto 1982 n. 798 (attuazione direttiva CEE 83/575)
- **D.M. 24 Marzo 1988 n. 341309** (misuratori gas)
- **D.M. 19 maggio 1988 n. 341944 (ammissione a verifica di strumenti di nuovo tipo o di varianti a strumenti già approvati)** - Semplificazione delle procedure di ammissione a verifiche previste dagli art. 6 e 7 del regolamento, ammissione alla verifica a titolo provvisorio di modelli di strumenti con varianti di limitata rilevanza metrologica
- **Legge 28 ottobre 1988 n. 473 (unità di misura)** "modifica al DPR 12 agosto 1982 n. 802 (attuazione della direttiva 85/11/CEE)
- **D.M. 13 dicembre 1988 n. 344322 (peso netto)** Disposizioni integrative
- **C.M. 02 febbraio 1989 n. 340438** – Sostituzione memoria fiscale

- **C.M. 02.02.1989 n. 340439** – Tariffari postali
- **Legge 3 aprile 1989 n. 126 (metalli preziosi)** - modifiche all'art. 29 della legge 46/1968 (giacenze)
- **C.M. 07.04.1989 n. 341239** – bilance sprovviste di stampante
- **D.M. 18 maggio 1989 (ammissione a verifica di strumenti di nuovo tipo o di varianti a strumenti già approvati)** - modifiche al D.M. 10.5.1988 n. 341944
- **C.M. 22 maggio 1989 n. 341748 (verifica CEE) (verifica CEE)** - Disposizioni sulla verifica CEE
- **C.M. 29 maggio 1989 n. 341768 (ammissione a verifica di strumenti di nuovo tipo o di varianti a strumenti già approvati)** - Chiarimenti interpretativi sui D.M. 12/7/88 e 10/5/89
- **C.M. 13 luglio 1989 n. 342409 (ammissione a verifica di strumenti di nuovo tipo o di varianti a strumenti già approvati)** - Chiarimenti interpretativi sui D.M. 12/7/88 e 10/5/89
- **D.M. 25 settembre 1989 (ammissione a verifica di strumenti di nuovo tipo o di varianti a strumenti già approvati)** - Procedure semplificate per l'approvazione di nuovi piani di legalizzazione
- **D.M. 25.09.1989 n. 342969** – Sigillatura di strumenti e dei dispositivi ausiliari ad esse associati
- **C.M. 12.10.1989 n. 343104** - Bilance con apparecchiature ausiliarie
- **Direttiva n. 90/384/CEE**
- **C.M. 7 giugno 1990 n. 342239 (disposizioni tecniche sugli strumenti fissi sottoposti alla normativa nazionale)** - Esonero dall'adeguamento alla divisione minima per alcune categorie di strumenti fissi
- **C.M. 7 giugno 1990 n. 342240 (disposizioni tecniche sugli strumenti fissi sottoposti alla normativa nazionale)** - Verifica preventiva in officina per l'adeguamento di strumenti fissi
- **C.M. 3 agosto 1990 n. 342983 (disposizioni tecniche sugli strumenti fissi sottoposti alla normativa nazionale)** - Tarature di tastiera, sottoposizione a vincolo legale e dichiarazioni obbligatorie
- **D.M. 27 dicembre 1990 n. 341309 (misuratori gas)**
- **C.M. 01.03.1991 n. 340944** - Testine di stampa
- **C.M. 29 aprile 1991 n. 341742 (celle di carico)** - Disposizioni sulle celle di carico
- **C.M. 2 maggio 1991 n. 341812 (celle di carico)** - Disposizioni sulle celle di carico
- **Legge 4 giugno 1991 n. 188 (metalli preziosi)** – Modifiche alla legge 46/1968 (laboratori abilitati ad operazioni di saggio e relative certificazioni)
- **Legge 29 luglio 1991 n. 236** – Modifica alle disposizioni del Tu 7088/1890 (richiamata dal D.Lgs. 182/2000) - L'art. 1 così recita: I pesi e le misure legali nel Regno d'Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui unità sono le seguenti: per le misure lineari: il metro internazionale, per le misure di superficie: il metro quadrato, per le misure di solidità: il metro cubo, per i pesi: il grammo, millesima parte del chilogrammo internazionale; per le misure di capacità: il litro, volume di mille grammi di acqua pura a quattro gradi del termometro centesimale. – La legge 236/1991 Istituisce il SISTEMA NAZIONALE DI TARATURA (SNT) e modifica la composizione del Comitato Centrale Metrico.
- **Legge 11 agosto 1991 n. 273** – Istituzione del sistema nazionale di taratura – Il SNT è costituito dagli istituti metrologici e dai centri di taratura – Gli Istituti metrologici realizzano, conservano e disseminano i campioni primari delle unità di misura di base – La disseminazione può essere effettuata direttamente dagli Istituti metrologici o indirettamente tramite i Centri di taratura – SIT (Ente di accreditamento dei laboratori di taratura) SINAL (Ente di accreditamento dei laboratori di prova) SINCERT Ente di accreditamento degli Organismi di Certificazione (O. d. C.) – Sistema nazionale di taratura: Comitato centrale metrico del MICA / MURST ; Istituti metrologici primari: IMGC/CNR, IEN and INMRI/ENEA con relative strutture di accreditamento) Altri Istituti Metrologici (ISS, ISPT) Centri SIT Indirizzo web <http://sit.imgc.to.cnr.it>
- **C.M. 09.10.1991 n. 343215** – Soprapiazzati
- **D.L. 25.1.1992 n. 75** - Attuazione della direttiva 87/356/CEE in materia di gamme di quantità nominali e capacità ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati
- **D.P.R. 13 marzo 1992 n. 318 (metalli preziosi)** – Modifiche al regolamento approvato con D.P.R. 1496/1970 (marchio d'importazione e marchio speciale per laminati)
- **D.L. 30 aprile 1992 n. 285 (cronotachigrafi CEE)** – Nuovo codice della strada (art. 179 cronotachigrafi - Trasferimento podestà sanzionatoria alla Prefettura)
- **C.M. 23.11.1992 n. 362759** – Strumenti per pesare g-sensibili
- **Regolamento di attuazione codice della strada (cronotachigrafi CEE)** – Art. 376 regolarizzazione dell'apparecchio e sua certificazione)
- **D. Lgs. 29 dicembre 1992 n. 517 (verifica CEE)** - recepimento e attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Introduzione della verifica CEE per strumenti per pesare a funzionamento non automatico) – (Sistema sanzionatorio) Art. 13 1. "Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni del presente decreto e dei connessi regolamenti di attuazione nonché alle disposizioni dei decreti del Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 12 della legge 19 dicembre 1992 n. 489, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da uno a tre milioni" 2. "i rapporti sulle violazioni di cui al comma 1 sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, all'ufficio provinciale metrico competente per territorio (ora Camera di commercio)
- **C.M. 5 febbraio 1993 n. 360263 (verifica CEE)** – Disposizioni applicative sulla legge 517/92
- **C.M. 16 aprile 1993 n. 361312 (verifica CEE)** – Interpretazioni delle disposizioni della legge 517/1992.
- **D.M. 8 luglio 1993 n. 361 (metalli preziosi)** – Modifiche alla legge 46/1968 (Laboratori abilitati ad operazioni di saggio e relative certificazioni) – Regolamento di attuazione della legge 188/91
- **C.M. 23 maggio 1994 n. 361602 - (verifica CEE)** – Elenco degli organismi notificati italiani (Uffici metrici).
- **D.L. 10 giugno 1994 n. 357 (disposizioni amministrative)** – "Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente (abolizione dei diritti metrici)"
- **C.M. 21 novembre 1994 n. 363229 (verifica CEE) (masse campione)** – Masse campione per verifica CEE
- **C.M. 21 febbraio 1995 n. 431423/2** concernente gli strumenti denominati convertitori di volume di gas alle condizioni di base, associati a contatori di gas ammessi alla verifica metrica
- **Lettera di autorizzazione 28 febbraio 1995 n. 450611 (masse campione)** - "Masse campione da 100, 200, 500, 1000, 2000 Kg.
- **C.M. 1 agosto 1995 n. 452937 (verifica CEE)** - Disposizioni circa il modulo dimensionale per gli strumenti fissi

- **C.M. 19.09.1995 n. 453369** – Modalità di controllo statistico autorizzate
- **C.M. 07 dicembre 1995 n. 454233** – valore ponderale massimo della divisione degli strumenti con un campo a divisione plurime o con campi plurimi.
- **C.M. 27 dicembre 1995 n. 454398** (**disposizioni tecniche sugli strumenti fissi sottoposti alla normativa nazionale**) - (**masse campione**) - “Chiarimenti sull'obbligo delle masse campione a corredo di strumenti fissi”
- **C.M. 27 dicembre 1995 n. 454429** (**masse campione**) - “Masse per la verifica prima sul luogo di esercizio di strumenti fissi”
- **C.M. 17.04.1996 n. 551189** - Modalità di controllo statistico autorizzate
- **C.M. 29.05.1996 n. 551689** - Individuazione del lotto
- **C.M. 21.11.1996 n. 553160** – controllo distruttivo
- **C.M. 9 gennaio 1997 prot. 550016 (circ. min n. 3/3308 del reg)** – Convertitori del volume di gas alle condizioni di base associati a contatori di gas di tipo ammesso alla verifica metrica
- **D.L. 24 febbraio 1997 n. 40 (verifica CEE)** – Attuazione della direttiva CE 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico - Modifiche alla legge 517/1992 (attuazione direttiva CE 93/68/CEE)
- **C.M. 20 marzo 1997 n. 550813 (verifica CEE)** - disposizioni sulla verifica CEE
- **Legge 25 marzo 1997 n. 77 (disposizioni amministrative)** - “Esonero dalla verifica periodica di alcune categorie di strumenti, nuovi criteri per la formazione degli stati degli utenti metrici
- **C.M. 28.3.1997 n. 550902** – Separatore di cifre decimali
- **C.M. 2 giugno 1997 n. 551712 (verifica CEE)** – dimensioni e caratteristiche del marchio CE
- **C.M. 5 settembre 1997 n. 552606 (verifica CEE)** - Disposizioni sulle prove tecniche in verifica CE (modifiche alla circolare ministeriale 12.07.1985 n. 342263)
- **C.M. 17 settembre 1997 n. 552689 (ammissione a verifica di strumenti di nuovo tipo o di varianti a strumenti già approvati)** - Documentazione da allegare alla domanda di ammissione a verifica
- **D.M. 05 dicembre 1997** – suddivisione del territorio in zone di gravità
- **D.M. 09 dicembre 1997 n. 553641 (ammissione a verifica di strumenti di nuovo tipo o di varianti a strumenti già approvati)** “Modifiche al D.M. 18.5.1989”
- **Regolamento CEE n. 2135/98** (cronotachigrafi) – Modifica il regolamento CEE 3125/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (tachigrafo)
- **C.M. 8 gennaio 1998 n. 1294026 (verifica CEE)** - Disposizioni circa la compatibilità dei moduli degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, scheda tecnica di valutazione della compatibilità
- **C.M. 23.02.1998 n. 1294711** – Apposizione del numero dell'organismo notificato
- **C.M. 11.03.1998 n. 1294940** – Importo in Euro
- **D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 (disposizioni amministrative)** - **art. 20** “Passaggio competenze alla CCIAA” “sono attribuite alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali ...
- **C.M. 1 aprile 1998 prot. N. 1276747, n. 5 (metalli preziosi)** – Libera circolazione di oggetti in metallo prezioso proveniente da stati membri della CE
- **C.M. 2 ottobre 1998 (n. 8) prot. 1280535 (metalli preziosi) e (disposizioni amministrative)** - “Libera circolazione degli strumenti prodotti e/o commercializzati nei paesi membri CE o dello Spazio Economico Europeo
- **Legge 11 maggio 1999 n. 140** – recante norme in materia di attività produttiva ed in particolare l'art. 9, comma 2, che sostituendo il secondo e terzo comma dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982 n. 798, prevede che possano essere delegati all'esecuzione della verificazione prima CEE, oltre agli enti e istituti pubblici e loro aziende, anche i fabbricanti, qualora le attrezzature di controllo degli uffici provinciali metrici non consentano la citata verifica degli strumenti di una determinata categoria (ora spetta alle Camere di commercio, qualora le loro attrezzature di controllo non consentano la verifica prima CEE degli strumenti di una determinata categoria, il conseguente potere di delega, previsto dal terzo comma dello stesso art. 12, a favore di enti ed istituzioni pubbliche, o loro aziende, e di fabbricanti che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie del settore metrologico, mentre rimane allo Stato la fissazione delle condizioni generali ed i rapporti con gli stati membri e la Commissione delle Comunità Europee)
- **Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 251 (metalli preziosi)** “Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998 n. 128” Nuova disciplina dei metalli preziosi (sostituisce la legge 30.1.1968 n. 46 e sue successive modifiche) (di prossima emanazione il nuovo regolamento di attuazione (nell'attesa vale il vecchio approvato con D.P.R. 30.12.1970 n. 1496)). – (Sistema sanzionatorio) Art. 25 “1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per la violazione alle norme del presente decreto si applicano le seguenti sanzioni: a) chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l'assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri ad eccezione di quanto previsto all'art. 17, ovvero usa marchi non assegnati o scaduti o ritirati o annullati è punito con sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000. La stessa sanzione si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali; b) chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, è punito con sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 6.000.000; c) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, è punito con sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.500.000, salvo che dimostri che egli non ne è il produttore e che gli oggetti non presentino alcun segno di alterazione; d) Chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli previsti dal presente decreto, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle indicate dal presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 600.000; e) chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia alla camera di commercio è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 600.000. - 2. La sanzione di cui al comma 1, lettera d) si applica altresì nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui all'art. 8, commi 6, 7, 8, 9, e 19, all'art. 9, all'art. 11, comma 4, all'art. 15, all'art. 24, commi 3 e 4, nonché di quelle stabilite dal regolamento. - 3. Copia del rapporto concernente taluna delle violazioni alle disposizioni del presente decreto è trasmessa al Questore. (la competenza sanzionatoria ex art. 18 della legge 689 per le suddette violazioni è della Camera di Commercio in considerazione di quanto previsto dall'art. 29 (?) Art. 26 – 1. Salvo i casi di particolare tenuità,

qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 36 del codice penale. 2. In caso di recidiva, fermo restando le disposizioni di cui agli art. 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensione dall'esercizio della attività di produzione o commercio di materie prime od oggetti di metalli preziosi per un periodo minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi. Nella determinazione del periodo di sospensione dell'esercizio dell'attività si tiene conto del periodo di sospensione eventualmente eseguito, per i medesimi fatti, a norma dell'art. 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

- **D.M. 8 Luglio 1999 n. 1327079** (misuratori gas)
- **D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 (Sistema sanzionatorio)** – Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999 n. 205 – Titolo VI – capo I (Depenalizzazione dei reati previsti dal codice penale) – Art. 55 (nota) 1. Nel primo comma dell'art. 692 del codice penale le parole "è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire quattrecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila" – Art. 59 (nota) 1. dopo l'art. 19 delle disposizioni coordinamento e transitorie del codice penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931 n. 601, è inserito il seguente: 19-bis – "L'Autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste degli art. ... ,692, Del codice penale è il Prefetto."
- **Decreto 28 marzo 2000 n. 179 (disposizioni amministrative)** "Regolamento recante norme di attuazione della legge 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure." - (Riguarda la verifica prima) - Punti salienti della normativa: L'ufficio centrale metrico comunica alle camere di commercio i nominativi degli organismi certificatori; **Le camere di commercio rilasciano al fabbricante la concessione di conformità metrologica. (la proposta di regolamento camerale ai sensi dell'art. 6 e seguenti è stata depositata in segreteria il 3.11.2000).** Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina unicamente la verifica prima degli strumenti secondo i principi della garanzia della qualità e secondo la procedura della dichiarazione della conformità metrologica, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 2 e all'art. 22, comma 1, del Testo unico, come modificato dalla legge 29 luglio 1991 n. 236 – 2. Restano immutate le disposizioni sul controllo metrologico CEE, ivi compresa la verifica prima CEE, di cui al D.P.R. 12 agosto 1982 n. 798 e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva CEE 71/316."
- **Decreto 28 marzo 2000 n. 182 (disposizioni amministrative)** "Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e camere di commercio" Art. 2 – 1. "La verifica periodica degli strumenti di misura consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle vigenti norme. 2. Gli strumenti di misura devono essere sottoposti a verifica periodica entro sessanta giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione e in seguito secondo la periodicità fissata nell'allegato I, che decorre dalla data dell'ultima verifica effettuata." Art. 3 La verifica periodica è effettuata dalle camere di commercio ... " Art. 4 Verifica eseguita da laboratori accreditati" ... Art. 5 Verifica eseguita dai fabbricanti metrici 1. La verifica periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico verificati e marcati CE dal fabbricante, che opera secondo il sistema di garanzia della qualità della produzione, può essere eseguita per la prima volta nello stabilimento o sul luogo di utilizzazione da parte del fabbricante stesso ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 517 - 2. la verifica periodica di tipo fisso per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformità metrologica, ai sensi delle norme attuative dell'art. 1 della legge 29 luglio 1991 n. 236, può essere eseguita per la prima volta sul luogo di utilizzazione anche dal fabbricante stesso. (nota: Nel caso il contrassegno venga applicato ai sensi dell'art. 5, sotto l'anno di scadenza deve essere riportato il marchio del fabbricante che si avvale della facoltà prevista nello stesso articolo, commi 1 e 2) Art. 6 Strumenti difettosi – strumenti riparati "1. Gli strumenti che in sede di verifica periodica risultano fuori dal campo degli errori massimi ammissibili prescritti dalla normativa vigente, o che presentano difetti tali da pregiudicare l'affidabilità metrologica, per il quale il funzionario responsabile della camera di commercio ha emesso un ordine di aggiustamento, possono essere detenuti dall'utente nel luogo dell'attività purché non utilizzati. Gli stessi strumenti possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verifica periodica, una volta eseguito l'ordine di aggiustamento. 2. L'utente metrico deve richiedere una nuova verifica periodica qualora provveda, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, alla modifica o riparazione dei propri strumenti, che comporti la rimozione di etichette e di ogni altro sigillo di garanzia anche di tipo elettronico." Art. 7 Obbligo degli utenti metrici 1. Gli utenti metrici ... devono : a) garantire il corretto funzionamento ... b) mantenere l'integrità della etichetta ... c) non utilizzare gli strumenti non conformi ... 2. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti a) b) e c) è equiparato ad inadempimento all'obbligo della verifica periodica.
- **C.M. 31.03.2000 n. 165** –
- **C.M. 4.7.2000 n. 1361963** – Convertitori di volume di gas, associati a contatori di gas ammessi a verifica, installati ed in uso al 9 gennaio 1997
- **C.M. 18.7.2000 n. 1362050** del Ministero dell'Industria d.g.a.t.m. – utilizzo degli strumenti metrici a seguito delle modifiche per l'introduzione dell'euro
- **Nota 26.7.2000 n. 2419** PS/cn di Unioncamere, Ufficio legale su verifica prima e verifica periodica degli strumenti di misura – la circolare è esplicativa della normativa di cui ai sopraindicati decreti 179 e 192
- **Nota 19.09.2000 n. 1362494** del Ministero dell'Industria – Decreto 28.03.2000 n. 179 – art. 9 – organismi di certificazione – Il Ministero trasmette un primo elenco di organismi certificatori e comunica che l'elenco aggiornato sarà sempre disponibile sul sito www.minindustria.it ed in particolare Divisione V – Ufficio metrico centrale.
- **D. Lgs. 16 marzo 2001 n. 143** – Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli Uffici metrici provinciali
- **Direttiva 4 maggio 2001** – Modalità di effettuazione della verifica prima CEE sugli strumenti di misura, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982 n. 798, modificato dall'art. 9 della legge 11 maggio 1999 n. 140 – Direttiva rivolta alla Valle d'Aosta
- **Circolare n. 2** (Prot. 1253611) del 4.6.2001 – Decreto ministeriale 28.3.2000 n. 182 recante modifica ed integrazione alla disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici. Quesiti
- **Decreto 10.12.2001** (in G.U. n. 39 del 15.02.2002) – Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura (entra in vigore sessanta giorni dalla pubblicazione)

- **Decreto 27 gennaio 2006** Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio. (GU n. 32 del 8-2-2006)

MEZZI DI TRASPORTO
(Agenzia di consulenza in ...)

Vedere: “agenzia di consulenza mezzi di trasporto”

MICOLOGO

Vedere anche : “Funghi”, “Prestazione di servizi di stampo professionale”.

Requisito: attestato di idoneità della regione.

Normativa: D.M. 686 del 29.11.1996.

MICROFILMATURA DOCUMENTI

Requisito: attività libera

MICROPROPAGAZIONE BIOLOGICA
(riproduzione piante in laboratorio)

Vedere: “vivaio”

Requisito: Autorizzazione Regione Calabria

Nota: Telefoni dell’Ufficio regionale addetto: 0961/744359-741432

MIELE (Produzione di ...)

Vedere: “apicoltura”

Requisito: occorre autorizzazione comunale ai fini sanitari.

Nota: Per la valutazione delle caratteristiche di composizione del miele si fa riferimento al Decreto del Ministero delle Politiche agricole 25 luglio 2003 emanato in applicazione alla Direttiva 2001/110/CE

MINERALI FOSSILI E PIETRE DURE
(diverse dalle pietre preziose ...)

Vedere: “commercio all’ingrosso o al dettaglio in genere, settore non alimentare”

Nota: se diverse dalle pietre preziose, rientrano nell’attività di commercio, settore non alimentare, o (per la lavorazione) tra le attività artigianali.

MINERALI INDUSTRIALI

(Ricerca, coltivazione, trattamento minerali industriali – Analisi materiali estratti)

Vedere: “miniera”, **Vedere:** “cave”

MINIERA (sfruttamento)

Requisito: Concessione Ministero Industria o della Regione

Normativa: R.D. n. 1443/1927 – D. Lgs. 112/1998 art. 34.

Nota: Sono delegate alle regioni le funzioni relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di sfruttamento di minerali solidi e risorse geotermiche.

MINIGOLF

Vedere: “impianti sportivi”

MOLINO

Vedere: “mulino”, **Vedere:** “macinazione”

MOLLUSCHI EDULI LAMELLIBRANCHI

- **COMMERCIO:** **Vedere:** “Commercio al dettaglio settore alimentare), **Vedere:** “Commercio all’ingrosso di prodotti ittici”; **Normativa:** L. 2.5.1977 N. 192 – D. Lgs. 114/98 - Ordinanza

02.03.2000 in G. U. n. 56 del 08.03.2000 (requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche) – **Nota:** E' vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi.

- **PRODUZIONE: Requisito:** Autorizzazione Comunale

MONETA ELETTRONICA (Istituti di emissione di ...)

Requisito: Autorizzazione Banca d'Italia.

Normativa: Legge 1.3.2002 n. 39 (comunitaria 2001)- *“L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica” – “Sono istituti di moneta elettronica le imprese, diverse dalle banche che emettono moneta elettronica”; “moneta elettronica: un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente” – La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica italiani e le succursali in Italia di quelli con sede legale in uno stato Comunitario o extracomunitario” “La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica all'esercizio dell'attività quando ricorrono le condizioni previste ...”*

MONOPOLIO

Vedere: “Generi di monopolio”, **Vedere:** “tabacchi”.

MONTACARICHI

Vedere: “installazione impianti”

MONTA naturale pubblica

Requisito: Autorizzazione della Provincia

Normativa: Legge regionale 23.07.1998 n. 9

MOSTRE E FIERE

- **Organizzazione di mostre, fiere, spettacoli ecc. – Requisito:** autorizzazione comune - **Vedere:** “agenzia”
- **Mostre e Fiere permanenti** (a scopo di pubblicità senza vendita (intesa come attività autonoma non gestita dalla ditta produttrice o venditrice dei prodotti esposti) – **Vedere:** “agenzia di pubblicità”
- **Mostre e Fiere permanenti con inclusa la vendita:** comunicazione al comune (modelli COM – **Vedere:** commercio al dettaglio in genere.

MOTOCICLI

Custodia e noleggio

Vedere: “autorimessa”, **Vedere:** “noleggio”

MUD

Modello unico dichiarazione ambientale

Vedere anche: “Ambiente”

Normativa: L. 25.01.1994 N. 70 - D.M. 4.8.1998 n. 372 (Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto rifiuti)

Nota: CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) 2002 - Si applica per la dichiarazione MUD 2002 e successive.

MULINI (o molini)

Vedere: “macinazione”

Requisito: Licenza della camera di Commercio;

Normativa: Legge 7.11.1949 n. 857 (Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione) - D.L. 4.9.1987 n. 366 (Proroga ecc.) – Legge 3.11.1987, n. 452 (Conversione in legge

del decreto legge 4.9.1987 n. 366) – D. Lgs. 112/98;

Nota: Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 112/98 “sono soppresse le seguenti funzioni: ... Autorizzazione per la realizzazione dei nuovi impianti di macinazione, ampliamenti di macinazione, riattivazione e trasformazione degli impianti di macinazione e operazioni di trasferimento o concentrazione degli stessi, ai sensi del D.P.R. 18.04.1994 n. 386” - Pertanto con D. Lgs. 112/98 è stata abolita la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Industria) - Inoltre ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 112/98 “Lo svolgimento dell'attività (l'esercizio di nuovi mulini per la macinazione dei cereali, il loro trasferimento, trasformazione e ampliamento) si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7.8.1990 n. 241 qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure indicato.. 60 giorni riducibili con regolamento”.

MUNIZIONI- ARMI – ESPLOSIVI

(fabbricazione e riparazione - commercio al minuto e/o all'ingrosso)

Requisiti: licenza Questura o Prefettura o Ministero interni

Normativa: t.u.l.p.s. art. 30 e seg. - Legge n. 1452 del 22.12.1956 – legge 258 del 6.7.1974

MUSICASSETTE

(produzione e/o duplicazione)

Vedere: “Edizioni musicali”, Vedere: “dischi”, “C.D. musicali”

Requisiti: attività libera (Occorre solo comunicazione alla Questura)

Normativa: R.D. 773/31 art. 75 bis – Legge 18.8.2000 n. 248;

Nota: l'art. 8 della Legge 18.8.2000 n. 248 prevede per la “Produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio o cessione a qualsiasi titolo e relativa detenzione di nastri, dischi, videocassette, musicassette o qualsiasi altro supporto contenete fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento” l'obbligo della comunicazione preventiva alla Questura.

Nota: S.I.A.E. (Società Italiana Autori Editori) - 0965-892531 / 0965-892546;

Nota: alla S.I.A.E. si iscrive solo l'autore (artista-produttore) della musica;

Nota: per il commercio vedere “commercio al dettaglio in genere o commercio all'ingrosso in genere”.

NASTRI E TONER

RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO, RIGENERAZIONE NASTRI PER STAMPANTI E MACCHINE DA SCRIVERE, TONER DI STAMPANTI LASER E FOTOCOPIATRICI

Vedere: “Rifiuti”

Nota: Attività normalmente artigianale

NATANTI A MOTORE E NAVI

Nota: Per costruzioni di barche vedere: “barche”, Per noleggio vedere “noleggio”, per la demolizione a scopo recupero vedere “rifiuti” o “recupero”

- **costruzione, riparazione, demolizione** – **Requisiti:** iscrizione all'Albo tenuto dal Ministero della Marina mercantile (legge 234/1989 art. 19); si iscrivono le ditte che vogliono ottenere finanziamenti - **Normativa:** legge 14.06.1989 n. 234 art. 19 – legge 07.08.1990 n. 241 – legge 18.02.1992 n. 280;
- **operazioni portuali** – **Definizione:** Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale – **Requisiti:** occorre autorizzazione dell'Autorità portuale o dell'Autorità marittima (qualora non istituita l'autorità portuale) ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 28.01.1994 n. 84 – Vedere anche: “natanti”, “noleggio”, “nautica” e “barche”
- **servizio pubblico di linea per trasporto persone in acque interne** - **Vedere:** “navigazione interna per trasporto persone e cose”. **Requisiti:** Concessione Regionale; **Normativa:** D.P.R. 616/97 art. 97 –
- **natanti abilitati a servizi pubblici non di linea** – **Requisiti:** Iscrizione al Ruolo e autorizzazione

comunale – Vedere “autoservizi pubblici non di linea”;

NAUTICA

Vedere: anche “porti” e “navigazione”

- **scuole nautiche private:** Requisiti: Autorizzazione della provincia – **Normativa:** D.P.R. 9.10.1997 n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche - Prevede l’autorizzazione regionale per le scuole nautiche; Attualmente l’autorizzazione è di competenza provinciale).
- **corsi di nautica** - Vedere: “istruttore di nautica” e “scuole nautiche” – Vedere: “attività professionali per il turismo”

NAVI

- **costruzione, riparazione, demolizione** - Vedere: “natanti a motore” e/o “barche”
- **Servizio pubblico di trasporto** – Vedere: “trasporto persone”

NAVIGAZIONE PER IL TRASPORTO DI PERSONE O COSE

Vedere: “porti” e “nautica” “natanti” e “noleggio”.

- **IN ACQUE INTERNE** – **Requisito:** Concessione Regionale; **Normativa:** D.P.R. 616/97 art. 97
- **MARITIMA** - **Requisito:** Non occorre documentazione. Inviare comunque visura con A. R. alla Capitaneria di Porto.

NIGHT CLUB

Vedere: “sala da ballo”

Requisiti: licenza comunale

Normativa: D.P.R. 616/77 art. 19 - legge 524/74;

Nota: se vi è somministrazione di alimenti e bevande (Legge 287/91) occorre anche iscrizione al R.E.C. somministrazione e licenza comunale per la somministrazione in locale adibito ad intrattenimento e svago.

NOLEGGIO

Attività libera con eccezione dei seguenti casi:

- **NOLEGGIO AEREI** – (Noleggio di mezzi di trasporto aereo): autorizzazione Ministero dei trasporti
- **NOLEGGIO AEREI ULTRALEGGERI A MOTORE:** Attività in contrasto con la normativa di cui alla Legge 25 marzo 1985 (Disciplina del volo da diporto o sportivo). Iscrizione al Registro delle imprese non possibile, in quanto le leggi che regolano il lavoro aereo, non prevedono la possibilità del noleggio degli aerei ultraleggeri a motore – nota n. 11703 dell’8.8.2001 dell’Aereo CLUB D’ITALIA).
- **NOLEGGIO AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE:** Noleggio da rimessa senza conducente: D.P.R. 19.12.2001 n. 481/2001 – Denuncia inizio attività al Comune in cui si trova la sede legale e per ogni unità locale al Comune nel cui territorio essa è ubicata (Vedere: “noleggio veicoli”)
- **NOLEGGIO AUTOVEICOLI (FINO A 9 POSTI) CON CONDUCENTE** - Noleggio con conducente (Mezzo non superiore a nove posti): Legge 21/1992 – Iscrizione nel Ruolo Conducenti Veicoli e Natanti a Motore tenuto dalla CCIAA competente per territorio in cui si svolge l’attività (non attivato in Calabria) più Autorizzazione comunale – Attività normalmente artigiana (Vedere: “noleggio veicoli”).
- **NOLEGGIO AUTOVEICOLI/AUTOBUS (OLTRE 9 POSTI) CON CONDUCENTE** – Art. 85 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 (codice della strada) – art. 244 reg. al Codice della Strada – Art. 86 TULPS – Autorizzazione comunale - Vedere: anche “trasporto su strada”
- **NOLEGGIO CAMPER** – Vedere: “camper”
- **NOLEGGIO CARROZZE PER MATRIMONI E GIRI TURISTICI A TRAZIONE ANIMALE (con conducente)** – Legge 21/1992 – Iscrizione nel Ruolo Conducenti Veicoli e

Natanti a Motore tenuto dalla CCIAA competente per territorio in cui si svolge l'attività (non attivato in Calabria) più Autorizzazione comunale.

- **NOLEGGIO CD MUSICALI (COMPACT-DISK):** una normativa CEE (la direttiva 92/100 CEE relativa al noleggio) che tutela il diritto d'Autore rende fuori legge il noleggio dei compact disc (Sentenza della Corte di Cassazione n. 1825 del 2.2.1994)
- **NOLEGGIO DI IMBARCAZIONI A MOTORE CON CONDUCENTE** – Vedere anche “Taxi” - **Requisiti:** Per il noleggio imbarcazioni d'alto mare da diporto con skipper: Libretto dell'imbarcazione in cui è indicato dalla Capitaneria di porto che l'imbarcazione è adibita a locazione e/o noleggio con skipper;
- **NOLEGGIO DI IMBARCAZIONI A MOTORE SENZA CONDUCENTE: Requisiti:** Annotazione nei registri di iscrizione tenuti dalla Capitaneria di Porto con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità da diporto, esercenti l'attività di noleggio. Estremi dell'iscrizione nei predetti registri sulla licenza di navigazione. **Normativa:** R.D. 773/31 art. 86 – D.P.R. 616/77 art. 19 – 21.9.94 n. 731 (regolamento della legge 11.2.1971 n. 50) – Art. 10 della legge 23.12.1996 n. 647; D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171. **Nota:** Per le imbarcazioni sul prontuario di Padova e Milano: licenza: Comune (r.d. 773/1931 e D.P.R. 616/1977 art. 19) – sul prontuario di Novara: Copia della licenza di navigazione con annotazione della destinazione al noleggio - Del resto il Consiglio di Stato in data 13 ottobre 1961 n. 828 in Riv. Amm. 1965, 752 ha stabilito che *“Sebbene nulla vieti che l'attività svolgentesi nell'ambito del demanio marittimo e come tale soggette al potere di vigilanza e di polizia delle autorità marittime, ai particolari fini delle esigenze della navigazione e della tutela del traffico marittimo, siano al tempo stesso soggette ai poteri di polizia delle normali autorità di P.S., ai fini che a queste sono propri, la vigente legislazione non consente di sottoporre a licenza di polizia il noleggio dei natanti con motore fuoribordo, non potendo assimilarsi detta attività al noleggio degli autoveicoli”*. In ogni caso per detta attività occorre fare riferimento al “Regolamento recante norme per l'esercizio della locazione e del noleggio delle unità da diporto” in G.U. n. 304 del 30.12.1994 in cui si stabilisce che l'attività è le imbarcazioni sono soggetti ad iscrizione in particolari registri tenuti dall'autorità marittima.
- **NOLEGGIO DI NAVI** (da verificare concretamente di volta in volta con la capitaneria di porto) – In ogni caso occorre il libretto della nave e il titolo di possesso. In caso contrario inviare visura con A.R. alla Capitaneria di porto.
- **NOLEGGIO DI STUDI TECNICI ATTREZZATI (tipo affitto temporaneo di studi tecnici attrezzati)** – Chi affitta lo studio dovrà avere le eventuali autorizzazioni necessarie per svolgervi l'attività dichiarata.
- **NOLEGGIO DI VEICOLI E IMBARCAZIONI CON CONDUCENTE E TAXI** – per i veicoli: Vedere: “noleggio autoveicoli con conducente”. Per le imbarcazioni occorre il libretto dell'imbarcazione in cui è indicato dalla Capitaneria di porto che l'imbarcazione è adibita a locazione e/o noleggio; Occorrerebbe anche l'iscrizione al ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla Camera di Commercio (legge 21/1992 e norme regionali) – tuttavia in molte regioni, compresa la Regione Calabria, la legge 21 non è ancora operante. Per il noleggio delle imbarcazioni da diporto con conducente vedasi anche “Regolamento recante norme per l'esercizio della locazione e del noleggio delle unità da diporto” in G.U. n. 304 del 30.12.1994 in cui si stabilisce che l'attività è le imbarcazioni sono soggetti ad iscrizione in particolari registri tenuti dall'autorità marittima. (N.B. l'art. 10 del D.L. 21.10.1996 n. 535 (aggiunto dalla legge di conversione 23.12.1996 n. 647) ha istituito il titolo professionale di conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per acque marittime ed interne (viene rilasciato dal Capo circondario marittimo di iscrizione per la gente di mare (per le acque interne dall'Ufficio di iscrizione per il personale della navigazione delle acque interne - detto titolo professionale è abilitante per la conduzione di dette imbarcazioni da diporto adibite al noleggio);
- **NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE: Requisiti:** Presa d'atto del Comune - **Normativa:** D.P.R. 19.12.2001 n. 481 in G.U. n. 37 del 13.02.2002 (Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente); **Nota:** dopo le autorimesse il Governo ha semplificato anche la

procedura di autorizzazione al noleggio di autovetture senza conducente. Anche in questo caso per avviare l'attività è sufficiente presentare una semplice dichiarazione di inizio attività direttamente al comune dove è ubicata la sede legale dell'impresa e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa; **Nota:** Art. 1 del D.P.R. 19.12.2001 n. 481 recita *“L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente è sottoposto a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, al comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si presenta la denuncia”*. L'Ente locale avrà poi cinque giorni di tempo per trasmettere al Prefetto copia della denuncia di inizio attività. Il Prefetto, entro 60 giorni da ricevimento della comunicazione, può comunque sospendere o vietare l'esercizio dell'attività per motivate esigenze di pubblica sicurezza.

- **NOLEGGIO GIOCHI** – Vedere: “ludoteca”, vedere: “Apparecchi automatici per il pubblico” vedere: “Apparecchi elettromeccanici da intrattenimento”, vedere: “Noleggio apparecchi per videogiochi”
- **NOLEGGIO MACCHINE AGRICOLE** – Attività non sottoposta ad adempimenti preventivi; Può essere attività agricola per connessione;
- **NOLEGGIO O CUSTODIA DI CICLI E MOTOCICLI** – Vedere: “cicli e motocicli”
- **NOLEGGIO NATANTI:** **Vedere anche** “Noleggio imbarcazioni”, Vedere: “Locazione e noleggio di unità da diporto” – **Definizione:** Sono “natanti” le imbarcazioni non munite di libretto di navigazione – **Requisito:** Presa d'atto della Capitaneria di porto
- **NOLEGGIO TELEFONI CELLULARI** – Attività non soggetta ad adempimenti preventivi
- **NOLEGGIO VIDEOCASSETTE E FILM:** Vedere: “Dischi, videocassette, musicassette, videogiochi”; **Requisiti:** attività libera (occorre comunque comunicazione alla Questura); **Nota:** prima del D. Lgs. 112/98 occorre la presa d'atto della Questura (r.d. 773/1931). **Nota:** l'art. 75-bis del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.06.1931 n. 773 (inserito dalla recente legge sul diritto di autore) prevede che: *“Chiunque intenda esercitare a fini di lucro attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore, che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno”*
- **NOLEGGIO DI APPARECCHI PER VIDEOGIOCHI DA INSTALLARE IN SALE GIOCO O PUBBLICI ESERCIZI** – **Requisito:** nulla osta di distribuzione rilasciato dai Monopoli di Stato – T. U. 773/1931, art. 86, 110 – D. L. 269/2003 - **Vedere anche:** “Dischi, videocassette, musicassette, videogiochi e Apparecchi elettromeccanici da intrattenimento (Videogiochi ecc.)” (Monopoli di Stato – Sito www.aams.it - Tel. 090/679650 – Fax 090/663451 – e-mail: sezione.messina@aams.it)

NUMERO MECCANOGRAFICO ALL'ESPORTAZIONE

Vedere: “Codice meccanografico all'esportazione”

Requisiti: Viene rilasciato dalla Camera di Commercio alle imprese produttrici o commerciali.

Normativa: Circolare 19.11.1998 n. 3456/C

NUMISMATICA (commercio al minuto)

Vedere anche: “commercio in generale, settore non alimentare”, “filatelia”, “usato”.

Requisiti: Modello COM (per attività commerciale) e presa d'atto del comune (per l'usato).

Normativa: D. Lgs. 112/98 - D. Lgs. 114/98

OCCHIALI DA SOLE

Vedere anche: “dispositivi di protezione individuale”

Normativa: D.L. 04.12.1992 n. 475 - Circolare MICA n. 3456/c del 19.11.1998 Prot. 571259.

OCEANOGRAFIA (servizi)

Requisiti: occorre il possesso o la disponibilità di un natante regolarmente abilitato dalla Capitaneria di Porto.

OCULISTA, OPTOMETRISTA, OTTICO

Vedere: “ambulatori” o “poliambulatori”

ODONTOIATRA

Vedere: “dentista (società)”, “ambulatori” o “poliambulatori”

ODONTOTECNICO

Vedere: “Arti ausiliari e delle professioni sanitarie”.

Requisito: Diploma di abilitazione registrato o vistato c/o A.s.l. più autorizzazione sanitaria per i locali;

Normativa: R.D. 1334/1928 – R. D. 1265/1934 art. 140

Nota: Se l'attività non viene svolta direttamente dal titolare, o da un socio o legale rappresentante debitamente abilitato, dovrà essere nominato un direttore tecnico che abbia i requisiti previsti.

Nota: le arti ausiliari e delle professioni sanitarie comprendono anche: ottico, ernista, infermiere radiologo, levatrice, ostetrica, puericultrice.

OGGETTI PREZIOSI

Descrizione attività: Art. 127 TULPS *“I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta anche se si trovino in località diverse. L'obbligo della licenza spetta, oltreché ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio nel territorio dello stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi devono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo dove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana”*

- **Fabbricazione e importazione:** R.D. 773/1931 art. 127 – Legge 46/1968 - Licenza Questura - Registro legge n. 46/1968 tenuto dalla Camera di commercio e iscrizione Ufficio metrico per marchio di identificazione – Nota: se attività è artigiana non occorre la licenza della Questura)
- **Commercio ingrosso:** licenza Questura e REC (legge 426/71) - ora licenza Questura in quanto il REC è stato abolito dalla legge 114/98 e autodichiarazione alla Camera di Commercio
- **Commercio al dettaglio:** D. Lgs. 114/98 - Comunicazione COM1 al Comune (o Autorizzazione (COM2) del Comune e Licenza Questura (anche per l'oro usato – Vedere: usato)
- **Mediatore:** ruolo mediatori tenuto da Camera di commercio e licenza questura (legge n. 38/1989)
- **Rappresentante e/o agente di commercio:** Ruolo agenti e rappresentanti presso Camera di commercio e licenza questura.

Nota: con l'art. 16 della legge 112/98 è stato stabilito che: All'art. 127, comma primo, del TULPS approvato con r.d. 773/31 e succ. mod. sono sopprese le parole “i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini” - Modifiche alle attività a seguito del D. Lgs. 112/98 - E' soppressa la licenza della Questura per l'attività di orafo. Si tratta quindi di attività libera da vincoli preventivi. La licenza della Questura rimane per l'attività di fabbricante, commerciante e mediatore di oggetti preziosi.

Nota: Oggetti preziosi: quelli costituiti da metalli preziosi (argento, oro, platino, palladio), coralli, perle, pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi e ogni altra pietra unita ai metalli preziosi)

Nota: I fabbricanti di oggetti in metallo prezioso devono ottenere il marchio d'identificazione, richiedendolo alla Camera di Commercio, che provvede alla tenuta del registro degli assegnatari dei marchi di identificazione.

Nota: Le attività di:

- FABBRICAZIONE DI OGGETTI PREZIOSI

- COMMERCIO DI OGGETTI PREZIOSI (al minuto /all'ingrosso)
- MEDIATORI DI OGGETTI PREZIOSI
- COMMERCianti, FABBRICANTI ED ESERCENTI STRANIERI CHE INTENDONO FARE COMMERCIO NEL TERRITORIO DELLO STATO DI OGGETTI PREZIOSI DA ESSI IMPORTATI
- AGENTI RAPPRESENTANTI, COMMESSI VIAGGIATORI E PIAZZISTI DI COMMERCianti, FABBRICANTI ED ESERCENTI STRANIERI CHE INTENDONO FARE COMMERCIO NEL TERRITORIO DELLO STATO DI OGGETTI PREZIOSI DA ESSI IMPORTATI
- FABBRICANTI DI ARTICOLI CON MONTATURE O GUARNIZIONI IN METALLI PREZIOSI
- COMMERCianti DI ARTICOLI CON MONTATURE O GUARNIZIONI IN METALLI PREZIOSI

possono iniziare l'attività ai sensi dell'art. 19 della legge 7.8.1990 n. 241, come sostituito dall'art. 2 della legge 22.12.1993 n. 537 avendo presentato alla competente Questura la denuncia di inizio attività. L'interessato in tal caso fornirà apposita dichiarazione compilando l'apposta sezione dei modelli di richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese.

OGGETTI PREZIOSI USATI

Vedere: "oro usato"

Nota: Con lettera n. 14/EPAS/2003 del 15.03.2003 la Questura di Reggio Calabria ha comunicato che il Ministero dell'Interno con circolare n. 557/B.21661.12020 (2) del 17 febbraio 2003 ha stabilito "...Di seguito alla nota dell'Interno n. 557/B.24111.12020 (2) del 12.3.2002, con cui sono stati forniti alcuni chiarimenti in ordine alla portata applicativa delle innovazioni introdotte dal regolamento di semplificazione di cui al D.P.R. n. 311/2001, si rende necessario precisare che lo stesso regolamento non ha modificato il titolo autorizzatorio occorrente per il commercio di oggetti preziosi usati, che rimane quello previsto dall'art. 127 del T.U.L.P.S."- Pertanto per il commercio sia al minuto che all'ingrosso di oggetti preziosi usati occorre sia la presa d'atto del Sindaco (art. 126 TULPS) che la licenza della Questura (art. 127 del TULPS)

OGGETTI USATI

Vedere: "usato"

OICR

Organismi di investimento collettivo del risparmio

Vedere: Gestione collettiva del risparmio

Normativa: D. Lgs. 385/93 (T.U. Bancario) – D. Lgs. 24.02.1998 n. 58 art. 1 e art. 33 e seguenti – SICAV e Fondi comuni di investimento.

OLI

- **OLI ANIMALI E VEGETALI** (produzione) – **Requisiti:** Licenza U.T.I.F. e autorizzazione sanitaria; **Normativa:** Legge 1385/56 -
- **OLI ESAUSTI** - Vedere: "rifiuti" – **Requisiti:** a) Per smaltimento e stoccaggio - autorizzazione regionale – b) per trasporto: iscrizione Albo Smaltitori presso CCIAA Catanzaro (Nota: Se trasporto ai fini del riciclaggio autorizzazione semplificata della Provincia – Vedere: "riciclaggio"); **Normativa:** d.p.r. 691/1982
- **OLI ESSENZIALI** (produzione olio di bergamotto) - licenza UTIF e autorizzazione sanitaria
- **OLI MINERALI** – Gestione depositi commerciali – Vedere: "carburanti" – Vedere: "prodotti petroliferi" – **Requisiti:** Autorizzazione Regionale - Ufficio competente: Regione Calabria, Settore 24 Industria, Viale Cassiodoro, Palazzo Europa, 88100 S. Maria di Catanzaro – Tel. (0961) 858300; 856313; - fax 63505; 61209;

OLIO

- **OLIO D'OLIVA** (produzione); **Requisiti:** Licenza sanitaria per il frantoio e autorizzazione comunale per lo smaltimento dei reflui; **Normativa:** Legge 1407/60; **Nota:** L'olio d'oliva non può essere venduto sfuso;
- **OLIO D'OLIVA** (imbottigliamento); **Requisiti:** autorizzazione sanitaria specifica
- **OLIO DI SEMI** (produzione); **Requisiti:** licenza UTIF e autorizzazione sanitaria ; **Normativa:** t.u. 1217/1954 – D. L. 510/1961

OMEOPATICI

Vedere: “medicinali omeopatici”, Vedere “Prodotti omeopatici”

Nota: vedere Legge Finanziaria per il 2003 (art. 52, commi 13, 14, 15 e 17)

ONLUS

Vedere: “Organizzazioni non lucrative di utilità sociale”

ONORANZE FUNEBRI

Note:

- **Per impresa disbrigo pratiche** (Vedere: “funebri”) – **Requisiti:** Licenza Comune; **Normativa:** R.D. 773/1931 art. 115 –.
- **Per il commercio di articoli funerari** (Vedere: “commercio in genere, settore non alimentare” - **Normativa:** legge 114/98.
- **Per il trasporto funebre:** **Requisiti:** Libretto di circolazione del veicolo con relativa annotazione per il trasporto e autorizzazione sanitaria del comune per il mezzo.

OPERATORE CAD

Nota: Il CAD è un programma applicativo che consente di creare o riprodurre oggetti e disegni mediante l'utilizzo di un computer. Quindi in generale l'operatore CAD svolge prestazioni di servizi rientranti nell'ambito del lavoro autonomo, a meno che la sua attività non sia organizzata in forma d'impresa. Poiché normalmente l'operatore CAD si limita a riportare progetti dal cartaceo al supporto informatico, il codice di attività che più si adatta a questa attività appare il 72300. L'attività di questo operatore, così come quella di qualunque altro lavoratore autonomo, può essere svolta anche nei confronti di un solo committente.

OPERAZIONI A PREMIO

Normativa: R. D. L. 19.10.1938 n. 1933. Dal 1° gennaio 1998 per le operazioni a premio non è più necessaria la richiesta di autorizzazione ministeriale ma è sufficiente una comunicazione al Ministero dell'Industria e del Commercio (art. 19 legge 449/97 – D.P.R. 430 del 26.10.2001) – Informazioni e modulistica sul sito www.minindustria.it o www.attivitàproduttive.it

OPERAZIONI PORTUALI

Definizione attività: Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale

Requisiti: occorre autorizzazione dell'autorità portuale o dell'autorità marittima (qualora non istituita l'autorità portuale)

Normativa: art. 16, comma 1, della legge 28.01.1994 n. 84

OPERE D'ARTE

Vedere: antichità, usato, gallerie, arte;

Nota: se si tratta di opere d'arte nuove o non antiche l'attività è regolata solamente dalla legge 114/98

OPTOMETRISTA, OCULISTA, OTTICO

Requisiti: autorizzazioni sanitarie

ORAFO

Vedere: oggetti preziosi, artigianato, commercio in genere

Normativa: R.D. 773/1931 art. 127 – Legge 46/1968 – D. Lgs. 112/98 – D. Lgs. 114/98

ORCHESTRA

(complesso e/o banda musicale)

Vedere: “prestazioni di stampo professionale”

Normativa: circolare MICA n. 3202/C p. 1.1.1.

Nota: si iscrivono solo le società regolari

OREFICERIA

Vedere: “oggetti preziosi”, “orafo”

ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE, DI ISPEZIONE E LABORATORI DI PROVA

Normativa: D. M. (attività produttive) 9.5.2003 n. 156 (Criteri e modalità per il rilascio dell’abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.P.R. 21.4.1993 n. 246)

ORGANIZZAZIONE DEI PRODUTTORI

Requisiti delle organizzazioni dei produttori: L’art. 3 del D. Lgs. 27 maggio 2005 n. 102 stabilisce che: “1. Le organizzazioni dei produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie: a) società di capitali avente per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti a da società cooperative agricole e loro consorzi. b) società cooperative agricole e loro consorzi; c) società consortili di cui all’art. 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.”

Normativa: Legge 20.10.1978, n. 674; D. Lgs. 18.05.2001 n. 228; Legge 7 marzo 2003, n. 38; D. Lgs. 27 maggio 2005 n. 102 (Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera e), della Legge 7 marzo 2003, n. 38).

ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI

Vedere: anche “organizzazione dei produttori” e “ortofrutticoli freschi”

Normativa: Regolamento CEE 2200/96 del 28.10.1996 – D. Lgs. 1.2.2000 n. 57;

ORGANIZZAZIONE CONGRESSI E SPETTACOLI

Vedere anche: “Agenzia d’affari per l’organizzatore di congressi”.

Requisiti: licenza Comune;

Normativa: r.d. n. 773/1931 art. 115 – D. Lgs. 112/98

Nota: Prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 112/98 occorre licenza della Questura

Nota: Allestimento sale e noleggio attrezzature: Se l’impresa si limita a fornire le attrezzature per le manifestazioni che altri organizzano non occorre nessuna documentazione (L’impresa sarà iscritta come attività di noleggio attrezzature per congressi).

Nota: AGENZIA TEATRALE, REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI MUSICALI E DI BALLETTO, ORGANIZZAZIONE E PRODUZIONE DI SPETTACOLI CONTO TERZI: Vedere: agenzia d’affari

Nota: OPERATORE TURISTICO – ORGANIZZATORE PROFESSIONALE DI CONGRESSI – Vedere: attività professionali del turismo

Nota: ORGANIZZAZIONE E PRODUZIONE DI SPETTACOLI PER CONTO PROPRIO: Ogni singolo spettacolo è soggetto ad autorizzazione del Comune (art. 19 D.P.R. 616/77) – Occorre l’autorizzazione della Commissione pubblico spettacolo per la sede.

Nota: L’attività di organizzazione spettacoli per conto terzi è incompatibile con quella in conto

proprio

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Vedere: “associazioni”

Normativa: L. 266/91

Requisito: Iscrizione presso i Registri generali per il volontariato istituiti presso le Regioni o le Province; possono iscriversi in detti registri le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 3; L'iscrizione ha funzione di pubblicità dichiarativa.

ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG)

Vedere anche: “associazioni”

Normativa: L. 49/87

Requisito: Presso il Ministero degli Esteri Registri è istituito l'Elenco delle ONG che hanno ottenuto il riconoscimento di idoneità concesso dal Direttore per la cooperazione allo sviluppo. Possono iscriversi le organizzazioni che siano state costituite almeno tre anni prima; L'iscrizione ha funzione di pubblicità costitutiva.

ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS)

Vedere anche: “associazioni”

Normativa: L. 460/1997

Requisito: Presso il Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, è istituita l'anagrafe unica delle ONLUS. I soggetti che intraprendono l'esercizio di attività previste per le ONLUS ne danno comunicazione all'Agenzia delle Entrate mediante apposito modulo approvato con decreto del Ministero delle Finanze. Possono iscriversi gli enti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10. L'iscrizione ha funzione di pubblicità costitutiva.

ORO

A) COMMERCIO DI ORO – Comunicazione all'Ufficio Italiano Cambi. Nel periodo di prima applicazione della legge: Chi è già autorizzato ai sensi del DPR 148/1988 da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge (5.2.2000), e ha commercializzato almeno 30 Kg. di oro all'anno ha tre anni di tempo per eseguire la comunicazione (dotandosi dei requisiti prescritti); Chi è in attività alla data di entrata in vigore della legge ma non soddisfa le condizioni sopraindicate ha solo un anno di tempo.

B) OPERAZIONI FINANZIARIE IN ORO – Vedere: “attività finanziarie”. Nota: Se le attività finanziarie danno luogo alla materiale consegna dell'oro l'impresa è tenuta a specifica comunicazione all'UIC.

Normativa: Legge 17.1.2000 n. 7.

ORO USATO

Vedere: “oggetti preziosi”; Vedere: “usato”

Normativa: Con nota n. 14/EPAS/2003 del 15.03.2003 la Questura di Reggio Calabria ha comunicato che il Ministero dell'Interno con circolare n. 557/B.21661.12020 (2) del 17 febbraio 2003 ha stabilito “...Di seguito alla nota dell'Interno n. 557/B.24111.12020 (2) del 12.3.2002, con cui sono stati forniti alcuni chiarimenti in ordine alla portata applicativa delle innovazioni introdotte dal regolamento di semplificazione di cui al D.P.R. n. 311/2001, si rende necessario precisare che lo stesso regolamento non ha modificato il titolo autorizzatorio occorrente per il commercio di oggetti preziosi usati, che rimane quello previsto dall'art. 127 del T.U.L.P.S.”- Pertanto per il commercio sia al minuto che all'ingrosso di oggetti preziosi usati occorre sia la presa d'atto del Sindaco (art. 126 TULPS) che la licenza della Questura (art. 127 del TULPS)

OROLOGERIA

Se sono trattati orologi preziosi vedere: “oggetti preziosi”, in caso contrario vedere “commercio in generale, settore non alimentare”

OSPITALITA' RURALE

Vedere: “agriturismo” e “Bed & Breakfast”

Normativa: Legge 122/2001 (in G.U. 87 del 17.4.2001) – Prevede la possibilità per le regioni di disciplinare l'attività di alloggio e prima colazione in alloggi rurali (tipo Bed e Breakfast limitato però solamente agli agricoltori)

ORTOFRUTTICOLI

- **Commercio ingrosso** - dichiarazione inizio attività alla Camera di Commercio legge 114/98 con dichiarazione del possesso dei requisiti per l'alimentare
- **Commissionari, mediatori, astatori:** **Vedere:** “Commissionari in genere”, **Vedere:** “Astatori carne ortoflorofrutticoli prodotti ittici”
- **Esportazione di ortofrutticoli e Agrumari** - iscrizione Albo nazionale c/o I.C.E. (istituto commercio estero) ai fini dell'esportazione – legge n. 31 del 25.01.1966 – Legge 1000/67

Nota: Ortofrutticoli Freschi - Ortoflorofrutticoli (Da circolare Minindustria n. 3171/C del 24 novembre 1988: “Assimilazione commercio ingrosso prodotti floricoli al commercio ingrosso ortofrutticoli previsto da art. 61, comma 12, lett. A D.M. 04.08.1988 deriva da medesima assimilazione prevista da art. 54, lettera C, D.P.R. 24.07.1977 n. 616, e da sottoposizione at stesse norme disposta da leggi regionali su commercio e mercato ingrosso. Conseguenza detta assimilazione è iscrizione al albo legge 25 marzo 1959, n. 125, per chi intenda iniziare commercio ingrosso prodotti floricoli o chiedere passaggio iscrizione a tale albo da registro legge 426”. - Legge 114/98 art. 5 comma 11 recita “L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'art. 3 della legge 25.03.1959 n. 125 è soppresso” - detto articolo entrerà in vigore unitamente alla legge 114/98.

ORTOPEDIA – ORTOPEDICO

(fabbricazione di articoli di ortopedia, protesi, articoli sanitari)

Requisiti: Diploma di abilitazione vistato dalla USL

Normativa: r.d. n 1265/1934 art. 140

OSSIGENO TERAPEUTICO

Vedere: “GAS medicali/medicinali”

Produzione (e distribuzione): Licenza /autorizzazione Ministero della sanità –

Commercio all'ingrosso: Autorizzazione della regione

Commercio al minuto: Vedere: farmacie

Normativa: Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34, art. 127 (prevede delega al Comune per “b) l'autorizzazione all'apertura di depositi all'ingrosso di medicinali e di gas medicinali”)

OSPIZI

(gestione di ospizi)

Vedere: “case di riposo per anziani”

Normativa: D.P.R. 616 del 24.7.1997

Nota: codice attività 55.23.2

OSTELLO PER LA GIOVENTU' (complessi ricettivi turistico-sociali)

Vedere: “imprese turistiche”

Requisito: autorizzazione comunale

Normativa: Legge 326/1958 – D.P.R. 616/1977 art. 60/C - Legge 217 del 17.05.1983 art. 5 e 12 -

Legge Regionale Calabria 07.03.1995 n. 4 – Legge 135/2001.

Nota: La normativa precedente alla legge 135/2001 prevedeva l'iscrizione al REC strutture ricettive e l'autorizzazione comunale.

Nota: L'ostello per la gioventù normalmente viene gestito da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti senza scopo di lucro ai fini del turismo sociale.

OSTERIA

Vedere: “somministrazione di alimenti e bevande”

Requisiti: REC somministrazione e autorizzazione comunale.

Normativa: Legge 524/1974 – D.P.R. 616/1977 art. 19 – Legge 217/91

OSTETRICA - OSTETRICIA

Vedere: arti ausiliari e delle professioni sanitarie

Requisiti: attestato abilitazione registrato c/o A.s.l.

Normativa: R.d. 1334/1928

Nota: il R. d. 1334/1928 comprende anche le professioni di ottico, odontotecnico, ernista, infermiere radiologo, levatrice, puericultrice

OTTICO, OCULISTA, OFTALMICO, OPTOMETRISTA

(Professione di ...)

Vedere: Arti ausiliari e delle professioni sanitarie, oculista optometrista, professioni sanitarie

Requisiti: attestato abilitazione (diploma) registrato c/o A.s.l.

Normativa: R.d. 1334/1928 - r.d. 1265/1934 art. 140)

Nota: r.d. 1334/1928 comprende anche le professioni di odontotecnico, ernista, infermiere radiologo, levatrice, ostetrica, puericultrice

OTTICI (Commercio al minuto di articoli)

Requisiti: diploma di ottico più normativa sul commercio (D. Lgs. 114/98 e norme regionali)

Nota: prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 114/98 occorre iscrizione al REC e autorizzazione comunale

OUTSOURCING

Descrizione attività: E' la terziarizzazione di alcune o tutte le attività della logistica di un'azienda che vengono assegnate ad un fornitore di servizi logistici allo scopo di raggiungere uno o più di questi obiettivi: ridurre i costi, aumentare la flessibilità, migliorare il livello di servizio. (Vedere: anche “logistica”)

PACCHI (trasporto di ...)

Vedere anche: “poste private”

Normativa: D.P.R. 156/73 - Legge 662/96 art. 2, comma 19

Requisiti: Distribuzione o recapito (Corriere per recapito) pacchi inferiori a 20 Kg. - Attestato di concessione rilasciato dalla Direzione Provinciale delle poste.

Nota: il trasporto di pacchi affrancati o di peso superiore ai 20 kg. o effettuato nell'ambito del territorio comunale è attività non soggetta a concessione tranne che non si configuri come AGENZIA DI AFFARI PER TRASPORTO PACCHI (Vedere: “agenzia”) ovvero come AUTOTRASPORTO DI COSE CONTO TERZI (Vedere: “autotrasporto conto terzi”) ovvero come SPEDIZIONIERE (Vedere: “spedizionario”)

PALESTRA

(palestre sportive, scuole di danza moderna e piscine realizzate e/o gestite da privati)

Requisiti: occorre autorizzazione ai fini sanitari (salubrità ecc.)

Normativa: R.D. 18.6.1931 n. 777

Nota: Vedere circolare 997 sett. I sez. I del 11/6/99 della Prefettura di Reggio Calabria.

Fac-simile autorizzazione comunale per palestra

COMUNE DI _____	
Provincia di _____	
Settore _____	Ufficio _____
Autorizzazione n. _____	
AUTORIZZAZIONE AGLI EFFETTI SANITARI PER L'ESERCIZIO DI PALESTRA	
Il Responsabile del Settore	
Vista la domanda presentata in data ____ dal Sig. ____ nato a ____ il ____ e residente in ____ Via ____ codice fiscale ____ tendente ad ottenere l'autorizzazione agli effetti sanitari per l'esercizio di palestra, nei locali siti in questo Comune Via ____ n. ____	
Visto il R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265 di approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie	
Visto il nulla osta di idoneità dei locali, come da verbale del responsabile dell'Ufficio ____ di ____ - A.S.L. n. ____ prot. n. ____- del ____	
Visto il decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267	
AUTORIZZA	
Agli effetti sanitari per quanto di competenza la Ditta ____ nato a ____ il ____ e residente in ____ Via ____ Codice fiscale ____ per l'esercizio di palestra nei locali al piano terra di questo Comune Via ____ n. ____	
Il titolare dovrà dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione del nome, ragione sociale e sede dell'impresa, per l'aggiornamento dell'autorizzazione.	
Nel caso di variazione dell'ubicazione e/o dell'attività dell'esercizio autorizzato, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione e nel caso di modifiche dei locali ed impianti, dovrà essere richiesto preventivo nullaosta.	
In caso di mancato rispetto delle norme sanitarie vigenti o su segnalazione del Servizio Sanitario, per qualsiasi infrazione, il Sindaco disporrà la chiusura temporanea dell'esercizio o nei casi più gravi la revoca dell'autorizzazione all'esercizio	
____ lì ____	Il
Responsabile del Settore	

PALIFICAZIONE E PASSAGGIO DI FILI PER L'ENERGIA ELETTRICA

Vedere: "impresa edilizia"

PANE – PANIFICI

Produzione (attività normalmente artigiana) – Requisito: Con decreto Legge 223/06 convertito in legge 248/2006 "l'impianto di un novo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune competente per territorio ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241. la dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico sanitari e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, del titolo abitativo edilizio e del permesso di agibilità, nonché dell'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito"

Nota: La vendita di pane fresco è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banche di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 3. In assenza di tali banche, consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice. **Normativa:** Ordinanza 02.03.2000 in G. U. n. 56 del 08.03.2000 (requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche)

Nota: L'artigiano purché iscritto all'albo degli artigiani può vendere al minuto il pane di propria produzione nei locali di produzione o in locali adiacenti.

Nota: Solo vendita di pane (senza produzione) – Vedere: commercio al minuto in generale (Legge 114/98) settore alimentare

Nota: Normativa precedente all'entrata in vigore del D. L. 4 luglio 2006 n. 223: occorre la licenza CCIAA - **Normativa:** Legge 31.07.1956 n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione) - Legge 13.7.1966 n. 611 (Orari degli addetti alla panificazione) - Legge 4 luglio 1967 n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e della pasta alimentare) - Circolare MICA 404/70 - D.P.R. 283/1993 - Circolare MICA 161/97 - D.P.R. 502/98 - D. Lgs. 112/98 art. 22 "E' soppresso il visto annuale della camera di commercio industria artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 7 della legge 31.07.1956 n. 1002. Lo svolgimento dell'attività (l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti) si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7.8.1990 n. 241 qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure indicato (60 giorni riducibili con regolamento) -

PANE SENZA GLUTINE (per persone affette da celiachia)

Vedere: “panificio”, Vedere: “prodotti destinati ad un'alimentazione particolare”.

Normativa: Decreto 1° luglio 1982 e Decreto 8 giugno 2001.

PARAFULMINI

Vedere: “scariche atmosferiche”

Nota: Per installazione impianti in edifici ad uso civile legge 46/90

PARCHEGGIO PRIVATO/PARCHEGGIO PUBBLICO

Vedere: “autorimessa”

PARCHEGGIO SU AREA PUBBLICA

Requisito: Concessione comunale

PARRUCCHIERE

Vedere: “acconciatori”

PASTA FRESCA

- **produzione** - iscrizione artigianato (se l'attività non è artigiana occorre autorizzazione sanitaria e dichiarazione di svolgere l'attività per mezzo di personale dipendente; in assenza la pratica sarà trasmessa all'artigianato) - Vedere anche: “gastronomia”.
- **solo vendita** - Vedere: “commercio” settore alimentare
-

PASTICCERIA (produzione e/o vendita)

- **produzione** - iscrizione artigianato - se non artigiana (autorizzazione sanitaria e dichiarazione di svolgere l'attività per mezzo di personale dipendente; in assenza la pratica sarà trasmessa all'artigianato) - Vedere: “gastronomia”
- **solo vendita** - Vedere: “commercio in genere” settore alimentare

PEDICURE

Vedere: “estetista”

PEGNO (Agenzia di prestiti su pegno)

Requisito: Licenza Questura

Normativa: d. 773/1931 art. 115

PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE

(Produzione – Riproduzione - Noleggio)

Vedere anche: Dischi, videocassette, musicassette, videogiochi;

Requisito: attività libera

Nota: Prima dell'emanazione del D. Lgs. 112/98 occorre presa d'atto della Questura (ai sensi del r.d. 773/1931 art. 75).

Nota: Art. 75-bis del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.06.1931 n. 773 (inserito dalla legge sul diritto di autore) “*Chiunque intenda esercitare a fini di lucro attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenete fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore, che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno*”

PENSIONATO

- **per animali** – Nulla osta della USL ai sensi del D.P.R. 08.02.1954 n. 320
- **per anziani** - Vedere: “case di riposo” – Vedere: “Servizi socio assistenziali”
- **universitario** – Autorizzazione comunale

PENSIONE

Vedere: “Albergo, Locanda, Ostello per la gioventù, Villaggio turistico, Campeggio, Affittacamere, Case per vacanze, Imprese turistiche”.

PERITI

- **Periti assicurativi (Perizie assicurative su veicoli e natanti):**
 - **Requisiti:** Iscrizione al Ruolo Periti Assicurativi presso ISVAP (G.U. 8.9.2000 n. 210 – provvedimento n. 01674 – norme di organizzazione e funzionamento del collegio di garanzia per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di assicurazione e riassicurazione e del ruolo dei periti assicurativi); Al ruolo si iscrivono solo le persone fisiche e non le società.
 - **Normativa:** Legge 17.02.1992 n. 166 – D. Lgs. 13.10.1998 n. 373 (Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969 n. 990 derivanti dalla circolazione, dal furto e dell'incendio degli stessi)–
 - **Nota:** ISVAP (Istituto Vigilanza Assicurazioni Private) - Via del Quirinale n. 21 – Roma – Tel 06.421331 – fax 06.42133206 – sito www.isvap.it) –
 - **Nota:** Prima occorre l'iscrizione al ruolo nazionale C/o Ministero Industria.
- **Periti ed esperti vari (ad esclusione dei Periti assicurativi):**
 - **Requisiti:** Iscrizione all'apposito ruolo c/o CCIAA -
 - **Nota:** se **Ditta Individuale:** attività professionale non è iscrivibile al Registro delle imprese (Vedere: “prestazione di servizi di stampo professionale”) – se **Società:** non occorre alcuna documentazione salvo la dimostrazione di avere personale (soci o dipendenti) iscritti ai vari ruoli

PESA PUBBLICA

Requisito: Iscrizione al ruolo presso CCIAA

Normativa: D.M. 26.11.1954 – D. M. 10.12.1956

Vedere anche: “stimatori” e “periti ed esperti vari”

PESCA

Vedere anche: “imprenditore ittico”

- **Gestione di impianto per la pesca sportiva in acque private interne** (pesca in laghetti, cave ecc.): **Requisito:** autorizzazione Regione o Provincia o Comune – **Normativa:** D.P.R. 616/1977 art. 100
- **Pesca nelle acque interne pubbliche:** **Requisito:** autorizzazione della regione
- **Pesca marittima** (pesca professionale)– **Requisito:** Iscrizione al “Registro dei pescatori marittimi” (art. 9 Legge 963/1965), Iscrizione al “Registro delle Imprese di pesca” (art. 11 Legge 963/1965) e “Permesso di pesca dell'Autorità marittima” (art. 12 legge 963/1965) – **Normativa:** Legge 250/1958 – D.P.R. 616/1977 art. 100 – Legge 14 luglio 1965 n. 963 (Disciplina della pesca marittima);
- **Pesca turistica:** Vedere: “turismo con i pescatori” o “ittiturismo”

PESCATURISMO

Vedere: “imprenditore ittico” o “turismo con i pescatori”

PESCE

Vedere: “Ittici (prodotti)”

PHONE -CENTER

Requisiti: Dichiarazione di inizio attività

Organismo: MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI – Ispettorato Territoriale Calabria sito in Reggio Calabria – Via S. Anna 2^a tronco Palazzo TLC piano 2^a stanza nr. 19 – Tel. 0965/892148 – 852310 – 852318.

Normativa: D. Lgs.259/2003 del 1^a Agosto 2003, art.25

Nota: l'inizio attività potrà avvenire dal giorno di ricevimento della comunicazione da parte del Ministero delle Comunicazioni

NOTA: Art. 25 D. Lgs.259/2003 (Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica)

"1. L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e' libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.

2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.

3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 27, e' assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.

4. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9. L'impresa e' abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine e' ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.

6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. L'impresa interessata può indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.

8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine e' interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti."

PIANTE

- **Abbattimento (piante)** – Vedere: “abbattimento piante”

- **Commercio ingrosso di ...:** **Requisiti:** autorizzazione regionale e autocertificazione per il commercio all'ingrosso – **Nota:** In precedenza occorre: Albo C/o CCIAA (legge n. 125/1959 - Vedere: “ortoflorofrutticoli”) e autorizzazione regionale; la legge 125/1959 è stata abrogata dal D. Lgs. 114/98 quindi ora occorre solo l'autorizzazione regionale e l'autocertificazione per il commercio all'ingrosso ai sensi del D. Lgs. 114/98.

- **Commercio al minuto:** Comunicazione a mezzo apposito modello COM al Comune ai sensi del D. Lgs. 114/98 e autorizzazione regionale (Ispettorato provinciale agricoltura) - **Nota:** prima REC

- più Autorizzazione comunale ai sensi della legge 426/71;
- **da forestazione** (produzione di piante forestali – codice attività 02.01.0) - Vedere: “vivai”– **Requisiti:** Autorizzazione ispettorato delle foreste– **Normativa:** Legge n. 269 del 22.05.1973
 - **da seme (produzione varietà)** – (codice attività 01.12.3)– Vedere: “sementi”, Vedere anche: “vivai”, “produzione e selezione sementi”) – **Requisiti:** Registrazione presso il Ministero delle politiche agricole - **Normativa:** Legge n. 1096 del 25.11.1971
 - **da vivaio** (codice attività 01.12.4) – Legge n. 987 del 18.06.1931 – Vedere: vivaio – Autorizzazione regionale
 - **esportazione (piante ornamentali)** – legge n. 31 del 25.01.1966 – iscrizione albo nazionale c/o ICE (Istituto commercio estero) – Vedere: anche ortofrutta e piante
 - **importazione (piante)** – **Requisiti:** autorizzazione Ministero delle attività produttive (M.A.P.) e iscrizione all’Albo presso ICE (Istituto commercio estero). – **Normativa:** Legge 1096/71, Legge 31/1966
 - **produzione e selezione sementi** - Vedere: “sementi” – **Requisiti:** autorizzazione della Regione – Legge 1096/71– Prima occorre la licenza della Camera di Commercio
 - **ufficiali (piante)** – Vedere: “erboristeria”
 - **vivai** – Vedere: “vivai”

PIERCING E TATUAGGI

Vedere: “estetista”

Requisiti: Attestato di estetista del responsabile o di altra persona appartenente alla ditta (e appositamente nominato) e autorizzazione comunale per estetista.

Nota: L’ufficio del Registro delle imprese comunica, In ogni caso, dopo l’iscrizione, l’avvenuto inizio dell’attività all’Autorità sanitaria competente per territorio

Nota: Attività normalmente artigiana

PIETRE DURE E MINERALI FOSSILI

Vedere: “commercio al dettaglio in genere”

Nota: non rientrano nella normativa degli oggetti preziosi

PIETRE PREZIOSE (lavorazione e commercio)

Sono: diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi e ogni altra pietra unita ai metalli preziosi

Vedere: “oggetti preziosi” - Vedere: “cesellatore e incassatore”

PIRICI

Vedere: “giochi pirici e esplosivi” – Vedere: “fuochino”

PISCICOLTURA (acquicoltura, marecoltura, ecc.)

Vedere: “imprenditore ittico” – Vedere: “acquicoltura”

- **in acque interne** - Autorizzazione della Regione o della Provincia (Legge 250/1958 - d.p.r. 616/1977 art. 100)
- **in mare** – Autorizzazione autorità marittima (Capitaneria di Porto) – Autorizzazione ASL

PISCINA

- **gestione di piscina aperta al pubblico (quando vi è affluenza indistinta di pubblico)** - licenza d’esercizio comunale (r.d. 773/1931, art. 86 e d.p.r. 616/1977 – circolare Ministero dell’Interno del 15 febbraio 1951 n. 16 Art. da 104 a 110, Circolare Ministero della Sanità n. 128 del 16 luglio 1971 e n. 186 del 15 giugno 1972)
- **per le piscine annesse a complessi ricettivi:** Vedere: atto di intesa tra Stato e regioni in G. U. n. 39 del 17.02.1992 – Non occorre licenza comunale (circolare del Ministero dell’interno n. 599 dell’1.6.1999);

- **piscine realizzate e/o gestite da privati (e per palestre sportive, scuole di danza moderna ecc.) in cui non vi sia affluenza indistinta di pubblico** - Vedere: circolare 997 sett. I sez. I del 11/6/99 della Prefettura di Reggio Calabria – che richiama la circolare 559/C del 1.6.1999 del Ministero dell'Interno) - Sono esonerate dall'obbligo di licenza comunale (tuttavia occorre autorizzazione sanitaria – tramite ASL – rilasciata dal comune come per ogni l'impianto sportivo)
- **istallazione di impianti elettrici per piscine** (elettropompe per riciclo acqua, illuminazione subacquea, centraline di comando ecc.) - è richiesta l'abilitazione ai sensi della legge 46/90 qualora si tratti di impianti relativi ad edifici adibiti ad uso civile o di immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e a altri usi (nota MICA n. 535101 del 13.01.1999)

PISTE DI SCI – IMPIANTI DI RISALITA

Requisiti: A seconda dei territori interessati occorre Concessione Regionale o concessione Provinciale o concessione Comunale

Normativa: D.P.R. 771/55 – DPR 5/72 – D.P.R. 616/77 art. 84

PISTE PER GO-KART

Vedere: “Go-Kart”

PIZZERIA

- **Produzione e Somministrazione per il consumo sul posto** in locale appositamente attrezzato con sedie, panche e tavolini (anche se con vendita per asporto) – **Requisiti:** REC somministrazione e autorizzazione comunale per esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di tipo A – **Normativa:** Legge 524/1974 – D.P.R. 616/1977 art. 19 - legge 287/1991
- **Produzione e vendita (anche al taglio) ma solo per asporto** – **Requisiti:** a) Se attività artigiana: iscrizione all'artigianato (Gli artigiani iscritti all'Albo hanno facoltà di vendere i propri prodotti anche al dettaglio ma solo per asporto) – b) se attività industriale (non artigiana): autorizzazione sanitaria e adempimenti previsti dalla legge 114/98 per il commercio in generale, settore alimentare. – **Nota:** La vendita ad dettaglio sul luogo di produzione o in locali adiacenti senza iscrizione al REC né autorizzazione comunale è consentita solo all'impresa artigiana regolarmente iscritta all'Albo degli artigiani. **Normativa:** Legge 283/82 art. 2 – DPR 327/1980 art. 27

PLICHI e pacchi (trasporto di...)

Vedere: “pacchi, corrispondenza epistolare , poste private”.

Normativa: D.P.R. 159/73

POLIAMBULATORIO

Vedere: “presidi medico diagnostici curativi”

POLIGONO DI TIRO

Tiro al piattello – Tiro a segno

Requisiti: autorizzazione Questura (per l'istruttore o direttore di tiro occorre autorizzazione comunale di cui all'art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 rilasciata dal comune);

Normativa: Art. 29 del TULPS 18.06.1931 n. 773 - Art. 76 del reg. al TULPS 6.5.1940 n. 635; all'art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110; art. 163 del D. Lgs. 112/98;

POLVERI PIRICHE E POLVERI SENZA FUMO

(produzione e/o commercio)

Requisiti: Licenza Prefetto

Normativa: r.d. n. 773/1931 e art. 46 e 47 – R. D. 635/1940 art. 96

Nota: Attività normalmente artigiana

Vedere anche: “fuochino”

POMPE FUNEBRI

Vedere: “Onoranze Funebri”, **Vedere:** “Funebri”

PONY-ESPRESS

Vedere: “corrispondenza”.

Normativa: Legge n. 132 del 30/03/1987

Requisiti: licenza questura o denuncia inizio attività.

Codice attività: 64.12.0

PORTALE PER LE IMPRESE

Sito: www.impresa.gov.it

Il sito comprende:

Canali informativi (Impresa e pubblica amministrazione; Sviluppo impresa; Innovazione e formazione)

Moduli on line

Servizi on line (Aprire un'attività, Modificare un'attività, Gestire i contributi, Gestire il personale, Consultare le anagrafi degli Enti cooperanti)

Servizi integrati del portale (La mia scrivania; Gestione subdeleghe; Area dimostrativa)

Area dimostrativa.

PORTATORE ALPINO

Vedere: “attività professionali del turismo”

Normativa: R.D. 773/1931 art. 123 – D.P.R. 616/1977 art. 19.2

PORTI

e operazioni portuali lavori marittimi ecc.

Vedere: “nautica”

Normativa: L. 28.01.1994 n. 84;

PORTIERATO (portieri e custodi)

Normativa: T.U. n. 773 del 18.06.1931

Requisiti: Iscrizione al Registro presso comune (il Registro è stato soppresso dal D. Lgs. 112/98.

PORTUALI (operazioni)

Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale - occorre autorizzazione dell'autorità portuale o dell'autorità marittima (qualora non istituita l'autorità portuale) ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 28.01.1994 n. 84

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (LEGAL-MAIL)

Requisiti: Iscrizione all'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata tenuto dal CNIPA (L'elenco è disponibile nel sito del CNIPA – Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione – <http://www.cnipa.gov.it>)

Normativa: D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 – D. 2 novembre 2005

POSTA PRIVATA

(servizio privato di recapito)

Vedere: “corrispondenza”

- **DISTRIBUZIONE O RECAPITO CORRISPONDENZA AFFRANCATA** – **Requisito:** Non occorre alcuna documentazione
- **SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE – SERVIZI FUORI RISERVA** - **Requisito:** Licenza individuale del Ministero delle Comunicazioni per:
 - Raccolta trasporto smistamento e distribuzione degli invii postali non affrancati fino a 2 Kg. e

dei pacchi postali fino a 20 Kg.

- Invii raccomandati e assicurati (esclusi i servizi riservati al concessionario fornitore del servizio universale Poste Italiane SPA)

- **SERVIZI NON COMPRESI NEL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE – Requisito:**
Autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni

Normativa: L. 29.3.1973 n. 156; legge 662/96; D. Lgs. 22.7.1999 n. 261; Decreti Ministero Comunicazioni 4.2.2000 n. 73 e n. 75; Deliberazione Ministero Comunicazioni 2.2.2000; Decreto Ministero Comunicazioni 17.4.2000.

Nota: Il servizio riservato di distribuzione di corrispondenza all'interno del comune di provenienza degli invii può essere concesso a soggetti diversi dal fornitore del servizio universale.

Nota: LE DITTE NON MUNITE DI CONCESSIONE SI POSSONO ISCRIVERE CON LA DIZIONE: "FORNITURA DI SERVIZI DI ACCETTAZIONE E RECAPITO CORRISPONDENZA AD ECCEZIONE DI LETTERE SOTTOPOSTE AL REGIME DI MONOPOLIO"

POSTEGGIO

(gestione di posteggio su area pubblica comunale per autoveicoli)

Vedere: "autorimessa"

Nota: Se gestione di posteggio su suolo comunale occorre lettera del comune con cui si affida la gestione del posteggio stesso.

PRANOTERAPIA

Vedere: "prestazione di servizi di stampo professionale"

PRATICHE AMMINISTRATIVE PER POMPE FUNEBRI

Requisiti: Licenza del Comune

Normativa: D.L. 31.03.1998 n. 112

PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

Vedere: "agenzia di consulenza in mezzi di trasporto"

PRATICHE D'UFFICIO - DIBRIGO PRATICHE BUROCRATICHE (ad esclusione delle pratiche automobilistiche)

Vedere: "agenzia d'affari in genere"

PRESIDI DIAGNOSTICI CURATIVI

Requisiti: Autorizzazione sanitaria del Sindaco su sopralluogo ASL

Normativa: D.P.R. 42/72 – Legge 833/78 art. 43 – Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34, art. 128 (prevede delega alla ASL per "1. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali le funzioni amministrative inerenti la pubblicità sanitaria concernente le strutture di ricovero e le strutture ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio")

Nota: I presidi diagnostici curativi possono essere distinti in a) poliambulatori; b) laboratori per analisi chimico-cliniche o microbiologiche; c) laboratori o gabinetti di medicina nucleare; d) ambulatori o gabinetti di radiodiagnostica; e) ambulatori o gabinetti di radioterapia; f) ambulatori di fisiochinesiterapia e rieducazione funzionale

Nota: per i centri antifumo con apparecchiature elettriche vedere: "centri antifumo"

Nota: Se si tratta di centro che si occupa di cure mediche è richiesta l'autorizzazione rilasciata dalla regione (art. 194 del T.U. 27.7.1934 n. 1265) – Vedere: "case di cura"

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI

(produzione – immissione in commercio – commercializzazione all'ingrosso)

Requisiti: Autorizzazione Ministero della Sanità

Normativa: L. 26.06.1927 n. 1070 – R.D. 6.12.1928 n. 3112 – R.D. 27.7.1934 n. 1265 art. 188 – D.P.R. 13.3.1986 n. 128 – D.L. 30.6.1993 n. 266 art. 4 c. 2) -

PRESIDI SANITARI PER L'AGRICOLTURA

(deposito e vendita)

Descrizione attività: Prodotti riferiti alle classi 1[^], 2[^], 3[^] e 4[^] di cui all'art. 3 del D.P.R. 03.08.1968 n. 1255

Requisiti: Autorizzazione sanitaria

Normativa: art. 9 e 10 del D.P.R. 1255/68 e circolare Ministero sanità n. 15 del 30.4.1963

PRESIDI SANITARI PRIVATI

Vedere: “ambulatori e laboratori” – Vedere: “presidi diagnostici curativi”

PRESIDI SOCIO ASSISTENZIALE PER ANZIANI

Vedere: “casa di cura”– Vedere: “Servizi socio-assistenziali”

Requisiti: Autorizzazione Regionale

PRESTAZIONI DI SERVIZI DI STAMPO PROFESSIONALE

Descrizione attività: Attività professionale generalmente non iscrivibili al Registro delle imprese;

Requisiti: Si iscrive, se svolta in forma imprenditoriale e sempre che l'attività non appartiene a quella riservata agli albi professionali (vedere “albi professionali”), indicando il tipo di attività prestata

a) se la stessa è esercitata da società,

b) per l'impresa individuale, solamente con esplicita precisazione che l'attività è esercitata in forma d'impresa.

Normativa: Circolare MICA n. 3202/C – Circolare n. 3407/C del 9.1.1997

Nota: Un'attività è qualificabile come imprenditoriale con riferimento alla modalità del suo esercizio (dimensioni e caratteristiche dell'organizzazione, entità dell'investimento, rischio d'impresa) e non al prodotto finale. Questo deve essere il risultato dell'operato dell'organizzazione più che della prestazione individuale del professionista.

PRESTITI SU PEGNO

Vedere: “agenzia di affari in genere”

PREZIOSI

Vedere: “oggetti preziosi”

Requisito: Licenza Questura

PREZIOSI USATI

Vedere: “oggetti preziosi”, Vedere: “usato”

Requisito: Licenza Questura

Normativa: Art. 11, 127 e 128 TULPS 18.6.1931 n. 773 e art. 243 e seguenti del Regolamento al T.U.L.P.S.

PRIVACY

Normativa: Legge 31.12.1996 n. 675 – D. Lgs. 30.06.2003, n. 196

PROCACCIATORI D'AFFARI (in genere)

Requisito: Lettera di incarico in cui sia chiaramente indicato il procacciamento d'affari (esempio: procacciatore d'affari nel campo commerciale - con o senza deposito, assicurativo, ecc.) - N.B. l'attività è iscrivibile solo se svolta con carattere di professionalità

Normativa: art. 1322 c.c. – Circolare Ministero Industria n. 2929/c del 15.12.1982 – Circolare Ministero Finanze del 10.06.1983 n. 24 - Legge 15 maggio 1986 n. 190 – Circolare del Ministero dell'Industria del 10.12.1985 n. 3092/c – Legge 25.11.1971 n. 1088 – legge 3.6.1975 n. 160

Nota: Non é possibile iscrivere il procacciatore d'affari nel campo della mediazione immobiliare

(Vedere: “mediatore immobiliare”) se lo stesso non risulta iscritto all’albo degli agenti in mediazione immobiliare.

Nota: Per produttori di assicurazioni Vedere: “Produttori di assicurazione”

Nota: L’incarico di procuratore d’affari si distingue per l’assenza di particolari vincoli a carico delle parti (obbligo di esclusività, zone commerciali ecc.), che invece caratterizzano i rapporti tra agente di commercio e mandante. Questa circostanza deve chiaramente risultare dalla lettera d’incarico, che non deve far sospettare l’esistenza di un vero e proprio mandato di agenzia.

Nota:

1- nella descrizione dell’attività dei procuratori/segnalatori di immobili deve essere sempre specificata la dizione “(con esclusione dell’attività di mediazione di cui alla legge n. 39/1989)” come previsto nella direttiva n. 18/1999;

2 - nella descrizione dell’attività degli agenti e rappresentanti di commercio, che avviano l’attività senza essere iscritti al ruolo agenti, deve essere specificata la dizione “(trattasi di impresa non iscritta al ruolo agenti e rappresentanti di cui alla legge n. 204/1985)” come previsto nella direttiva n. 17/2002.

PRODOTTI AGRICOLI DI PROPRIA PRODUZIONE

Vedere: “Commercio al dettaglio prodotti agricoli di propria produzione”

PRODOTTI BANCARI STANDARDIZZATI

Descrizione attività: Collocamento o vendita di prodotti bancari standardizzati (conti correnti, mutui, carte di credito)

Requisiti: L’attività può essere svolta solo dai soggetti (società o imprese individuali) che appartengono alla rete distributiva della assicurazioni: agenti, sub-agenti di assicurazioni. Inoltre i soci di società di persone agenti di assicurazione possono svolgere l’attività a titolo personale, nel qual caso sono tenuti all’iscrizione come imprenditori individuali.

Normativa: Circolare Banca d’Italia pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 3.2.1999

PRODOTTI CHIMICI

Vedere: “Chimici” – **Vedere:** “Analisi Chimiche”

PRODOTTI DELLA PESCA (commercializzazione all’ingrosso)

Requisiti: Autorizzazione regionale (o comunale) ai fini sanitari più autocertificazione per il commercio all’ingrosso.

Normativa: Legge 30.12.1992 n. 531

Nota: Ai fini sanitari la commercializzazione è parificata alla produzione (per cui anche per il commercio all’ingrosso occorre il numero CE per lo stabilimento)

PRODOTTI OMEOPATICI (Produzione ...)

Vedere anche: “Medicinali omeopatici”

Requisiti: Registrazione presso il Ministero della salute;

Normativa: Decreto Ministero della sanità 22.12.1997 (in G.U. n. 33 del 10.2.1998) - Legge 23.12.2000 n. 338 - Finanziaria per il 2003 (art. 52, commi 13, 14, 15 e 17 “ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni previste dall’art. 5-bis del D. lgs. 30.12.1992 n. 540, introdotto dal comma 1 dell’art. 40 della legge 1.3.2002 n. 39”.

PRODOTTI PETROLIFERI

Vedere: “Depositi di prodotti petroliferi”

Attività regolata dalla seguente normativa:

- R.D.L. 2 novembre 1933 n. 1741 convertito in legge 8 febbraio 1934 n. 367)
- R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1303 (convertito nella legge 8 febbraio 1934 n. 367)
- Legge 21.3.1958 n. 327
- Legge 2.2.1973 n. 7

- Legge 169/1962 (non occorre concessione per serbatoi di capacità inferiore a Kg 500)
- Circolare Ministero Industria n. 207 del 13 luglio 1987
- D.M. 31.3.1984
- Legge 1 ottobre 1985 n. 539
- D. M. : 23.12.1985
- Circolare 207 del 13 luglio 1987 (Distribuzione di G.P.L. sfuso in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne)
- Circolare Ministero Industria n. 211 F del 23.3.1989 – Attività di distribuzione e vendita di g.p.l. -
- Circolare 207834 dell'8 maggio 2002 del Ministero dell'Industria "... A seguito della citata sentenza (6.6.2001, n. 208 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443 modificativo del D. Lgs. 112/1998), infatti, sono state nuovamente attribuite allo Stato le funzioni concernenti l'emanazione dei provvedimenti concessori ed autorizzatori che riguardano esclusivamente lo stoccaggio di oli minerali e g.p.l., lasciando alle regioni la competenza in materia di impianti di lavorazione di prodotti petroliferi e di distribuzione e vendita di g.p.l., in recipienti di proprietà, senza deposito"
In detta circolare è specificato che chi chiede la concessione deve essere in possesso di autocisterne e di parco bombole – L'attività di somministratore di g.p.l. privo di autocisterne e serbatoietti (Vedere: voce specifica) non risulta quindi autorizzabile.
- Nota della Regione Calabria - I° Dipartimento Industria Commercio Artigianato – Settore 24 Industria – Via Cassiodoro - Palazzo Europa – Tel 0961-8583300 – Fax 0961-63505 – 88100 Catanzaro – prot. n. 2012 del 14.06.2002 relativa a "Richiesta di concessione per la distribuzione e la vendita di G.P.L. in bombole ed in piccoli serbatoi fissi".

PRODOTTI SEMENTIERI

Vedere: "sementi"

PRODUTTORE - PRODUTTORI

- **agricolo:** Legge 752/86 - vedere: "agricoltura" – vedere: "Associazioni di produttori agricoli"
- **ortofrutticoli** (associazioni di ...): vedere anche: "organizzazione comune dei produttori ortofrutticoli" - **Normativa:** legge 27.07.1967 n. 662
- **di assicurazione (o assicurativo)** – **Requisiti:** Lettera di incarico (è un procacciatore d'affari – Trattasi di un rapporto di procacciamento d'affari che trova la sua regolamentazione legislativa e contrattuale nel CCNL 1939 che regola i rapporti dei produttori dipendenti dalle agenzie di assicurazioni. La lettera d'incarico può anche provenire da una banca facente parte di un gruppo cui appartengono anche società di assicurazione – Vedere anche . "procacciatore d'affari"
- **di additivi per alimenti** - **Requisiti:** autorizzazione sanitaria - **Normativa:** Legge 283/62 - DPR 26.03.1980
- **di profilattici** - autorizzazione Ministero della Sanità (decreto 26.01.1991)
- **di profumi** - Vedere: "alcolici"
- **di sementi** – Vedere: "sementi"
- **cinematografico** - Vedere: "cinema e/o video"

PRODUZIONE (IMPIANTI PRODUTTIVI)

Normativa: Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34, art. 23 – "Sono competenti, per tutte le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione degli impianti produttivi, i comuni"

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI PROGRAMMI RADIOTELEVISIVI

Requisiti: Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione (La domanda di iscrizione nel Registro degli operatori di Comunicazione deve essere presentata entro sessanta giorni dal primo contratto)

Normativa: Art. 1 legge 249/1997 (Delibera Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 236/01/CONS del 30.5.2001)

Nota: Sono imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi i soggetti che distribuiscono o che producono e distribuiscono alle emittenti televisive programmi destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva.

PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE

Vedere: “film”

PROFESSIONI TURISTICHE

SONO PROFESSIONI TURISTICHE: ACCOMPAGNATORE TURISTICO O CORRIERE, ANIMATORE TURISTICO, GUIDA TURISTICA, INTERPRETE TURISTICO, ORGANIZZATORI CONGRESSUALI, MAESTRO DI SCI, GUIDA ALPINA, GUIDA SPELEOLOGICA, ISTRUTTORE NAUTICO, ISTRUTTORE DI ALPINISMO, ASPIRANTE GUIDA ALPINA O PORTATORE ALPINO, DIRETTORE D'ALBERGO, DIRETTORE TECNICO DI AGENZIE DI VIAGGIO, VIGILE TURISTICO, ISPETTORE ECOLOGICO, ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO, ACCOMPAGNATORE DI TURISMO EQUESTRE:

Requisiti: Autorizzazione regionale

Normativa:

- Legge 25.5.1983 n. 217 (in G.U. n. 141) art. 11 (attività professionali) “*le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpine o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo*”
- Legge regionale (Regione Calabria) 28 marzo 1985 n. 13
 - art. 38 della legge della Regione Calabria n. 13/1985 (presupposti per il rilascio delle licenze) “(1) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1 e dall'art. 123, 2° comma del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773(*), il rilascio della licenza da parte del Comune per l'esercizio della professione di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico (*), è subordinato all'esito favorevole di prove d'esame scritte ed orali, distinte per ciascuna professione, ai fini dell'accertamento professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente, avanti all'apposita commissione giudicatrice prevista dall'art. 39 della presente legge. (2) L'esercizio della professione di organizzatore congressuale, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico, direttore d'albergo, vigile turistico, ispettore ecologico è, sul territorio della Regione Calabria, subordinato al superamento di prove d'esame e all'iscrizione negli specifici albi regionali di categoria previsti ed istituiti con la presente legge” - (*) N.B. E' soppressa la licenza del Comune (prima Questura) “per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci” ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 112/98 che recita “è abrogato l'art. 123” (del T.U.L.P.S. 773/1931 – Rimane l'abilitazione professionale da rilasciare da parte delle Regione Calabria ai sensi dell'art. 38 della legge della Regione Calabria n. 13/1985)
 - art. 42 della legge della Regione Calabria n. 13/1985 (albo regionale) “(1) Presso l'assessorato al turismo, è istituito l'Albo regionale delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori turistici al quale debbono essere iscritti tutti coloro che sono in possesso della licenza di cui all'art. 123 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773(*). (2) Sono istituiti altresì Albi regionali delle seguenti attività professionali: di organizzatore congressuale, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico, direttore d'albergo, vigile turistico, ispettore ecologico. (3) Ai predetti Albi possono essere iscritti, su domanda, tutti coloro che hanno superato le prove d'esame di cui al precedente art. 40” <(*) N.B. l'art. 123 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 è stato abrogato dall'art. 46, del D. Lgs. 31.03.1998 n. 112>>.
- Legge regionale 14/95 (modifiche alla legge 13/85 per direttore d'albergo).
- legge 135/2001: (art. 7 L. 135/2001 “.... (5) sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché i servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti. (6) Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera g)” –
- Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34, art. 54 – prevede delega alla Provincia per “...q) l'abilitazione allo svolgimento delle professioni turistiche”.
- **Il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7**, contenente “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, **all'art. 10, comma 4°**, stabilisce che “l'attività di guida turistica, come disciplinato dall'art. 7 della Legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni, non può essere subordinato all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e q requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale secondo la normativa di cui alla citata Legge n. 135 del 2001.

PROFILATTICI (Produzione)

Requisiti: autorizzazione Ministero della Sanità

PROFUMI

Vedere: “Alcolici e profumi”

PROGETTAZIONE (studio di)

Vedere: “albi professionali”

Nota: attività professionale libera sia per le società che per le ditte individuali. (ovviamente l’attività professionale riservata ad appartenenti agli Albi delle professioni protette - ad es. di ingegnere progettista ecc. - non ha necessità – ne può (salvo non si tratti della c.d. “società di ingegneria”) essere iscritto al Registro delle imprese.

PROMOTORI FINANZIARI (Promotore di servizi Finanziari)
--

Vedere anche: “intermediazione finanziaria”

Requisiti: iscrizione all’Albo Nazionale c/o Consob di Catanzaro (Commissione della Calabria per l’Albo dei Promotori Finanziari c/o Camera di Commercio – Via Minniti Ippolito n. 16 – Catanzaro) più Mandato o lettera di incarico;

Normativa: Legge n. 1/1991 - D. Lgs 415/96 - D. Ministero del Tesoro n. 322 del 30.06.1997 - D. Lgs. 24.02.1998 n. 58 (art. 31) – Regolamento CONSOB concernente l’Albo e l’attività dei promotori finanziari (Deliberazione n. 11745 del 12.12.1998)

PROMOZIONE DI PRODOTTI PRESSO I SUPERMERCATI

Requisiti: Partita IVA più contratti o fatture

PROPAGANDISTA DI MEDICINALI O DI TESTI SCOLASTICI
--

Descrizione attività: a seconda del tipo di incarico è “Agente di Commercio” o “procacciatore d’affari”. Vedere voci specifiche.

PROVIDER (gestore di Internet)

Vedere: “internet”

PUBBLICI ESERCIZI

Vedere: “somministrazione di alimenti e bevande”

Nota: l’art 7 del D. L. 27 luglio 2005 n. 144 convertito in legge 31 luglio 2005 n. 155 recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale dispone che “1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31.12.2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, **deve chiedere la licenza al questore**. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale”

PUBBLICI INCANTI (asta, agenzia, galleria)
--

Vedere: “agenzia”

Requisito: Licenza della Questura

Normativa: Art. 115 TULPS R.D. 18.06.1931 n. 773 – D.P.R. 616/77 art. 19 – D. Lgs. 31.03.1998 n. 112, art. 163, lettera D)

PUBBLICITA’

- **Agenzia:** Vedere: “agenzia di pubblicità”– **Requisito:** licenza del Comune - **Normativa:** r.d. 773/1931 art. 115 - art. 204 e 205 del reg. al TULPS R.D. 6.5.1940, n. 635 - Art. 163 D. Lgs. 112/98 - Art. 2, comma 3, del D.P.C.M. del 12.09.2000; **Nota:** fino al 1998 la Licenza era rilasciata dalla Questura
- **Bozzetti pubblicitari** – Vedere: “bozzetti pubblicitari e non”
- **Concessionaria su quotidiani e periodici a diffusione nazionale con periodicità almeno mensile:** Vedere: “Concessionario pubblicitario”. **Requisito:** Iscrizione nel Registro operatori della Comunicazione; **Nota:** Precedentemente occorre l’iscrizione al Registro Nazionale della

Stampa. **Normativa:** legge 416/1981 art. 11 – Delibera dell’Autorità Garante delle Comunicazioni n. 236/01/CONS del 30.05.2001.

- **Produzione cartelloni pubblicitari e loro installazione** – Vedere: “cartelloni pubblicitari”
- **Riscossione Imposte sulla pubblicità:** Iscrizione Albo Concessionari riscossioni tributi locali c/o Ministero Finanza

PUERICULTRICE - PUERICULTORE

Vedere: “arti ausiliari e delle professioni sanitarie”

Requisiti: attestato abilitazione registrato c/o A.s.l.

Normativa: r.d. 1334/1928

Nota: la suddetta normativa comprende anche le professioni di ottico, odontotecnico, ernista, infermiere radiologo, levatrice, ostetrica.

PULIZIA

Requisiti: Tutte le imprese che esercitano attività di pulizia sono iscritte nel Registro delle Imprese, tenuto presso le Camere di Commercio, o all’Albo delle Imprese Artigiane qualora dimostrino di possedere i requisiti di onorabilità, di capacità economico-finanziaria previsti dal D.M. 274/97.

Il **Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7**, contenente “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, convertito, con modificazioni, in legge 2 aprile 2007, n. 40, ha liberalizzato le attività di pulizia e disinfezione, assoggettandole esclusivamente alla presentazione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della sola dichiarazione di inizio attività, relativa al possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità economico-finanziaria. Le attività in esame non sono, pertanto, più subordinate a specifici requisiti di natura tecnico-professionale.

Resta salva la disciplina pre-vigente con riferimento alle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

Requisiti di onorabilità:

Il titolare, l'istitutore o il direttore nel caso di impresa individuale; tutti i soci nel caso di società in nome collettivo; i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni; gli amministratori per ogni altro tipo di società, comprese le cooperative, devono possedere i seguenti requisiti:

- assenza di condanne per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni, oppure per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- assenza della dichiarazione di fallimento, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- assenza di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione e di procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
- assenza di condanna definitiva per reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza e assicurazione contro gli infortuni professionali.

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

- iscrizione all'INPS e all'INAIL di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari, nonché i soci prestatori d'opera;
- assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione o dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;
- esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

Nota: Si veda la scheda informativa e la modulistica riportate sul sito camerale: www.rc.camcom.it, link: servizi amministrativi > registro imprese > attività regolamentate

PULIZIA ACQUE PORTUALI

Vedere: “Rifiuti”

Requisito: Convenzione con la Capitaneria di Porto.

Nota: La Capitaneria chiede preventivamente l’iscrizione all’albo smaltitori.

PULIZIA APPARECCHIATURE PER UFFICIO

Vedere: “disinfezione e asepsi microbiologica di apparecchiature per ufficio”

PULIZIA DELLA SPIAGGIA

Requisito: Concessione o incarico del comune

Nota: nel caso in cui vi sia attività di smaltimento rifiuti, intesa come trasporto ecc. occorre anche iscrizione all’albo smaltitori.

In tal caso vedere: “rifiuti”

PUNTO TELEFONICO

Vedere: “Gestione di punto telefonico”

QUALITA’ (certificazione ...)

Vedere: “SOA”; **Vedere:** “Certificazione di qualità”

RACCOLTA RIFIUTI DA AVVIARE AL RICICLAGGIO (di rottami, metalli, stracci, carta, computer, stampanti, elettrodomestici ecc.)

Vedere: “rifiuti”

Se la raccolta è effettuata con carattere di imprenditorialità ai fini del recupero: **Requisito:** iscrizione semplificata all’Albo Smaltitori (L. 22/97) c/o CCIAA Catanzaro o Autorizzazione semplificata della Provincia (art. 33 legge 22/97),

Nota: Provincia di Reggio Calabria, Via D. Tripepi n. 141, Reggio Calabria – Tel 0965-364465

Nota: L’attività può essere attività accessoria a quella industriale o artigiana di fonderia, cartiera ecc.-

Nota: Per Commercio all’ingrosso di rifiuti: **Requisito:** Iscrizione Albo Smaltitori – Vedere voce specifica

RACCOLTA SCOMMESSE

Requisito: Presa d’atto della Questura

RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO MAGAZZINAGGIO E TRASFORMAZIONE di carcasse di animali per l’industria chimica (non destinate al consumo umano)

Requisito: Riconoscimento dello stabilimento da parte del Ministero della sanità.

RACCOMANDATARIO MARITTIMO (o agente marittimo)

Vedere: “agenzia marittima” –

Requisito: iscrizione presso Elenco c/o alcune Camere di Commercio (elenco interprovinciale)

Normativa: Legge 04.04.1977 n. 375 (art. 2 della Legge 375/77: “E’ raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali quelle di assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o di terzi, di ricezione o consegna delle merci, di svolgimento delle operazioni d’imbarco e sbarco dei passeggeri, di acquisizione di noli, di conclusioni di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti nonché qualsiasi altra attività per la tutela degli interessi al lui affidati” – “art. 6 L. 135/77 “Presso le Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura delle località ove abbia sede una direzione marittima è istituito l’elenco degli accomandatari, **nel quale sono iscritti coloro che sono abilitati a svolgere l’attività di cui**

all'art. 2 in una località compresa nella circoscrizione della rispettiva direzione marittima. Ove se ne ravvisi l'utilità possono essere istituiti, con decreto del Ministero della marina Mercantile, ulteriori elenchi presso Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale abbia sede un compartimento marittimo. Se il raccomandatario è legale rappresentante, amministratore o institore di un'impresa, deve essere indicato nell'elenco, oltre il suo nome, quello dell'impresa stessa".) – D.M. 11.10.1978 -

Nota: una stessa persona può essere iscritta nell'Albo dei raccomandatari marittimi per più soggetti giuridici (Esempio: un soggetto può essere iscritto quale titolare di ditta individuale, quale amministratore di più società e quale institore di più società)

Nota: Indirizzo di riferimento: Ministero Infrastrutture e trasporti – Unità di gestione infrastrutture della navigazione e il demanio marittimo DEM3 – Viale Asia n. 2 Roma – Fax 0659084307 – Tel 06-59081 (centralino) – 06-59084586 – Tel 06-5908-4530

RADIO E RADIODIFFUSIONE (Servizi di ...) – Radio privata e televisione privata

Requisito: Concessione Ministero Poste

Normativa: legge 223/1990

RADIOATTIVE

- a) **COMMERCIO DI SOSTANZE RADIOATTIVE – Requisito:** Autorizzazione Ministero Attività Produttive – **Normativa:** Decreto del Ministero delle Attività Produttive – D.G.E.R.M., Ufficio B6 – art. 4 legge 31.12.1962 n. 1860 – (Commercio senza detenzione) – D. Lgs. 17.03.1995 n. 230 modificato ed integrato dai decreti legislativi 241/2000 (allegato IX) e 251/2001 (Commercio con detenzione);
- b) **DETENZIONE E USO DI SOSTANZE RADIOATTIVE NELL'AMBITO DI LABORATORI DI DIAGNOSTICA MEDICA – Requisito:** Autorizzazione della regione per la detenzione e l'uso – **Normativa** R.D. n. 145 del 28.01.1935 - D.P.R. 13.02.1964 n. 185 - art. 7 legge Regione Calabria n. 9 del 10.05.1984 – **Nota:** Le sezioni di laboratorio che utilizzano sostanze radioattive devono essere autorizzate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 13.02.1964 n. 185

RADIODIAGNOSTICA- Radioterapia (ambulatorio o gabinetto)

Vedere: "Presidi diagnostici curativi"

RADIODIFFUSIONI e telediffusioni (SERVIZI)

Requisito: autorizzazione ministero delle poste

RADIOISOTOPI (Commercio, detenzione e uso)

Vedere: "Radioattivi"

RADIOLOGO

Vedere: "Arti ausiliari e delle professioni sanitarie"

Requisito: attestato abilitazione registrato c/o U.s.l.

Normativa: r.d. 1334/1928

Nota: Le arti ausiliari e delle professioni sanitarie comprendono anche ottico, odontotecnico, ernista, infermiere, levatrice, ostetrica, puericultrice

RADIOTELEVISIVI (installatori impianti)

Vedere: "installatori"

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Normativa: Art. 11, D. Lgs. N. 157/1995 testo vigente.

RAPPRESENTANTE

- **di commercio, compreso il subagente ma escluso il procacciatore** – **Vedere:** “Agente di commercio” - **Requisito:** Ruolo presso CCIAA più lettera d’incarico – **Normativa:** Legge 316/1968 - **Nota:** I procacciatori d’affari sono iscrivibili al Registro delle imprese con la sola lettera d’incarico. Anche gli agenti e rappresentanti possono essere iscritti al Registro delle imprese con la sola lettera di incarico o mandato.
- **di oggetti preziosi** (Vedere: “rappresentante di commercio” più “oggetti preziosi”)
- **fiscale di società estere** – rappresentanza fiscale di imprese estere in Italia – Art. 44 DL 30.08.1993 n. 331 – DPR 26.10.1972 n. 633 – DPR 10.11.1997 n. 441 – la rappresentanza deve risultare da atti pubblico, scrittura privata registrata, lettera di incarico annotata all’ufficio IVA oppure comunicazione all’Ufficio IVA effettuata con modalità analoghe alla richiesta di attribuzione di Partita IVA o codice fiscale – La rappresentanza può essere data a persone fisiche o giuridiche. La data di inizio attività deve essere successiva a quella di registrazione all’Ufficio I.V.A.

NOTA:

- 1- nella descrizione dell’attività dei “procacciatori/segnalatori di immobili” deve essere sempre specificata la dizione “(con esclusione dell’attività di mediazione di cui alla legge n. 39/1989)” come previsto nella direttiva n. 18/1999;
- 2- nella descrizione dell’attività degli “agenti e rappresentanti di commercio”, che avviano l’attività senza essere iscritti al ruolo agenti, deve essere specificata la dizione “(trattasi di impresa non iscritta al ruolo agenti e rappresentanti di cui alla legge n. 204/1985)” come previsto nella direttiva n. 17/2002.

RAPPRESENTAZIONI teatrali

Vedere: “teatro”

REALIZZAZIONE DI SOFTWARE

Requisito: Non occorre alcuna documentazione (solo apertura partita IVA);

Nota: La protezione del software avviene mediante registrazione alla SIAE

RECAPITO DI PLICHI E PACCHI

Vedere: “trasporto conto terzi”, “poste private”, “pony-espress”, “agenzia di spedizioni”, e “corrispondenza”

RECAPITO POSTALE

Vedere: “posta”

RECUPERO

- **Recupero crediti** - **Vedere:** “agenzia” – **Requisito:** licenza della Questura o alternatively denuncia inizio attività vistata dalla Questura – **Normativa:** R.D. 773/1931 art. 115 – L. 7.8.1990 n. 241 – D.P.R. 26.04.1992 n. 300 – D.P.R. 24.12.1993 n. 537 - D.P.R. 03.05.1994 n. 411 – D. Lgs. 31.3.1998 n. 112 art. 163
- **Recupero di rifiuti inerti provenienti da demolizioni (con impianto mobile):** **Requisito:** Autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D. lgs. 22/97 – **Nota:** Dette autorizzazioni attualmente vengono rilasciate dal Commissario per l’emergenza ambientale nella Regione Calabria – Via delle Repubbliche Marinare - 88063 Catanzaro Lido – Tel 0961735371.
- **Recupero rifiuti non pericolosi in genere:** **Requisito:** Iscrizione nel Registro delle imprese (Tenuto dalla provincia) soggette alle procedure semplificate ai sensi degli art. 31 e 33 – **Nota:** Provincia di Reggio Calabria – Via D. Tripepi n. 141 – Tel 0965-364465 – Settore Ambiente ed Energia – Servizio Smaltimento rifiuti – Via S. Anna II Tronco – Località Spirito Santo – Tel 0965-364815 – fax 0965812548;
- **Recupero rifiuti rottami metallici stracci carta** – **Vedere:** “raccolta metalli” – **Requisito:** Iscrizione nel Registro delle imprese soggette alle procedure semplificate ai sensi degli art. 31 e 33 (“a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 31, l’esercizio delle operazioni di recupero rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività alla provincia territorialmente

competente”) del D. lgs. 22/97 e del D. M. n. 350 del 21.07.1998 – Provincia – Via D. Tripepi n. 141 – Tel 0965-364465.

- **Recupero tramite cernita conto terzi già autorizzati** - Vedere: “rifiuti”.
- **Raccolta e/o vendita di materiali provenienti da recupero**: Vedere: “autodemolitori”, “rifiuti”, “rottami”.

REGISTRAZIONE (sale) e incisioni musicali

Vedere: “musicassette, c. d”, Vedere: “riproduzioni opere protette”.

Requisiti: Autorizzazione o iscrizione o presa d’atto o comunicazione alla SIAE

Normativa: D.p.r. n. 1842 del 20.10.1962

Nota: La legge speciale 22 aprile 1941 n. 633 istituisce la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera (diritti patrimoniali dell’autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell’autore, che nel loro complesso costituiscono il “diritto d’autore”.

L’adesione alla SIAE non è obbligatoria ma libera e volontaria. L’autore può teoricamente decidere di curare direttamente i rapporti con gli utilizzatori per tutelare i propri diritti, ma di fatto l’intermediazione di una organizzazione specializzata e capillare è indispensabile.

In Italia, l’attività di intermediazione è riservata dalla legge alla SIAE in via esclusiva. L’ autore può comunque scegliere di aderire ad altre Società di autori di Paesi stranieri.

REGISTRO DELLE IMPRESE

Normativa: Legge 580/1993 art. 8 – Circolare MICA 3387/c del 16.2.1996 – D. L. 30.09.2003 n. 269 convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326 - Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria per l’anno 2006) stabilisce che *“A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazioni al registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industrie, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all’art. 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell’iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi dovuti agli stessi dovuti. Entro il 30 giugno 2006 le procedure per tali iscrizioni sono rese disponibili per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale www.impresa.gov.it)*

REGISTRO ESERCENTI IL COMMERCIO

Lettera Circolare MAP fax 14/4/2006 (Legge 25.8.1991 n. 287 art. 2 comma 5) Requisiti di onorabilità necessari per l’iscrizione al REC per l’attività di somministrazione. (l’affidamento in prova al servizio sociale con dichiarazione di estinzione della pena deve comunque essere seguito dal decorso dei cinque anni).

RESIDENCE

Vedere: “imprese turistiche” – Vedere: “appartamenti per vacanze”.

RESTAURO

- **di materiale documentario e/o archivistico** – **Requisito:** autorizzazione Sovrintendenza per il materiale archivistico. - **Normativa:** D. M 304/98
- **e conservazione e di opere d’arte** – **Requisito:** Per l’iscrizione al Registro delle imprese serve (in ogni caso – art. 17, comma 1, lettera f) del D.P.R. 25.1.2000 n. 34 – decreto Bargone sulle SOA) solamente la partita IVA – Tuttavia per concorrere all’esecuzione di lavori superiori a 150.000 euro occorre essere successivamente qualificati da una S.O.A. ai sensi del decreto 3.8.2000, n. 294. **Normativa:** Decreto 3 agosto 2000 n. 294 (in G.U. 20 ottobre n. 294) – “Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici” riguarda il restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui al D. l. 29.10.1999 n. 490”
- **e manutenzione degli immobili** – stessi requisiti dei restauratori. **Nota:** occorre comunque escludere la 46/90 se l’impresa non é in possesso dei prescritti requisiti.
- **e manutenzione degli immobili sottoposti a tutela** – specifica autorizzazione Ministero dei beni culturali - **Normativa:** L. 1039 del 01.06.1939 - **Nota:** occorre comunque escludere esplicitamente

le attività relative alla 46/90 se l'impresa non é in possesso dei prescritti requisiti o iscrivere le specifiche attività.

- **mobili** - **Requisito:** Autorizzazione sanitaria (o comunicazione, presa d'atto dell'autorità sanitaria) – Attività normalmente artigiana

RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO

Requisiti: Licenza UTIF per il deposito fiscale (stazione di pompaggio)

Normativa: D. L. 504/1995 (in vigore dal 1996)

Nota: Il deposito fiscale si limita generalmente a una semplice cabina di raccolta e pompaggio del gas e non è soggetta a denuncia quale unità locale

REVISIONE

- **società fiduciaria e di revisione** - Legge 1966/1939 – R.D. 531/1940 – Autorizzazione Ministero Industria Commercio e Artigianato
- **società di revisione contabile** - albo c/o CONSOB
- **revisione di veicoli (autofficine di revisione)** – legge 122/92 (art. 80 e 81 Codice della Strada – D. Lgs. 285/1992 – D.P.R. 495/1992 – Concessione Motorizzazione civile – Attività riservata alle imprese di autoriparazione e ai loro consorzi e società consortili
- **revisioni e collaudi autoveicoli non rientranti tra quelli autorizzabili direttamente ai privati** - la motorizzazione, oltre che i centri privati autorizzati ai sensi dell'art. 80 del nuovo codice della strada può autorizzare i comuni ad approntare un centro prove revisioni e collaudo veicoli a motore - la revisione, in questo caso, è effettuata da ingegneri della motorizzazione - questa attività pertanto non è iscrivibile a nome del privato. Infatti il comune può solamente prendere in affitto (o in comodato ecc.) i macchinari dal privato. Si può comunque iscrivere la “gestione del centro di revisione” se lo stesso risulta affidato dal Comune al privato ed esiste atto di assenso (esplicito) della motorizzazione con cui viene recepita la gestione del centro di revisione a nome del privato.

REVISORE CONTABILE

Requisiti: Iscrizione al Registro presso il Ministero di Grazia e Giustizia (in detto Registro sono iscritte sia le persone fisiche che le società. Tuttavia la persona fisica non può essere iscritta al Registro delle imprese quale Impresa individuale in quanto trattasi di attività professionale).

Normativa: D. Lgs. 27.01.1992 n. 88 - D.p.r. 06.03.1998 n. 99 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile)

RIABILITAZIONE POST-TRAUMATICA

Descrizione attività: Stabilimenti e centri di cure fisiche

Vedere: “presidi diagnostici curativi” o “case di cura”

RIABILITAZIONI AMBULATORIALI

Vedere: “presidi diagnostici curativi”

RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE

Vedere: “agenzia per il lavoro”, Vedere: “mediazione tra domanda e offerta di lavoro”

Normativa: D. Lgs. 10.09.2003 n. 276

Nota: E' L'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente.

RICEVIMENTI (organizzazione di)

Vedere: “Catering”, Vedere: “agenzia di affari in genere” –

Requisiti: Se è effettuata anche la somministrazione di alimenti e bevande presso terzi: “REC somministrazione” e “autorizzazione comunale” non sottoposta a parametri numerici (

Normativa: legge 287/1991 artt. 3 e 6.

RICEVITORIA (lotto, totocalcio ecc.)

Vedere: “lotto” ecc., Vedere: “concorsi a pronostici”.

RICICLAGGIO

di nastri, toner, inchiostri per stampanti ecc.

Requisito: Iscrizione presso Albo Provinciale.

Normativa: Art. 33, comma 3, DPR. 22/97 “*Le province iscrivono in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività delle operazioni di recupero dei rifiuti individuati ai sensi dell’art. 33*”

RICOVERO (casa di ... – pensionato)

- per anziani, handicappati ecc. - norme regionali
- per animali - autorizzazione del comune su parere ASL

RICOVERO E CURA

Normativa: Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34, art. 128 – prevede delega alla ASL “1. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali le funzioni amministrative inerenti la pubblicità sanitaria concernente le strutture di ricovero e le strutture ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio”

RIEDUCAZIONE funzionale (ambulatorio)

Vedere: “Presidi diagnostici curativi”

RIFIUTI

Vedere anche: “Ambiente” Vedere “Consorzi obbligatori in materia ambientale”

Normativa Base: D. Lgs 05.02.1997 n. 22 - D. Lgs. 08.11.1997 n. 389 - “*Le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse prodotti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all’Albo. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l’autorizzazione all’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l’iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del precedente decreto*” - Decreto Ministero Ambiente n. 406 del 28.04.1998 (in G.U. n. 276 del 25.11.1998): Riordina le competenze dell’albo smaltitori, identifica dieci classi di attività, cinque relative alla raccolta e al trasporto, due alla gestione di impianti, di cui una suddivisa in otto sottocategorie, uno all’intermediazione e al commercio di rifiuti e due per le bonifiche. Si devono iscrivere anche le aziende speciali, i consorzi o società comunali, nonché le municipalizzate - Rif.: Albo Smaltitori C/O CCIAA Catanzaro Tel. 0961-888111) sito Web www.cz.camcom.it

Categorie di soggetti per cui è prevista l’iscrizione con procedura semplificata

- a) Consorzi, aziende speciali e società istituite ai sensi dell’art. 22 della legge 142/90 (art. 30, comma 10 del D. Lgs. 22/97)
- b) Imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti recuperabili individuati ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 22/97 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo (art. 30, commi 16 e 16 bis del D. lgs. 22/97)

Dichiarazioni inizio attività e a silenzio-assenso

Art. 32, comma 3, DPR 22/97 “*Le province iscrivono in un apposito registro le imprese che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi*” –

Art. 33, comma 3, DPR. 22/97 “*Le province iscrivono in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività delle operazioni di recupero dei rifiuti individuati ai sensi dell’art. 33*” - Provincia di Reggio Calabria – Via D. Tripepi n. 141 – Tel 0965-364465 –

Settore Ambiente ed Energia – Servizio Smaltimento rifiuti – Via S. Anna II Tronco – Località Spirito Santo – Tel 0965-364815 – fax 0965812548.

Nota: Formulario rifiuti (D.M. 01.04.1998 n. 145);

Nota: Registro di carico e scarico rifiuti (D.M. 01.04.1998 n. 148);

Nota: Deposito di rifiuti - Discariche - Autorizzazione regionale (Ass. Ambiente Tel 0961-857286);

Nota: CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) 2002 – Si applica per la dichiarazione MUD 2002 e successive – (Vedere: anche MUD)

Nota: Raccolta e trasporto: iscrizione all'Albo Imprese di Gestione Rifiuti (L'iscrizione all'Albo vale su tutto il territorio nazionale)

Nota: Costruzione e gestione di impianto di smaltimento per conto proprio: Autorizzazione provinciale

Nota: Gestione di impianto di smaltimento per conto terzi: Iscrizione all'Albo Imprese di gestione Rifiuti e Autorizzazione provinciale intestata al titolare dell'impianto.

Nota: Se si tratta di impianto di recupero, in luogo dell'autorizzazione provinciale, comunicazione alla Provincia ex art. 33 D. Lgs. 22/97, dalla quale devono decorrere 90 giorni.

Nota: Impianti mobili: Iscrizione all'Albo Imprese Gestione Rifiuti (categoria 7) e Autorizzazione Regionale della Regione in cui deve operare l'impianto.

Nota: Intermediazione e commercio rifiuti: Iscrizione all'Albo Imprese di Gestione Rifiuti (categoria 8)

Nota: Per le categorie impianti mobili, intermediazione a commercio rifiuti e lavori di bonifica non è stata ancora emanata la normativa regolamentare – Alcune autorizzazioni - esempio quelle per gli impianti mobili per recupero di inerti - vengono concesse dal Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Calabria

Nota: Per smaltimento si intende tutto ciò che non è raccolta e trasporto, quindi discarica, cernita, stoccaggio, termodistruzione, trattamento

Nota: Rifiuto recuperabile è solo quello che rientra nella espressa definizione di legge quanto a tipologia, provenienza, destinazione, lavorazione

Altre normative attinenti ai rifiuti:

Legge regionale 2.1.1986 n. 1 (Disciplina degli scarichi delle imprese che esercitano attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione olivicola e delle cantine olivicole);

D.M. 11.03.1988 n. 141 (Regolamento per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi);

D. Lgs 95/92 sugli oli minerali usati;

D. Lgs 25.02.1997 (supplemento ordinario n. 33 alla G. U. n. 15.12.1997 n. 38) –

D. Lgs. 173/98 (deroghe per l'agricoltura);

Decreto 4.8.1998 n. 372 (Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto rifiuti e manuale di transcodifica)

Decreto 28.04.1998 n. 406 (Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.-

Legge 22.02.1999 n. 35 (G.U. 24.02.1999 n. 45 - conversione D.L. 452/98)

RIFUGI ALPINI, ESCURSIONISTICI E RIFUGI ALBERGO
--

Vedere: “imprese turistiche”

Requisiti: Autorizzazione comunale

RIGATTIERE

(commercio al minuto di cose usate)

Vedere: “commercio al minuto in sede fissa o su aree pubbliche”

Normativa: Legge 114/98 e norme regionali

Requisiti: occorre anche denuncia inizio attività al Comune per l'uso (art. 126 D.M. 773/1931) – detta denuncia non è necessaria se si tratta di commercio di cose di valore esiguo (Vedere: “usato”)

RIGENERAZIONE NASTRI PER STAMPANTI E MACCHINE DA SCRIVERE, TONER DI STAMPANTI LASER E FOTOCOPIATRICI

Vedere: “rifiuti”, “riciclaggio”

Nota: Attività normalmente artigiana

Nota: Se trattasi di rifiuti avviati al riciclaggio per cui è sufficiente l'iscrizione semplificata all'albo provinciale.

RIMBOSCHIMENTO

Materiale forestale di propagazione

Vedere: “Vivai”

Requisiti: Autorizzazione Regionale

Normativa: legge 269/73 - D. Lgs 112/98 art. 22

Nota: “Lo svolgimento dell’attività (produzione) si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall’art. 20 della legge 7.8.1990 n. 241 qualora non sia comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure indicato”.

RIMESSA AUTOVEICOLI, MOTO, CICLI, ROULOTTE, IMBARCAZIONI

Vedere: “Autorimessa privata / pubblica”

Requisito: denuncia inizio attività ai sensi art. 19 legge 241/90 (D. Lgs. 19.12.2001 n. 480 - regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse in G. U. n. 37 del 13.2.2002)

Nota: Per le imbarcazioni vedere anche “alaggio e varo”

Nota: In precedenza era prevista la Licenza della Questura (R.D. 773/1931 art. 86) successivamente la Licenza Comunale (DPR 616/1977)

RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

Vedere anche: “produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi”.

Requisiti: obbligo di informazione preventiva all’autorità di pubblica sicurezza (art. 164 legge 112/98)

Normativa: D.P.R. 24.07.1977 n. 616 c. 1 p. 3 - D. Lgs. 31.3.1998 n. 112 art. 164

RIPRODUZIONE

- **meccanica e chimica di disegni** – **Vedere:** “arti grafiche” – **Requisiti:** Presa d’atto del comune - **Normativa:** R.D. 773/1931 art. 111 – D.P.R. 616/1977 art. 19, 11 - L’art. 111 del TULPS è stato abrogato dall’art. 16 del D.P.R. 112/98 - tuttavia l’art. 164 lettera f) dello stesso D.P.R. prevede che l’interessato ha “l’obbligo di informazione tempestiva all’autorità di pubblica sicurezza” - Occorre quindi la presa d’atto del Sindaco – **Nota:** in precedenza occorre l’autorizzazione comune
- **di videocassette, nastri ecc.** **Requisiti:** l’art. 75-bis del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.06.1931 n. 773 (inserito dalla legge sul diritto di autore) “Chiunque intenda esercitare a fini di lucro attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenete fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore, che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno” – Occorre pertanto comunicazione alla Questura

RISCOSSIONE

- **canone acqua** (o da servizio idrico integrato ai sensi della legge Galli) – **Requisito:** Convenzione con il Comune
- **imposte sulla pubblicità** - **Requisito:** Iscrizione Albo Concessionari riscossioni tributi locali c/o Ministero Finanza
- **tributi** - **Vedere:** “Servizio di riscossione tributi” – **Vedere:** “Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare l’accertamento e la riscossione dei tributi” - **Requisito:** Autorizzazione Ministro delle Finanze –

RISONANZA MAGNETICA

Normativa: Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34, art. 128 “Sono delegate alle Aziende sanitarie locali, in base alle rispettive competenze territoriali, le competenze in materia di installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico del gruppo A con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 Tesla, di cui all’art. 5 del decreto del Ministro della sanità del 2 agosto 1991 e all’art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all’uso diagnostico di apparecchiatura a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale”

RISPARMIO DI CARBURANTE E EMISSIONI DI CO2: AVVERTENZE DA FORNIRE AI CONSUMATORI PER QUANTO RIGUARDA LA COMMERCIALIZZAZIONE DI AUTOVEETTURE NUOVE
--

Normativa: D.P.R. 17.02.2003 n. 84

RISTORANTE, pizzeria, trattoria (esercizio pubblico di tipo A)

Vedere: “somministrazione di alimenti e bevande”

Requisiti: REC somministrazione e autorizzazione comunale

Normativa: Legge 524/1974 – D.P.R. 616/1977 art. 19 – Legge 287/91

Nota: La pizzeria può essere (nel caso di vendita esclusivamente per asporto) attività artigiana nel caso in cui non vi è somministrazione (consumo sul posto – non vi sono sedie e tavolini) in questo caso: sola iscrizione all’artigianato

RISTORAZIONE collettiva (Industria della)

Descrizione attività: Preparazione pasti a livello industriale ai fini della ristorazione collettiva escludendo l’attività di somministrazione (per ospedali, scuole, conventi, carceri ecc.)

Requisiti: Autorizzazione sanitaria per i locali dove vengono preparati i pasti

RIVENDITA GENERI DI MONOPOLIO

Vedere: “Generi di monopolio o monopolio o tabaccheria o tabacchi”

RIZOMI DA FIORI

Vedere: “Sementi, bulbi, tuberi, rizomi da fiori”

ROCCATURA FILATI

Descrizione attività: Attività normalmente artigiana;

Nota: per l’iscrizione al solo R.I. non occorre alcuna documentazione (salvo la dimostrazione dell’apertura della partita IVA e la dichiarazione di non svolgere il lavoro in forma artigianale ma con dipendenti).

ROSTICCERIA, RISTORANE,PIZZERIA
--

(esercizio pubblico di tipo A)

Vedere: “somministrazione di alimenti e bevande”

Requisiti: REC somministrazione e autorizzazione comunale

Normativa: Legge 524/1974 – D.P.R. 616/1977 art. 19 – Legge 287/91

Nota: La rosticceria può essere (nel caso di vendita esclusivamente per asporto) attività esclusivamente artigiana nel caso in cui non vi è somministrazione (consumo sul posto e non vi sono sedie e tavolini); in questo caso solo iscrizione all’artigianato

Nota: Nel caso di commercio al dettaglio di rosticceria (prodotta da altri), vedere: “commercio in genere”

Nota: Ai sensi del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248 che recita “le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: a) l’iscrizione in registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l’esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione di

alimenti e bevande” il REC somministrazione sembra sia stato abolito quindi occorrerebbe solo l’autorizzazione comunale. Il Comune è prima di rilasciare la licenza di bar- ristorante ecc. sarebbe tenuto a verificare il possesso dei requisiti relativi alla somministrazione di alimenti e bevande (esempio: diploma di scuola alberghiera, attestato di un corso specifico rilasciato dalla Regione, attestato di esame svolto in passato presso la camera di commercio, attestato di iscrizione al soppresso REC per la somministrazione). **Si attende una nota chiarificatrice da parte del Ministero competente o da parte Unioncamere.**

ROTTAMI

Vedere: “autodemolizione” e “raccolta rottami” – Vedere anche: “rifiuti”

S

SABBIA (estrazione)

Vedere: “Cave” e “cave su alvei dei fiumi”

SAGRE, FIERE E MANIFESTAZIONI A CARATTERE RELIGIOSO, BENEFICO O POLITICO (attività di somministrazione durante o in occasione di ...)

Requisito: non è normalmente attività imprenditoriale a meno che venga svolta da soggetti già in possesso di prescritta autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa o su aree pubbliche.

Nota: Non occorre l'iscrizione al REC ma solo autorizzazione temporanea (sostituibile con la denuncia inizio attività), e eventualmente l'autorizzazione per l'occupazione del suolo) del Comune –

Normativa: Legge 28.12.2001 n. 488 (Finanziaria 2002), art. 52, comma 17 – Circolare Ministero Attività Produttive, DGCAS – Ufficio D2, n. 504334 del 17.4.2002

SALA DA BALLO

Requisito: Licenza del Comune.

Normativa: R.D. 773/1931 art. 68 – Legge 524/74 - d.p.r. n. 616/1977 art. 19, Legge 287/91.

Nota: Se è presente anche la somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristorante), occorre anche l'autorizzazione comunale di cui alla legge 287/91 – tipologia C;

SALA DI ESPOSIZIONE

(unità locale di esposizione senza vendita)

Requisito: copia dichiarazione di apertura della Unità Locale al Comune (autocertificata) e fotocopia di annotazione all'Ufficio I.V.A.

Nota: Nel caso manchi la dichiarazione di apertura inviare, dopo l'inserimento, comunicazione d'Ufficio con Raccomandata al Comune e all'Ufficio I.V.A.

Nota: L'apertura di U. L. per sola esposizione presuppone necessariamente che già esista un'attività di produzione o commercio in capo alla stessa impresa.

SALA DI ESPOSIZIONE TEMPORANEA IN FIERE MOSTRE ECC.

Vedere: “fiere”, “mostre”.

SALA GIOCHI

Vedere anche: “giochi leciti”

Descrizione attività: Si considera sala giochi il locale con oltre 8 apparecchi automatici.

Requisito: Licenza del Comune

Normativa:

- R.D. 773/1931, art. 86 (riferito in particolare a sale pubbliche per bigliardi o altri giuochi leciti – “1. Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, ..., né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti2. 3. La licenza è altresì necessaria ... per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'art. 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciati previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati”).
- D. Lgs. CPS 14.04.1948 n. 496
- D.P.R. 18.4.1951 n. 581.
- d.p.r. 616/1977 art. 19.
- Art. 37 e 38 Legge 388/2000.

- art. 22 della Legge 289/2002
- circolare n. 1 del 12.2.2003 dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Nota: Ai fini del rilascio dell'autorizzazione Comunale occorre preventivo nulla osta della SIAE e dell'Ufficio delle entrate.

Nota: ai sensi dell'art. 22 della Legge 289/2002 il nulla osta relativo ad ogni singolo apparecchio, con la relativa scheda che ne evidenzia le caratteristiche di funzionamento, accompagnano l'apparecchio stesso in ogni fase e presso la/e sede/i di utilizzo e pertanto devono essere consegnati in copia insieme agli apparecchi e congegni ad ogni singolo utilizzatore (non è necessario pertanto che ogni nuovo o diverso utilizzatore chieda il rilascio di un nuovo nullaosta)

Nota: Chi intende produrre, importare o gestire giochi deve richiedere l'apposito nulla osta alla amministrazione autonoma dei monopoli di Stato utilizzando i modelli allegati alla circolare n. 1 del 12.2.2003 dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il nulla osta rilasciato autorizza l'impiego del gioco in tutto il territorio nazionale. Gli apparecchi automatici di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del tulp. possono essere installati soltanto negli esercizi assoggettati ad autorizzazione di cui agli articoli 86 ed 88 del tulp. Per la gestione diretta dei giochi stessi la D.i.a. deve essere presentata al comune nel cui territorio si vuole installare il gioco lecito.

SALA DI INCISIONE E REGISTRAZIONI MUSICALI

Descrizione attività: Produzione di dischi in molteplici esemplari

Requisiti: non occorre alcuna documentazione (attività non soggetta ad adempimenti preventivi salvo l'apertura della partita IVA)

SALA PUBBLICA DI AUDIZIONI

Vedere: "audizioni"

SALA SCOMMESSE

Vedere anche: "sala giochi".

Requisiti: Licenza questura.

Normativa: R.D. 773/1931 art. 88 (come sostituito dall'art. 37, comma 4, legge 23.12.2000 n. 388) – Il nuovo art. 88 del TULPS recita: (1) "1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione".

Nota: AGENZIE IPPICHE – Concessione Ministero delle Finanze

Nota: SCOMMESSE SULLE COMPETIZIONI SPORTIVE SOTTO IL CONTROLLO DEL CONI – Denuncia di inizio attività alla Questura (licenza ex art. 88 del TULPS) – Concessione CONI. – N.B. Fino al 31.12.1999, in attesa delle gare di assegnazione delle concessioni, l'accettazione delle scommesse sulle competizioni sportive diverse è consentita alle agenzie ippiche già attive che ne abbiano fatto richiesta al CONI

Nota: Rientrano tra le competizioni sportive sotto il controllo del CONI le competizioni mondiali, continentali, di area europea o extraeuropea riguardanti gli sport Olimpici. Gli sport e i singoli eventi sportivi ammessi alle scommesse sono stabiliti di anno in anno d'intesa con il Ministero delle Finanze.

Nota: SCOMMESSE SU GARE AUTOMOBILISTICHE E DI MOTOCICLISMO DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE – Per gli anni 199 e 2000 l'accettazione è riservata ai soggetti a cui è affidata l'accettazione delle scommesse ippiche e delle scommesse sportive organizzate dal CONI

Nota: E' vietata qualsiasi attività di intermediazione nelle scommesse.

SALI E TABACCHI

Vedere: "Generi di monopolio"

SALTIMBANCO

Vedere: “prestazioni di servizi di stampo professionale”

Nota: Attività professionale non iscrivibile al Registro delle Imprese

SANIFICAZIONE

Requisiti: Tutte le imprese che esercitano attività di sanificazione sono iscritte nel Registro delle Imprese, tenuto presso le Camere di Commercio, o all’Albo delle Imprese Artigiane qualora dimostrino di possedere i requisiti tecnico-professionali, di onorabilità, di capacità economico-finanziaria previsti dal D.M. 274/97.

Requisiti di onorabilità:

Il titolare, l'institore o il direttore nel caso di impresa individuale; tutti i soci nel caso di società in nome collettivo; i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni; gli amministratori per ogni altro tipo di società, comprese le cooperative, devono possedere i seguenti requisiti:

- assenza di condanne per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni, oppure per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- assenza della dichiarazione di fallimento, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- assenza di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione e di procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
- assenza di condanna definitiva per reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, previdenza e assicurazione contro gli infortuni professionali.

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

- iscrizione all'INPS e all'INAIL di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari, nonché i soci prestatori d'opera;
- assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione o dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;
- esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

Requisiti di capacità tecnica ed organizzativa:

Il titolare, per le imprese individuali, un socio, nel caso di società, devono essere in possesso dei seguenti requisiti, in mancanza dovrà essere nominato un preposto che dimostri di esserne dotato:

- possesso della laurea o diploma universitario in materia tecnica specifica; oppure
- possesso di diploma di scuola secondaria superiore, che preveda un corso almeno biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche; oppure
- possesso di un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale; oppure
- assolvimento dell'obbligo scolastico, secondo l'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno tre anni, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa.

Normativa: Legge 25.01.1994 n. 82; D.M. 274/97; D. Lgs. 31.3.1998 n. 112; D.P.R. 558/99; Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7.

Nota: Per ulteriori informazioni si veda la scheda informativa e la modulistica riportate sul sito camerale: www.rc.camcom.it, link: servizi amministrativi> registro imprese>attività regolamentate D. Lgs. 31.3.1998 n. 112

SANITARIE

- **Arti e professioni sanitarie** – Vedere anche “ambulatori” e “arti ausiliarie delle professioni sanitarie” – **Requisito:** Attestato ed abilitazione rilasciata da istituto riconosciuto, registrato presso

l'U.S.L. **Normativa:** R.D. 1265/1934 art. 140 - Legge 19.11.1990 n. 341 – **Nota:** le arti ausiliarie delle professioni sanitarie comprendono: Odontotecnici, ottici, ortopedici, ernisti, infermieri, radiologi, ostetriche.

- **Leggi sanitarie** - Legge 30.04.1962 n. 283 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) - D.P.R. 26.03.1980 n. 327 (regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962 n. 283 e successive modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) - D. L. 3.3.1993 n. 123 (attuazione della direttiva CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari) - ordinanza 26.06.1995 in G.U. n. 203 del 31.08. 1995 (requisiti igienico-sanitari richiesti per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari) - D. Lgs. 26.05.1997 n. 155 (attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari) - Ordinanza 02.03.2000 in G. U. n. 56 del 08.03.2000 (requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche) – D. Lgs. 94/2001 (sulle radiazioni ionizzanti)

SAUNE (gestione di ...)

Categoria: Stabilimenti termali idroterapici – Codice attività 93.04.2

Requisiti: Autorizzazione Regione (nel caso di saune inserite in pubblici esercizi o autogestite a scopo commerciale è sufficiente l'autorizzazione comunale)

Normativa base: R.D. n. 1924 del 28.11.1919.

Normativa collegata: D.P.R. 27.07.1934 n. 1265, art. 24 del D.P.R. 10.6.1955 n. 854, D.P.R. 24.07.1977 n. 616, art. 36 della Legge 23.12.1978 n. 83, Legge R. Calabria 10.05.1984 n. 9.

SCALE mobili (installazione di)

Vedere: “installazione impianti in edifici ad uso civile”

Normativa: legge 46/90

SCARICHE ATMOSFERICHE (installazione di parafulmini)

Vedere: “installazione impianti in edifici ad uso civile”

Normativa: legge 46/90

SCI

Vedere: “maestro di sci”, “scuola di sci”, “professioni turistiche”

Requisiti: Iscrizione albi regionali e autorizzazione comune.

SCI NAUTICO

Vedere: “scuola di sci nautico”, “professioni turistiche”

Requisiti: Autorizzazione / concessione / licenza Capitaneria di Porto

Normativa: D. M. 550 del 20.07.1994

SCIoglimento PER ATTO D'AUTORITA' EX ART. 2544 C.C. DI SOCIETA' COOPERATIVE

Comunicazione n. 1578338 del 8.7.2003 del Ministero delle Attività Produttive – Occorre annotare nel Registro delle imprese i provvedimenti ministeriali di scioglimento delle Cooperative anche se il liquidatore non ha espressamente accettato la nomina.

SCIOVIE, SEGGIOVIE, SLITTOVIE (gestione impianti)

Requisiti: a seconda delle leggi regionali, l'autorizzazione è del Comune, della Provincia o della Regione

Normativa: D.P.R. 1367 del 18.10.1957.

SCOMMESSE IPPICHE

Vedere: “sala scommesse”

Normativa: D.P.R. 8.4.1998 n. 169

SCORTA TECNICA A TRASPORTI ECCEZIONALI

Descrizione: Scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizione di eccezionalità

Requisito: Autorizzazione della Prefettura

Normativa: Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 18.07.1997

SCORTA VALORI

Vedere: “Servizi di vigilanza privata”

SCUDERIA (scuderie e canili - stallaggio)

Requisito: Nulla osta ASL e licenza (o dichiarazione di inizio attività) rilasciata dal Sindaco

Normativa: R.D. 773/31 art. 86 - D.p.r. n. 320 del 08.02.1954 – D.P.R. 616/77 art. 19

SCUOLA DI BALLO

Vedere: “ballo”, “scuola di danza”

Requisiti: attività non soggetta ad autorizzazione a seguito della Circolare del Ministero dell’Interno n. 599 dell’1.6.1999 riguardante palestre sportive, scuole di danza moderna e piscine realizzate e/o gestite da privati - Vedere: circolare 997 sett. I sez. I del 11/6/99 della Prefettura di Reggio Calabria - occorre tuttavia Licenza sanitaria del Comune per i locali.

Normativa: D.P.R. 616 del 24.07.1977

SCUOLA DI DANZA

(classica, moderna, liscio ecc.)

Requisiti: attività non soggetta ad autorizzazione a seguito della circolare del Ministero dell’Interno n. 599 dell’1.6.1999 riguardante palestre sportive, scuole di danza moderna e piscine realizzate e/o gestite da privati (Vedere: circolare 997 sett. I sez. I del 11/6/99 della Prefettura di Reggio Calabria) - occorre tuttavia Licenza sanitaria del Comune per i locali – Se trattasi di scuola di danza pareggiata: Pareggiamento del Ministero della pubblica istruzione –

Normativa: Legge n. 633 del 22.04.1941; (permesso SIAE per scuole di danza). D.P.R. 616 del 24.07.1977

SCUOLA DI INFORMATICA

Requisiti:

- corsi liberi (non occorre alcuna autorizzazione)
- corsi riconosciuti dalla Regione (autorizzazione regione)

SCUOLA DI PILOTAGGIO

Requisiti: autorizzazione Ministero dei trasporti e aviazione civile (Direzione Generale)

Normativa: decreto Ministero dei Trasporti del 18.06.1981

SCUOLA DI SCI

Requisiti: un maestro deve essere iscritto in un albo regionale o provinciale

Normativa: legge 81/1991 - Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34, art. 54, prevede delega alla provincia per “ ... t) la professione di maestro di sci, compresa l’abilitazione all’esercizio della professione e la vigilanza sullo svolgimento dell’attività professionale”

SCUOLA DI SCI NAUTICO

Vedere: “professioni turistiche”

Requisiti: occorre anche autorizzazione della Capitaneria di porto rilasciata all’istruttore.

SCUOLA DI VELA

Vedere: “Scuola nautica”

Requisiti: Autorizzazione della Capitaneria di porto rilasciata all'istruttore più autorizzazione della Provincia per la scuola.

Normativa: DPR 9.10.1997 n. 431 - Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche - Prevedeva l'autorizzazione regionale per le scuole nautiche. Le autorizzazioni per le scuole nautiche, legge Regione Calabria n. 23 del 07.08.1999

Nota: Le scuole per l'istruzione marinaresca sono anch'esse denominate scuole nautiche

SCUOLA DI VOLO

Vedere: “aereo”

SCUOLA GUIDA DI AUTOVEICOLI

Requisiti: autorizzazione provincia

SCUOLA MATERNA PRIVATA (giardino d'infanzia privato)

Vedere: “asilo” e “asilo nido”

Requisiti: Autorizzazione del Provveditorato agli studi con riconoscimento dello status di “scuola paritaria”, Autorizzazione al funzionamento del Direttore didattico e Norme sanitarie (autorizzazione comune).

Normativa: R.D. 577 del 05.02.1928 – D. Lgs. 297 del 16.04.1994 (Secondo la Circolare del Provveditorato del 29.9.1983 n. 69102) - Legge 10 marzo 2000 n. 62.

Nota: Assessorato Pubblica Istruzione Catanzaro - 0961-856723

Nota: Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, Via dei Normanni n. 77 Catanzaro, Tel 0961-744762, fax 0961-744479

SCUOLA NAUTICA

Requisiti: Autorizzazione della Capitaneria di porto rilasciata all'istruttore più autorizzazione della Provincia.

Nota: DPR 9.10.1997 n. 431 - Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche - Prevede all'art. 28 l'autorizzazione regionale per le scuole nautiche – C. 1 “*I centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominati: <<scuole nautiche>> - C. 2 “Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della regione del luogo in cui hanno la sede principale” C. 3 – “Alle persone fisiche o giuridiche iscritte presso la Camera di Commercio I. A. e A. che alla data di entrata in vigore del presente regolamento gestiscono le scuole di istruzione per la nautica, la competente regione provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, previo l'accertamento dell'esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche” C. 4 “Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 17 maggio 1995 n. 317, dotate di attrezzature e strumenti nautici nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami possono richiedere l'autorizzazione di cui al comma 2. Per ottenere l'autorizzazione le autoscuole devono avere la disponibilità di una unità da diporto, avente l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati”*”. – La Regione Calabria con legge regionale n. 23 del 07.08.1999 denominata “norme per il trasporto pubblico locale” all'art. 4, comma 2, lettera b) ha stabilito che è attribuita alla Provincia l'autorizzazione all'apertura di scuole nautiche e la vigilanza sull'attività delle scuole medesime, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 431/1997”

SCUOLA PER SUBACQUEI

Vedere: “Subacqueo”

Requisiti: Istruttore abilitato e iscrizione presso albi Regionali.

Normativa: Legge della Regione Calabria 18 maggio 2004, n. 17 (Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo in BUR n. 9 del 18 maggio 2004, supplemento straordinario n.

6). L'art. 4 di detta legge prevede che: *“L'esercizio dell'attività di guida e istruttore subacqueo a scopo turistico e ricreativo nel territorio della Calabria è subordinato alla iscrizione nella specifica sezione dell'Albo regionale ...”*. Le sezioni dell'Albo sono: *“...a) guide subacquee; b) istruttori subacquei; c) centri di immersione e di addestramento subacqueo; d) associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività subacquee;”* nonché *“... la sezione delle organizzazioni didattiche, nazionali o comunitarie, per l'attività subacquea.”*

Nota: per il lavoro subacqueo occorre l'iscrizione alla Capitaneria di porto come sommozzatore

SCUOLA PRIVATA IN GENERE

- | |
|---|
| <p>a) <u>Scuola privata (lezioni private)</u> – Requisito: comunicazione al Preside della scuola – se attività professionale normalmente non é iscrivibile – Vedere: “servizi di stampo professionale” – Normativa: D.P.R. 417 del 31.05.1974.</p> <p>b) <u>Scuola privata non legalmente riconosciuta</u> - Requisito: licenza sanitaria per i locali - Nota: Se non vi sono specifiche autorizzazioni del Ministero o della regione al Registro delle Imprese occorre scrivere “CORSI LIBERI NON SOTTOPOSTI AD ALCUNA AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DA PARTE DEL MINISTERO E/O DELLA REGIONE” – Normativa: L. 19.01.1942 n. 86 – R. D. L. 24.05.1945 n. 412 – D.p.r. 31.10.1975 n. 970 art. 8, 10, 11 – C.M. 5.10.1974 n. 214 – C.M. 6.11.1976 n. 256 – C.M. 26.2.1980 n. 56</p> <p>c) <u>Scuola privata riconosciuta o pareggiata è un organismo con ordinamento conforme a quello delle scuole statali</u> - Requisito: copia del Decreto del Ministero Pubblica istruzione di riconoscimento o di pareggiamento e autorizzazione per il funzionamento della direzione didattica. Anche per i corsi occorre una presa d'atto: In ogni caso è vietato il funzionamento di scuole e di corsi di nuova istituzione, che non abbiano ottenuto l'autorizzazione all'apertura – Normativa: La parte normativa primaria è costituita dalle disposizioni contenute negli art. 352 e 353 del D. Lgs. 297/94. In particolare, l'art. 353 stabilisce che possono essere aperti al pubblico e gestiti da cittadini italiani (quando il gestore è una persona fisica) che abbiano compiuto il trentesimo anno d'età e siano in possesso dei necessari requisiti professionali e morali. Competente a emanare il decreto di “presa d'atto” per una scuola privata è il Provveditore agli studi al quale il gestore dovrà rivolgere l'istanza di regolare funzionamento dell'istituzione scolastica aperta, redatta in osservanza della legge sul bollo (Cm 3 agosto 1998 n. 342) - L'allegato A) alla circolare citata elenca i documenti da presentare con l'istanza “presa d'atto” con l'avvertenza di chiedere in bollo tutte le certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni. Per l'elenco della documentazione si rimanda alla circolare ministeriale 342 reperibile presso il Provveditorato provinciale (Nota: domanda era specifica per una scuola di danza classica e moderna privata – ER 2268 del 5.6.2000) – Nota: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione generale, Via dei Normanni n. 77, Catanzaro, Tel 0961-744762, fax 0961-744479.</p> <p>d) <u>Scuola Superiore d'Interpreti e Traduttori – Scuola superiore per mediatori linguistici</u> – Requisiti: Autorizzazione Ministero della Pubblica istruzione - Normativa: Legge 11.10.1986 n. 697 (Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori stabilisce che i diplomi rilasciati da Scuole superiori per interpreti e traduttori, gestite da enti o privati, possono dispiegare i propri effetti giuridici solo nel caso in cui la denominazione di detti diplomi e l'ordinamento didattico di tali Scuole siano corrispondenti a quelli esistenti in ambito universitario ed il relativo ordinamento didattico sia stato approvato con decreto del Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale). La legge 15.05.1997 all'art. 17 comma 96 lettera C stabilisce che la disciplina per “Il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11.10.1986, n. 697, l'attivazione dei corsi e la valutazione dei relativi titoli” è rideterminata sulla base di decreti del Ministero dell'Università. – Nuova veste per le scuole superiori per interpreti e traduttori che al termine di corsi triennali rilasceranno titoli di studio equipollenti a tutti gli effetti alle lauree rilasciate dalle università al termine dei corsi afferenti alla classe in Scienze della mediazione linguistica. Lo stabilisce il decreto del Ministero dell'Istruzione D.M. 10.1.2002,</p> |
|---|

n. 38, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 69 del 22 marzo. Le istituzioni, che dovranno essere organizzate secondo particolari criteri e ottenere il riconoscimento, assumeranno la denominazione di **“scuole superiori per mediatori linguistici”**

SCUOLABUS

(Noleggio scuolabus con conducente)

Descrizione attività: Trasporto alunni con mezzo proprio (o nella propria disponibilità: es. comodato ecc.)

Vedere: “trasporto di persone su strada”.

SEGGIOVIA, SLITTOVIA, SCIOVIA (esercizio di ...)

Vedere: “piste da sci”, “impianti di risalita”

Requisiti (a seconda dell’importanza): Autorizzazione Regione o Provincia o Comune.

Normativa: DPR 616/77

SEGNALETICA STRADALE

(Fabbricazione di segnali stradali)

Requisiti: Non occorre alcuna documentazione

Normativa: D. lgs. 112/1998 art. 102

SELEZIONE E RICERCA DEL PERSONALE

Vedere: “Agenzia di selezione del personale”, “Mediazione tra la domanda e l’offerta di lavoro”

SELF-SERVICE ALL’INGROSSO (COMMERCIO ...)

Vedere: “Cash and Carry”

SELVICULTURA

Vedere: “Silvicoltura”

SEMENTI, BULBI, TUBERI, RIZOMI DI FIORI, PIANTE E PARTI DI PIANTE, PIANTE DA RIMBOSCHIMENTO (PRODUZIONE ...)

Vedere anche: “vivai”

Requisito: Autorizzazione Regione settore Rimboschimento

- COLTIVAZIONE, SELEZIONE, CONFEZIONE E COMMERCIO AL DETTAGLIO SUL LUOGO DI PRODUZIONE (Attività agricola) – Autorizzazione Regionale
- COMMERCIO:
 - a) al dettaglio: Autorizzazione regionale e documentazione prescritta per “commercio al dettaglio in genere”;
 - b) all’ingrosso: Autorizzazione regionale e e documentazione prescritta per “commercio all’ingrosso in generale”.

Nota: Quanto sopra vale anche per il commercio di Sementi, bulbi e tuberi già confezionati (Legge 987/1931)

Normativa: Legge 18.06.1931 n. 987 - D. Luogotenenziale 21.4.1944 n. 315 - Legge 1096/71 - Legge 269/1973, Legge 195/76, D. Lgs 112/98 art. 22

Nota: Materiale forestale di propagazione (produzione e vendita) – prima occorre Licenza del Presidente della Camera di Commercio ora Autorizzazione Regione settore Rimboschimento

Nota: D. Lgs 112/98 art. 22 – “Lo svolgimento dell’attività (produzione) si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall’art. 20 della legge 7.8.1990 n. 241 qualora non sia comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure indicato”.

SEMENZAIO

Vedere: “vivai”

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Normativa: D. L. 14 marzo 2005 n. 35 convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80

Nota: con circolare n. 3588/C prot. N. 0006554 dell'8 luglio 2005 il Ministero delle attività produttive D.G.C.A.S Uff. C3 ha comunicato, in merito alle iscrizioni in albi e ruoli tenuti dalla Camere di Commercio dei cosiddetti "ausiliari del commercio (agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, periti ed esperti, spedizionieri, mediatori marittimi, ecc.), che: *"Pertanto, si ritiene che, dato i margini di discrezionalità con cui operano sia le Camere di commercio sia le Commissioni provinciali in merito alle iscrizioni nei singoli ruoli, quanto previsto dal nuovo art. 19, come modificato dall'art. 3, comma 1, del D. L. 14 marzo 2005 n. 35 convertito in legge 80/2005, non riguardi le categorie in argomento che restano disciplinate dall'art. 20 della legge 241/1990"*.

SERIGRAFIA

Vedere: "arti grafiche"

SERVITORI di piazza (taxi)

Vedere: "taxi"

SERVIZI AEREI NON DI LINEA

Vedere: "Aerei"

SERVIZI ALLE IMPRESE

Vedere: "consulenze", "servizi di consulenza", "noleggio".

SERVIZI DI CONSULENZA ALLE IMPRESE

Vedere: "prestazioni di servizi di stampo professionale"

Descrizione attività: Sono iscrivibili in via esemplificativa i seguenti tipi di servizi: a) servizi di consulenza organizzativa (gestione, sviluppo, marketing, distribuzione e logistica), b) servizi di consulenza tecnico-economica, c) servizi resi dalle società di revisione (Vedere: "società di revisione"), d) servizi di consulenza e campagne pubblicitarie (Vedere: "agenzia di pubblicità"), e) servizi di consulenza informatica e connessi servizi di formazione professionale, f) servizi di consulenza per telecomunicazione a valore aggiunto (non convenzionali – Vedere: "telecomunicazioni"), g) servizi di consulenza nel settore agro-meteorologici e tecnici per l'agricoltura, compresi i servizi di analisi qualitativa delle produzioni agro-alimentari, h) servizi di consulenza nel trasferimento delle informazioni utili all'impresa nel campo.... (Vedere anche: "agenzia di informazione"), i) servizi di consulenza nella fornitura di disegni tecnici (Vedere anche: "arti grafiche"), l) servizi consulenza di programmi, servizi di elaborazione dati.

Normativa: Circolare MICA 3202/c del 22.01.1990 – Circolare MICA 3407/c del 09.01.1997

Nota: Per servizi di consulenza finanziaria:

- a) per la consulenza nel campo dell'erogazione dei finanziamenti Vedere: "Mediatore creditizio",
- b) per la consulenza nel settore della raccolta del risparmio Vedere: "Promotori finanziari"

SERVIZI DI FAX

Vedere: "telefonia", "fax"

Nota: Con decreto legge 27 luglio 2005, n. 155, recante: "misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale" (in G. U. 1° Agosto 2005, n. 177, all'art. 7, è stato stabilito che "1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiedere la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale" 2. ... 3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda". – Pertanto per tutte le attività legate a messa a disposizione del pubblico di apparecchi di telecomunicazione (con esclusione dei servizi postali e di quelle espressamente esclusi dal d. l.) occorre allegare oltre alla denuncia attività/autorizzazione/licenza del Ministero delle Comunicazioni anche la licenza della Questura.

Con circolare 29 agosto 2005 n. 557/PAS/12982D(22) il Ministero dell'Interno ha chiarito che la nuova normativa si applica per "L'offerta al pubblico – in esercizi commerciali aperti al pubblico o in circoli privati – di ogni altro servizio di telecomunicazione, compreso quello di trasmissione dati in fax simile (fax), che utilizzi (come precisa il decreto interministeriale del 16 agosto ...) tecnologia di commutazione di

pacchetto (voip)". La stessa circolare stabilisce che "... la data di inizio delle attività oggetto della licenza questorile non potrà essere anteriore a quella di rilascio della licenza o dello scadere del termine di cui al comma 3 dell'art. 7 qui in commento (sessanta giorni dopo il ricevimento della domanda, come previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990)"

SERVIZI DI INVESTIMENTO

(indica i servizi di cui all'art. 1, comma 5, del D. Lgs. 58/98)

Requisiti: L'esercizio è riservato alle imprese di investimento e alle banche

Normativa: D.L. 385/93 (T.U. Bancario) – D. Lgs. 23.7.1996 n. 415 – Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 art. 1 c. 5 e artt. 18 e seguenti -

- Esercizio da parte di SIM (offerta fuori sede: Vedere: promotori finanziari) – Autorizzazione della CONSOB (la CONSOB iscrive le SIM in un apposito albo).
- Esercizio da parte di Banche o (limitatamente alla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari derivati): Intermediari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 T.U. bancario (autorizzazione della banca d'Italia).
- Attività di SIM all'estero (con o senza succursali) a) in paesi comunitari, servizi annessi al mutuo riconoscimento: La Banca d'Italia disciplina le condizioni con regolamento. b) negli altri casi (in paesi extracomunitari o in tutti i paesi per servizi non ammessi al mutuo riconoscimento): autorizzazione della Banca d'Italia.
- Imprese Comunitarie e Extracomunitarie – Vedere: imprese di investimento comunitarie e imprese di investimento extracomunitarie.
- Gestione su basi individuali di portafogli di investimento per conto terzi da parte di società di gestione del risparmio: autorizzazione della Banca d'Italia (Vedere: Gestione collettiva del risparmio).

Nota: I servizi di investimento sono:

- Negoziamenti per conto proprio e per conto terzi,
- collocamento,
- Gestione su basi individuali di portafogli di investimento per conto terzi,
- Ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione.

SERVIZI DI LAVORO AEREO

Vedere: "Aerei"

SERVIZI DI LOGISTICA

Vedere: "Logistica"

Nota: Per l'iscrizione al Registro delle imprese deve essere specificato il tipo di servizio fornito perché la parola logistica configura un'insieme molto variegato di attività.

SERVIZI DI PORTIERATO

Vedere: "portierato", "servizi di vigilanza privata"

SERVIZI DI RETI E TELECOMUNICAZIONI (offerta al pubblico di)

E' subordinata al rilascio di una licenza (dell'Autorità delle telecomunicazioni D.M. 25.11.1997) nei seguenti casi: prestazione del servizio di telefonia vocale, installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche ed in particolare quelle che prevedono l'utilizzo di frequenze radio e quella che permettono l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni mediante l'impiego della tecnologia DECT nonché quelle via cavo, prestazioni di servizi di telefonia mobile e personale

SERVIZI DI RISCOSSIONE TRIBUTI (società per)

Requisito: autorizzazione Ministero Finanza.

Vedere: "Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare l'accertamento e la riscossione dei tributi"

SERVIZI DI POMPE E ONORANZE FUNEBRI

Vedere: "Funerari"

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICI

Vedere anche: “Servizi telefonici internazionali”

Descrizione attività: E' subordinata al rilascio di una licenza nei seguenti casi: 1. Prestazioni del servizio di telefonia vocale; 2. Installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche ed in particolare quelle che prevedono l'utilizzo di frequenze radio e quelle che permettono l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni mediante l'impiego della tecnologia DECT nonché quella via cavo; 3. Prestazioni di servizi di comunicazioni mobili e personali.

Normativa: Art. 1 legge 249/1997 – D. M. comunicazioni 25.11.1997 – Delibera Authority 467/2000 – Delibera Authority n. 236/01/CONS del 30.5.2001 - Delibera Authority 102/2003

Requisiti:

- Licenza dell'Autorità per le Comunicazioni
- Iscrizione nel Registro Operatori di Comunicazione (La domanda di iscrizione deve essere presentata entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento abilitativo o dalla formazione del silenzio assenso)

Osservazioni: sono imprese fornitrici di servizi di telecomunicazione e telematici i soggetti che, in base a licenza o autorizzazione installano e forniscono reti di telecomunicazione o forniscono servizi consistenti, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi.

SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA

Requisiti: licenza Prefetto

Normativa: r.d. n. 773/1931 art. 134

Vedere anche: “Trasporto e scorta valori”

SERVIZI SOCIALI NELLA REGIONE CALABRIA

Normativa: Legge regionale 5 dicembre 2003 n. 23 (Realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria – pubblicato sul Boll. Uff. del 9.12.2003 suppl. straordinario N. 4 al n. 22); All'art. 24 detta legge regionale stabilisce “1. i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale gestite dagli Enti pubblici o dai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 7, della presente legge sono autorizzati dai Comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai criteri fissati dalla Giunta regionale che recepisce ed integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali 4. Per le comunità di tipo familiare e per i gruppi appartamento con funzione di accoglienza a bassa intensità assistenziale, che accolgono fino ad un massimo di sei utenti, i requisiti minimi richiesti sono quelli previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. La giunta Regionale, con proprio atto, individuerà i casi in cui le strutture, di cui al presente comma, possono operare sulla base della semplice dichiarazione di inizio attività. Per le comunità che accolgono i minori, la Giunta Regionale individua gli ulteriori requisiti necessari alle peculiari esigenze educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti ...” e art. 26 “1. Con la presente legge viene istituito, presso l'assessorato ai Servizi Sociali un apposito Albo regionale dove sono iscritti tutti i soggetti previsti dall'art. 1, comma 7 della presente legge che gestiscono strutture e attività socio assistenziali, i quali siano stati accreditati o autorizzati allo svolgimento delle rispettive attività. L'albo regionale dovrà essere strutturato per tipologie specifiche in riferimento alla diversa competenza operativa dei soggetti interessati” (L'art. 1, comma 7 di questa legge stabilisce che “7. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, Organismi della cooperazione, Organismi del volontariato, Associazioni ed Enti di patronato e altri soggetti privati. ...”

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Vedere: “professioni sanitarie”

- ASSISTENZA DOMICILIARE E DEI SERVIZI DI TUTELA (ADEST) – Diploma di qualifica

professionale rilasciato da Scuole o Enti autorizzati.

- **PRESIDI SOCIO-ASSISTENZIALI A CARATTERE SMIRESIDENZIALE** – Autorizzazioni rilasciate dall'Ente o soggetto delegato dalla Regione alla vigilanza e al controllo (può essere un Comune, in Consorzio Intercomunale, una Comunità Montana, una ASL).

Nota: Assistenza domiciliare: prestazione di aiuto, da parte di personale qualificato, per il governo della casa e per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e, ove necessario, per consentire l'accesso ai servizi territoriali, nonché il supporto o la sostituzione temporanea del nucleo familiare delle persone in difficoltà.

Nota: Centri diurni socio-assistenziali: presidi a carattere semiresidenziale, per favorire la vita di relazione a persone in stato di difficoltà, e per sostenere le famiglie.

Nota: Presidi socio-assistenziali residenziali:

- Micro comunità destinate a soggetti in grado di autogestirsi
- Comunità alloggio protette per soggetti con autonomia personale gravemente limitata.

SERVIZIO EMISSIONE BUONI PASTO

Descrizione attività: Attività collegata alla somministrazione di alimenti e bevande per i dipendenti di Enti e Aziende pubbliche e Private

Normativa: D.M. 3 marzo 1994 - L'art. 14-vicies ter del Decreto legge 30 giugno 2005 n. 115 convertito in legge 17 Agosto 2005 n. 168 prevede l'emanazione di specifiche norme per fissare i requisiti delle imprese che vogliono svolgere l'attività di gestione dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto.

SERVIZIO DI CASELLARIO POSTALE

Vedere: "posta"

SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI

Requisito: Concessione Ministero delle Finanze

Normativa: DPR 28.1.1998 n. 43 – D. Lgs. 112/1999 – 13.4.1999.

SERVIZI PORTUALI

Descrizione attività: servizio shuttle merci, noleggio mezzi meccanici di sollevamento e traslazione, rizzaggio e derizzaggio, fissaggio merce, taccaggio auto ecc. su navi, vagoni e carri ferroviari

Requisito: Autorizzazione del Presidente dell'Autorità portuale

Normativa: L. 28.01.1984 e D. M. 6.2.2001 n. 132.

SERVIZI POSTALI PRIVATI

Vedere: "posta"

Normativa: D. Lgs. 261 del 25.07.1999.

Requisito: Autorizzazione o licenza del Ministero delle Telecomunicazioni.

SERVIZIO PUBBLICO DI FAX

Vedere: "fax"

Normativa: R.D. 262 del 16.03.1942

Nota: Con decreto legge 27 luglio 2005, n. 155, recante: "misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale" (in G. U. 1° Agosto 2005, n. 177, all'art. 7, è stato stabilito che "1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiedere la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale" 2. ... 3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda") – Pertanto per tutte le attività legate a messa a disposizione del pubblico di apparecchi di telecomunicazione (con esclusione dei servizi postali e di quelle espressamente esclusi dal d. l.) occorre allegare oltre alla denuncia attività/autorizzazione/licenza del Ministero delle Comunicazioni anche la licenza della Questura.

Con circolare 29 agosto 2005 n. 557/PAS/12982D(22) il Ministero dell'Interno ha chiarito che la nuova normativa si applica per "L'offerta al pubblico – in esercizi commerciali aperti al pubblico o in circoli privati – di ogni altro servizio di telecomunicazione, compreso quello di trasmissione dati in fax simile (fax), che utilizzi (come precisa il decreto interministeriale del 16 agosto ...) tecnologia di commutazione di

pacchetto (voip)". La stessa circolare stabilisce che "... la data di inizio delle attività oggetto della licenza questorile non potrà essere anteriore a quella di rilascio della licenza o dello scadere del termine di cui al comma 3 dell'art. 7 qui in commento (sessanta giorni dopo il ricevimento della domanda, come previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990)"

SERVIZI TELEFONICI INTERNAZIONALI

Descrizione attività: L'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazione diversi dalla telefonia vocale, dall'istallazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, come

- A) l'utilizzo di collegamenti diretti o commutati alle reti pubbliche,
- B) il servizio di comunicazioni via satellite tramite l'utilizzo di terminali VSAT, SIT o SUT,
- C) il servizio di comunicazioni via satellite SNG,
- D) Il servizio di rete via satellite tramite l'utilizzo di reti VSAT, SIT o SUT,
- E) Il servizio di rete via satellite di tipo SNG è subordinato ad AUTORIZZAZIONE GENERALE rilasciata dall'Autorità garante delle telecomunicazioni. L'offerta al pubblico di servizi via satellite espletati nell'ambito della banda protetta è subordinata ad AUTORIZZAZIONE GENERALE rilasciata dall'Autorità garante per le telecomunicazioni.

TIPO DI AUTORIZZAZIONE: Dichiarazione di inizio attività di cui agli allegati A/B/C/D/E della delibera 467/2000 dell'Autorità Garante nelle comunicazioni per la successiva iscrizione nel Registro unico degli operatori della Comunicazione nella forma del silenzio assenso (4 settimane dal recepimento della dichiarazione da parte dell'Autorità per le telecomunicazioni) –

LEGISLAZIONE: D.P.R. 318/1977 – Circolare Authority Comunicazione 460/2000; D.P.R. 318/1997; (N.B. La precedente normativa di cui al D. Lgs. 103/95 non è più in vigore dal 21.8.2000 anche se i soggetti interessati possono aver spedito le richieste ancora con la vecchia dicitura al Ministero delle Comunicazioni che richiedeva 60 giorni; dal 6.3.2001 vanno invece conteggiate 4 settimane) - **NOTE:** L'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni come 1) trasmissione dati a commutazione di pacchetto, 2) semplice rivendita di capacità, 3) telefonia vocale per gruppi chiusi di utenti, 4) servizi di comunicazione via satellite attraverso terminali VSAT, SIT o SUT ... possono essere iniziati anche contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

Nota: Collegamenti diretti dalla rete pubblica: Licenza individuale (non personale) dell'Authority delle Comunicazioni. – Collegamenti commutati dalla rete pubblica: Comunicazione all'Authority (trascorsi 4 settimane dalla comunicazione senza che l'Authority risponda si può iniziare l'attività. – A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 259/2003 basta la prova di aver eseguito presso il Ministero delle Comunicazioni (c/o ispettorato territoriale competente) la dichiarazione di inizio attività di cui agli allegati A/B/C/D/E della delibera 467/2000 dell'Autorità Garante nelle Comunicazioni per la successiva iscrizione nel Registro Unico degli Operatori della Comunicazione

Nota: Per aggiornamenti su questa scheda visitare il sito www.mi.camcom.it

SFILATE DI MODA CON ESECUZIONI MUSICALI

Requisiti: Permesso SIAE

Normativa: Legge 633 del 22.4.1941

SILVICOLTURA

Vedere: "agricoltura".

Descrizione attività: Attività agricola da iscrivere nella sezione speciale del Registro Imprese avente per oggetto la valorizzazione, il miglior utilizzo, il recupero dei boschi (i termini bosco, foresta e selva sono equiparati); sono comprese le sistemazioni idraulico forestali.

Requisiti: Non occorre alcuna documentazione

Normativa: D. Lgs. 227/2001

SIM

Vedere: "servizi di investimento"

SLITTOVIE

Vedere: “piste da sci” – Vedere: “impianti di risalita”

SMALTIMENTO RIFIUTI

Vedere: “rifiuti”

Requisiti: Decreto del Ministero dell’ambiente rilasciato dalla sezione Regionale dell’Albo smaltitori c/o Camera di commercio del Capoluogo di Regione (per la Calabria: CCIAA di Catanzaro – Vedere sito www.cz.camcom.it)

SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI EFFETTUATE DAI PRODUTTORI NEI LUOGHI DI PRODUZIONE DEGLI STESSI

Requisiti: Autorizzazione “semplificata” della Provincia (Vedere: “rifiuti”)

Normativa: art. 31 e 33 del D. lgs. 5.2.1997 n. 22

SOCCORSO STRADALE

Descrizione attività:

- inteso come soccorso auto, Vedere: “autosoccorso”,
- inteso come autoambulanza Vedere: “autoambulanza”

SOCIETA’ AGRICOLA

Vedere: “agricoltura”

Nota: Dal 1° luglio 2005 è entrato in vigore il D. Lgs. 10’1/2005, che modifica l’art. 2 del D. Lgs. N. 99/2004 in materia di società agricole. Tale norma prevede che i benefici fiscali sono attribuibili solo alle società avente oggetto sociale che preveda l’esercizio esclusivo delle attività agricole e che contengano nella denominazione la dicitura “SOCIETA’ AGRICOLA”. Le nuove disposizioni prevedono un’esenzione assoluta del pagamento di tributi e diritti per l’aggiornamento della ragione sociale, ivi inclusi pertanto l’imposta di bollo (telematico) e i diritti di segreteria camerali.

Normativa: D. Lgs. 99/2004

SOCIETA’ FIDUCIARIE E DI REVISIONE

Vedere: “fiduciarie e di revisione”

S. O. A. (società organismi attestazione)

Requisiti: Autorizzazione Ministro lavori pubblici.

Normativa: L. 11.2.1994 n. 109

Nota: S.p.A. con capitale minimo di un miliardo

Nota: Per l’elenco delle SOA Vedere: sito del Ministero dei lavori pubblici.

SOCIETA’ DI ASSICURAZIONE O RIASSICURAZIONE

Requisiti: Autorizzazione Ministeriale per i vari rami o Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Normativa: D.P.R. 449/59 – L. 511/62

Nota: La società di assicurazione o riassicurazione è quella che conferisce il mandato alle agenzie di assicurazione

SOCIETA’ DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

Vedere: “CONFIDI”

SOCIETA’ DI GESTIONE ACCENTRATA

Descrizione: Società avente le caratteristiche di cui all’art. 80 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58

SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Vedere: gestione collettiva del risparmio

Requisiti: SPA autorizzata a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio (gestione di fondi comuni o SICAV) - Albo c/o Banca d'Italia

Normativa: D. lgs. 24.2.1998 n. 58 art. 1 e art. 33 e seg., art. 43

SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (SIM)

Requisiti: Autorizzazione CONSOB

Normativa: D.M. del 2.3.1987 - art. 19 - 20 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58

SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE (SICAV)

Vedere: "gestione collettiva del risparmio"

Descrizione attività: Società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico delle proprie azioni

Requisiti: Albo Banca d'Italia

Normativa: D. Lgs 24.2.1998 n. 58 (art. 43)

SOCIETA' DI REVISIONE

Vedere: "società fiduciarie"

SOCIETA' DI REVISIONE CONTABILE

Requisiti: Iscrizione al Registro dei revisori contabili.

Normativa: D. Lgs. N. 88 del 27.1.1992.

Nota: Attività esercitabile in forma di società semplice

SOCIETA' DI REVISIONE CONTABILE DI SOCIETA' QUOTATE

Requisiti: Iscrizione al Registro dei revisori contabili, Iscrizione all'albo tenuto dalla CONSOB.

Normativa: art. 8 D.P.R. 31.3.1975 n. 136, D. Lgs. 58/1998

Nota: Attività esercitabile in forma di società semplice

SOCIETA' FIDUCIARIE E DI REVISIONE

Normativa: Legge 23.11.1939 n. 1966 - R.D. 531/1940 – art. 8 D.P.R. 31.3.1975 n. 136

Requisiti: Autorizzazione Ministero Industria rilasciata su silenzio assenso una volta trascorsi 120 giorni dalla domanda o iscrizione albo c/o CONSOB.

Nota: Le società fiduciarie (o di revisione) si propongono di assumere l'amministrazione di beni per conto terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni ed obbligazioni.

SOCIETA' FINANZIARIE

Vedere: "Attività finanziarie"

Descrizione attività: Società indicata nell'art. 59, comma 1, lettera b) D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 che redige il bilancio ai sensi del D. Lgs. 27.01.1992 n. 87

Normativa: D.L. 03.05.1991 n. 143 convertito in legge 05.07.1991 n. 197 (testo coordinato in G. U. 06.07.1991 n. 157) Ambito di applicazione: L'esercizio in via prevalente di una o più attività di cui all'art. 4, c. 2, è riservato agli intermediari iscritti in apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro, che si avvale dell'Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.) il quale da comunicazione dell'iscrizione alla Banca d'Italia ed alla CONSOB (art. 6, c. 1) - le attività di cui all'art. 4, c. 2 sono: - Concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma - Locazione finanziaria - Assunzione di partecipazioni - Intermediazione in cambi - Servizi di incasso, pagamenti o trasferimento fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito – **REQUISITI:** a) forma giuridica: S.p.A. - SAPA - S.R.L. – COOPERATIVA (N.B. per l'attività di locazione finanziaria l'unica forma giuridica ammessa è la SAPA) - b) Capitale sociale versato: non inferiore al miliardo (il ministero del tesoro può indicare un capitale inferiore per particolari categorie). **CASISTICA:** Società già attive alla data del 09.05.1991 (Entrata in vigore del D.L. 413/91) art. 6, c. 2 - 1) devono dare comunicazione della continuazione

dell'attività all'U.I.C. entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione: - 2) entro due anni devono adeguare la loro forma giuridica ed il capitale sociale al dettato normativo - Società che devono iniziare l'attività: dovranno documentare l'iscrizione all'U.I.C. per conto del Ministero del Tesoro - Società che svolgono in modo non prevalente attività finanziaria: In base all'art. 6, comma 1, della legge possono svolgerla senza essere soggetti all'iscrizione nel citato Albo - Devono però precisare (per il Registro delle imprese): a) con dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'attività è svolta in modo non prevalente - b) deve già risultare un'altra attività classificata prevalente - Società che non svolgono le attività finanziarie nei confronti del pubblico: sono esonerate dai vincoli concernenti la forma giuridica ed il capitale (art. 6, c. 2) - Esempi di attività: "Godimento di azioni e gestione beni mobiliari propri" oppure "Gestione di partecipazioni azionarie a titolo di stabile investimento" - Nuova normativa – D. Lgs. 1.09.1993 n. 385 – art. 106 - "L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC"

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

(sono esplicitamente regolamentate le solamente le società tra avvocati)

Normativa: Legge 7.8.1997 n. 266

Nota: La Camera di commercio di Milano ha iscritto, come società semplice, una società tra professionisti su esplicito ordine del Tribunale.

Nota: Per le società di ingegneria esiste solamente una normativa CEE non ancora recepita in Italia.

Nota: Per le società di ingegneria vedere la Legge n. 109/94

SOFTWARE

- ❑ **Iscrizione al pubblico registro del ...** – Per la protezione sui diritti di autore del software occorre depositare la relativa richiesta alla SIAE. **Normativa:** D.P.R. n. 1842 del 20.10.1962;
- ❑ **Realizzazione di ...** - Vedere: "Realizzazione di software"
- ❑ **Consulenza in materia informatica** - Vedere: "servizi di consulenza".

SOGGETTI COLLETTIVI DIVERSI

(ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, CIRCOLI PRIVATI, PRO LOCO, ORDINI RELIGIOSI, ENTI MORALI, ONLUS DIVERSE DALLE COOPERATIVE)

Vedere anche: "associazioni"

- Si iscrivono al Registro delle imprese se svolgono in modo esclusivo o prevalente e non saltuario un'attività d'impresa.
- Si iscrivono al REA se svolgono un'attività economica non occasionale o saltuaria in modo strumentale o sussidiario rispetto ai loro scopi.

Normativa: Circolare del Ministero dell'Industria 3407/ del 9.1.1997

Nota: Definizione d'impresa (art. 2082 e 2195 c.c.)

SOLARIUM

Vedere: "abbronzatura"

Descrizione attività: è riconducibile all'attività di estetista (anche se svolta come noleggio di attrezzatura per l'abbronzatura).

Requisiti: titolare, socio o rappresentante legale qualificato estetista o nomina (con apposita procura registrata all'Ufficio del Registro regolarmente depositata al Registro delle Imprese) di direttore tecnico qualificato estetista.

Nota: Alcuni comuni rilasciano l'autorizzazione per "centro estetico".

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Requisiti: REC somministrazione e autorizzazione comunale

- in ristoranti, pizzerie, trattorie e simili: REC somministrazione e autorizzazione di tipo A
- in bar, caffè, gelaterie, e simili: REC somministrazione e autorizzazione di tipo B

- in locali di trattenimento e svago: REC somministrazione e autorizzazione di tipo C
- se somministrazione di sole bevande analcoliche – REC somministrazione e autorizzazione di tipo D
- a domicilio del consumatore: REC somministrazione e autorizzazione ai sensi dell'art. 3 c. 6 legge 287/91
- in locali non aperti al pubblico - autorizzazione comunale e inoltre, se l'attività è gestita da soggetti esterni, non appartenenti all'associazione, ente, impresa, ecc., occorre anche l'iscrizione al REC del gestore (legge 287/91 art. 3)

Normativa: legge 287/91

Nota: Vedere anche: “Bar interno a scuole, ospedali ecc.”, “circoli privati in cui si somministrano alimenti e bevande”, “Catering”, “Mensa aziendale”, “Vendita e somministrazione tramite apparecchi automatici.”

Nota: Nel caso di società, per l'iscrizione al REC somministrazione, occorre la nomina di un delegato (procuratore, rappresentante legale) con la facoltà di esercitare poteri specifici riguardanti l'attività di cui sopra. Questo non è possibile nel caso di imprese individuali (in questo caso deve essere iscritto al REC il titolare).

Nota: Ai sensi del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248 che recita “le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: a) l'iscrizione in registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande” il REC somministrazione sembra sia stato abolito quindi occorrerebbe solo l'autorizzazione comunale. Il Comune è prima di rilasciare la licenza di bar- ristorante ecc. sarebbe tenuto a verificare il possesso dei requisiti relativi alla somministrazione di alimenti e bevande (esempio: diploma di scuola alberghiera, attestato di un corso specifico rilasciato dalla Regione, attestato di esame svolto in passato presso la camera di commercio, attestato di iscrizione al soppresso REC per la somministrazione). **Si attende una nota chiarificatrice da parte del Ministero competente o da parte Unioncamere.**

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Vedere: “agenzia per il lavoro”

Descrizione attività: E' la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 10.09.2003 n. 276

SOSTANZE RADIOATTIVE

Vedere: “Radioattive”

SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE - Fabbricazione, impiego e commercio

Requisito: Autorizzazione del ministero della Sanità

SOSTANZE TOSSICHE - Produzione (es. vernici)

Requisito: dichiarazione di inizio attività rilasciata dal Sindaco (l'attività può essere iniziata dopo 15 giorni dalla dichiarazione di inizio attività) e Autorizzazione dell'U.S.L. attestante l'iscrizione nell'elenco delle industrie insalubri tenuto dal Consiglio Superiore della Sanità (Consiglio Superiore della Sanità 06-59942351).

Normativa: R.D. 1265/34 (t.u. leggi sanitarie) art. 216

SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO (ossa ecc.) di cui al Regolamento CEE 1774/2002

Trasporto: autorizzazione ASL;

Smaltimento: autorizzazione ASL.

Nota: Nella circolare 600.8/508/48 del 27 maggio 2002 il Ministero della Salute classifica questo scarti di macelleria come “rifiuti a basso rischio” destinati ad impianti di trasformazione a basso

rischio e pertanto assoggettati a normativa specifica sanitaria facente capo al D. Lgs. 508/92.

SPACCIO INTERNO

Descrizione attività: VENDITA A DIPENDENTI, MILITARI, SOCI DI COOPERATIVE DI CONSUMO, ADERENTI A CIRCOLI PRIVATI, VENDITA IN SCUOLE ED OSPEDALI UNICAMENTE A COLORO CHE HANNO DIRITTO AD ACCEDERVI.

Requisito: Comunicazione mediante COM4 al Comune competente per territorio – L'attività può iniziare decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Normativa: D. Lgs. 114/1998 art. 16 - D. Lgs. 114/98

Nota: se si vendono prodotti del settore alimentare nel Modello COM4 occorre dichiarazione il possesso dei prescritti requisiti per il commercio dei prodotti del settore alimentare .

Nota: Prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 114/98 occorre iscrizione al REC del titolare o del preposto che gestisce lo spaccio e autorizzazione comunale rilasciata all'impresa (N.B.: nello spaccio potevano essere venduti ai soli dipendenti i generi compresi nelle tabelle merceologiche I[^], VI[^], VII[^], IX e gli articoli casalinghi)

SPAZZAMENTO

Se con mezzi meccanici è una fase della raccolta rifiuti solidi urbani e va autorizzato dall'Albo smaltitori. Vedere "rifiuti"

Se manuale non occorre autorizzazione (nota del Ministero Ambiente n. 8845/Albo del 23.12.1997)

SPECIALITA' MEDICINALI (produzione)

Vedere: "Medicinali"

Requisiti: Autorizzazione Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute)

Normativa: R.D. 1265/1934 – D.P.R. 616/1977 art. 30/c.

SPEDIZIONE DOGANALE (Spedizioni Internazionali o doganali)

Vedere: "Doganalista" o "Spedizioniere doganale"

Requisiti: iscrizione Elenco o Albo C/o Compartimento doganale

Normativa: Legge 22.12.1960 n. 1612 - Legge 25.07.2000 n. 213.

Nota: Attività professionale normalmente non iscrivibile al Registro delle imprese; al Registro imprese si iscrivono solo le società.

SPEDIZIONI (AGENZIA DI)

Vedere: "Agenzia", Vedere: "Spedizioniere"

Requisiti: licenza del Comune

Normativa: R.D. 773/1931 art. 115 – D. Lgs. 112/98

Nota: se vi è anche autotrasporto vedere: "autotrasporti conto terzi".

Nota: Prima la licenza veniva rilasciata dalla Questura

SPEDIZIONIERE (spedizioni nazionali)

Vedere anche voci: "Spedizione doganale" e "doganalista".

Requisiti: Elenco degli spedizionieri tenuto da alcune Camere di Commercio (elenco interprovinciale - per la Calabria è competente la Camera di Commercio di Messina)

Normativa: Legge 14.11.1941 n. 1442 – D.M. 5.4.1942 (che stabilisce la competenza territoriale delle Commissioni interprovinciali) - Legge 15.12.1949 n. 1138;

Nota: Iscrizione di un legale rappresentante o di un responsabile tecnico nell'elenco degli spedizionieri tenuto dalla Commissione Interprovinciale competente, istituita presso alcune CCIAA.

Nota: L'iscrizione nell'elenco avviene nella regione in cui l'impresa ha la sede, ma anche l'apertura di Unità Locali in regioni diverse è soggetto a preventiva iscrizione all'elenco spedizionieri locale. Pertanto nel caso di apertura di una unità locale di una ditta iscritta ad un compartimento diverso da quello di Messina la stessa deve prima presentare domanda (semplificata) di iscrizione anche all'Albo di Messina.

SPEDIZIONIERE DOGANALE

Vedere: “Spedizione doganale”, “prestazioni di stampo professionale”

SPETTACOLI

- **organizzazione** - **Vedere:** “Agenzia d'affari”
- **viaggianti** – **Requisiti:** Nulla osta Ministero Turismo e autorizzazione Comune – L'autorizzazione Comunale è subordinata al nulla osta del Ministero del Turismo e dello Spettacolo – **Normativa:** Legge 337/1968 - D. p. r. 616/1977 – Circolari del Ministero del Turismo e dello spettacolo: 27.09.1998 n. 4803/TB30, 5.3.1990 n. 3641/TB30, 8.11.1991 n. 8878/TB30

SPETTACOLO PIROTECNICO

Vedere: “fuochino”

SPIRITI (produzione)

Descrizione attività: Vendita di spirito puro per profumi alcolici, per estratti ed essenze, per la preparazione dei liquori

Requisiti: licenza UTF

SPORTELLI BANCARI

Vedere: “banche”

Requisiti: In occasione dell'apertura la Banca deve inviare comunicazione alla Banca d'Italia (Mod. 3 S.I.O.T.E.C.), La data di apertura deve coincidere con quella indicata nel modello di cui sopra.

Nota: Non si considera succursale lo sportello che si occupa esclusivamente di servizi di tesoreria, la cui apertura non è quindi soggetta ad adempimenti preventivi.

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sono istituiti presso i Comuni (art. 23) e le Province (art. 24) o le Comunità montane.

- Sportello Unico del Comune di Reggio Calabria – Palazzo CEDIR – Telefono e fax 0965-324204;
- Sportello Unico Associato Comunità Montana Versante Tirrenico Settentrionale, Corso Garibaldi n. 95, Cinquefrondi – Tel. 0966-949030 – Fax. 933805.

Normativa: D. Lgs. 112/98 – D.P.R. 447/1998 come modificato dal D.P.R. 440/2000 - Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34.

STABILIMENTI BALNEARI (marittimo, fluviale, lacuale)

Vedere: “Bagni”, **Vedere:** “imprese turistiche” –

Requisiti: Licenza Comunale.

Nota:

- qualora negli stessi vi siano strutture ricettive, vedere: alberghi ecc.;
- qualora vi sia somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, vedere: anche bar/ristorante;

Normativa: art. 86 TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e art. 155 e 156 del Regolamento di esecuzione al citato TULPS - art. 19 del DPR 24.07.1977 n. 616 D.M. 24.02.1994 - Legge 17.05.1983 n. 217 – Legge 29 marzo 2001 n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo)

STABILIMENTO di cure fisiche in genere (idroponiche, idroterapeutiche, ecc.)

Requisiti: Autorizzazione regione

Normativa: r.d. 1265/1935 art. 194

STABILIMENTO TERMALE

Vedere: anche “saune”, Vedere: “acque termali”

Requisiti: Autorizzazione della regione (attualmente Dipartimento Attività Produttive Sett. Int. Risorse del Sottosuolo – Ufficio Risorse del Sottosuolo Attività Termali di Reggio Calabria – Via Nazionale Pentimele n. 230 – Tel/fax 0965-42754)

Normativa: d.p.r. 616/177 art. 27

STALLA

- **per ricovero e/o pensione per cavalli:** oltre al parere del veterinario occorre specifica autorizzazione o presa d’atto del sindaco ex art. 86 TULPS;
- **per allevamento animali in genere** - oltre al parere del veterinario occorre specifica autorizzazione o presa d’atto del sindaco;
- **di sosta** - Partita IVA (DPR 633/72) - Autorizzazioni igienico sanitarie e veterinarie - R.I. (DPR 581/95) – autorizzazione comunale per stalla di sosta.

STAMPA

- **di libri, giornali, pubblicazioni, manifesti pubblicitari, ecc.** - Vedere: “arti grafiche” - Vedere anche voci specifiche
- **quotidiana e periodica: esercizi di vendita** – vedere “edicole”

Normativa: D. Lgs. 24 aprile 2001 n. 170 (Riordino del sistema di stampa quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108) “art. 2 D. Lgs. 170/2001 “(1) Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti di vendita esclusivi e non esclusivi (2) L’attività di cui al comma 1 è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui all’art. 3. Per i punti di vendita esclusivi l’autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione di cui all’art. 6 ...”

STAZIONE DI SERVIZIO

Vedere: “carburanti”, “distributore stradale di carburanti”

STILISTA DI MODA

Vedere: “prestazioni di stampo professionale”, “sartoria”

STIMATORI E PESATORI PUBBLICI

Requisiti: Ruolo c/o C.C.I.A.A. di residenza

Normativa: R.D. 2011/34 - D.M. 11.07.1983

STOCCAGGIO MATERIALI DA AVVIARE AL RICICLAGGIO

(carta, cartone, vetro, plastica, ferro computer, elettrodomestici, ecc.)

Vedere: “recupero materiali da avviare al riciclaggio”

Requisiti: Autorizzazione Regionale o Provinciale

Nota: Per “autodemolizione” vedere voce specifica

STRANIERI

Vedere anche: “Immigrazione extracomunitaria”

Requisiti:

- cittadini appartenenti alla CEE (occorre permesso di soggiorno o carta di cittadino CEE)
- cittadini appartenenti a stati extra CEE (permesso di soggiorno con visto per lavoro autonomo rilasciato dalla Questura ed accertamento delle condizioni di reciprocità ove non operato dalla Questura.

Normativa: Legge 06.03.1998 n. 40 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione degli stranieri) - Legge 30.12.1966 n. 943 - Legge 28.02.1990 n. 39 - Circolare Ministero delle attività Produttive n. 515876 del 2002 avente per oggetto “art. 39 del D.P.R. 349/1999 – Lavoro autonomo da parte di cittadini stranieri extracomunitari”

Nota: 1) per gli stranieri facenti parte di società di persone regolari il permesso di soggiorno dovrà essere richiesto al momento della denuncia di inizio attività - 2) per gli stranieri in possesso di autorizzazione gli accertamenti sono già stati effettuati direttamente dall'Autorità per essa competente

Nota: Nella nota del Ministero degli Affari Esteri n. 306/29024 del 13.12.2002 allegata alla suddetta nota n. 515876/2002 del Ministero delle attività produttive si precisa che *"... attualmente la normativa in vigore non contempla la possibilità – per il cittadino straniero – di esercitare un'attività di lavoro autonomo in qualità di collaboratore, socio o prestatore d'opera di società, cooperative, ovvero soggetto che rivesta carica sociale, se non nell'ambito di società, cooperative, o imprese già attive. ..."*

STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO

Descrizione attività: Commercio ambulante o su aree pubbliche di strumenti da punta e da taglio.

Requisiti: Licenza del Comune (specifica per gli strumenti da punta e da taglio)

Normativa: r.d. 773/1931 art. 37 – RD 6.5.1940 n. 635 art. 56 – D. Lgs. 31.3.1998 n. 112 art. 163

Nota: prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 112/98 occorre la licenza della Questura

STRUTTURA PER ANZIANI

Vedere: "casa di riposo per anziani" o "comunità alloggio"

Requisiti: Autorizzazione per il funzionamento e iscrizione all'Albo regionale delle strutture per anziani

Normativa: Legge regionale 26.1.1987 n. 5 e regolamento approvato dal Consiglio Regionale n. 491 del 18.10.1987

STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE

Vedere: "imprese turistiche"

Nota: la Legge 29.03.2001 n. 135 (in G. U. n. 92 del 20.4.2001) ha eliminato il REC strutture ricettive

Nota: Si riporta il testo della Legge 135/2001

Legge 29 marzo 2001, n. 135 - "Riforma della legislazione nazionale del turismo" - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001

Capo I PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE

Articolo 1. (Principi) - 1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. - 2. La Repubblica: a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi; b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse; c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile; d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi; e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali; f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti; g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro loco; h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale; i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico; l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali. - 3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Articolo 2. - (Competenze) - 1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresì l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica. - 2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge. - 3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonché l'indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti

Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce: a) le terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti; b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale; c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard omogenei ed uniformi; d) gli standard minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale; e) gli standard minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive; f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea; g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore; h) i requisiti e gli standard minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro; i) i requisiti e gli standard minimi delle attività di accoglienza non convenzionale; l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato; m) gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico; n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. 5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì principi ed obiettivi relativi: a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari; b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero; c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonché dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati; d) agli indirizzi e alle azioni dirette allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili; e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4; f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari. 6. Nel rispetto dei principi di completezza ed integralità delle modalità attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, da attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4. 7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalità di cui al medesimo comma 6. 8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla metà.

Articolo 3. (Conferenza nazionale del turismo) - 1. E' istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice almeno ogni due anni la Conferenza, che e' organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCENM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti. 2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 4. (Promozione dei diritti del turista) - 1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonché le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene: a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempimento contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica; b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994; c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica; d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma; e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici; f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali; g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni; h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali; i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico. 2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di attuazione della direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 e' sostituita dalla seguente: "d) "bene immobile": un immobile, anche con destinazione alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto"; b) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "art. 7. - (Obbligo di fideiussione). - 1. Il venditore non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato e' obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto. 2. Il venditore e' in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorché l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori. 3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità. 4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore".

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra

imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. E' fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

Articolo 5. (Sistemi turistici locali) - 1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate. **2.** Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati. **3.** Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo. **4.** Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, definiscono le modalità e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalità: a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione; b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi; c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a); d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotto, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale; e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero. **5.** Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovragionali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese. **6.** Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.

Articolo 6. (Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica) - 1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, e' istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.- **2.** Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo comma. I criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. **3.** Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la citata Conferenza unificata. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le associazioni di categoria interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista. **4.** Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Capo II IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

Articolo 7. (Imprese turistiche e attività professionali) - 1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. **2.** L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 e' predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b). **3.** L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica. **4.** Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente. **5.** Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti. **6.** Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g). **7.** Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. **8.** Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge. **9.** Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso". **10.** Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonché le associazioni pro loco, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.

Capo III - SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO E IL RISPARMIO TURISTICO

Articolo 8. (Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) 1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti. 2. Per gli stranieri extracomunitari e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare. 3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno".

Articolo 9. (Semplificazioni) - 1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali e' fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici. - 3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a darne comunicazione al sindaco. 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' revocata dal sindaco: a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi; b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7; c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti. 5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione e' disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative". 6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. E' estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.

Articolo 10. (Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico) - 1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato "Fondo", al quale affluiscono: a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni non-profit, banche, società finanziarie; b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati. 2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni non-profit, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire: a) i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione del Fondo; b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati; c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni; d) le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi. 4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 e' autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Capo IV - ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Articolo 11. (Abrogazioni e disposizioni transitorie) - 1. E' abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni. 2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 3. E' abrogato l'articolo 266 del regolamento di

esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento non si applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge. **4.** La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppressa. **5.** Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203: a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9; b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del settore del turismo; c) l'articolo 10, comma 14; d) l'articolo 11; e) l'articolo 12. **6.** La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge. **7.** Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266. **8.** A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano di avere applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l), della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida.

Articolo 12. (Copertura finanziaria)....

STUDIO

- **di progettazione** - Vedere: progettazione (se progettazione di edifici trattasi di attività protetta non iscrivibile salvo quanto previsto per le società di ingegneria – vedere voce specifica)
- **medico** - Vedere: “presidi diagnostici curativi” - Vedere: “prestazioni di stampo professionale”
- **odontotecnico** - Vedere: “odontotecnico”

STUPEFACENTI e psicoterapie (fabbricazione, impiego, commercio)

Vedere: “sostanze stupefacenti e psicotrope”

Requisiti: Autorizzazione Ministero della Sanità

SUBACQUEO

(Guida subacquea, Istruttore subacqueo, Centro di immersione e di addestramento subacqueo, Associazione senza scopo di lucro che svolge attività subacquea)

Vedere anche: “Sommozzatore”

Requisito: L’apertura e l’esercizio delle attività dei centri di immersione e addestramento subacqueo in Calabria sono subordinati all’iscrizione nella specifica sezione dell’Albo regionale di cui all’art. 3 della Legge regionale n. 17/2004.

Normativa: Legge della Regione Calabria 18 maggio 2004, n. 17 (Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo in BUR n. 9 del 18 maggio 2004, supplemento straordinario n. 6). L’art. 4 di detta legge prevede che: “L’esercizio dell’attività di guida e istruttore subacqueo a scopo turistico e ricreativo nel territorio della Calabria è subordinato alla iscrizione nella specifica sezione dell’Albo regionale ...”. Le sezioni dell’Albo sono: “...a) guide subacquee; b) istruttori subacquee; c) centri di immersione e di addestramento subacqueo; d) associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività subacquee;” nonché “... la sezione delle organizzazioni didattiche, nazionali o comunitarie, per l’attività subacquea.”

Nota: Per lavoro subacqueo all’interno dei porti occorre l’iscrizione all’albo sommozzatori e l’autorizzazione dell’Autorità portuale.

SUBAGENTE

- **di commercio (non procacciatore)** - Vedere: agente di commercio – Iscrizione Albi speciali Ruolo Agenti e Rappresentanti Legge 204/85 più copia del mandato
- **di assicurazioni:** solo lettera di incarico

SUBINGRESSO IN ESERCIZI COMMERCIALI

Normativa:

- Circolare Ministero Industria n. 530464 del 28.05.1999 – occorre atto notarile ai sensi della legge 12 agosto 1993 n. 310
- Circolare Minindustria n. 598387 del 18 novembre 1999 – l’art. 2556 c.c. si applica anche ai

piccoli imprenditori (art. 2083 c. c.), agli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) e alle società semplici (art. 2251 c.c.)

SUONATORE AMBULANTE (o di piazza)

Vedere: “prestazione di servizi di stampo professionale”

Nota: il R.D. 773 del 18.06.1931 prevedeva l’iscrizione al Registro dei mestieri ambulanti tenuto dal Comune – L’iscrizione in detto registro è stata abolita (salvo che per gli stranieri) dal D. Lgs. 112/1998.

SUONATORE DI COMPLESSO MUSICALE

Vedere: “orchestra”, “prestazioni di servizi di stampo professionale”

SUPERMERCATO (grande magazzino)

Descrizione attività: Esercizio di commercio di almeno 400 metri quadrati in cui prevalentemente si vendono alimenti: in generale era autorizzato per la tabella VIII ma poteva comprendere più tabelle diverse (legge 426/1971) – occorre l’iscrizione al REC e autorizzazione Comune - a seguito dell’entrata in vigore della legge 114/98 gli stessi si suddividono in **medie e grandi strutture** di vendita

Requisiti: occorre autorizzazione comunale con dimostrazione dei requisiti del settore alimentare (modelli utilizzabili sono, a seconda dei casi, COM2 o COM3)

SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE

Vedere: “agenzia per il lavoro”.

Descrizione attività: E’ l’attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell’organizzazione committente, ..., finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro ...).

Normativa: D. Lgs. 10.09.2003 n. 276

SURGELATI (Commercio al dettaglio di ...)

Requisiti: sottoposto a comunicazione al Comune con modello COM settore alimentare (o autorizzazione per medie e grandi strutture modelli COM2 o COM3) in base alla legge 114/98 – occorre comunque rispettare i requisiti di ordine sanitario di cui alla legge n. 32/68.

Normativa: Legge 27.01.1968 n. 32 - legge 426/71, D. Lgs. 114/98

Nota: prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 114/98 occorre l’iscrizione al REC per una tabella dalla I alla VIII - N.B.. il possesso di un’autorizzazione a vendere alimenti (Tab. I/VIII) consentiva tuttavia anche la vendita di surgelati nel medesimo esercizio

SURROGATI

- **di caffè (produzione di ...) - Requisito:** licenza UTIF - **Normativa:** t.u. 08.07.1924

- **o succedanei di sostanze alimentari** - Legge 283/62

SVILUPPO E STAMPA RULLINI FOTOGRAFICI CONTO TERZI

Vedere: “fotografi” ora.

Requisiti: presa d’atto del comune

Normativa art. 111 TULPS modificato dal D. Lgs. 112/98

TABACCHERIA

Vedere: “generi di monopolio”

Requisiti: Licenza ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato Messina, Via del Vespro, n. 53 – Tel 090/679650 – Fax 679648

Normativa: Legge 1292/1957 – Legge 384/1980.

Nota: se nell’esercizio si vendono prodotti appartenenti alla tabella speciale tabaccai occorre allegare anche la comunicazione di cui al COM 1 di cui al d. lgs. 114/98 (il Ministero dell’Industria con Nota

n. 511309 del 30.11.2000 ha chiarito che per la tabella speciale tabaccai non occorrono i requisiti del settore alimentare anche se nella tabella sono compresi prodotti alimentari quali caramelle ecc.)

Nota: La tabella speciale tabaccai spetta di diritto a chi è in possesso di licenza dei monopoli per tabaccheria e consente di vendere quanto incluso in detta tabella con la semplice comunicazione di cui al COM 1

Nota: Se nell'esercizio si intendono vendere giornali e riviste o prodotti non compresi nella tabella speciale tabaccai vedere voci specifiche.

TABACCHI (Depositi fiscali di)

Vedere: "depositi fiscali di tabacchi lavorati"

TASSIDERMIA

Vedere: "Imbalsamatore" o "Servizi di stampo professionale"

Requisiti: autorizzazione regionale (o provinciale) - attività normalmente artigiana.

Normativa: Legge 11.02.1992 n. 157 art. 6

TARTUFI (raccolta per la vendita di)

Vedere norme regionali

Normativa di base: legge 752/1985

TAVOLA CALDA

Vedere "somministrazione di alimenti e bevande", "ristoranti", ecc.)

TATUAGGI E PIERCING

Vedere: anche "Piercing" o "estetista"

Requisiti: attestato di estetista del responsabile o di altra persona appartenente alla ditta (e appositamente nominato) – attività normalmente artigiana.

Nota: L'ufficio del Registro delle imprese comunica (in ogni caso), dopo l'iscrizione, l'avvenuto inizio dell'attività all'Autorità sanitaria competente per territorio

TAXI

- **Noleggio con conducente di mezzo (auto, motoscafo) con numero di posti, autista compreso) inferiore a nove:** L. 15.1.1992 n. 21 – Ruolo dei conducenti per servizi non di linea tenuto dalla CCIAA e autorizzazione Comune (in molte regioni dove la legge n. 21/1992 non è ancora operante come in Calabria: solo autorizzazione comune)

- **Noleggio con conducente di mezzo con numero di posti superiore a nove** – Vedere: "trasporto di persone su strada"

- **Aereo taxi – volo taxi** - vedere "noleggio di mezzi di trasporto aereo" – Vedere: "aereo"

Normativa: Legge 62/1953 – D.p.r. 616/1977 art. 19, c. 8 – Legge 21/1992

TEATRO (gestione sale teatrali)

Requisito: autorizzazione comunale

Normativa: r.d. 773/1931 art. 68 – D.P.R. 616/1977 art. 19) - D. Lgs. 112/91, art. 164

Note: il D. Lgs. 112/91, art. 164 comma 3 ha stabilito: *Nell'art. 68, primo comma, del più volte richiamato TULPS le parole "rappresentazioni cinematografiche e teatrali" sono abrogate* – Pertanto detta attività sembra non soggetta ad adempimenti preventivi. Tuttavia occorre comunque autorizzazione comunale (della commissione pubblico spettacolo) per la sala (ai fini della sicurezza degli spettatori) e per l'igienicità dei locali.

TELECOMUNICAZIONI (Legislazione)

Vedere: "telefoni", "servizi telefonici internazionali",

Normativa:

- D. Lgs. 17.03.1995 n. 103 concernente il recepimento delle direttive 90/338/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni
- D.P.R. n. 420 del 4.9.1995 D.M. 13.07.1995 concernente il regolamento recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi di auditex e videotex
- D.M. 24.4.1997 concernente l'istituzione della normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni
- Legge 31.07.1997 n. 249 concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo
- D.M. 1.7.1997 concernente normativa tecnica della numerazione delle telecomunicazioni
- D. M 25.11.1997 concernente disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni
- D. M. 25.11.1997 concernente la suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico
- D.M. 27.2.1998 Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni -

TELEFAX

Vedere: "fax"

Nota: Con decreto legge 27 luglio 2005, n. 155, recante: "misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale" (in G. U. 1° Agosto 2005, n. 177, all'art. 7, è stato stabilito che "1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiedere la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale" 2. ... 3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda". - Pertanto per tutte le attività legate a messa a disposizione del pubblico di apparecchi di telecomunicazione (con esclusione dei servizi postali e di quelle espressamente esclusi dal d. l.) occorre allegare oltre alla denuncia attività/autorizzazione/licenza del Ministero delle Comunicazioni anche la licenza della Questura.

Con circolare 29 agosto 2005 n. 557/PAS/12982D(22) il Ministero dell'Interno ha chiarito che la nuova normativa si applica per "L'offerta al pubblico - in esercizi commerciali aperti al pubblico o in circoli privati - di ogni altro servizio di telecomunicazione, compreso quello di trasmissione dati in fax simile (fax), che utilizzi (come precisa il decreto interministeriale del 16 agosto ...) tecnologia di commutazione di pacchetto (voip)". La stessa circolare stabilisce che ".... la data di inizio delle attività oggetto della licenza questorile non potrà essere anteriore a quella di rilascio della licenza o dello scadere del termine di cui al comma 3 dell'art. 7 qui in commento (sessanta giorni dopo il ricevimento della domanda, come previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990)"

TELEFONO / TELEFONI

Telefoni senza fili - Denuncia alla direzione compartimentale delle poste e telecomunicazioni

Normativa: D.P.R. 29.03.1973 n. 156 (T.U. delle norme in materia postale e di telecomunicazioni) - D. M. 5.7.1983.

Installazione (e manutenzione) impianti - Autorizzazione Ministero poste - **Normativa:** legge 28.03.1991 n. 109 - d. m. 314/92 art. 13

Impianti di telecomunicazione a uso privato - Concessione Ministero delle poste e telecomunicazioni - **Normativa:** D.P.R. 29.03.1973 n. 156

Gestione linee telefoniche da parte di privati (Vedere: "servizi telefonici internazionali") -

Normativa: d. lgs. 103 del 17.03.1995 (allegato b) e regolamento di attuazione n. 420 del 04.09.1995 - Bisogna distinguere se si utilizzano **linee commutate** (silenzio assenso 60 giorni) o **linee dirette** della rete pubblica (autorizzazione esplicita) - Ministero delle comunicazioni, centralino 06595855 - altri numeri telefonici: 06.59587783 - 06.59586740 - 0659585522 (attestazione che è stata presentata la richiesta di iscrizione - se si tratta di utilizzo di linee commutate l'autorizzazione si dà per concessa con il silenzio assenso - occorrerà allora una autodichiarazione dell'interessato). Se si utilizza la dichiarazione "Servizio di Telecomunicazioni in call back, telefonia vocale non in tempo reale con utilizzazione di linee commutate" si può iscrivere sulla base di dichiarazione dell'interessato che ha presentato domanda al ministero ed è intervenuto il silenzio assenso. - IL 10.03.1999 il Ministero delle Comunicazioni - Direzione Generale per le concessioni e le autorizzazioni - Divisione II - ha rilasciato un'autorizzazione per l'attività di FONIA VOCALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CALL BACK utilizzando collegamenti diretti della rete pubblica. Al Ministero delle comunicazioni è subentrata quale Ente autorizzatorio L'Autorità Per le Garanzie nelle Comunicazioni Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli, Tel 081/7507111

– fax 081 081/7507616 (sede di rappresentanza Via delle Muratte 25 – 00187 Roma – Tel 06/696441 – Fax 06/69644926) – <http://www.agcom.it/faq/interconn.htm> – Vedere: servizi telefonici internazionali. – La competenza al rilascio delle autorizzazioni è ora nuovamente del Ministero. Pertanto: Collegamenti diretti della rete pubblica – Autorizzazione definitiva del Ministero delle poste e telecomunicazioni. – Collegamenti commutati della rete pubblica – Dichiarazione inizio attività al Ministero delle Poste e telecomunicazioni (trascorsi 60 giorni senza che il Ministero risponda si può iniziare l'attività (Vedere: “Gestione di Punto telefonico”

Noleggio telefoni cellulari – Vedere: “noleggio telefoni cellulari”

Gestione di punto telefonico – Vedere: “Gestione di punto telefonico”

Impianti telefonici – Vedere: “Impianti telefonici”

Nota: MESSA A DISPOSIZIONE DI APPARECCHIATURE TERMINALI DI RETE (TELEFONO / TELEFONI, TELEFAX, FAX, APPARATI DI CONNESSIONE AD INTERNET) – Con deliberazione n. 102/03/CONS del 15 Aprile 2003 avente per oggetto “Deliberazioni regolamentari in materia di autorizzazioni generali” L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha stabilito – (http://urpcomunicazioni.it/normativa/delib102_03.htm) che gli esercizi (quali ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria) regolarmente autorizzati possono (dimostrando all'uopo un accordo con il gestore di rete) mettere a disposizione del pubblico dette apparecchiature senza essere in possesso di specifica autorizzazione (e quindi senza neanche presa d'atto) del Ministero delle Comunicazioni.

Nota: Con decreto legge 27 luglio 2005, n. 155, recante: “misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale” (in G. U. 1° Agosto 2005, n. 177, all'art. 7, è stato stabilito che “1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiedere la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale” 2. ... 3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda”

TELEMACO TELEPAY

Struttura di trasmissione telematica per il Registro delle imprese
La modulistica per l'accesso è presente nel sito della Camera di Commercio.

TELEVISIONE privata

Vedere: emittente privata

Requisito: autorizzazione Ministero poste

Normativa: Legge 223/1990

TENNIS

(gestione campi e/o scuola)

Vedere: “gestione di impianti sportivi”

Requisiti: attività libera

Nota: allegare autorizzazione sanitaria (del sindaco) per gli spogliatoi e servizi igienici) se presenti.

TERME – TERMALISMO

Vedere: “stabilimento termale”

Requisiti: Autorizzazione Regione (attualmente del Dipartimento Attività Produttive Sett. Int. Risorse del Sottosuolo – Ufficio Risorse del Sottosuolo Attività Termali di Reggio Calabria – Via Nazionale Pentimele n. 230 – Tel/fax 0965-42754)

Normativa: D.P.R. 616/1977 art. 27 – Legge Regione Calabria 26/84.

TESSERE TELEFONICHE

Vedere: “Distributori automatici di tessere telefoniche”

TINTOLAVANDERIA

Vedere: “Lavanderia”

TIPOGRAFIA

Vedere: “arti grafiche”

Requisiti: Presa d’atto del Comune

Normativa: Art. 111 TULPS - Modifiche alle attività a seguito del D. Lgs. 112/98 (art. 16 e 164) –

Nota: L’attività era subordinata a licenza del comune: questa licenza è stata soppressa.- occorre comunque la comunicazione (presa d’atto) ai sensi dell’art. 164 lettera f della legge 112/1998

TIRO AL PIATTELLO – POLIGONO DI TIRO – TIRO A SEGNO

Requisiti: Autorizzazione Questura o Comune (Prima del rilascio della licenza occorre attestato di capacità tecnica rilasciata dal Prefetto ai sensi dell’art. 49 TULPS per il Direttore o Istruttore nei poligoni di tiro a segno - per l’istruttore o direttore di tiro occorre ora autorizzazione comunale di cui all’art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 rilasciata dal comune: art. 163 del D. Lgs. 112/98)

Normativa: Art. 29 del TULPS 18.06.1931 n. 773 - Art. 76 del Regolamento al TULPS 6.5.1940 n. 635

TITOLI

Vedere: “commissionari”

TOELETTATURA PER CANI

Requisiti: Non occorre alcuna documentazione oltre la partita IVA.

Nota: attività normalmente artigianale

TORBIERE

Vedere: “cave e torbiere”

TORREFAZIONE CAFFÈ

Vedere: “caffè”

Requisiti: licenza sanitaria ai sensi dell’art. 2 della legge 283/1962

Normativa: R.D.L. 15.10.1925 n. 1229 – Legge 26.5.1966 n. 344 – Legge D. M. 18.8.1966 – Legge 524/1979 – D.P.R. 616/1977, art. 19.

Nota: Chiunque intende costituire un deposito di caffè nazionalizzati, crudi o torrefatti, ancorché decaffeinizzati, deve munirsi di apposita licenza, soggetta al solo diritto di bollo. Deve altresì munirsi di licenza chiunque intende sottoporre i caffè predetti ad una o più delle seguenti lavorazioni: a) decaffeinizzazione dei caffè crudi; b) torrefazione dei caffè crudi; c) solubilizzazione dei caffè torrefatti; d) torrefazione confezionamento dei caffè torrefatti; Tra i caffè torrefatti s’intendono compresi quelli solubilizzati e quelli semplicemente macinati. Non è più prevista la licenza di esercizi per l’attività in esame prevista dalle leggi U.I.F.

TOTIP (ricevitoria)

Vedere anche: “agenzia ippica” e “sala giochi”.

Requisiti: concessione U.N.I.R.E. più licenza o presa d’atto della Questura

TOTOCALCIO + SISAL (ricevitoria)

Vedere: “sala giochi”

Requisiti: concessione CONI

TOTOSCOMMESSE

Vedere: “sala scommesse”

TOUR OPERATOR

Descrizione attività: impresa che fornisce alle agenzie di viaggi proposte di viaggi, soggiorni ecc senza contatto diretto con il consumatore.

Vedere anche: “agenzia di viaggi”.

TRADUZIONI

Vedere: “interprete” – **Vedere:** “prestazioni di stampo professionale”

TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' O IL GODIMENTO DELL'AZIENDA

Requisito: Atto notarile

Normativa: Articolo 2556 c. c. – Circolare Minindustria n. 598387 del 18 novembre 1999 (la normativa prevista dall'art. 2556 del c. c. si applica anche ai piccoli imprenditori (art. 2083 c. c.), agli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) e alle società semplici (art. 2251 c.c.).

TRASLOCO CONTO TERZI

Requisito: autorizzazione della Provincia per il trasporto conto terzi

TRASPORTI CONTO TERZI

Vedere: “autotrasporto conto terzi”

TRASPORTI FUNEBRI

Vedere: “funebri”, **Vedere:** “commercio in genere”.

Requisito: Autorizzazione del comune per agenzia funebre (l'agenzia svolge anche pratiche amministrative c/ terzi) e possesso di mezzi specificamente autorizzati per il trasporto funebre.

Normativa: R.D. 773/1931 art. 115

Nota: per il commercio di articoli funerari comunicazione al Comune mediante apposito Modello COM ai sensi del D. Lgs. 114/98

TRASPORTI MARITTIMI

Requisito: autorizzazione capitaneria di porto

TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA

Normativa: Art. 84 D.P.R. 616/1977 – art. 82 ss. D. Lgs 30.4.1992 n. 285 (codice della strada) – D.P.R. 495/1992 – D.P.R. 369/1994;

- **Servizi urbani** – autorizzazione comune
- **Servizi extraurbani** – autorizzazione regione
- **Servizi internazionali** – Autorizzazione ministero trasporti

Nota: Il D. Lgs. 112/1998 ha mantenuto allo stato le funzioni relative alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo.

TRASPORTO

- **alunni con mezzo proprio** – noleggio scuolabus con conducente - **Vedere:** “autoveicoli” – **Vedere:** “trasporto di persone su strada” – **Vedere:** “noleggio autoveicoli con conducente”
- **con mezzi aerei** – **Vedere:** “aerei”
- **di cose per conto terzi** – **Vedere:** “Autotrasporto conto terzi”, **Vedere:** “Trasporto di merci pericolose”
- **di cose pericolose** – **Vedere:** “trasporto di merci pericolose”
- **di merci pericolose** – D. Lgs. 40/2000 – D. Min. Trasp. 4.9.1996, 6.6.2000, 4.7.2000, 3.5.2001 - sono merci pericolose le materie e prodotti il cui trasporto su strada è vietato, oppure autorizzato a determinate condizioni secondo gli allegati A e B al D.M. 4.9.1996 e successive modificazioni e

l'allegato C al D.M. 3.5.2001 – Carta di circolazione intestata all'impresa con indicazione esplicita dell'uso "per conto terzi" e annotazione dell'abilitazione ADR (accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada), nomina del consulente – Il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, comprese le connesse operazioni di carico e scarico, è soggetto alla nomina di un consulente in possesso di certificato di formazione professionale rilasciato dal ministero dei trasporti – Motorizzazione Civile e può essere persona esterna all'impresa – Sono esentate dalla nomina di un consulente le imprese che operano al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al D.M. 4.9.1996 e le imprese che operano occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e con merci che presentano un grado di pericolosità ed inquinamento minimi

- **di persone su acque interne** (servizi pubblici di linea e non) – DPR 616/77 art. 97 - concessione regionale
- **di persone su strada** – D. M. 20.12.1991 n. 448 - Vedere: autoveicoli – Vedere: "taxi" – Vedere: "noleggio autoveicoli con conducente" – Se trasporto di persone mediante autoveicoli con più di nove persone, autista compreso: Autorizzazione, concessione o licenza dello Stato, della Regione o del Comune.
- **eccezionale** – autorizzazione provincia – Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34, art. 115 – prevede delega alla provincia per " ... le funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni ..."
- **e scorta valori** – licenza del Prefetto Vedere anche "autotrasporto di cose per conto terzi"; vedere: "servizi di vigilanza privata"
- **e spedizioni** - Vedere: "spedizioni (agenzia)" – R.D. 773/1931 art. 115 – prima Questura, ora Comune – Vedere: agenzia in genere – Vedere: "Autotrasporto di merci conto terzi", "Trasporto di merci pericolose", "Spedizionieri".
- **feriti** - Vedere: "autosoccorso" – Vedere: "ambulanza" (libretto autoambulanza e autorizzazione regionale).
- **funebre** - Vedere: "onoranze funebri" o "funebri"
- **internazionale** (su strada) - occorre abilitazione ai sensi del D.M. 05.11.1987 e del D.M. 04.11.1988 (controllare)
- **liquami** – autorizzazione albo smaltitori presso Camera di Commercio del Capoluogo di regione subordinata al rilascio dell'autorizzazione per il trasporto conto terzi - Vedere: "rifiuti"
- **materiali riciclabili** (carta, cartone, vetro, plastica, ferro) – iscrizione semplificata Albo smaltitori (Vedere anche: "rifiuti") o presa d'atto provincia (Vedere: "recupero")
- **medicinali** – iscrizione albo trasportatori (provincia – settore trasporti – Albo provinciale degli autotrasportatori, Via Aschenez – Tel 0965-364450) e autorizzazione sanitaria comunale per il mezzo (A.s.l. per il parere igienico sanitario – comune: per l'autorizzazione sanitaria)
- **plichi e pacchi** - Vedere: "pacchi e corrispondenza" - Vedere: "poste private"
- **su acque interne** – (servizi pubblici di linea e non) – Vedere: "trasporto di persone su acque interne"

TRATTORIA (esercizio pubblico di tipo A)

Vedere: somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti ecc.);

Requisiti: Iscrizione al REC somministrazione e autorizzazione comunale;

Normativa: Legge 524/1974 (abrogata) – D.P.R. 616/1977 art. 19 (abrogato) – legge 287/1991;

TUBERI

Vedere: "sementi, bulbi, rizomi di fiori"

Requisiti: Autorizzazione regione

TUMULAZIONE - ESTUMULAZIONE

Vedere: Agenzia di onoranze funebri

TURISMO

Vedere anche: “imprese turistiche”, “albergo”, “pensione”, “camping”,

- **con i pescatori** - con Decreto del Ministero delle politiche agricole pubblicato in G.U. è ora consentito ai pescherecci di offrire servizi turistici al fine di diversificare la pesca marittima con attività turistico ricreative. Tra le iniziative ammesse la pesca sportiva, brevi escursioni, iniziative divulgative, ristorazione a bordo o a terra – Attualmente il pescaturismo è regolato dalla L. 41/82 e successive modificazioni e dal Decreto Ministeriale attuativo del 13 aprile 1999 n.293 - Vedere: “imprenditore ittico”
- **e viaggi** (Vedere: “agenzia di viaggi”)

Normativa:

- **Legge 17.5.1983 N. 217** (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica – Normativa abrogata dalla L. 135/2001 con la decorrenza indicata all’art. 11 c. 6)
- **D.M. 16.10.1991** - Turismo e Spettacolo - Determinazione delle modalità di trasmissione e pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione –
- **L. 29.3.2001 n. 135** (Riforma della legislazione del turismo – Vedere Strutture turistiche ricettive)
- **Legge Regione Calabria 12 agosto 2002 n. 34** (pubblicata nel Supplemento straordinario n. 1 del 19 agosto 2002 (bollettino ufficiale n. 15 del 16 agosto 2002), Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali (Vedere: “professioni turistiche”)

UFFICIO DEL REGISTRO

Vedere anche tasse di registro o registro o imposta di registro.

Normativa: D.P.R. 24.6.1996 n. 131 –

UFFICIALE DI RISCOSSIONE

Esame presso la Prefettura che rilascia il “patentino di abilitazione” – Non è attività iscrivibile al Registro delle imprese” in quanto può svolgersi solamente sotto la forma di lavoro dipendente.–

Normativa: art. 31 L. 146/98 - Art. 51 D. Lgs. 112/99 - D.M. 26.5.2000 – Circolare 105/E delle 22.05.2000.

UNIFORMI MILITARI - EQUIPAGGIAMENTO MILITARE (fabbricazione)

Requisito: Licenza Prefettura;

Normativa: R.D. 773 del 18.06.1991;

UNITA' LOCALE

Definizione di unità locale: Per unità locale si intende l’impianto operativo o amministrativo – gestionale (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, studio professionale, ufficio, negozio, filiale, agenzia, centro di formazione, miniera ecc.) ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche. La diversificazione dell’ubicazione può essere determinata anche dalla sola variazione del numero civico o dell’interno nell’ambito dello stesso fabbricato.

NOTA: Il commercio su aree pubbliche secondo la definizione della legge della Regione Calabria n. 18 del 11.06.1999 (che richiama il D. Lgs. 114/98) può svolgersi con autorizzazioni di tipo A (mediante concessione di un posteggio) e di tipo B (itinerante) – L’art. 5 di detta legge regionale stabilisce che “ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione”. Quindi ciascun posteggio è assimilabile a un vero e proprio esercizio commerciale (anche se deve limitare l’attività per un solo giorno della settimana) e come tale può essere trasferito per subingresso indipendentemente dagli altri posteggi autorizzati in altri mercati (o in casi eccezionali, anche nello stesso mercato – Art. 5 c. 4) - Ne consegue che ciascun posteggio diverso dalla sede legale dell’impresa può benissimo essere inquadrato nella definizione che le istruzioni ministeriali danno di unità locale in quanto ogni singolo posteggio deve essere munito di una specifica ed apposita autorizzazione - Si ritiene pertanto che per la denuncia al REA dei singoli posteggi siti in località diverse da quella della sede dell’impresa possa essere utilizzato (non è però obbligatorio) il modello UL – In ogni caso, se in detto posteggio è ubicata una struttura fissa (es. un box saldamente legato al suolo), lo stesso rientra, in ogni caso, nel concetto di unità locale ed in questo caso deve essere obbligatoriamente utilizzato il modello UL.

UOVA

- commercio all'ingrosso – Dichiarazione inizio attività a mezzo apposito modello reperibile nel sito di questa Camera (vedere commercio all'ingrosso settore alimentare) ai sensi del D. Lgs. 114/98
- centro imballaggio uova – Autorizzazione Ministero dell'agricoltura

USATO

Vedere: "commercio in genere di beni usati"

Requisito: Licenza o presa d'atto del Comune;

Normativa: art. 126 del TULPS *"Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'Autorità locale di pubblica sicurezza"* (ora Comune) - Sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 2.000.000 - competenza Prefetto.

Fax simile presa d'atto per l'usato:

COMUNE DI _____	
PROVINCIA DI _____	
PRESA D'ATTO SULLA DICHIARAZIONE DI COMMERCIO DI COSE USATE O DI APERTURA DI GALLERIA D'ARTE	
Prot. n. _____	IL SINDACO
Vista la dichiarazione che precede; Vista la certificazione prefettizia di cui al quarto comma dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, istituito con l'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936; Visto l'art. 126 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773; Visto l'art. 242 del regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635; Visto l'art. 19, comma primo, n. 18, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; Accertato che nulla osta allo svolgimento dell'attività;	
PRENDE ATTO	
della dichiarazione di _____ nat. a _____ il _____ di nazionalità _____ residente in _____ C.F. _____ l. _____ quale, perciò, rimane autorizzato ad (1) _____ in questo Comune, ne local. ubicat. in località _____ Via _____ n. _____ con l'obbligo di tenere il prescritto registro, previamente vidimato, delle operazioni giornaliere. _____ lì _____	
IL SINDACO	

(1) Esercitare il commercio delle cose usate - oppure: ad aprire una galleria di opere d'arte.	

- **Commercio al dettaglio cose nuove e usate** (autorizzazione comunale Legge 426/71 (REC + autorizzazione comunale per la vendita al minuto. Il REC Commercio è stato abolito dal D. Lgs. 114/98 (pertanto ora solo comunicazione/autorizzazione con apposito modello COM ai sensi del D. Lgs. 114/98) + presa d'atto del Comune- art. 19, comma primo, n. 18 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616), R.D. 773/31 art. 126, art. 242 R.D. 635/40
- **Commercio al dettaglio di auto usate** – D. L. 114/98 + presa d'atto del Sindaco- art. 19, comma primo, n. 18 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 - E' stato sostenuto che nel caso di applicazione dell'art. 56 legge 446 del 1997 (minipassaggio) non occorrerebbe la licenza della Questura (ora sindaco); risposta: quella legge tratta solo di aspetti fiscali non connessi alla normativa di pubblica sicurezza relativa ai negozi che vendono cose usate. - (Vedere: autoveicoli usati)
- **Commercio all'ingrosso** - presa d'atto del Sindaco (Vedere: autoveicoli usati - art. 19, comma primo, n. 18 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616).

NOTA 1: Vedere: ora D.P.R. 28.05.2001 n. 311 (in G.U. n. 178 del 2.8.2001 che all'art. 247 del reg. al TULPS ha aggiunto il seguente comma: *"Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi, nonché al commercio e alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo"*.

NOTA 2: Con nota n. 14/EPAS/2003 del 15.03.2003 la Questura di Reggio Calabria ha comunicato

che il Ministero dell'Interno con circolare n. 557/B.21661.12020 (2) del 17 febbraio 2003 ha stabilito *"...Di seguito alla nota dell'Interno n. 557/B.24111.12020 (2) del 12.3.2002, con cui sono stati forniti alcuni chiarimenti in ordine alla portata applicativa delle innovazioni introdotte dal regolamento di semplificazione di cui al D.P.R. n. 311/2001, si rende necessario precisare che lo stesso regolamento non ha modificato il titolo autorizzatorio occorrente per il commercio di oggetti preziosi usati, che rimane quello previsto dall'art. 127 del T.U.L.P.S."* - Pertanto per il commercio sia al minuto che all'ingrosso di oggetti preziosi usati occorre sia la presa d'atto del Sindaco (art. 126 TULPS) che la licenza della Questura (art. 127 del TULPS)

V

VALIDITA' DELLA PATENTE DI GUIDA AI FINI DELL'IDENTIFICAZIONE PERSONALE

- modello di patente di guida plastificato previsto dal D. M. 7.10.1999 (in G.U. 26.10.1999 n. 252 - Con nota M/2413/8 del 14.3.2000 il Ministero dell'interno - D. G. A. G. e A. del P. - ha stabilito che *"...Il carattere di documento di identificazione personale, pertanto, contraddistingue tuttora la patente di guida"*

VALORI BOLLATI

- rivendita - Autorizzazione Intendenza di finanza

VEICOLI

- Conducenti di veicoli o natanti abilitati ad autoservizi pubblici non di linea (Vedere: noleggio) - Iscrizione al Ruolo tenuto dalla camera di Commercio e autorizzazione comunale - Le camere di commercio, causa la mancanza della normativa regolamentare regionale non hanno ancora istituito detto ruolo

VENATORIE

Aziende faunistiche venatorie

- **Legge n. 157 dell'11.02.1992** - Autorizzazione Regione - Codice attività 01.50.0

VENDITA a domicilio

Vedere anche: commercio sulle aree pubbliche

Requisiti: Comunicazione al comune nel cui territorio è ubicata la residenza del titolare o la sede legale della società (modello COM7) - L'attività può iniziare decorsi i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. E' abilitato nell'attività di vendita a domicilio anche l'esercente il commercio su area pubbliche in forma itinerante. Se l'attività viene svolta con incaricati oltre la comunicazione al comune (modello COM7) occorre la comunicazione dell'elenco degli incaricati all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Tutti gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti morali e professionale per l'esercizio dell'attività commerciale.

Normativa: D. Lgs. 114/98, Legge 17 agosto 2005 in G. U. 2 settembre 2005, n. 204 (Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali)

Nota: prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 114/98 si applicava la Legge 426/71: Se con incaricati iscrizione REC più autorizzazione Questura; alla ditta richiedente veniva rilasciata l'autorizzazione con suindicato il nome degli incaricati (- senza incaricati solo iscrizione al REC).

Nota: L'esercizio dell'attività è consentito su tutto il territorio nazionale.

VENDITA ALL'ASTA

Vedere: "case d'asta"

Requisito: licenza della Questura

Nota: "Sono vietate, per il commerciante al minuto, le vendite all'asta a mezzo televisione - Legge 114/98 (Per le vendite all'asta realizzate per mezzo della televisione o altri sistemi di comunicazione ritenute in un primo tempo vietate in modo assoluto dall'art. 18, c. 5, del D Lgs 114/98) occorre riferirsi alle precisazioni del Ministero delle attività produttive, D.G.C.A.S., di cui alla circolare del

17 giugno 2002 n. 3547/C)

VENDITA DI COSE ANTICHE O USATE
--

Vedere: “usato”

Requisiti: presa d’atto del comune.

VENDITA DI GAS NATURALE A CLIENTI FINALI

Requisiti: Autorizzazione Ministero delle attività produttive

Normativa: Art. 15 e 21 del D. Lgs. N. 164 del 2000:

VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE

Vedere: “editoria”, **Vedere:** “giornali e riviste”

Requisito: autorizzazione comune

VENDITA DI PIANTE, PARTI DI PIANTE E SEMI
--

Requisito: Autorizzazione Regione - Via De Filippis n. 85 - Catanzaro – Tel 0961/773024

Normativa: Legge 987/1931

VENDITA DIRETTA AL DETTAGLIO DA PARTE DI AGRICOLTORI

Requisito: comunicazione al comune tramite apposito modello reperibile al sito www.anci.it al seguente indirizzo <http://www.anci.it/documenti/sezionihp/DichiarazioneVenditaDiretta.htm>

Normativa: Legge 9.2.1963 n. 59 – D. Lgs. 228/2001.

VENDITA

(e somministrazione di alimenti e bevande con apparecchi automatici)

Requisiti:

- Iscrizione al REC somministrazione e Licenza comunale (ai sensi della Legge 287/91) se si ha somministrazione di alimenti e bevande in ambiente esclusivamente dedicato alla somministrazione
- Comunicazione al Comune (su mod. COM5 indicando il possesso del requisito per il commercio del settore alimentare) competente per territorio (con attesa di trenta giorni prima dell’inizio attività). Nota: nei punti di vendita per i quali è già stata presentata comunicazione tramite modello COM5 non occorre nuova comunicazione nei casi di installazione di altri apparecchi e per la sostituzione degli apparecchi installati – (Vedere: nota minindustria prot. 500254 del 9.01.2001)

VENDITA per corrispondenza su catalogo (di beni)

- Legge 426/71 - REC in cui sia chiaramente indicata l’abilitazione alla vendita per corrispondenza (L’esercizio dell’attività è consentito su tutto il territorio nazionale) – Ora, a seguito dell’abolizione del REC – D. Lgs. 114/98 - occorre comunicazione al comune mediante modello COM6. (occorre attendere 30 giorni dalla comunicazione)

VENDITA per corrispondenza su catalogo (di servizi)
--

- E’ stato chiesto da un agente di assicurazione l’inserimento dell’attività di vendita di servizi assicurativi per corrispondenza – l’ISVAP si è espresso (telefonicamente) favorevolmente.

VENDITA per conto terzi tramite televisione
--

– Vedere: agenzia d’affari in genere

VENDITA sottocosto

– Comunicazione al comune dieci giorni prima dell’inizio della vendita – Nota: questo tipo di vendita può essere effettuato solamente tre volte in un anno e non può riguardare più di 50 prodotti.

VENDITA tramite apparecchi automatici

– Vedere: vendita e somministrazione con apparecchi automatici – NOTA : Comunicazione al comune competente per territorio (L'attività può iniziare decorsi i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Non occorre attendere i 30 giorni in caso di comunicazione non riguardante l'inizio attività nella sede (Nota minindustria prot. 500254 del 9.01.2001) – Se la vendita è effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo l'attività è considerata normale esercizio commerciale (Vedere: "Commercio al dettaglio in genere") – Vendita di bevande sciolte o somministrazione di alimenti e bevande a mezzo apparecchi automatici: Se in locali adibiti esclusivamente e predisposti per il consumo degli stessi, Vedere: "somministrazione di alimenti e bevande". Se in locali non adibiti esclusivamente, comunicazione al comune con modello COM5.

VERIFICA ed accertamento su incarico di enti locali di tributi

- Convenzione con l'ente locale

VERIFICATORI IMPIANTI

- **Legge 46/90** – D.M. 22.4.1992 - D. M. 03.08.1995 – D.M. 06.04.2000 – Professionisti tecnici iscritti in propri Albi – Iscrizione in apposito elenco del Ministero delle Attività produttive. Non vengono iscritti al registro delle imprese in quanto attività riservate ai professionisti iscritti in appositi albi

VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA

– I laboratori devono essere riconosciuti ai sensi del D.M. 10.12.2001 – Nota Ministero Attività produttive n. 1296732 del 7.2.2003

VERMOUTH - Produzione

- legge 108/56 - D.M. 01.07.1957 - Autorizzazione Ministero Agricoltura e Foreste - UTIF (presa d'atto) - Autorizzazione USL per ogni stabilimento

VERNICI (produzione)

- Vedere: CHIMICI - Vedere: sostanze tossiche - Produzione di vernici, coloranti, fertilizzanti chimici, con esclusione dei detersivi
a) non nocivi - autorizzazione USL o dichiarazione del comune
c) nocivi - Vedere: sostanze tossiche

VETRINISTA

– Vedere: allestimento vetrine

VIAGGI e turismo – agenzia

– R.D. 773/1931 art. 115 – R.D. 2523/1936 – D.P.R. 616/1977 art. 58, 2 - Legge quadro 217/83 art. 9 - Autorizzazione regionale (Vedere: Agenzia di Viaggi) – Vedere: Imprese turistiche (nuova legge sul turismo)

VIDEOCASSETTE

Vedere anche: "Dischi, musicassette, videogiochi".

- noleggio (vedasi noleggio di video cassette)
- riprese a mezzo videocamera per conto terzi (Vedere: fotografo)
- riproduzione in più esemplari di ... - R.D. 773/31 - D.P.R. 616/77 art. 19 (licenza comunale)
- commercio al dettaglio - REC - Autorizzazione comunale (ora legge 114/98 comunicazione con COM1) (subordinata alla presa d'atto della Questura)

Nota: Art. 75-bis del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.06.1931 n. 773 (inserito dalla legge sul diritto di autore e riguardante la produzione, duplicazione e riproduzione di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento) "*Chiunque intenda esercitare a fini di lucro attività di produzione, di duplicazione, di*

riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore, che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno".

VIDEOGIOCHI

Descrizione attività: ISTALLAZIONE di apparecchiature di videogiochi presso apposite sale, pubblici esercizi, circoli ecc.

Requisiti: licenza sindaco

Normativa: R.D. 773/31 art. 75 bis – Legge 18.8.2000 n. 248, art. 8

Nota: Produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio o cessione a qualsiasi titolo e relativa detenzione di nastri, dischi, videocassette, musicassette o qualsiasi altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento – Comunicazione preventiva alla Questura – vedere “videocassette”

Nota: Per il commercio di videogiochi: Vedere: commercio al dettaglio in genere o commercio all'ingrosso in genere.

VIDEOTEX e AUDITEX

Vedere: “telecomunicazioni”

VIGILANZA PRIVATA E/O CUSTODIA

Vedere: “servizi di vigilanza privata”

Normativa: R.D. 773/1931 art. 134.

Requisiti: Licenza del Prefetto.

Nota: Per la custodia di veicoli vedere “autorimesse”

VILLAGGIO TURISTICO

Vedere: “imprese turistiche”

Requisiti: Autorizzazione comunale.

Normativa: Legge 326/58 - DPR 616/77 art. 60 – Legge 217/83 artt. 6 e 12 – Legge 135/2001 (Vedere: Strutture turistiche ricettive).

VINO

(Produzione e/o confezionamento e/o imbottigliamento di

Vedere: “Alimentari”

Requisiti: autorizzazione sanitaria per manipolazione sostanze alimentari.

Normativa: D.P.R. 12.02.1965 n. 162 –

Nota: Attività agricola per connessione o (se ne sussistono i requisiti) artigiana

VINO AROMATIZZATO

(Produzione e/o confezionamento e/o imbottigliamento di

Vedere: “Vermouth”

Requisiti: Autorizzazione Ministero Agricoltura e Foreste - presa d'atto UTIF - Autorizzazione USL per ogni stabilimento.

Normativa: Legge 108/1956 - D.P.R. 12.02.1965 n. 162 — D. M. - 1.7.1957.

Nota: Attività agricola per connessione o (se ne sussistono i requisiti) artigiana

VISAGISTA

Vedere: “estetista”

Requisiti: Autorizzazione comune

Normativa: Legge 161/1963 – Legge 1142/1970 - Legge 1/1990

Note: Attività normalmente artigiana

VITI INNESTATE - (commercio)

Requisito: Autorizzazione regionale

Normativa: Legge 987/31 – R.D. 1700/33 - DPR 616/77 art. 86

VIVAIO

azienda e commercio

Vedere anche: sementi – rimboschimento - materiale di propagazione.

Descrizione: attività agricola

Requisiti: Autorizzazione Regionale per coltivazione e produzione di fiori e piante e relativo commercio all'ingrosso.

Normativa:

- L. 18 giugno 1931 n. 987: Art. 1 “(1) Chiunque intenda impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi, deve ottenere l'autorizzazione del prefetto della rispettiva Provincia, il quale l'accorda su parere favorevole del commissario provinciale per le malattie delle piante segnalando la concessa autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e della foreste, al Regio osservatorio per le malattie delle piante competente per ragioni di territorio, ed al consiglio provinciale dell'economia.”
- R.D. 12.10.1933 n. 1700: Art. 10 “(1) Agli effetti dell'art. 1 della legge 18.06.1931 n. 987 sono considerati vivai di piante, stabilimenti orticoli, stabilimenti per la preparazione e selezione di sementi e stabilimenti o case di commercio di piante e semi destinati alla coltivazione, tutte quelle aziende, qualunque ne sia l'entità, la produzione e la natura, la cui ordinaria attività sia indirizzata a fini industriali o commerciali. (2) I vivai, stabilimenti orticoli, stabilimenti per la preparazione e selezione di sementi appartenenti ad enti agrari privati, consorziali o parastatali soggetti alle disposizioni dell'art. 1 della legge, qualora destinino, anche in parte, la loro produzione per la cessione a terzi a qualsiasi titolo”. Art. 11 “(1) La speciale autorizzazione necessaria ai sensi dell'art. 1 della legge, per l'esercizio di vivai di piante, stabilimenti orticoli, stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi, e per le aziende di vendita di piante, parti di piante e semi deve essere chiesta al prefetto, mediante domanda su carta da bollo recante le seguenti indicazioni”
- Legge 25.11.1971 n. 1096 – Disciplina dell'attività sementiera:
- legge 269/73
- Legge 195/76
- D. Lgs. 112/98 art. 22 – “Lo svolgimento dell'attività si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7.08.1990 n. 241 qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure indicato”.

Nota: Assessorato Agricoltura di Catanzaro, Via De Filippis n. 85 – Tel. 0961-773024 – 773025 - 744359 – 74432;

Nota: Per commercio al dettaglio da parte del produttore Vedere: “Commercio prodotti agricoli di propria produzione”

Nota: Si deve considerare vivaio l'esercizio dell'attività di coltivazione, a partire dalla semina, di piante che vengono vendute vive e non recise.

Nota: Con nota 3504 del 20 febbraio 2006 la Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura – Foreste e Forestazione – avente per oggetto Applicazione D. Lgs. 214 del 19 agosto 2005 ha comunicato “Al fine di opportuna informazione all'utenza interessata, si comunica agli Enti in indirizzo che ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D. Lgs. N. 214 del 19 agosto 2005, sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione regionale rilasciata dal Dipartimento Agricoltura- Servizio Fitosanitario Regionale, per il commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinate dal decreto sopracitato, i commercianti al dettaglio che vendono vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali ed i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono ai centri di raccolta oppure che cedono direttamente ad utilizzatori finali.”

VOLANTINAGGIO

Vedere: “distribuzione di volantini”

Nota: Mestieri ambulanti ai sensi dell'art. 123 del TULPS n. 773 del 18.06.1931 - L'art. 123 del TULPS è stato abrogato dall'art. 46 del D. Lgs. 112/98. Tuttavia rimane l'obbligo (art. 164 del D. Lgs. 112/98), per gli stranieri che esercitano mestieri ambulanti, di munirsi di licenza comunale.

VOLI CHARTER

Vedere: “Aerei”

VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

Vedere: “aerei”

Normativa: Legge 25.3.1985 n. 106.

D.L. 27 luglio 2005 n. 144 convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005 n. 155.
Circolare Ministero interno n. 557/PAS/12982(229 del 29 agosto 2005

WEB

Descrizione attività: Creatore di pagine WEB (codice attività utilizzabile 72.20.0 relativo consulenza in materia di informatica o il 72.60.2 relativo ad altri servizi di informatica)

Requisiti: Solo apertura partita IVA

Nota: (dall'esperto risponde del sole24ore) Domanda: un iscritto all'ufficio IVA attività 74401 (l'attività consiste nella creazione di pagine web e pubblicitarie internet a mezzo banner) considera questa attività professionale emettendo per le prestazioni effettuate fatture con ritenuta d'acconto e calcolando il reddito per incassi e pagamenti. Come professionista non si è iscritto alla Camera di commercio. E' corretto questo comportamento? Risposta: La persona che crea pagine web e pubblicitarie internet svolge un'attività di lavoro autonomo. Il problema è se, sotto l'aspetto civilistico, si tratta di attività di tipo professionale libera o di attività di impresa. La linea di distinzione passa attraverso l'utilizzo o meno di un'organizzazione per lo svolgimento dell'attività: se questa esiste si tratta di impresa. Il problema pratico, non risolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è l'individuazione degli elementi dell'organizzazione. Alla fine si deve concludere che il problema va risolto caso per caso; di fatto spetta all'interessato autocertificare la propria tipologia di attività. Occorre ricordare che la tendenza prevalente è di considerare impresa chi svolge un'attività di servizio non inquadrata come professione protetta. Pertanto l'attività descritta nel quesito viene normalmente denunciata al Registro delle Imprese

ZINCOGRAFIA

Vedere: “arti grafiche”

Requisiti: Autorizzazione Comune o denuncia inizio attività con presa d'atto del Comune.

ZUCCHERO (produzione: fabbricazione e raffinamento)

Requisiti: Licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione (U.T.I.F.)

Normativa: T.U. 08.07.1924 modificato dal D.L. 26.4.1945 n. 223 – Legge 31.3.1980 n. 139 (Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità Europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana).

Nota: Per effetto del D. L. n. 331 del 30.08.1993 convertito in L. 29.10.1993 n. 427, l'imposta di fabbricazione sullo zucchero è stata abolita.